

91.2.8.2000

1976

ARRINGHE OFFICIOSE

DELL' AVVOCATO

GIAMBATTISTA DATTINO

GIÀ ASSESSORE DEMANIALE

DELLA PROVINCIA DI CHIETI

SOCIO DI DIVERSE ACCADEMIE



N A P O L I

TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DEL DIOGENE.

Strada fuori Porta Medina a Montesanto, 27 e 28.

1863.

A' GIOVANI AVVOCATI

DEL FORO ITALIANO

L'avvocheria fa gli uomini nobili senza nascita, grandi senza dignità, ricchi senza beni di fortuna, diceva l'immortale d'Aguesseau. Io mi pregio ripetere a voi questa nobilissima sentenza del grand' uomo, perchè v'innamorate della propria professione, senza mai dimenticare la massima, *res est sacra miser*.

Dopo un regolare corso di studi, riportata la laurea dottorale, ed iniziata la pratica sotto insigni Giureconsulti, io era in grado di slanciarmi nel foro con plausibili auspici, quando l'era fortunosa del colera nel 1837, mi tolse il padre, e gli zii, e dovetti rimanere nel mio paese alla testa di due famiglie, gli affetti domestici vincendo l'amor proprio.

Per sovvenire alla sorte de' poveri, e per meritare un'aura di ossequio pubblico volli fare qualche cosa nell'orbita angusta del fo-

ro correzionale; ed ora vi offro le mie qualichesiensi arringhe , sceverate in una serie immensa di materie penali, civili , amministrative e letterarie.

Sterili, incolte, e destinate non alla luce della stampa, ma alla difesa officiosa, nella tristizia de' tempi della passata Signoria , potrebbe essere, che non siano inutili per voi, cui desidero il più grande avvenire nell' attuale riorganizzazione giudiziaria , e ad un tempo possano meritare l'indulgenza de' dotti avvocati di questo foro anticamente civile.



PRIMA ARINGA

PRONUNZIATA

NEL GIUDICATO REGIO DI S. CROCE DI MAGLIANO

Nell'udienza del 1.° Novembre 1839.

A DIFESA DE' BAGLIVI DI S. CROCE, PARTE CIVILE,

CONTRO

DUE BONEFRANI IMPUTATI DI USO PRIVATO



Signor Giudice ornatissimo

La presente causa non interessa, che i baglivi nella forma, ma nel fondo interessa tutta la comunanza, e noi adempiamo alle sacre attribuzioni della difesa nel duplice ministero di Avvocato, e Decurione Segretario delegato dall'emerito Intendente. Dopo una profonda meditazione siamo a portata di spandere la più viva luce su queste due proposizioni:

1.° Il Comune ed i coloni sono nel possesso pacifico e legale di *erbare* nel demanio e di *erbare* esclusivamente e nel fatto.

2.° Ogni atto che tende a turbare il possesso è un uso privato previsto dall'art. 168 LL. penali, e lo si è veramente commesso da' forastieri catturati, talchè debbano patirne la pena ed i danni-interessi.

1.° Gemevano i popoli sotto la più truce tirannide dell'idra feudale, chè prima i feudatari erano gli arbitri delle vite, dell'onore e della proprietà delle

persone — quella è iliade di sangue. Grazie al progredimento de' lumi ed a' tempi i popoli si redensero, e le due Sicilie segnatamente vivono sotto il regime del miglior codice di Europa. L'imperio feudale fu spento nella famosa notte del 4 agosto 1789, e noi passeggiamo sulle sue rovine — i baroni sono de' privati proprietari — che arbitri delle loro fortune non possono investire le altrui, essendosi ripartiti i demani ed accantonate le quote rispettive. Qui è pregio dell'opera rammentare delle nozioni preliminari attinte dalle viscere delle leggi eversive della feudalità.

Le proprietà che le università, gli exbaroni, i particolari tenevano difese per certo tempo ad uso di pascolo o semina, eran patrimoniali, e sottratte alla ripartizione; quelle de' baroni dette più propriamente burgensatiche, ed allodiali quelle de' privati.

I demani, val dire i terreni aperti colti o incolti onossi agli usi civici e promiscuità, sieno feudali, ecclesiastici, o comunali, o promiscui, furono veramente ripartiti giusta i sensi delle leggi 2 agosto 1806 e 1. settembre detto, 11 novembre 1807, 19 agosto 1807.

Con altra legge del 3 dicembre 1808 si permise a ciascuno chiudere il proprio fondo, e liberarlo dal compascolo.

Con altra del 16 ottobre 1809 furono aboliti i dritti di pascolo, e fida.

Con l'ordinanza del 6 dicembre 1811 fu l'erba attribuita a' coloni. (Si rilegga la decisione della Commissione feudale resa il 4 agosto 1809 tra il Comune di S. Croce, ed il Duca Lante).

Ripartite le terre demaniali con atti analoghi del

Commessario ripartitore, la Difesa de' Greci col peso del canone rimase intiera al Comune, del demanio di Pianomoscato due terzi furon attribuiti al Comune, un terzo al Duca, e di quello di Magliano per converso due terzi furono attribuiti al Duca, un terzo al Comune. Lo Sterparone è del Comune, il feudo burgensatico di S. Vito è del signor de Matthaeis.

Le terre demaniali partite a' coloni col peso di un terraggio in generi, possono essere ridotte a canone, ed anco francate. L'affrancazione è volontaria pe' coloni e forzata pe' baroni.

Premesse queste nozioui per nostra norma, noi ci appelliamo alla coscienza universale di questo paese, sostenendo, che il possesso di usufruire le erbe demaniali non è aunale in questo villaggio, ma di tempo immemorabile, ce ne appelliamo alla testimonianza degli stessi Agenti del Duca.

In questa specie non si sono mai provate angherie o vessazioni, avendo i feudali compreso religiosamente, che i coloni sono gravati di un triplo peso enorme, valdire del contributo fondiario al Tesoro, della prestazione della tassa al Comune, e del terraggio o canone al Duca, o al Comune giusta la ripartizione avvenuta. Hanno considerato, che qui si fa il conubio tra la pastorizia e l'agricoltura; che la piu parte dell'agro è colto, e che i proprietari debbono mandare fuori tenimento i loro armenti e le loro greggi per la deficienza delle tenute erbifere, tanto è strano, che vi potessero accedere i forastieri.

Anzi è notevole, che, per una novazione avvenuta, l'agro di Magliano prima soggetto al terraggio, ora è posto a canone, e che il canone si paga invariabilmente ogni anno, mentre il terraggio pagavasi

per ragion di semina , e che la piupparte è ivi isterilita ed incòlta , talchè non offre, che il tenuissimo frutto naturale delle erbe. Vogliamo toglierlo a' coloni gravati di tanti pesi , e venderlo a' forastieri ? Il buon senso, la morale , e le leggi rendono ciò incomportabile.

Prima di ridursi a canone poteva ciò essere subbietto di quistione, e permettersi la fida de' forastieri, dedotto l'uso civico de' cittadini per ragion di commercio tra loro, giusta la lettera dell'enunciata decisione , ma dopo la commutazione in canone non più.

E l'agente del Duca dominato da falso zelo, cessi dal dire ne' trivi errori grossolani a suo modo , fino a chiamare i coloni col titolo di enfiteuti e simili.

I coloni perpetui sono padroni pieni, incommutabili, irremovibili senza limitazione veruna. Eglino non vanno soggetti a devoluzione e possono alienare senza interpellare il Duca , non vanno soggetti a laudemio, e possono affrancare il peso , mutare la superficie — E veramente la prestazione che si paga non è come nell'enfiteusi in ricognizione del dominio , ma in ricognizione di un dritto di vettigale, che è diverso dal dominio , e puossi francare , anco malgrado la volontà del barone.

L'è vecchia massima, che pe' baroni l'usurpazione è presunta , ma sappia l'agente, che, sebbene i servitori volessero fare più del padrone , l'idra non rialzerà più la testa.

Ma sia pure in ipotesi strana , che in un giudizio petitorio potesse contendersi del dritto delle erbe: qui basta aver dimostrato il possesso di fatto. E per legge e per costante giureprudenza basta il possesso per respingere una men giusta turbativa, e caratteriz-

zare un uso privato. *Spoliatus ante omnia restituendus* è il brocardico quotidiano de' Tribunali.

2.° Eccoci alla seconda tesi.

Con documenti scritti, con prove orali irrefragabili si è dimostrato nel Comune il possesso delle erbe demaniali, esclusi in tutti i tempi i forastieri.

Perchè ora è surto il ticchio all' agente di fidare i forastieri per una tenue mercede, come si è cercato provare a discarico?

Dietro rapporto del Sindaco scritto da noi, l'emerito Intendente che regge i destini della nostra provincia, questo Sannio anticamente civile, con tanta religione e giustizia ha ordinato la cattura dei perturbatori, dando l'impulso al penale procedimento.

Nè si gridi alla buona fede od all' errore de' prevenuti, i quali sonosi invece posti in buon' intelligenza per esautorare i bagliivi, ed invadere il Comune. Eglino conoscevano il nostro possesso, ed in ogni anno facevano delle gratificazioni a' bagliivi nelle così dette *scavezzature*. Nè la voce de' guardiani od agenti è attendibile, in quanto sono complici interessati a mentire, e si rimette alla vostra prudenza di trarli nello stesso dibattimento, tantopiù che alla violenza aggiungono le vessazioni, le estorsioni e la questua. Si è fatta una casa di deposito di tutte le loro prede dimestiche, e campestri estorte a cittadini e forastieri. Nè noi sappiamo intendere, come vietata per ordini Sovrani la questua indiritta al sacro culto, si possa tollerare la questua de' guardiani ducali indiritta al culto del diavolo — *Incredibilia sed vera!*

Tutti i caratteri sostanziali dell' uso privato concorrono nella fattispecie — il possesso dal lato del

Comune , la turbativa dall' altro — l' uso pacifico dei coloni contribuenti la tassa — l' aggressione violenta de' forastieri nel nostro tenimento e l' invasione del potere giudiziario operato in criminoso accordo tra l' agente ed i forastieri per vessare i cittadini. E la giureprudenza costante viene soccorrevole al nostro assunto.

Non si rialzeranno più gli altari della forza , la forza del dritto e delle leggi stà incorrollabile , i Magistrati sono chiamati a tutelare la nostra proprietà, la nostra pace, la nostra religione, e le nostre famiglie. La giustizia come la morte è cosmopolita, ed agguaglia tutte le nostre disuguaglianze — noi ed il Duca siamo eguali in fatto di rapporti giuridici , egli deve rispettare le nostre terre , come noi rispettiamo le sue : *unusquisque est rei suae moderator et arbiter.*

Che se così non fosse, ne verrebbe il comunismo e la guerra civile, e dimani i nostri bagliivi andrebbero a fare rappresaglie nelle tenute patrimoniali del Duca, e le quistioni si deciderebbero con la forza bruta delle carabine e baionette !

Tolga il Cielo sì infausto presentimento.

I bagliivi , fittuari delle multe municipali , corrispondono all' azienda comunale dietro regolari subaste l' estaglio di un centinaio di ducati , epperò hanno dritto alla riscossione delle multe giusta gli statuti municipali. È insomma l' essere surrogati ai dritti del Comune , e sperimentare l' esercizio temporaneo de' suoi dritti in forza della locazione-conduzione. Ben dunque dicevamo dapprima , che questa contestazione interessa nel fondo tutta la comunanza per l' interposizione de' bagliivi. Tocca al Mi-

nistero pubblico istare per la pena , noi non siamo sitibondi di basse vendette , e le nostre rimostranze tendono all' aggiudicazione accessoria della multa ai sensi degli statuti , ed a prevenire con lo esempio un rinnovellamento di turbative , e contravvenzioni.

Voi, ragguardevole sig. Giudice, sentenzierete, come esige la giustizia, ed il pubblico interessa, come esige il mandato della vostra carica, indiritto a tutelare la pace , e la proprietà , come preconizza il voto pubblico , e la fiducia delle autorità Superiori.

S E N T E N Z A

Il Giudice sig. Felice Faraone rinviò le parti ad un giudizio civile.

NOTA. Vuolsi osservare, che le teorie di dritto feudale-amministrativo al Giudice giugnevano improvise , poichè veramente sono rimaste peregrine nel foro ordinario.

I fittuari però di Bonefro non misero più piede nel territorio, ove le erbe sono possedute pacificamente da' cittadini di S. Croce di Magliano , cui l'agiato , e magnanimo Duca D. Pio Grazioli di Roma usa i possibili riguardi.

E nelle nostre ordinarie delegazioni del Consiglio d'Intendenza di Molise in altri paesi le facemmo valere , teneri sempre del bene de' comuni e de' poveri , anco prima della nostra missione di Assessore demaniale nella provincia di Chieti. E svariati articoli si scrissero da noi-ne' diversi giornali, ne' quali, propugnandone la suprema importanza economico-politica , proponemmo un novello schema di legge , circa la partizione de' demani comunali, segnatamente

nella Gazzetta de' Tribunali di Napoli del 24 gennaio e 4 aprile corrente anno 1863.

II

31. Dicembre 1839.

GIOCONDO COLANERI IMPUTATO DI DANNO

Venerato signor Giudice

Hassi veramente a fare le meraviglie pel tuono d'importanza dato a questa pubblica discussione, in cui la parte civile, presa dal ticchio di processare una misteriosa cavalla, si è confessata rea di un uso privato.

Noi vi dimostreremo con argomenti irrecusabili una triplice proposizione.

1. Vero il danno, non evvi reato.
2. Ma veramente, il danno non esiste.
3. Se pure esistesse in fatto ed in dritto, Colaneri non l'ha commesso; e la piena formola assolutoria è indispensabile.

Sotto il crogiuolo di questa tripla tesi, il vostro giudizio sarà quello della piena formola assolutoria.

1. Per un'ipotetica concessione, esista pure il danno commesso dalla giumenta del Colaneri sul seminato di Buccino.

Due sono gli estremi costitutivi di un reato qualunque; *dolo* e *danno*, per i sani principi di legislazione.

Giusta le vedute del Ministero pubblico, se il reato non volesse comprendersi nell'ipotesi dell'articolo 445 delle leggi penali, dovrebbero far rientrare in

quella dell' articolo 463 , n. 5 dette leggi, così espresso.

» Coloro che entrino nell' altrui fondo con cavallo
 » o con altra vettura , con cani mentre è preparato
 » con seminati , con frutta pendenti o con pianta-
 » gioni , abbattendo , danneggiando i seminati , le
 » piante , le biade , i frutti

È un articolo chiaro che non ha bisogno di commenti.

Ebbene l' accusa ha processato la giumenta e non già Colaneri , chè niuno de' testimoni lo vide entrare , nè uscire , nè vide pascere la giumenta, nè danneggiare con la guida del padrone ; anzi tutti hanno dichiarato assente lontano dal luogo il Colaneri.

Se la presenza e l'assenso del padrone a danneggiare sono gli estremi essenziali della contravvenzione del cennato articolo, se il Colaneri lungi dall'essere presente consensiente al danno , n'era invece lontano , questo fatto rientra nella teoria dei quasi delitti , giusta l' articolo 1336 LL. Civili, ed è civilmente ripetibile , come un fatto qualunque che , arrecando danno altrui , obbliga alla riparazione.

Manca in tutto e per tutto il dolo, il fine di delinquere, fin la colpa, non evvi materia punibile e non può esservi adito a penale procedimento.

2. Ma questo danno concesso per ipotesi, non ha esistito nel fatto , è anzi chimerico.

I periti veramente periti di cose agrarie ed eminentemente coscienziosi, nel loro rapporto stimando prudenzialmente il danno si rinviavano a miglior tempo , ad una seconda perizia da farsi in maggio.

Esprimevano così un giudizio dubitativo, che il tempo posteriore poteva rendere certo.

Gli animali fanno danno più co' piedi, che coi denti, pare le tante volte, che un danno esistesse apparentemente, eppure non l'è in effetti.

Teneri i grani facilmente si abbassano, e poi risorgono a più vigorosa vegetazione.

Ecco il dubbio de' periti.

Eglino congetturavano probabilmente, che venendo richiamati ad una novella perizia, potevano trovare scomparso il danno, e rinvenire sano incolume e rigoglioso quel grano che a loro apparve allora inchinato al suolo col calpestio, ovvero divorato nelle cime delle foglie.

In quest'incertezza noi abbiamo dritto di sostenere, che il danno è chimerico, inesistente, non assicurato irrecusabilmente sulle tracce della logica comune e della procedura penale. Il dubbio si risolve nella formola dell'assoluzione, perchè il Senatoconsulto Silaniano, e prima di esso la ragione vieta inquerire contro il reo, se prima non costi dell'esistenza del reato.

3. Eppure noi siamo costretti ad investigare la specie, mentre del reato non costa!

Vincenzo Buccino ha buccinato essergli stato arrecato danno, ed aver catturato una giumenta; ed ha reclutato testimoni per servire al suo assunto.

I testimoni concordemente dichiararono con la santità del giuramento aver visto una giumenta nel seminato di Buccino, ed aver visto dopo catturarla nel bosco di Ceppeto chiuso a difesa. Ma alle nostre dimande han risposto non sapere a chi si apparteneva, nè se la giumenta cattura-

ta era identicamente la stessa giumenta danneggiatrice.

Voi sin dall' ingresso della prima discussione pubblica ponderaste il peso delle nostre inchieste.

Fingiamo un fatto più grave.

Un uomo versa il sangue del suo simile e fugge, fuggitivo senza essere stato prima distinto per connotati certi, si gitta in un crocchio di uomini. Quindi un individuo viene catturato. Si sarebbe così facile a giudicare, che il catturato sia l'omicida sol perchè catturato?

Quella giumenta danneggiatrice non era distinta come il bucefalo di Alessandro, il Favorito di Caligola, o il Maroc del signor de Matthaëis.

Fuggitiva nel bosco, ove erano molte giumente de' sig. Perrotta, e Basilicata di Rotello, e di varii Abruzzesi, non si poteva, che confonderla.

Solo quel testimone che fu udito fuori nota e malgrado la nostra resistenza, Giuseppe Perrotta, recluso appositamente dalla parte civile e condotto in udienza, a due miglia di distanza distingueva il seminato di Buccino che non ha limiti nè naturali nè artificiali co' contigui seminati, distingueva non solo la specie, ma fin il sesso femineo e l'appartenenza. Che impudente inverosimile inopportabile deposizione!

Questa vista da lince si perde in Rotello: altro che il telescopio di Herchel, capace di arricchire le narrative romantiche sugli ospiti della luna.!

La novella discussione nulla ha aggiunto all' accusa; il testimone Lemme trovasi in aperta contraddizione con tutti i testimoni e si è smarrito e confuso alle nostre dimande. È unico, è un pezzente

facile ad essere ingannato ed istruito dalla parte civile per trarci in inganno.

Non ultimo è l'argomento che si desume dal raffronto dei caratteri delle parti,

Troppo inquinata è la fede di perquisizione di Buccino, pura ed immacolata è l'altra di Giocondo Colaneri onesto, e coscienzioso Abruzzese, il quale avrebbe riparato il danno, se pur l'avesse commesso.

Ragguardevole sig. Giudice.

Il problema che si propone ogni codice di procedura, è di segnare la strada, onde il giudizio di fatto sia il più certo che è dato ad uomo di pronunziare, *conscientia dubitandi sicura*,

» Il vero in che s'acqueta ogn' intelletto »; ed il giudizio di dritto sia il più analogo al fatto accertato. Bisogna, che il pubblico sia convinto della loro giustizia. Così si adempie al triplice fine della giustizia punitrice, rassicurare i buoni, intimidire i tristi e rimettere nella dritta via chi l'ha smarrita, giusta le nobili espressioni dell'Aquila del foro, Cavalier Nicolini.

Temete delle dichiarazioni delle parti offese, temete delle sciocche induzioni in tempi demoralizzati. Giudicate, e dopo la prima interlocutoria del non costa, pronunziata l'altra volta, giusta l'art. 282 di procedura penale, il vostro giudizio sarà quello della libertà assoluta.

SENTENZA

Il Giudice Felice Faraone dichiarò costa non essere colpevole Giocondo Colaneri, e condannò la parte civile alle spese.

III

31. Maggio 1840.

GIOVANNI DE TULLIO INCOLPATO D'INGIURIE

CONTRO

IL CONCILIATORE DI MONTELONGO

Signor Giudice ornatissimo.

I magistrati nelle loro varie gerarchie sono come raggi che promanano dal centro della maestà governativa. A loro incumbe l'ufficio di amministrare la giustizia, attribuire il mio ed il tuo, tutelare le nostre proprietà, i nostri dritti per il glorioso mandato che gli viene dal Governo — Somma dunque debb'essere la riverenza loro dovuta, sacre le loro persone, ogni oltraggio loro inferito debb'essere esemplarmente represso — ed un'egida di garentia li ricopre nelle loro funzioni. Quanta è la gerarchia dal primo anello della Conciliazione sino all'ultimo della Corte Suprema di giustizia, è un potere nobilissimo, ed indipendente. Noi qui non vogliamo mai perturbarne la riverenza, anzi la proclamiamo pubblicamente, e col più sentito compiacimento dell'animo.

Ciò premesso, vi dimostreremo a difesa del povero de Tullio,

1. Non costare del reato.
2. Se pure costasse, essere un'irriverenza.

La pubblica discussione ha dimostrato, che il Tallio impegnato in una contesa presso il Conciliatore di Montelongo Sacerdote signor Raffaele Paoletti venne ad un diverbio con la controparte e nel calore dell'ira disse, *che giustizia di c. . . vatti a far f. . .*

Allora fu, che, il Conciliatore sciogliendo l'udienza, compilò il verbale malaugurato che dicesse alla vostra giustizia.

E fu con troppa leggierezza, che il Conciliatore volle credere a se indiritte quelle robuste parole, mentre i testimoni uditi non l'han saputo indicare, e piuttosto qualcuno tra loro ha deposto essere alla controparte indiritte, quando l'udienza era chiusa. In mezzo a questo dubbio fatale, e nella collisione de' testimoni con il verbale del Conciliatore, cosa dovrà ritenere il vostro morale criterio? Ciò che ritengono i principi di sana legislazione e le leggi positive, che mandano buono il dubbio alla sventura dell'incolpato.

Su queste basi è sicura la formola assolutoria del non costa.

2. Ma, se pure per ipotesi strana volesse ritenersi il costa, costituiscono quelle parole un'ingiuria determinata in persona del Conciliatore, in atto delle sue funzioni, giusta i sensi del verbale?

Il Paoletti sarà un buon Sacerdote, un equo Conciliatore, uno zelante ed indefesso Economo Curato; ma noi nol crediamo un buon diffinitore di controversie penali.

L'ingiuria viene diffinita nell'articolo 365 leggi penali — « ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti, od in altro modo qualunque, purchè abbia per oggetto di

far perdere o diminuire la stima di colui, contro del quale è diretta. »

E pare, che i suoi elementi sostanziali sieno la propalazione presso i terzi, ed il fine di diminuire la stima: l'uno che manchi, non àvvi reato. E nella fattispecie mancano tutti e due.

Il Tullio si doleva degli atti del Conciliatore, perchè diceva di aver ragione e sfogava il suo dolore imprecaando — i terzi ivi presenti reputarono quelle parole dirette alla controparte, non mai al Conciliatore, la cui stima è rimasa incrollabile presso i suoi filiani meglio, che prima. Dov'è dunque l'ingiuria ne' sensi di legge? Dov'è la determinazione di fatti precisi, che potessero avere travasato nel pubblico l'idea dell'ignoranza o dell'ingiustizia del Conciliatore, e così menomargli la stima? Mostrò troppa suscettività il Conciliatore, il cui udito da confessore è abituato a sentire altro, che vaghe parole de' miserabili contendenti che pugnano tra loro ogni giorno per differenza di carlini con parolacce, diverbi, esecrazioni stomachevoli, le quali vanno tollerate in grazia dell'idiotismo, nè mai si è pensato d'incriminarle nanti la giustizia penale; anzi vanno punite con la carità de' Conciliatori e col disprezzevole riso de' buoni ne' piccoli paesi.

Non esiste dunque ingiuria determinata, ed il verbale non trova riscontro nella sintesi penale dell'articolo 365, e dell'articolo 174 d. l. che punisce esacerbando la pena, tenuto riflesso alla dignità de' funzionari.

In peggior ipotesi immensa è la latitudine data in fatto d'ingiurie, le quali vanno estimate giusta il seguente articolo 366 secondo i riflessi delle persone,

del luogo, del tempo, e delle conseguenze prodotte, ne' poteri discrezionali del Giudice.

Al postutto il caso avvenuto rientra nella mitigazione dell'articolo stesso ultimo comma che riguarda le ingiurie vaghe, i rimproveri indeterminati, le parole semplicemente indecenti, e punisce con pene di polizia.

Ed a questo comma risponde il numero 5.º dell'art. 462 « coloro che rechino ingiuria non prevista tra misfatti e delitti. »

Essendo dunque la cosa in questi estremi, non puossi che essere indulgente.

Ma chi è Giovanni Tullio?

Un dabben'uomo a 60 anni, la cui fede di perquisizione è vergine in un paesetto, in cui non v'è contadino senza rubriche, è un buon padre di famiglia, un laborioso ed industrie massaiò, un filiano divoto.

E se è vero, che il giusto pecca sette volte il giorno, l'Economo nutrito alle massime del Vangelo, alle dottrine di una Religione, che è la santificazione dell'amore, che comanda amare anco i nemici come fratelli, non vorrà perdonare?

La civiltà pagana gridava, dente per dente, occhio per occhio — ora la civiltà cristiana grida a chi vi percuote, presentate l'altra mascella, imitando il Divino Maestro che perdonò sulla croce.

Ragguardevole signor Giudice.

Nel fondo della vostra religione, compagna inseparabile della giustizia, voi saprete valutare queste improvvisate ed incolte osservazioni, e compirete que-

sto dibattimento, come il pubblico implora, con l'equità e l'indulgenza.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Faraone ritenne l'ingiuria vaga — e condannò il reo ad un'ammenda di cinque carlini.

IV

11. Dicembre 1840.

VINCENZO BUCCINO PARTE CIVILE

PER USO PRIVATO

A CARICO DI ANTONIO JANIRI DI ROTELLO



Ragguardevole signor Giudice.

Assebrati gli uomini in uno stato di civile società ben costituita, ebbero a depositare presso la pubblica autorità la guarentigia de' loro dritti.

Finchè solitari e liberi stettero, ciascuno era l'arbitro ed il giudice supremo delle sue cose, e nell'attrito degli stessi bisogni e degli stessi desideri la forza valeva il dritto — *vis atque ius erat unum et idem.*

Ma sursero tempi più leggiadri, gli uomini si avvicinarono e si composero in famiglia, la ragione la mutua assistenza, e la religione strinse i loro cuori coi vincoli di carità.

Alla forza seguì il dritto , nacquero le leggi ed i Magistrati. L'Amministrazione della giustizia , la coercizione, il mero e misto imperio, la bilancia di Temide armata sono commessi a'giudici, cui tocca tutelare i nostri sonni , la nostra pace , le nostre proprietà , il mio ed il tuo.

Nella rivendica dei nostri dritti, e nel ripianamento de' nostri torti è mestieri a loro ricorrere ed implorarne l'ausilio, senza che mai al dritto della forza si possa rialzare gli altari, e riprodurre la guerra civile.

Nel dritto Romano la legge *Julia de vi publica et privata* , nel dritto patrio le costituzioni *pacis cultum, miles, comes*, nel nostro codice vigente l'art. 168 delle leggi penali con mira particolare tendono ad infrenare reati di questa specie, l'uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

Nella fattispecie abbiamo innanti rei che si fecero gioco dei rigori della giustizia e della santità dei due giudicati civili.

Noi vi dimostreremo

1. Che il reato in esame è un uso dei mezzi dell'autorità pubblica.
2. Che una pena spetta a Janiri.
3. Che la riparazione civile debbe aver luogo con l'arresto personale, giusta l'art. 48 leggi penali e 1934 n. 3 leggi civili.

Un breve cenno del fatto.

Nunzia Campolieti , donde à causa V. Buccino , sullo scorcio di luglio conveniva Antonio Janiri presso il Regio Giudicato in linea possessoriale per lo rilascio di un terreno. In contumacia le era aggiudicata la dimanda, ed in grado di opposizione veniva

confermata inappellabilmente la contumaciale sentenza.

L'Usciere Pappalardi fece precetto con atto del 9 ottobre, e reintegrò nel possesso la Campolieti.

Poscia con istrumento per Notar de Stephanis alienava il fondo al Buccino, il quale lo preparò a maggese, e pacificamente lo coltivava, nel fine di trarre da' suoi sudori frutti abbondanti.

Nel 2 novembre ultimo l'audace Janiri in compagnia di tristi, ridendosi d'ogni giustizia e de' preesistenti giudicati, per pretesi dritti e con vie di fatto s'intruse nel possesso e seminò il fondo. Fu questo uno scandalo ed un allarme in Rotello, chè si credea suonata l'ora del comunismo e dell'anarchia.

Mal si avvisa il contraddittore svolgere quistioni pregiudiziali di proprietà, le quali per giureprudenza costante appena possono trovar luogo in fatto di stato e di ratto, giusta gli articoli 249 delle leggi civili e 338 delle leggi penali; altrimenti i pubblici dibattimenti si tradurrebbero in farse e giochi di bussolotti.

Le leggi nostre garentiscono il possesso—il giudicato emesso è inappellabile e fa stato in questa causa che è causa di uso privato e non già di usurpazione, reati ben distinti ne' loro caratteri costitutivi e ne' principi dinamici che l'informano, benchè sievi qualche apparente cognazione.

Nell'uso privato hassi la pretesa di un dritto, la violenza e la sostituzione della propria mano al potere del giudice.

Nell'usurpazione l'uomo vuol appropriarsi l'altrui cosa immobile, nel fine di fare un lucro.

Nell'uso privato spesso manca il dolo ed il danno, quando la cosa è propria in forza di titoli.

Nell'usurpazione il mezzo ed il fine rispondono; nell'uso privato può essere giusto il fine, ma il mezzo è abominevole.

Questi reati hanno brevi confini colla frode, il furto, il danno, e simili, ne' quali vuolsi spesso l'istanza privata. Nell'uso privato il procedimento è di ufficio, perchè turba l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Fin nelle bolge del fiero Ghibellino gli usurpatori hanno stanza distinta dai violenti, ed una gradazione nella pena, onde la crucciata Divina giustizia li martella.

Se giusta i dettami delle leggi e della giureprudenza l'uso privato si ha nello spoglio dell'altrui possesso materiale, quanto maggiore è la gravità del delitto di Janiri in danno del Buccino, il quale alla proprietà e possesso materiale aggiugne il possesso civile ed il giudicato della sua autrice!...

Res iudicata pro veritate habetur — è una verità nel fatto ed una legge nell'esecuzione — la società riposa sulla santità del giudicato, cui tutti debbono prestare ubbidienza, e che neanche il potere del supremo imperante può infrangere. *Non bis in idem*.

Faccia pure valere Janiri in giudizio petitorio di propria sede i dritti suoi, come gli furono serbati nella sentenza possessoriale.

Ma avendo voluto farsi di propria mano la giustizia, ne risponda penalmente — *vis est tunc cum quod sibi deberi putat, per iudicem non reposcit*. Ed egli che in linea possessoria civile avea succumbuto, ben doveva prevedere di essere pulsato con

maggior efficacia in linea penale. Si ha un bel dire co' tristi educati al vandalismo !

2. Il reato è provato dagli atti giudiziari esibiti; i testimoni vi han dichiarato aver visto il Buccino maggesare, e poscia Janiri seminare il fondo, e ciò basta.

La pena è sancita nell'art. 168 leggi penali, ed il caso è degno di rigore, come potrà richiedere lo egregio fungente da pubblico ministro, il cui giudizio non vuolsi affatto preoccupare; chè ben sappiamo essere inflessibile e negato ad umani riguardi.

3. L' economia de' giudizi è una delle prime condizioni raccomandate nelle nostre leggi, che sono il miglior codice dell' Europa civile, frutto dell' antichissima sapienza Italiana.

Giusta l'art. 5. della procedura penale è in balia del querelante sperimentare cumulativamente l' esercizio dell' azione civile innanti lo stesso giudice penale.

Qui non sonovi incespicate liquidazioni, che si potesse civilmente rinviarle ne' poteri discrezionali del magistrato, giusta l'art. 298 di procedura penale. Tutto è limpido e chiaro, *meridiana luce clarius*.

Non chiede Buccino danni illiquidi, ma il ricupero del suo fondo, con un giusto titolo ed in buona fede acquistato. Vel richiese in linea civile la di lui autrice Campolieti, e l'aggiudicaste; ve ne reitera l' inchiesta in linea penale Buccino, e non potete, che attribuirlo con la coazione personale per l'art. 48 delle leggi penali e 1934 n. 3 leggi civili, anco pel rinfranco delle spese di giustizia quì erogate.

Pongasi fine ad una serie di liti, rappresaglie, e rancori.

Ornatissimo signor Giudice

Nel tempio della giustizia, si avvanza tracotante ed impavido Antonio Janiri. Noi non siamo sicuri, avendo dirimpetto l'uomo che si ride delle leggi, dell'autorità, de' giudicati.

La condanna sia esemplare, come fu impudente ed orrendo il delitto, perchè tutti i buoni ebbero a palpitare nel Comune di Rotello, quasi fossero impotenti le leggi ed i Magistrati, e dovessero le vertenze diffinirsi con la carabina e la baionetta.

Noi, usi a difendere tutto giorno i prevenuti, abbiamo reputato sacro dovere coadiuvare questa volta la giustizia, assumendo la difesa della parte civile. Giudicate, e la vostra sentenza inflessibile, come la legge, preverrà molti reati, e vi meriterà le benedizioni di tutto il circondario.

SENTENZA

Il Giudice signor Felice Faraone condannò Janiri a 6 mesi di prigionia, con le accessorie riparazioni civili.

1.º Luglio 1841.

SIGNOR POLICARPO LAUDA

PREVENUTO D'INFRAZIONE AL MANDATO IN CASA



Signor Giudice venerato

Tre sono gli organi dell'umana perfettibilità, mente lingua e mano, al dire di Vico, e la perfettibilità segue il progresso degli anni. Le nostre leggi penali graduano la imputabilità, e la mitigazione delle pene in questi sensi.

1. Nulla la imputabilità sino agli anni nove con una presunzione d'innocenza *juris et de jure: infantem innocentia consilii tuetur*: l'infante è sotto l'impero della vita animale, il suo senso morale è sopito, la sua ragione è debole e vacillante.

2. Sino a' 14 anni la presunzione d'innocenza è *juris*, e la quistione di responsabilità morale è abbandonata al Giudice *ex animi sui sententia*. Ma quale sarà la bussola direttrice? L'induzione per segni razionali è mezzo misterioso e fallace, nè si ha induzione per segni fisici, ed esteriori, come nelle malattie, perchè la frenologia di Gall è una scienza più speciosa, che solida. Quindi è, che le presunzioni di responsabilità morale debbono stare a

quelle di non responsabilità, come 10 a 90, perchè, non essendovi una regola *a priori*, l'esperienza ha ammaestrato, che di cento imputabili tradotti in giudizio, dieci appena aveano agito con discernimento.

3. Da' 14 a' 18 anni la presunzione di reità è *juris*, e le presunzioni stanno in ragione inversa, limitandosi le leggi ad una designazione di pena.

4. Da' 18 la presunzione di reità è *juris et de jure* e l'imputabilità è piena, perchè su cento adulti appena potrà esservene uno che abbia agito senza discernimento, per una condizione eccezionale delle sue facoltà. Rammentati a noi questi principi, promananti dal testo delle leggi, torniamo alla fattispecie di un processo di talli d'uva, non mai avvenuto in questo paese.

Noi mandiamo buoni all'accusa il fatto della trasgressione del mandato in casa, e l'articolo 38 della commutazione in misura più rigida di detenzione, ma disarmeremo l'accusa nella propria trincea, mettendo l'articolo 38 in equazione con gli articoli 64, 65 e 466 leggi penali. Senza questa equazione l'interpetrazione è farisaica, e scrollerebbe dalle basi la scala dell'imputabilità.

Il giovinetto signor Policarpo Landa, i cui primi passi sul sentiero della vita non sono lodevoli, ma neanche tanto vituperevoli, quanto si vorrebbe far credere, è ancora un imputabile minore de' 14 anni giusta l'atto di nascita. Egli non ha segnalato prove di prematura intelligenza, per collocarlo tra i Leibnitz, Haller, Paschal ed altri fanciulli celebri: la sua educazione è commessa ad una madre vedova condiscendente e di maniere volgari. *La coglitura de' talli di uva* con altri giovinetti nel fondo del

signor Colagrosso potè sembrargli un atto innocuo, e la confessione fatta nel primo dibattimento attesta la nessuna malizia. Fu condannato al mandato in casa, promise d'espriarlo, e poi l'infranse facilmente, non per ischerno della giustizia, ma per lo timore riverenziale della madre, che gl'imponeva rendersi in campagna. La stessa pubblicità della sua gita meridiana esclude il pensiero di una contravvenzione, e potè anco pensare, che il mandato potea espriarsi a libito e ad intervalli — Ma quale inversione di principî per soddisfare le esigenze della parte civile? Dovea l'accusa articolare un complesso di fatti tendenti a fissare il discernimento, e stabilire la prova contraria alla presunzione d'innocenza — Tutti i dubbi si risolvono a favore de' prevenuti, è massima di dritto pubblico, di ragione, di legge, di umanità.

Allogare sullo sgabello un giovanetto è una specie di scandalo, è un atto inumano, cui la pubblica coscienza non può impartire la sua approvazione, è un sistema che demoralizza l'età inesperta: *non cognovi peccatum nisi per legem*, e per un tallo di uva!

Ma abbia il Lauda agito con discernimento per un'ipotetica concessione, vorrassi la sua sorte assomigliare a quella di un giovine, con una brusca inumana conversione del mandato in detenzione?

Le stesse leggi verranno in suffragio a temperare la misura dell'articolo 38.

La trasgressione del mandato è una contravvenzione per il pubere, commutabile in altrettanti giorni di detenzione, ma per l'impubere gli articoli 64, 65, e 466 non perdono la loro menoma efficacia

per conservare lo stesso mandato in casa. Se il Lauda avesse commesso altre contravvenzioni e delitti, gli si manderebbe buono il beneficio dell'attenuante dell'età. Forsi l'art. 58 espressamente comprende anco gl' impuberi nella sua sanzione di rigore?

Il Giudice, che nelle incolpazioni di delitti debbe agl' impuberi applicare pene di polizia, nella fattispecie di una contravvenzione di polizia, debb' essere inflessibile, e non può applicare la mitigazione ordinaria?

Non dobbiamo spendere altre parole a voi, ragguardevole signor Giudice che siete tanto innanzi nella scienza, e superiore a tutto umano rispetto; voi ben sapete, che pe' minori avvi una magistratura domestica, che il magistrato debbe spiegare la sua equità ed indulgenza, che *miseratio aetatis ad meliorem poenam judicem perducit, et aetatis imprudentiae succurritur* — e che la pena del carcere non emenderebbe, ma demoralizzerebbe un giovinetto civile, e lo inizierebbe nel sentiero dei delitti.

S E N T E N Z A

Il Giudice Massimino del Monaco condannò il Lauda, convertendo il mandato in casa in tre giorni di detenzione; si produsse appello.

1.° Ottobre 1842.

GIULIANO CARUSO INCOLPATO DI FURTO SEMPLICE

IN DANNO DEL SIGNOR ADAMO PETTI

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Signor Giudice ornatissimo.

Il trattato delle obbligazioni indivisibili, quello delle azioni possessorie, e l'altro infine delle quistioni pregiudiziali costituiscono il laberinto della vigente giureprudenza. È tuttora un desiderio recare qualche riforma al nostro Codice che è il migliore de' codici d'Europa, e che è uscito da' monumenti della vetusta Italica Sapienza, e non già, come altri sostengono leggiermente, dalle leggi francesi.

La fattispecie dell' incolpazione di furto addebitata al Caruso ci riporta alla teoria delle quistioni pregiudiziali, e voi permetterete che giusta l'articolo 366 di procedura penale noi spendiamo poche parole.

Actiones praeiudiciales, aut uno verbo praeiudicia sunt quae ita instituuntur, ut etiam inter alias personas praeiudicium adferant, vel harum iudicium praecedere debeant. Così Vinnio.

Dal che deriva, che l'azione pregiudiziale altra è propriamente detta, altra impropriamente. L'una fa

stato immutabile sulla cosa, ed anco per i terzi, l'altra nel suo giudizio debbe precedere.

Per eccellenza sono quistioni pregiudiziali quelle che riguardano lo stato delle persone, se taluno sia servo o libero, se straniero o nazionale, legittimo o bastardo.

I tribunali Civili sono competenti a pronunziare, e l'azion penale di soppressione di stato non può intraprendersi, se non dopo il giudicato civile per l'articolo 248, e seguenti delle leggi civili.

Le quistioni pregiudiziali improprie, altre possono riunirsi con la stessa decisione, altre ne sono staccate ed indipendenti, e debbono venir rinviate ad un plenario giudizio di propria sede. Talora il giudizio civile è pregiudiziale al penale, come in fatto di stato e di ratto ancora per l'articolo 338 LL. penali—altre volte il giudizio penale è fondamento del civile, come in fatto di falso—ed altre volte infine il giudizio penale è base di altro penale giudizio—Gli esempi ne sono sparsi nelle leggi e nella giureprudenza: teniamoci strettamente alla specie.

Maggior carattere e più spiccato di quistioni pregiudiziali hanno le eccezioni perentorie, come quella di proprietà in fatto di furto, usurpazione, frode, e danno.

Tale quistione merita tante indagini ed è tutta di dritto privato di mio e tuo, e debb'essere rinviata al Giudice civile.

Le leggi giurisdizionali sono di dritto pubblico, e travalicarne il confine è un eccesso di potere. Nel concorso di due azioni non è in balia delle parti avviarsi per l'una via o per l'altra, come avveniva nella giureprudenza *eurematica inter magnas varietates* di Paolo e Triboniano—Tutto è ora preciso

nel confine delle gerarchie, e si marcia a passi sicuri. Ma queste teorie acquistano una maggior gravità. Nel concorso di più azioni valgono i famosi brocardici, *una via electa, altera non tollatur — Sed una electa, non datur recursus ad alteram*. Siamo in una vera lispendenza, e nel fondato timore di *un bis in idem*. Riportiamoci al fatto.

Adamo Petti distinto massaio di S. Croce dietro un sequestro conservatorio convenne Giuliano Caruso pel ricupero di una botte che allegava essergli stata venduta da un tal Domenico Orsini, patrigno del Caruso.

Caruso eccepiva l'appartenenza della botte—Un' interlocutoria apriva l'adito alle reciproche prove; Caruso appellava dalla sentenza, sul riflesso, che la prova era stata messa a suo carico, mentre in materia di mobili il possesso vale per titolo, e nella lite egli era convenuto—Fuvvi un congedo presso il Tribunale Civile di Molise, ed infine una sentenza resa in grado di opposizione del 23 febbrajo ultimo, quella stessa che vi esibiamo.

Corsero più mesi di silenzio, come se la gotta dell'Adamo si fosse comunicata alla causa.

Ora che ne' calori estivi la fantasia è più fervida, è venuto il ticchio di soprassedere dal giudizio civile incoato, e si è voluto temprare una saetta nelle leggi penali.

Ma queste non servono a'privati malumori, nè favoriscono basse vendette.

Il fatto prima civilmente dedotto e con il blando sembiante di un danno altrui arrecato, giusta l'articolo 1336 LL. civili, e senza alcuna riserva, vuolsi ora innestare colle leggi punitrici, ma gl'innesti si

Ornatissimo signor Giudice

Nel tempio della giustizia, si avvanza tracotante ed impavido Antonio Janiri. Noi non siamo sicuri, avendo dirimpetto l'uomo che si ride delle leggi, dell'autorità, de' giudicati.

La condanna sia esemplare, come fu impudente ed orrendo il delitto, perchè tutti i buoni ebbero a palpitare nel Comune di Rotello, quasi fossero impotenti le leggi ed i Magistrati, e dovessero le vertenze diffinirsi con la carabina e la baionetta.

Noi, usi a difendere tutto giorno i prevenuti, abbiamo reputato sacro dovere coadiuvare questa volta la giustizia, assumendo la difesa della parte civile. Giudicate, e la vostra sentenza inflessibile, come la legge, preverrà molti reati, e vi meriterà le benedizioni di tutto il circondario.

SENTENZA

Il Giudice signor Felice Faraone condannò Janiri a 6 mesi di prigionia, con le accessorie riparazioni civili.

1.º Luglio 1841.

SIGNOR POLICARPO LAUDA

PREVENUTO D'INFRAZIONE AL MANDATO IN CASA

Signor Giudice venerato

Tre sono gli organi dell'umana perfettibilità, mente lingua e mano, al dire di Vico, e la perfettibilità segue il progresso degli anni. Le nostre leggi penali graduano la imputabilità, e la mitigazione delle pene in questi sensi.

1. Nulla la imputabilità sino agli anni nove con una presunzione d'innocenza *juris et de jure: infantem innocentia consilii tuetur*: l'infante è sotto l'impero della vita animale, il suo senso morale è sopito, la sua ragione è debole e vacillante.

2. Sino a' 14 anni la presunzione d'innocenza è *juris*, e la quistione di responsabilità morale è abbandonata al Giudice *ex animi sui sententia*. Ma quale sarà la bussola direttrice? L'induzione per segni razionali è mezzo misterioso e fallace, nè si ha induzione per segni fisici, ed esteriori, come nelle malattie, perchè la frenologia di Gall è una scienza più speciosa, che solida. Quindi è, che le presunzioni di responsabilità morale debbono stare a

quelle di non responsabilità, come 10 a 90, perchè, non essendoci una regola *a priori*, l'esperienza ha dimostrato, che di cento impuberi tradotti in giudizio, dieci appena aveano agito con discernimento.

3. Da' 14 a' 18 anni la presunzione di reità è *juris*, e le presunzioni stanno in ragione inversa, limitandosi le leggi ad una designazione di pena.

4. Da' 18 la presunzione di reità è *juris et de jure* e l'imputabilità è piena, perchè su cento adulti appena potrà esservene uno che abbia agito senza discernimento, per una condizione eccezionale delle sue facoltà. Rammentati a noi questi principii, promananti dal testo delle leggi, torniamo alla fattispecie di un processo di talli d'uva, non mai avvenuto in questo paese.

Noi mandiamo buoni all'accusa il fatto della trasgressione del mandato in casa, e l'articolo 38 della commutazione in misura più rigida di detenzione, ma disarmeremo l'accusa nella propria trincea, mettendo l'articolo 38 in equazione con gli articoli 64, 65 e 466 leggi penali. Senza questa equazione l'interpettazione è farisaica, e scrollerebbe dalle basi la scala dell'imputabilità.

Il giovinetto signor Policarpo Lauda, i cui primi passi sul sentiero della vita non sono lodevoli, ma neanche tanto vituperevoli, quanto si vorrebbe far credere, è ancora un impubere minore de' 14 anni giusta l'atto di nascita. Egli non ha segnalato prove di prematura intelligenza, per collocarlo tra i Leibnitz, Haller, Paschal ed altri fanciulli celebri: la sua educazione è commessa ad una madre vedova condiscendente e di maniere volgari. *La coglitura de' talli di uva* con altri giovinetti nel fondo del

signor Colagrosso potè sembrargli un atto innocuo, e la confessione fatta nel primo dibattimento attesta la nessuna malizia. Fu condannato al mandato in casa, promise d'espriarlo, e poi l'infranse facilmente, non per ischerno della giustizia, ma per lo timore riverenziale della madre, che gl'imponeva rendersi in campagna. La stessa pubblicità della sua gita meridiana esclude il pensiero di una contravvenzione, e potè anco pensare, che il mandato potea espriarsi a libito e ad intervalli — Ma quale inversione di principî per satifsare le esigenze della parte civile? Dovea l'accusa articolare un complesso di fatti tendenti a fissare il discernimento, e stabilire la prova contraria alla presunzione d'innocenza — Tutti i dubbi si risolvono a favore de' prevenuti, è massima di dritto pubblico, di ragione, di legge, di umanità.

Allogare sullo sgabello un giovanetto è una specie di scandalo, è un atto inumano, cui la pubblica coscienza non può impartire la sua approvazione, è un sistema che demoralizza l'età inesperta: *non cognovi peccatum nisi per legem*, e per un tallo di uva!

Ma abbia il Lauda agito con discernimento per un'ipotetica concessione, vorrassi la sua sorte assomigliare a quella di un giovine, con una brusca inumana conversione del mandato in detenzione?

Le stesse leggi verranno in suffragio a temperare la misura dell'articolo 38.

La trasgressione del mandato è una contravvenzione per il pubere, commutabile in altrettanti giorni di detenzione, ma per l'impubere gli articoli 64, 65, e 466 non perdono la loro menoma efficacia

per conservare lo stesso mandato in casa. Se il Lauda avesse commesso altre contravvenzioni e delitti, gli si manderebbe buono il beneficio dell'attenuante dell'età. Forsi l'art. 38 espressamente comprende anco gl' impuberi nella sua sanzione di rigore?

Il Giudice, che nelle incolpazioni di delitti debbe agl' impuberi applicare pene di polizia, nella fattispecie di una contravvenzione di polizia, debb' essere inflessibile, e non può applicare la mitigazione ordinaria?

Non dobbiamo spendere altre parole a voi, ragguardevole signor Giudice che siete tanto innanzi nella scienza, e superiore a tutto umano rispetto; voi ben sapete, che pe' minori avvi una magistratura domestica, che il magistrato debbe spiegare la sua equità ed indulgenza, che *miseratio aetatis ad meliorem poenam judicem perducit, et aetatis imprudentiae succurritur* — e che la pena del carcere non emenderebbe, ma demoralizzerebbe un giovinetto civile, e lo inizierebbe nel sentiero dei delitti.

SENTENZA

Il Giudice Massimino del Monaco condannò il Lauda, convertendo il mandato in casa in tre giorni di detenzione; si produsse appello.

1.° Ottobre 1842.

GIULIANO CARUSO INCOLPATO DI FURTO SEMPLICE

IN DANNO DEL SIGNOR ADAMO PETTI

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

*Signor Giudice ornatissimo.*

Il trattato delle obbligazioni indivisibili, quello delle azioni possessorie, e l'altro infine delle quistioni pregiudiziali costituiscono il laberinto della vigente giureprudenza. È tuttora un desiderio recare qualche riforma al nostro Codice che è il migliore de'codici d'Europa, e che è uscito da' monumenti della vetusta Italica Sapienza, e non già, come altri sostengono leggiermente, dalle leggi francesi.

La fattispecie dell'incolpazione di furto addebitata al Caruso ci riporta alla teoria delle quistioni pregiudiziali, e voi permetterete che giusta l'articolo 366 di procedura penale noi spendiamo poche parole.

Actiones praeiudiciales, aut uno verbo praeiudicia sunt quae ita istituuntur, ut etiam inter alias personas praeiudicium adferant, vel harum iudicium praecedere debeant. Così Vinnio.

Dal che deriva, che l'azione pregiudiziale altra è propriamente detta, altra impropriamente. L'una fa

stato immutabile sulla cosa, ed anco per i terzi, l'altra nel suo giudizio debbe precedere.

Per eccellenza sono quistioni pregiudiziali quelle che riguardano lo stato delle persone, se taluno sia servo o libero, se straniero o nazionale, legittimo o bastardo.

I tribunali Civili sono competenti a pronunziare, e l'azion penale di soppressione di stato non può intraprendersi, se non dopo il giudicato civile per l'articolo 248, e seguenti delle leggi civili.

Le quistioni pregiudiziali improprie, altre possono riunirsi con la stessa decisione, altre ne sono staccate ed indipendenti, e debbono venir rinviate ad un plenario giudizio di propria sede. Talora il giudizio civile è pregiudiziale al penale, come in fatto di stato e di ratto ancora per l'articolo 338 LL. penali — altre volte il giudizio penale è fondamento del civile, come in fatto di falso — ed altre volte infine il giudizio penale è base di altro penale giudizio — Gli esempi ne sono sparsi nelle leggi e nella giureprudenza: teniamoci strettamente alla specie.

Maggior carattere e più spiccato di quistioni pregiudiziali hanno le eccezioni perentorie, come quella di proprietà in fatto di furto, usurpazione, frode, e danno.

Tale quistione merita tante indagini ed è tutta di dritto privato di mio e tuo, e debb'essere rinviata al Giudice civile.

Le leggi giurisdizionali sono di dritto pubblico, e travalicarne il confine è un eccesso di potere. Nel concorso di due azioni non è in balia delle parti avviarsi per l'una via o per l'altra, come avveniva nella giureprudenza *eurematica inter magnas varietates* di Paolo e Triboniano — Tutto è ora preciso

nel confine delle gerarchie, e si marcia a passi sicuri. Ma queste teorie acquistano una maggior gravità. Nel concorso di più azioni valgono i famosi brocardici, *una via electa, altera non tollatur* — *Sed una electa, non datur recursus ad alteram*. Siamo in una vera lispendenza, e nel fondato timore di *un bis in idem*. Riportiamoci al fatto.

Adamo Petti distinto massaiò di S. Croce dietro un sequestro conservatorio convenne Giuliano Caruso pel ricupero di una botte che allegava essergli stata venduta da un tal Domenico Orsini, patrigno del Caruso.

Caruso eccepiva l'appartenenza della botte—Un' interlocutoria apriva l'adito alle reciproche prove; Caruso appellava dalla sentenza, sul riflesso, che la prova era stata messa a suo carico, mentre in materia di mobili il possesso vale per titolo, e nella lite egli era convenuto — Fuvvi un congedo presso il Tribunale Civile di Molise, ed infine una sentenza resa in grado di opposizione del 23 febbrajo ultimo, quella stessa che vi esibiamo.

Corsero più mesi di silenzio, come se la gotta dell'Adamo si fosse comunicata alla causa.

Ora che ne' calori estivi la fantasia è più fervida, è venuto il ticchio di soprassedere dal giudizio civile incoato, e si è voluto temprare una saetta nelle leggi penali.

Ma queste non servono a'privati malumori, nè favoriscono basse vendette.

Il fatto prima civilmente dedotto e con il blando sembiante di un danno altrui arrecato, giusta l'articolo 1336 LL. civili, e senza alcuna riserva, vuoi si ora innestare colle leggi punitrici, ma gl'innesti si

fanno tra piante omogenee e le pene non hanno, che fare col mio e col tuo.

Il reato ha i suoi caratteri essenziali, il dolo ed il danno — invece dell'intempestiva querela, Caruso si approntava a rendersi diligente nella discussione in merito sotto il presidio delle leggi.

Celebre è divenuta questa botte contesa, quanto quella di Diogene, tutti ne parlano, ma nessuno ne conosce il filo genealogico, che conviene ricercare nella sua origine.

Maria-Dama Longo era moglie dell'Orsini in secondi voti e madre del Caruso, autrice di ambi i contendenti — Un tal Giuliano Pasquale di S. Giuliano per un debito verso la Longo cedette la botte *in solutum et pro soluto* à suoi aventi causa.

Ciascuno per torsi d'imbarazzo volle rivenderla *per sacco d'ossa rotte*, l'Orsini la vendè ad Adamo Petti, e nel contempo Caruso la vendette al sig. Giuseppe Janiri, ed è notevole, che Caruso materialmente e manualmente la consegnò a Janiri. Poscia s'impegnò il civile giudizio, pocanzi cennato e rimasto pendente.

Nello stato attuale dov'è la citazione per la definizione in merito, dove la sentenza definitiva, dove il giudicato che attribuisce ad Adamo Petti la botte, per dare l'ingresso al giudizio penale?

E mentre nel giudizio civile potrassi aggiudicare la botte a Caruso, vorrassi in questo ritenere derubato il Petti, e condannare il Caruso come ladro?

Havvi la vera lispendenza per le quattro identità subbiettive ed obbiettive dell'articolo 1305. LL. CC. *Eadem res, eadem causa petendi, aeedem personae, et qualitates.*

Ne' giudizi si contratta, e le giurisdizioni non si frastornano nel loro cammino.

Tantopiù si debbe irrecusabilmente rinviare al giudizio civile, in quanto tra affini non àvvi azione penale per l' articolo 455 delle leggi penali, e l' istruzione manca della prova generica, senza la quale non puossi investigare della specie.

E qui l' ingenere si risolve in una serie di giudizi d' identità, dovendosi provare, che la botte è una, che quella venduta da Orsini a Petti è identica all'altra da Caruso venduta a Janiri, e che fa il subbietto del civile e del penale giudizio.

Su queste basi irrecusabili di fatto e dritto, e per la costante giurisprudenza e per l' autorità degl' interpreti, noi fiduciosi attendiamo, che soprassediate dalla pubblica discussione, rinviando al giudizio civile.

Così il vostro giudizio sarà consentaneo alla ragione, ed alle leggi.

S E N T E N Z A

Il Giudice di Bonafro Leonardo Antonio Carfagnini riuvì civilmente, sospendendo la discussione.



VII

31. Dicembre 1842.

LO STESSO CARUSO

IMPUTATO DI FURTO COME SOPRA;

MERITO DELL' AZIONE PENALE

*Ragguardevole signor Giudice*

Compiuto il giudizio civile che attribuisce all' Adamo Petti la pertinenza della malaugurata botte, egli ritorna alla carica contro lo sventurato Caruso. Ma se i parosismi della podagra reclamano per lui un lenitivo ed una distrazione in questa causa, non cessa il Caruso di essere men sacro al nostro cuore, ed all' equità delle leggi.

Noi protestiamo di essere nemici capitalissimi dei ladri, e di aver sempre invocato contro di loro i rigori delle leggi decemvirali, ma non si debbe confondere con essi un povero cavallerizzo, il quale per aver usato de' suoi dritti, come ognuno avrebbe fatto in casi simili, viene da due anni malmenato dalla stizza e da' mezzi della parte civile.

Vi dimostreremo brevemente due tesi.

1. Se la fattispecie fosse un furto, l' articolo 455 leggi penali forchiuderebbe l' adito all' azione penale.

2. Ma il fatto addebitato al Caruso non è furto ne' sensi del dritto penale antico e vigente.

Rammentiamo il fatto, come emerge dal processo

civile e dalle dichiarazioni de' testimoni, or ora uditi con la santità del giuramento.

Maria Dama Longo madre e moglie rispettiva di Giuliano Caruso e Domenico Orsini moriva nel colera del 1837 con una disposizione testamentaria per Notar Ciavarra.

La di lei eredità consistente in mobili, generi, e crediti era contesa tra Caruso, ed Orsini, figlio-stro e patrigno, con contestazioni civili presso il Regio Giudice di S. Croce, e con quotidiane rappresaglie. A chi più poteva afferrare per *fas nefasque*, come hanno detto vari testimoni, e come è costatato dalla coscienza pubblica.

Si tenga considerazione delle due sentenze di spontanea comparsa l'una del 15 agosto e l'altra del 13 novembre detto anno, e si mettano in equazione col testamento della Longo e col processo civile della botte.

L'Orsini transigeva un picciolo credito di generi con un tal Pasquale di S. Giuliano, e ne aveva una botte *in solutum*, che vendeva ad Adamo Petti, ma la botte rimaneva presso lo stesso Pasquale.

Caruso, inconsapevole di questi fatti, prendeva la stessa botte, e la rivendeva al signor Giuseppe Janiri di S. Giuliano con la materiale tradizione.

S' impegnava la causa civile di rivendicazione ad istanza del Petti contro Caruso, e si metteva la prova a carico di Caruso. Prodottosi appello al Tribunale, la interlocutoria del primo giudice era rievocata, mettendosi la prova a carico del Petti, come per legge. E Dio lo sa, come siesi diffinita la detta causa a pro del Petti? . . . *habent sua sidera causae.*

Dunque si vede, che Petti aveva causa dall'Orsini.

Ma se le originarie contestazioni, e le rappresaglie avevano luogo ogni giorno tra gli affini Orsini e Caruso, e se Caruso intendeva ritogliere col fatto la botte all'Orsini, quando la rivendeva, la contesa debbesi guardare in rapporto alle loro attinenze speciali, e ricondurla alla genesi originaria.

Ebbene l'articolo 455 delle leggi penali in fatto di sottrazioni e danni alle proprietà, commessi tra gli ascendenti e discendenti nella linea retta, o affini nella stessa linea, ed anco collaterali in secondo grado, elimina l'azione penale in grazia del vincolo del sangue, attribuendo la sola azione civile pel rifacimento de' danni. Dunque nella fattispecie il processo cade dalle sue basi, essendo affini in linea retta l'Orsini e Caruso. E neanche Caruso per la forza dello stesso articolo potrebbe incalzare l'Orsini in linea penale per le sottrazioni da lui commesse, e tutti sanno, che l'Orsini (vecchio ex-gendarme) è stato il leone della favola, mentre giusta il testamento era appena un legatario di designati mobili, tra i quali non era compreso il credito contro Pasquale, e per esso la botte ceduta *in solutum*. Abbiamo svolto tutta la Gazzetta de' Tribunali, e non abbiamo trovato un'incriminazione per cose siffatte tra congiunti, perchè la coscienza del foro ha religiosamente venerato l'articolo enunciato, il quale trovava l'elemento filosofico-storico nello stesso Dritto Romano. Si vorrebbe la prima volta dare ingresso all'azione penale, non per una causa di valore, ma di un gretto puntiglio, e dopo, che il Giudice civile ha fatto giustizia?

2. Ma il fatto dedotto non è reato di furto.

Il furto è difinito così nella legge 1. *Digestis de furtis*.

Furtum est contrectatio clandestina fraudolosa rei alienae, lucri faciendi causa o sia l'involamento clandestino, e frodolento della cosa altrui, nel fine di fare un lucro. Vuolsi dunque, che la cosa sia aliena; che si usino mezzi colpevoli, ed occulti, e nel fine di fare un guadagno. Ripieghiamo l'attenzione sulla fattispecie della botte contesa tra due affini.

Caruso era il figlio erede nato della Longo, prima del testamento lo chiamava la legge alla eredità, e col testamento la materna pietà si compenetrava con la legge.

Per l'articolo 648 delle leggi civili gli eredi legittimi acquistano *ipso iure* il possesso de' beni, dei dritti, e delle azioni del defunto, con l'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari. La massima francese è, *le mort saisit le vif*, il morto impossessa il vivo.

E per l'articolo 930 dette leggi l'erede scritto, e il legatario debbe dimandare all'erede legittimo il rilascio del legato compreso nel testamento, e non già prenderlo con vie di fatto.

E tra Orsini e Caruso v'erano intercedute anco due sentenze di volontaria giurisdizione del Giudice di S. Croce, le quali assegnavano all'Orsini una quantità determinata di cose, con una specie di transazione amichevole.

Dunque l'asse ereditario della Longo era del figlio Caruso, quanto esso era, e quale era, *univsum ius, totum in toto, et totum in qualibet parte*: dunque Caruso proseguiva il possesso della Longo e

ne continuava la persona civile per la legge, per il testamento, e per la santità della cosa giudicata.

Dunque il credito contro Pasquale, e la botte facevano parte integrale dell'eredità, e la botte successe al credito — *res succedit in locum proe-*
tii — dunque la botte non era per il Caruso una cosa aliena, ma sua propria.

Dunque il Caruso non si ebbe il fine di fare un lucro illecito in danno altrui, ma di recuperare il credito ereditario.

Nè Caruso involò, occultò, nascose la cosa, come usano i ladri, invece la vendè al Janiri pubblicamente, con la materiale tradizione; e la materiale tradizione nella vendita delle cose mobili tiene alla sostanza ed alla perfezione del contratto, giusta le leggi civili. Ed in materia di mobili il possesso vale per titolo giusta le stesse leggi.

Almeno il Caruso fu in buona fede, perchè la buona fede e l'innocenza si presumono.

Edipo che per errore ammazzò il padre, e sposò la madre Giocasta, non era nè parricida, nè incestuoso: egli, visto l'errore, si cavò gli occhi per l'intenso dolore, più che pel rimorso; ma essendo lo errore sottratto al dominio della giustizia umana, l'universale coscienza del popolo non lo reputò empio, invece lo rimpianse, come il più sventurato degli uomini.

Palam delinquens per errorem delinquere non videtur, proclama la Romana sapienza; e senza dolo non vi è reato punibile.

Chi è Caruso? È un uomo onesto, un audace Messapo, domator di cavalli; la sua fede di perquisizione è netta, e tuttogiorno argenterie e suppellet-

tili preziose gli si affidano dall'aristocrazia del paese, quando serve da cameriere nelle tavole; egli non si è mai lordato di bassi guadagni, in danno altrui.

Fu l'Orsini maligno e destro ad adescare un ricco gottoso, cui vendeva una botte di quaranta barili con sei cerchi di ferro per ducati sei, eppure la botte vale almeno quaranta ducati! Quest'antitesi morale tra le parti è degna di tutta la vostra attenzione!!!

Il tempo de' soprusi è finito e la giustizia non è la spada di Damocle, ma debbe essere lo scudo degli sventurati nei giudizi penali.

Caruso si nel giudizio civile, che penale confessò il fatto ingenuamente: ma sia lo stesso Petti giudice del Caruso.

Quando il Petti intentò la causa civile, *sine ira et studio* dichiarava, che Caruso si aveva appropriato per pretesi dritti una botte, di cui egli reclamava la rivendicazione, senza fare alcun motto o riserba dell'azion penale che venne tardi per improvvido consiglio. Dunque l'idea del furto non balenò allora nella mente dello stesso Petti il quale vi aveva il maggior interesse.

La scelta dell'azione civile seguiva un fatto meramente civile, la collisione di due vendite.

E non solo per buon senso, ma tra per legge e giureprudenza costante sancita dalla Corte Suprema, l'azion penale è sempre pregiudiziale alla civile, meno in fatto di Stato o di ratto, e l'azione civile è pedissequa e famulativa della penale, dopo costatato il reato ed il reo, pel rinfranco dei danni-interessi, per l'articolo 35 di procedura pena-

le. Quando noi la prima volta presentammo la questione pregiudiziale civile, la fu prodotta e tra perchè la lite civile pendeva, e perchè infine noi volemmo farla valere, come un'eccezione perentoria, tenendo riflesso agli elementi del fatto, ed al vincolo del sangue tra gli affini.

Signor Giudice venerato.

Sia bando a' privati rancori; *afflictis non est addenda afflictio.*

La coscienza di due circondari implora l'assoluzione al Caruso il quale è innocente sotto qualunque aspetto la cosa si guardi. Il Petti ha avuto la botte, e se la tenga in pace; ma per fare cosa grata ad un ricco gottoso, non si debbe volere, che Caruso alla perdita della botte aggiunga la perdita della libertà, la moglie ed i figli si riducano alla miseria, ed i cavalieri ed i cavalli perdano l'onesto e bravo cavaleante.

SENTENZA

Lo stesso Giudice di Bonifro Carfagnini ritenne il non costa.

A noi pare avesse dovuto usare la formola di non esservi luogo a penale procedimento.

VIII

31. Dicembre 1843.

SIG. ANTONIO BASILICATA DI ROTELLO

IMPUTATO DI DANNO FORESTALE

Onorandissimo signor Giudice.

Non i polipi dello Spallanzani, ma anco i verbali del Gigante Guliti Guardaboschi di Ceppeto si riproducono, e dai capi tronchi nascono altri verbali, come fossero polipi. Dopo il verbale del 27 ottobre, caduto per deficienza di prove, il Guliti improvvisava un altro verbale che aperto il dì 15 detto per una serie di tagli del 29 agosto, 5 e 7 settembre, si chiudea il dì 18 e si giurava, ma che veramente si esibiva il dì 29 ottobre — *Incredibilia sed vera*. Il Giudice Istruttore con analogo ufficio ne meravigliava, ne lamentò la Direzione, la pubblica coscienza ne è indegnata profondamente nel Circondario. Anzi, quasi edotto il Guardaboschi dalle passate sconfitte, impudentemente assiorava in piedi del verbale essere stato rintracciato e confrontato il legname, eppure *erit error pejor priore*.

Leggasi tutto il titolo 8 della legge forestale dall'art. 126 a 139 ed avrassi a menare meraviglie della mostruosità del verbale. Gli articoli sono concepiti in termini imperativi e quindi la nul-

lità è virtualmente verificata, quando si è contravvenuto. Poniamo mente a' seguenti rilievi che offre la difesa.

1. I Guardaboschi debbono essere, come sentinelle vigili e verificare i danni giorno per giorno, la data non debb' essere arbitraria, così nell' apertura che nella chiusura, quasi su' tronchi rimanesse scolpito dalle scuri il *dies et consul*.

2. Anzi la chiusura debbe essere quanto più prossima all' apertura ed all' operato della verifica- zione dei danni.

3. Vuolsi rintracciato il legname nella masseria Basilicata, e perchè non si è asportato e consegnato all' autorità giudiziaria?

4. Vuolsi raffrontato ed identificato co' tronchi; e dove è il verbale analogo con la vidimazione del funzionario di polizia? dove i periti, e testimoni che dovevano essere *ad hoc adhibiti*? dove gli elementi supplementari di una prova generica?

5. In fatto di verbali non eccedenti i ducati 20 in flagranza il Guardaboschi è un vero giuri di fatto, ed il Giudice con criterio legale, e spesso contro il morale criterio, è chiamato ad un verdetto di reità. La fede ne è indissolubile, così per la prova generica, che specifica.

6. Ma ne' verbali eccedenti i ducati 20 (e nella fattispecie si svolge una serie di 110 alberi per un valore tra danno ed ammenda di un 560,00 ducati) la prova generica e gli amminicoli sostanziali del rintracciamento e dell' identificazione dovevano essere assodati con la logica comune, messa in equazione col rito penale e con le leggi silvano.

7. Il Senato-Consulto Silaniano non permetteva in-

querire sulla specie, se prima non costava dell'esistenza del reato. Un editto della nostra Vicaria del 1525 fu la prima legge che tra noi stabilì l'ingenero, come pietra fondamentale d'ogni istruzione; e ben possiamo menar vanto, che la sapienza de' nostri maggiori precesse le più civili codificazioni di Europa. Se la cosa è in questi estremi il verbale cade dalle basi, perchè gli manca la pietra fondamentale dell'ingenero. Ma vediamo pure le testimonianze.

8. I testimoni uditi vi hanno detto, che gli alberi vegetanti nel bosco di Ceppetò non hanno caratteri differenziali dagli alberi delle selve conterminali, e che non hanno saputo identificarli co' tronchi, ed alle nostre dimande hanno lasciato il dubbio dell'appartenenza. E notate, che i testimoni erano a carico indicati dal Guliti, nè noi abbiamo contrapposto un discarico, perchè l'innocenza è presunta.

Che rimane di quest'ibrido verbale, stimato signor Giudice?

Nulla meno, che la demoralizzazione de' Guardaboschi e la loro fede Greca, che va in proverbio in questi luoghi.

Voi non potrete, che assolvere, ed assolvete coi garzoni un onesto proprietario, un industriale massajo, un uomo probo che sotto l'usbergo del sentirsi puro isdegna transazioni, ed intelligenze con gli agenti Silvani.

S E N T E N Z A

Il Giudice del Monaco ritenne il non costa.

26. Marzo 1843.

MARCUCCI E PETITTI IMPUTATI DI EUCIDIO

IN DANNO

DEL SIG. GIUSEPPE PETRELLA DI MONTELONGO

*Judicabit pauperes populi et humiliabit
calumniatorem. — Salm. 71.**Signor Giudice ornatissimo.*

Se si riscontrino tutte le cause celebri di Pitaval, e tutti gli annali forensi, ci pare, che non possa esservi esempio di una causa più anomala, e di una più mostruosa contraddizione della fattispecie.

Abbiamo due atti generici, due perizie diametralmente tra loro opposte—Abbiamo reciproche querelle, Petrella che incolpa Marcucci e Petitti dell'amazzamento di un polledro, e Marcucci e Petitti che di rimando, forti della loro innocenza, insorgono contro la calunniosa querela, ed invitano lo stesso Ufficiale di Polizia giudiziaria di Rotello ad assicurare l'ispezione del luogo e tutti gli estremi di fatto permanente, perchè l'autopsia del polledro era irripetibile.

Il vostro predecessore Giudice del Monaco aveva or-

dinato nell'ingresso del dibattimento un più regolare esperimento di fatto, che tra la supina negligenza della parte civile, e l'indigenza de' prevenuti non si è adempito. Voi avete stimato di farne a meno, e di acquietarvi all'esito della pubblica discussione, or ora compiuta, e che è cosa oziosa analizzare ne' minuti particolari. Brevi osservazioni.

La prima perizia, benchè si abbia la legalità della forma, è resistita dalla natura fisica del locale — La seconda non meno legale è in accordo con la natura — Nè si dica essere stata tardiva, perchè il fatto era permanente — Nè si dica ultronea, perchè ebbe luogo dopo istanza analoga, nè si dica arbitraria, perchè anco di ufficio il Supplente doveva verificare il locale nell'istruzione originaria.

Anzi conviene porre mente, che la prima perizia fu fatta tra i lampi della luce fuggevole delle ri-stoppie, e da periti imperiti, usi a manovrare il ferro ed il mantice, ben al di sotto delle vedute di medicina legale comparata con la veterinaria; e la seconda fu redatta da massai e gentiluomini, peritissimi nella materia in esame.

Dissero i primi periti, che era morto il polledro per soffocazione nel letame della masseria — dissero i secondi, che il locale era ben ventilato per le diverse aperture ed addetto all'uso.

Ma la prova specifica ha infranto questo nodo Gordiano — Tre de' testimoni con la sauità del giuramento hanno dichiarato conformemente,

— Che il polledro sortì vivo dal luogo, e pieno di brio.

— Che morì dopo essergli stata messa la cavezza.

Ma se la soffocazione dipende dal difetto di aria

respirabile e della superabbondanza del gas carbonico, se si prova, anziché a soffocarsi è l'espansione in un luogo ventilato, e se si pulsano uccelli vivi dal letamaio, ove avrebbe dovuto morire. ed invece morì ad aria aperta, dunque dovette essere naturale la causa della morte, e possibilmente fu l'effetto dell'esercizio senza la carezza.

E spesso nelle fiere mucano gl'indomiti pallidri, nel soggettarsi alla carezza, come tutti sappiamo.

Né si gridi, non essersi trovate vestigia della carezza nell'autopsia: noi rispondiamo, che il cuoio di un cavallo non è l'epidermide di una vergine gentile, e che molte volte le percosse, senza rimanere vestigia esterne, inducono interne commozioni letali.

Infine qual è la colpa de' prevenuti, se tutt'oggi in quella masseria si rimettono cavalli e giumento, e se l'armento equino è in uno stato di floridezza, come ha attestato il signor Basilicata, senza essersi dato altro caso di soffocazione? Erano forse tenuti gl'imputati a fare una scuderia apposita, come quella dell'*Incitato* di Caligola, o degli stalloni inglesi di puro sangue? Il caso si presume — *casum sentit dominus*, ma il dolo e la colpa non è affatto provata, come si doveva.

Nella fattispecie l'ingenerere è stato logorato dalla seconda perizia, e della prova specifica — E, quando manca l'ingenerere, non vi è luogo a rintracciare il reo, come proclama il Senatoconsulto Silaniano, e la logica comune.

Su queste basi, ragguardevole signor Giudice, qui destinato a restaurare i destini del circondario, incomincerete il vostro ministero, assolvendo due in-

felici, cui bersagliava la potenza della parte civile, e la venalità di qualche perito o testimone.

S E N T E N Z A

Il Giudice Salvatore de Spagnolis dichiarò non esservi luogo a penale procedimento per l'art. 447 l. penali.

NOTA. Invece di leggere 26 marzo 1845 giusta l'intestazione dell'Arringa IX si legga 26 detto 1844.

X

31. Marzo 1844.

SIG. VINCENZO TANASSO DI URURI

INCOLPATO DI DANNO FORESTALE

DEL VALORE DI DUC. 6000. COMPRESA LA MULTA DECUPLA.

Onorevole signor Giudice

Il tempo è prezioso per la giustizia, e la difesa del Tanasso riposa sotto l'usbergo della cosa giudicata.

Unica è la nostra tesi, che assumiamo in linea preliminare per l'art. 366 della penale procedura.

Si può rivenire sul giudicato del 27 dicembre 1845 col quale il Supplente de Matthaeis dichiarava non esservi luogo a procedimento penale? — No.

Qui è ozioso ripetere ciò che anco a' tironi è noto, la diffinizione data dal celebre giureconsulto Modestino sulla cosa giudicata.

Solo rammentiamo a noi stessi, che il giudicato

ne continuava la persona civile per la legge, per il testamento, e per la santità della cosa giudicata.

Dunque il credito contro Pasquale, e la botte facevano parte integrale dell'eredità, e la botte successe al credito — *res succedit in locum proe-
titi* — dunque la botte non era per il Caruso una cosa aliena, ma sua propria.

Dunque il Caruso non si ebbe il fine di fare un lucro illecito in danno altrui, ma di recuperare il credito ereditario.

Nè Caruso involò, occultò, nascose la cosa, come usano i ladri, invece la vendè al Janiri pubblicamente, con la materiale tradizione; e la materiale tradizione nella vendita delle cose mobili tiene alla sostanza ed alla perfezione del contratto, giusta le leggi civili. Ed in materia di mobili il possesso vale per titolo giusta le stesse leggi.

Almeno il Caruso fu in buona fede, perchè la buona fede e l'innocenza si presumono.

Edipo che per errore ammazzò il padre, e sposò la madre Giocasta, non era nè parricida, nè incestuoso: egli, visto l'errore, si cavò gli occhi per l'intenso dolore, più che pel rimorso; ma essendo lo errore sottratto al dominio della giustizia umana, l'universale coscienza del popolo non lo reputò empio, invece lo rimpianse, come il più sventurato degli uomini.

Palam delinquens per errorem delinquere non videtur, proclama la Romana sapienza; e senza dolo non vi è reato punibile.

Chi è Caruso? È un uomo onesto, un audace Messapo, domator di cavalli; la sua fede di perquisizione è netta, e tuttogiorno argenterie e suppellet-

tili preziose gli si affidano dall'aristocrazia del paese, quando serve da cameriere nelle tavole; egli non si è mai lordato di bassi guadagni in danno altrui.

Fu l'Orsini maligno e destro ad adescare un ricco gottoso, cui vendeva una botte di quaranta barili con sei cerchi di ferro per ducati sei, eppure la botte vale almeno quaranta ducati! Quest'antitesi morale tra le parti è degna di tutta la vostra attenzione!!!

Il tempo de' soprusi è finito e la giustizia non è la spada di Damocle, ma debbe essere lo scudo degli sventurati nei giudizi penali.

Caruso sì nel giudizio civile, che penale confessò il fatto ingenuamente: ma sia lo stesso Petti giudice del Caruso.

Quando il Petti intentò la causa civile, *sine ira et studio* dichiarava, che Caruso si aveva appropriato per pretesi dritti una botte, di cui egli reclamava la rivendicazione, senza fare alcun motto o riserba dell'azion penale che venne tardi per improvvido consiglio. Dunque l'idea del furto non balenò allora nella mente dello stesso Petti il quale vi aveva il maggior interesse.

La scelta dell'azione civile seguiva un fatto meramente civile, la collisione di due vendite.

E non solo per buon senso, ma tra per legge e giureprudenza costante sancita dalla Corte Suprema, l'azion penale è sempre pregiudiziale alla civile, meno in fatto di Stato o di ratto, e l'azione civile è pedissequa e famulativa della penale, dopo costatato il reato ed il reo, pel rinfranco dei danni-interessi, per l'articolo 35 di procedura pena-

le. Quando noi la prima volta producemmo la questione pregiudiziale civile, la fu prodotta e tra perchè la lite civile pendeva, e perchè infine noi volevamo farla valere, come un'eccezione perentoria, tenuto riflesso agli elementi del fatto, ed al vincolo del sangue tra gli affini.

Signor Giudice venerato.

Sia bando a' privati rancori ; *afflictis non est addenda afflictio.*

La coscienza di due circondari implora l'assoluzione al Caruso il quale è innocente sotto qualunque aspetto la cosa si guardi. Il Petti ha avuto la botte, e se la tenga in pace; ma per fare cosa grata ad un ricco gottoso, non si debbe volere, che Caruso alla perdita della botte aggiunga la perdita della libertà, la moglie ed i figli si riducano alla miseria, ed i cavalieri ed i cavalli perdano l'onesto e bravo cavalcante.

S E N T E N Z A

Lo stesso Giudice di Bonefro Carfagnini ritenne il non costa.

A noi pare avesse dovuto usare la formola di non esservi luogo a penale procedimento.



VIII

31. Dicembre 1843.

SIG. ANTONIO BASILICATA DI ROTELLO

IMPUTATO DI DANNO FORESTALE

*Onorandissimo signor Giudice.*

Non i polipi dello Spallanzani, ma anco i verbali del Gigante Guliti Guardaboschi di Ceppeto si riproducono, e dai capi tronchi nascono altri verbali, come fossero polipi. Dopo il verbale del 27 ottobre, caduto per deficienza di prove, il Guliti improvvisava un altro verbale che aperto il dì 15 detto per una serie di tagli del 29 agosto, 5 e 7 settembre, si chiudea il dì 18 e si giurava, ma che veramente si esibiva il dì 29 ottobre — *Incredibilia sed vera*. Il Giudice Istruttore con analogo ufficio ne meravigliava, ne lamentò la Direzione, la pubblica coscienza ne è indegnata profondamente nel Circondario. Anzi, quasi edotto il Guardaboschi dalle passate sconfitte, impudentemente assicurava in piedi del verbale essere stato rintracciato e confrontato il legname, eppure *erit error pejor priore*.

Leggasi tutto il titolo 8 della legge forestale dall'art. 126 a 139 ed avrassi a menare meraviglie della mostruosità del verbale. Gli articoli sono concepiti in termini imperativi e quindi la nul-

lità è virtualmente verificata, quando si è contravvenuto. Poniamo mente a' seguenti rilievi che offre la difesa.

1. I Guardaboschi debbono essere, come sentinelle vigili e verificare i danni giorno per giorno, la data non debb'essere arbitraria, così nell'apertura che nella chiusura, quasi su' tronchi rimanesse scolpito dalle scuri il *dies et consul*.

2. Anzi la chiusura debbe essere quanto più prossima all'apertura ed all'operato della verifica-zione dei danni.

3. Vuolsi rintracciato il legname nella masseria Basilicata, e perchè non si è asportato e consegnato all'autorità giudiziaria?

4. Vuolsi raffrontato ed identificato co' tronchi; e dove è il verbale analogo con la vidimazione del funzionario di polizia? dove i periti, e testimoni che dovevano essere *ad hoc adhibiti*? dove gli elementi supplementari di una prova generica?

5. In fatto di verbali non eccedenti i ducati 20 in flagranza il Guardaboschi è un vero giuri di fatto, ed il Giudice con criterio legale, e spesso contro il morale criterio, è chiamato ad un verdetto di reità. La fede ne è indissolubile, così per la prova generica, che specifica.

6. Ma ne' verbali eccedenti i ducati 20 (e nella fattispecie si svolge una serie di 110 alberi per un valore tra danno ed ammenda di un 560,00 ducati) la prova generica e gli amminicoli sostanziali del rintracciamento e dell'identificazione dovevano essere assodati con la logica comune, messa in equazione col rito penale e con le leggi silvane.

7. Il Senato-Consulto Silaniano non permetteva in-

querire sulla specie, se prima non costava dell'esistenza del reato. Un editto della nostra Vicaria del 1525 fu la prima legge che tra noi stabilì l'ingenero, come pietra fondamentale d'ogni istruzione; e ben possiamo menar vanto, che la sapienza de' nostri maggiori precesse le più civili codificazioni di Europa. Se la cosa è in questi estremi il verbale cade dalle basi, perchè gli manca la pietra fondamentale dell'ingenero. Ma vediamo pure le testimonianze.

8. I testimoni uditi vi hanno detto, che gli alberi vegetanti nel bosco di Ceppeto non hanno caratteri differenziali dagli alberi delle selve conterminali, e che non hanno saputo identificarli co' tronchi, ed alle nostre dimande hanno lasciato il dubbio dell'appartenenza. E notate, che i testimoni erano a carico indicati dal Guliti, nè noi abbiamo contrapposto un discarico, perchè l'innocenza è presunta.

Che rimane di quest' ibrido verbale, stimato signor Giudice?

Nulla meno, che la demoralizzazione de' Guardaboschi e la loro fede Greca, che va in proverbio in questi luoghi.

Voi non potrete, che assolvere, ed assolvete coi garzoni un onesto proprietario, un industriale massaiò, un uomo probo che sotto l'usbergo del sentirsi puro isdegna transazioni, ed intelligenze con gli agenti Silvani.

S E N T E N Z A

Il Giudice del Monaco ritenne il non costa.

26. Marzo 1843.

MARCUCCI E PETITTI IMPUTATI DI EQUICIDIO

IN DANNO

DEL SIG. GIUSEPPE PETRELLA DI MONTELONGO.

*Judicabit pauperes populi et humiliabit
calumniatorem. — Salm. 71.**Signor Giudice ornatissimo.*

Se si riscontrino tutte le cause celebri di Pitalaval, e tutti gli annali forensi, ci pare, che non possa esservi esempio di una causa più anomala, e di una più mostruosa contraddizione della fattispecie.

Abbiamo due atti generici, due perizie diametralmente tra loro opposte—Abbiamo reciproche querelle, Petrella che incolpa Marcucci e Petitti dell'ammazzamento di un polledro, e Marcucci e Petitti che di rimando, forti della loro innocenza, insorgono contro la calunniosa querela, ed invitano lo stesso Ufficiale di Polizia giudiziaria di Rotello ad assicurare l'ispezione del luogo e tutti gli estremi di fatto permanente, perchè l'autopsia del polledro era irripetibile.

Il vostro precettore Giudice del Monaco aveva or-

dinato nell'ingresso del dibattimento un più regolare esperimento di fatto, che tra la supina negligenza della parte civile, e l'indigenza de' prevenuti non si è adempito. Voi avete stimato di farne a meno, e di acquietarvi all'esito della pubblica discussione, or ora compiuta, e che è cosa oziosa analizzare ne' minuti particolari. Brevi osservazioni.

La prima perizia, benchè si abbia la legalità della forma, è resistita dalla natura fisica del locale — La seconda non meno legale è in accordo con la natura — Nè si dica essere stata tardiva, perchè il fatto era permanente — Nè si dica ultronea, perchè ebbe luogo dopo istanza analoga, nè si dica arbitraria, perchè anco di ufficio il Supplente doveva verificare il locale nell'istruzione originaria.

Anzi conviene porre mente, che la prima perizia fu fatta tra i lampi della luce fuggevole delle ri-stoppie, e da periti imperiti, usi a manovrare il ferro ed il mantice, ben al di sotto delle vedute di medicina legale comparata con la veterinaria; e la seconda fu redatta da massai e gentiluomini, peritissimi nella materia in esame.

Dissero i primi periti, che era morto il polledro per soffocazione nel letame della masseria — dissero i secondi, che il locale era ben ventilato per le diverse aperture ed addetto all'uso.

Ma la prova specifica ha infranto questo nodo Gordiano — Tre de' testimoni con la santità del giuramento hanno dichiarato conformemente,

— Che il polledro sortì vivo dal luogo, e pieno di brio.

— Che morì dopo essergli stata messa la cavezza.

Ma se la soffocazione dipende dal difetto di aria

respirabile e dalla soprabbondanza del gas carbonio, se il primo ausilio a' soffogati è l'esposizione in un luogo ventilato, e se il polledro uscì vivo dal letamaio, ove avrebbe dovuto morire, ed invece morì ad aria aperta, dunque dovette essere naturale la causa della morte, o plausibilmente fu l'effetto dell'esserglisi messa la cavezza.

E spesso nelle fiere muoiono gl'indomiti polledri, nel soggettarsi alla cavezza, come tutti sappiamo.

Nè si gridi, non essersi trovate vestigia della cavezza nell'autopsia: noi rispondiamo, che il cuoio di un cavallo non è l'epidermide di una vergine gentile, e che molte volte le percosse, senza rimanere vestigia esterne, inducono interne commozioni letali.

Infine qual è la colpa de' prevenuti, se tuttogiorno in quella masseria si rimettono cavalli e giumente, e se l'armento equino è in uno stato di floridezza, come ha attestato il signor Basilicata, senza essersi dato altro caso di soffocazione? Erano forse tenuti gl'imputati a fare una scuderia apposita, come quella dell'*Incitato* di Caligola, o degli stalloni inglesi di puro sangue? Il caso si presume — *casum sentit dominus*, ma il dolo e la colpa non è affatto provata, come si doveva.

Nella fattispecie l'ingenerere è stato logorato dalla seconda perizia, e della prova specifica — E, quando manca l'ingenerere, non vi è luogo a rintracciare il reo, come proclama il Senatoconsulto Siliano, e la logica comune.

Su queste basi, ragguardevole signor Giudice, qui destinato a ristaurare i destini del circondario, incomincerete il vostro ministero, assolvendo due in-

felici, cui bersagliava la potenza della parte civile, e la venalità di qualche perito o testimone.

SENTENZA

Il Giudice Salvatore de Spagnolis dichiarò non esservi luogo a penale procedimento per l'art. 447 l. penali.

NOTA. Invece di leggere 26 marzo 1845 giusta l'intestazione dell'Arringa IX si legga 26 detto 1844.

X

31. Marzo 1844.

SIG. VINCENZO TANASSO DI URURI

INCOLPATO DI DANNO FORESTALE

DEL VALORE DI DUC. 6000. COMPRESA LA MULTA DECUPLA.

Onorevole signor Giudice

Il tempo è prezioso per la giustizia, e la difesa del Tanasso riposa sotto l'usbergo della cosa giudicata.

Unica è la nostra tesi, che assumiamo in linea preliminare per l'art. 366 della penale procedura.

Si può rivenire sul giudicato del 27 dicembre 1845 col quale il Supplente de Matthaeis dichiarava non esservi luogo a procedimento penale? — No.

Qui è ozioso ripetere ciò che anco a' tironi è noto, la diffinizione data dal celebre giureconsulto Modestino sulla cosa giudicata.

Solo rammentiamo a noi stessi, che il giudicato

è una verità nel fatto, ed una legge nell' esecuzione ; che le leggi sono transitorie, e mutabili , che varia il grado di civiltà e progresso , che variano pure i governi , e le loro forme , ma che nella santità della cosa giudicata stà il fondamento d'ogni civile società ; che in tutti i tempi e presso tutte le nazioni l' *unità* ne è stata religiosamente rispettata — che Tiberio e Domiziano meritavano da gravi scrittori il nome di tiranni, segnatamente per avere scosso l' autorità della cosa giudicata.

In questo reame , ricco delle memorie di una vetusta civiltà, bello, ed onorevole è il Rescritto del 16 novembre 1819, emesso nella vertenza tra il Marchese di Villanova , ed il Duca di Diano, col quale dal Regio Erario si fece liberare una somma di ducati cinquantamila, per emendare un errore irreparabile della Corte di Cassazione.

E così tra noi rimase fermata la massima : *publice interest non convelli rerum judicatarum auctoritatem* , senza che mai nel foro civile o penale si fosse osato attaccarne la forza.

In ogni governo ben costituito, come è il nostro in fatto di legislazione, sono marcati i confini de' tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, talchè non è dato di perturbarsi e soverchiarsi scambievolmente nell' orbita delle rispettive attribuzioni.

Il potere giudiziario è indipendente , ed è inamovibile, e così l' amministrazione della giustizia è circondata dal culto del popolo, e giova in un tempo al potere ed alla libertà.

Il Magistrato nell' ambito della sua amministrazione esercita la giurisdizione e l' imperio , applicando le leggi a' fatti peculiari, e facendo eseguire

la sentenza, mercè il braccio degli agenti della forza pubblica. E volendosi meglio analizzarne i poteri, questi possono classificarsi e riassumersi nelle parole tecniche di dritto — *Notio, vocatio, iudicium, coercitio, et executio*.

Dalla buona, o cattiva maniera, con la quale è organato il potere giudiziario, dipende la felicità o l'infelicità de' cittadini; epperò i più dotti giuriconsulti e pubblicisti hanno scritto opere gravi e serie, intese a' perfezionamenti, di cui questo elemento sociale è suscettivo, incominciando dalle opere politiche di Aristotele, e terminando all'opera di Meyer.

Così nel rito civile, che penale si distinguono tre specie di sentenze, le preparatorie, le interlocutorie, e le definitive: le prime sono rivocabili, ma la definitiva è eminentemente irrevocabile: e *postquam lata est sententia*, il Giudice avendo esaurito l'ultimo atto della sua giurisdizione, non ha più agio di tornarvi sopra, invece ha l'obbligo di farla eseguire, se non venga impugnata co' legittimi gravami presso il Magistrato superiore, il quale solo può modificarla, o revocarla con nuovo esame.

L'autorità della cosa giudicata è tale una presunzione legale, *juris et de jure*, che fa stato tra le parti ne' confini di ciò che ha formato il suo oggetto, senza che mai possa esservi prova in contrario in altro giuridico esperimento.

Debbe però avere le quattro identità subbiettive ed obbiettive, scritte nel testo dell'articolo 1305 delle leggi civili, che corrisponde alle voci del Romano dritto, *eadem res, eadem causa petendi, aedem personae, aedem qualitates*. Una delle iden-

tità che manchi, lo sperimento potrebbe svolgere una novella azione diversa dalla prima già giudicata.

Ebbene nella fattispecie cumulativamente concorrono le quattro identità accennate, ed è sempre quello stesso addebito, sul quale pronunziò il supplente nel 27 dicembre passato anno.

1. Il Collegio Sannitico, cui appartiene il bosco di Cantalupo, ed il signor Vincenzo Tanasso.

2. L'uno danneggiato che querela e l'altro dannificatore querelato.

3. Gli stessi danni articolati nel primo verbale del Guardaboschi, e descritti novellamente col l'ultimo verbale suppletorio del Guardia Generale signor Campofreda, nell'identico ammontare.

4. Ed il Collegio allora, come oggi, in forza de' suoi dritti incommutabili di proprietà, e di possesso, e per l'imperio della legge eccezionale forestale insiste contro Tanasso pel rinfranco.

È ben inutile rileggerli nella loro continenza e tenore, ciò che noi serbiamo alla vostra coscienza in Camera di Consiglio.

Si vorrebbe forse obbiettare, che il Supplente dopo l'esito della pubblica discussione malamente adottò la formola del non esservi luogo a penale procedimento?

E noi rispondiamo categoricamente, che egli ha fatto bene, e come per legge.

Infatti le quistioni di fatto dopo la pubblica discussione si debbono risolvere col criterio morale, con una delle tre formole sacramentali — *costa* — *non costa* — *costa non*, a pena di nullità, innanti le Gran Corti Criminali.

Ma per le quistioni di dritto, più che di fatto, il campo è più largo presso le Corti Criminali giusta l'articolo 145 di procedura penale, ed è larghissimo pe' Giudici Regi ne' sensi dell'articolo 377 dette leggi.

Solennissima è la formola del non esservi luogo a procedimento, e si applica tutto giorno dalle Corti e da' Giudici ne' sensi de' succennati articoli 1. quando il fatto non si giudica reato; 2. quando l'azione penale è coverta dalla prescrizione; 3. quando chiara risulta l'innocenza dell'imputato.

È questa formola esclusiva d'ogni procedimento è più santa e più morale dell'altra del costa non, in quanto col costa non può rimanere costatata dall'ingenerare l'esistenza del reato, ed il reo va dichiarato innocente ne' sensi della prova specifica, ma, con la prima formola esclusiva, l'imputazione crolla dalle basi fondamentali, come se il fatto non esistesse legalmente.

Del resto, se il Collegio Sannitico e la Direzione forestale trovavano luogo a censurare la formola adottata, potevano munirsi del correlativo gravame contro la sentenza presso la Gran Corte Criminale di Campobasso; anzi non essendo peranco spirato il termine dell'appello possono utilmente produrlo ancora; ma non si può osare di trarre ad un secondo dibattimento il Tanasso, il quale è stato giudicato innocente.

Se il Tanasso fosse stato condannato la prima volta, noi non avremmo potuto venire innanzi a voi, con coartate e discolpe suppletorie per far rivocare la condanna.

Non può l'accusa aver dritti maggiori della di-

fesa — *Non bis in idem* è il famoso brocardico della ragione e del foro.

Ma quale peso potranno fare i verbali del Guardia Generale ?

Basta leggerli per avere a fare le meraviglie, come quest' Agente Silvano abbia osato, con nuovo esempio nel foro , d' invadere i poteri della Corte Criminale. Il Guardia Generale scriveva, che il supplente potea fare un' interlocuzione, dire non costa per Tanasso, ed ordinare dopo una seconda più ampia istruzione a carico del medesimo.

E noi diciamo al Guardia Generale, che il supplente non si degna di ricevere da lui lezioni di logica, e di dritto penale; e che in sua coscienza, e tutti sanno , che il de Matthaeis è un uomo di legge, ed un agiato e probo gentiluomo, gli parve così strana la inverisimiglianza de' fatti e della cifra de' danni imputati al Tanasso, che volle assolverlo definitivamente nell' orbita delle attribuzioni, che gli venivano dalle leggi.

I rilievi del Guardia Generale possono levarsi a motivi di appello , ma non hanno che fare col tenore de' verbali suppletori.

L' articolo 138 della legge forestale investe il potere giudiziario della facoltà d' impinguare ed espletare il processo, ed anco dopo il non costa ordinare più ampia istruzione. L' agente silvano prende le prime indagini, denuncia, e dà l' impulso al procedimento, ma non è chiamato a rettificare l' istruzione. Tanto è lungi, che possa censurare le sentenze de' Giudici, riordinare le carte processuali, emendare gli errori de' Magistrati, fin vulnerare ed annullare l' autorità de' giudicati, e fare ciò,

che nella sua onnipotenza, non potrebbe fare neanche l'eminente potere esecutivo del supremo imperante.

L'articolo 159 dette leggi autorizza gli agenti forestali di grado superiore a' guardaboschi a redigere verbali suppletori in due casi eccezionali. 1.º Se il Guardaboschi nel verbale originariamente esibito avesse mancato per imperizia. 2.º Se avesse avuto il disegno di favorire i rei.

Questi verbali suppletori nel fondo sono come atti confermativi, e sanatori di un verbale irregolare o capzioso: ma questi verbali si fanno prima della pubblica discussione, e nell'atto dell'invio del verbale originario. Ebbene poteva farli il Campofreda la prima volta, che inviò al Supplente il verbale redatto dal Guardaboschi Mucciarelli, e poteva addensare sul Tanasso tutte le prove del mondo. Ma dopo il giudicato del 27 dicembre? Noi abbiamo un sentimento di amicizia e di stima pel Signor Campofreda, questo bravo Albanese, discendente da Scanderbergh, e distruttore de' Vardarelli, ma non fino al segno di giurare su'suoi commenti forestali, e sullo zelo del suo ufficio di Guardia Generale. Ed anco volendo, nè noi, nè voi potreste dargli il potere di elevarsi al seggio di una Corte Criminale, e frangere la santità della cosa giudicata.

Noi conveniamo, signor Giudice, che se si volesse percontare il minutarario delle sentenze civili, e correzionali esistenti in questo Giudicato Circondariale, avremmo a trovare molte sentenze, le quali *aut incuria fudit, aut humana parum cavit natura*, e potremmo insieme fare varie note critiche.

Ma la nostra sarebbe un' analisi accademica e nient'altro, che accademica.

Le leggi hanno assegnato i gravami: *res iudicata pro veritate habetur*: è verità nel fatto, è legge irrevocabile nell' esecuzione.

Tremenda sarebbe la scossa, degna de' tempi della tirannide imperiale de' Tiberi e de' Domiziani, e non de' nostri tempi civili, in cui l' erario paga gli errori de' Giudici. La pace, la fortuna, la libertà de' cittadini verserebbero ne' pericoli più gravi, e la società rimarrebbe conquassata nelle sue basi, gettandosi l' allarme nella santità delle pareti domestiche; il caos e l' anarchia sarebbero alle nostre porte: tutto si rimetterebbe in discussione, e potrebbe vincere oggi chi ieri ha perduto. Il cielo disperda così infausti presentimenti, e si rispettino le sentenze quali che siensi, quando i gravami sieno esauriti.

Tanasso, logorato da una cronica malattia, semivivo è quasi sorto dal sepolcro, ed ha avuto forza sufficiente a recarsi qui per difendersi contro le mene infernali ordite dall' arbitrio forestale che s' arrabbatta a ridurlo alla miseria con la sua famiglia.

Nè egli solo, ma tutta Ururi, tutto il Circondario è in palpiti, pensando come possa essere tradotto ad un secondo giudizio l' uomo altra volta e dopo un solenne giudizio dichiarato innocente.

Le antiche leggi, e le nuove, la scuola ed il foro, la ragione e l' autorità, la filosofia e la storia, si attendono da voi la solenne proclamazione del famoso apoftegma, sauzionato dalla sapienza de' secoli, *non bis in idem* — e voi dovete proclamarlo stamane, senza farvi imporre da qualunque amministrativa influenza, in una causa grave di duca-

ti seimila, essendo decupla la multa, comechè il bosco è posto a *difesa* ne' sensi della legge forestale.

SENTENZA

Il Giudice S. de Spagnolis, serbando all' esito della pubblica discussione quest' eccezione perentoria, volle esaminare i novelli testimoni, i quali nulla aggiunsero alle vecchie prove, e poi assolse il Tanasso con la formola del costa non essere colpevole.

NOTA. Così volle sanare l' arbitrio di un secondo dibattimento. La sentenza passò in giudicato.

È quello stesso de' Spagnolis, il quale fu ne' tempi posteriori Commissario di Polizia, ed uno degli agenti più formidabili della polizia borbonica dal 1847 sino al 1860.

XI

20. Agosto 1845.

NICOLA MASTRANGELO ED ALTRI

PREVENUTI DI FERITE DIVERSE

IN PERSONA DI TEODOSIO LARICCIA.

Stimato signor Giudice

Un triumvirato di dabben'uomini siede sul palco del dolore, e prova non già il rimorso de' rei, ma i palpiti della sconsigliatezza, e gli effetti di un giusto risentimento. Gli è a fronte Lariccìa, la cui perquisizione riboccante d'ogni genere di reati va

in proverbio nel Comune ; non vi è proprietà che non abbia degradato , non vi è persona che non abbia offeso, il suo incesso è di un vandalo , sterminatore di campagna. Perchè il tempo non si sperperi in vane parole, noi concretiamo le nostre tesi con uno stretto connubio tra il fatto ed il dritto.

1. Chi fu l'autore della ferita grave per natura ?
2. Nell' incertezza come punire i giudicabili ?
3. Assiste il beneficio della rissa, non che l'altro delle attenuazioni di dolo ?
4. *Quid* pe' danni-interessi richiesti dalla parte civile ?

1. Il Lariccia offriva le vestigia palpitanti di una grandine di pietre che l'avea percosso nella rissa del 7 agosto ultimo, ed una scheda sanitaria le caratterizzava e diffiniva. Ma, dopo la sua stessa querela giurata e l'udizione de' testimoni, è ancora un mistero, chi de' triumviri sia stato l'autore della ferita grave riportata nel capo, perchè egli stesso non seppe indicarlo, nè veruno de' testimoni intesi.

Potrassi supplire a' loro giuramenti con una divinazione magnetica? Se unica e circoscritta fu la ferita al capo, ed i corrissanti furono tre, è fisicamente e moralmente impossibile, che l'avessero tutti e tre accagionato e ricalcato in quel sito. Solo per forza soprannaturale può avvenire la compenetrazione di diversi corpi nello stesso punto dello spazio e del tempo, ma i miracoli che hanno suggellato la nostra Religione di carità, non trovano adito nelle leggi e ne' giudizi. A nostro modo di vedere l'impossibilità tocca il campo metafisico e ciò che dicessi assolutamente impossibile per la contraddizione

che nol consente. E siccome il cerchio non può essere quadrato, così sei mani mosse in diversi tempi e diverse direzioni da tre agenti non possono produrre unica ferita nel sito identico dello spazio di un corpo paziente e reagente. E la fu inferita da *piroccola*, e non fu come fatta con un chiodo che i colpi alterni de' percussori avessero confitto e ribadito sul Lariccia. Dunque non costa dell' autore della ferita grave, sia che si voglia interrogare i testimoni, ovvero la ragione.

2. Rimanendo nel mistero l' autore della ferita grave, perchè uno de' tre giudicabili ha dovuto essere, e non potendo condannarsi tutti e tre di una pena più grave, nel fine di colpire tra gl' innocenti il vero reo, possiamo per analogia di ragioni sostenere, che neanco possono essere puniti, come rei di percosse pericolose per gli accidenti. Chi mai infatti tra noi non sarà tentato a dubitare, che tra i corrisanti avesse potuto taluno rimanere nella sua parte di azione, colpevole di ferite lievi e niente più che lievi, senza aver commesso alcuna ferita pericolosa per gli accidenti? Questo dubbio che l' accusa privata e pubblica non ha saputo risolvere, permetterà alla difesa di accampare una serie d' ipotesi.

1. Ipotesi — Che de' triumviri l' uno avesse commesso la ferita grave, l' altro le pericolose, e l' ultimo le lievi.

2. Che tutti e tre in un modo solidale avessero commesso la triplice categoria delle ferite.

3. Che l' uno avesse commesso le pericolose e la grave e gli altri due le lievi.

4. Che due avessero commesso le prime e l' ultimo le sole lievi.

~~Il primo punto è che la legge...~~
~~Il secondo punto è che la legge...~~
~~Il terzo punto è che la legge...~~
~~Il quarto punto è che la legge...~~
~~Il quinto punto è che la legge...~~

~~Il sesto punto è che la legge...~~
~~Il settimo punto è che la legge...~~
~~Il ottavo punto è che la legge...~~
~~Il nono punto è che la legge...~~
~~Il decimo punto è che la legge...~~

~~Il undicesimo punto è che la legge...~~
~~Il dodicesimo punto è che la legge...~~
~~Il tredicesimo punto è che la legge...~~
~~Il quattordicesimo punto è che la legge...~~
~~Il quindicesimo punto è che la legge...~~
~~Il sedicesimo punto è che la legge...~~
~~Il diciassettesimo punto è che la legge...~~
~~Il diciottesimo punto è che la legge...~~
~~Il diciannovesimo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo punto è che la legge...~~

~~Il ventesimo primo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo secondo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo terzo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo quarto punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo quinto punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo sesto punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo settimo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo ottavo punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo nono punto è che la legge...~~
~~Il ventesimo decimo punto è che la legge...~~

Conclusione

È evidente che la legge è un atto di giustizia che
deve essere applicata con equità e senza
distinzioni di sorta. È nostro dovere, di conseguenza,
obbedire alla legge, in ogni caso, e con
lealtà.

si fa per un'eccezione odiosa una specie di transazione tra la prova e la pena, e questa viene esasperata, quasi per tema, che il colpevole sfugga alla giustizia. Sicchè, se Lariccia fosse sventuratamente morto, i nostri giudicabili almeno sarebbero puniti in blocco col secondo grado di prigionia per aver tutti e tre preso parte attiva nella rissa.

Ma Lariccia fortunatamente è salvo — Per quale assurdo inconcepibile vorrassi dunque punire i percussori quasi con la stessa pena?

Dunque è mestieri sacrificare innanti l'ara della religione e della ragione santamente tra loro alleate, e ritenere il Mastrangelo e gli altri responsabili della pena inflitta alle ferite lievi, tornando alla regola generale d'imputabilità.

5. A questa dimostrazione cui la mente ed il cuore fanno acquiescenza, viene in soccorso il beneficio della rissa, di cui non furono autori i giudicabili. Altra è l'occasione logica della rissa, ed altro n'è il principio legale, come dottamente osserva il Nicolini, l'aquila del nostro foro penale, le cui lezioni ci vantiamo aver udito con qualche profitto.

La pubblica discussione ha nitidamente rilevato, che quando Mastrangelo richiese il Lariccia della bisaccia smarrita, potè logicamente ed innocuamente accagionare la rissa, ma questa incominciò legalmente quando il Lariccia pronunziò le acerbe parole, *cornuto f. ti voglio risecare le corna, sangue di Dio*, esprimendo in un tempo una grave minaccia ed un'ingiuria pungente, come pure una bestemia.

Ira brevis furor — la mano agisce quasi per moto macchinale e senza il concorso della coscienza e della libertà. Epper ciò l'art. 587, num. 4.º attenua la pena.

E prescindendo dalla rissa, tutte nella fattispecie concorrono le attenuazioni del dolo ne' sensi dell' articolo 468 dette leggi penali, se si ponga mente al danno alla proprietà, al furto delle spighe di granone allora commesso dal Lariccia, ed al timore che incute a tutti questo tristo porcaro, munito di una grossa *piroccola* erculea.

Nè vuolsi obbliare, che la fede di perquisizione de' giudicabili è netta da ogni reato e godono le simpatie della pubblica benevolenza, e l'intero uditorio ne fa irrecusabile testimonianza.

4.º Danni-interessi — Il Lariccia ha sete di vendetta e danaro, e per due o tre giorni durati nel letto aspira ad un' indennizzazione di ducati venti! Ma i danni-interessi illiquidi si rinviano al giudizio civile, e nel fatto in esame appena potrebbesi attribuirgli una ventina di carlini, anzi dovrebbe compensarli col valore del danno arrecato alla proprietà del Mastrangelo.

E questa considerazione della sospensione del lavoro per due o tre giorni, come han dichiarato i testimoni confidenti e vicini, apre l'adito a dubitare della gravità della ferita al capo, ed a censurare il giudizio de' Periti sanitari nella pienezza del criterio morale, come esigono la filosofia le leggi e la giureprudenza, *in dubiis reo favendum*.

Ragguardevole Signor Giudice

Il nostro ufficio è compiuto, il vostro giudizio non potrà, che essere consentaneo alla legge, alla coscienza dell' universale, a' nostri voti, ed eminentemente benigno, ed in un tempo esemplare. Così La-

riccia potrà pure persuadersi, che non si viola impunemente l'altrui proprietà, e che gli onesti cittadini meritano la mitezza delle leggi, e la protezione del Magistrato, quando intendono a tutelare la loro proprietà dal codardo vandalismo dei pastori.

SENTENZA

Il Regio Giudice Salvatore de Spagnolis, accogliendo la teoria della rissa e le attenuanti, li condannò a venti giorni di detenzione ed alle spese, rinviando civilmente pe' danni-interessi.

XII

23. Agosto 1845.

SIG. GIAMBATTISTA DATTINO PARTE CIVILE

CONTRA

I FRATELLI BARBERIO REI DI FURTO

Ornatissimo signor Giudice

Innanzi al vostro cospetto, tra i busti Reali e la Croce di un Uomo-Dio, tracotanti ed impavidi si rendono i fratelli Barberio; ecco i due spavaldi della campagna, che hanno intimato la guerra al triplice regno della natura. Trattasi di un furto triplice sul regno animale, vegetabile, minerale, *api, cipolle, e pietre.*

La parte civile vi offrirà le prove de' loro reati— all'ottimo Ministero pubblico, ed alla vostra in-

flessibile giustizia decemvirale contra i ladri tocca rincarire sulla loro sorte.

Sentiamo preliminarmente il dovere di dissipare qualche pregiudizio in fatto di alveari e sciame, e meritare il pubblico suffragio, che prevenir possa il vostro giudizio — Al nostro assunto si prestano;

Le leggi di natura, la morale, le leggi Romane, i codici stranieri, le leggi vigenti, l'autorità degli interpreti di dritto. Uno *sciame di api*, che svolla dall'alveare è di spettanza del padrone dell'alveare medesimo — ecco la tesi.

Le cose adespote — *res nullius* cedono al primo occupante — l'occupazione, primo modo originario di acquistare, non si estende però sino agli animali addomesticati, che il padrone possiede, o insegue con l'animo di ricuperare — nè alle pecchie custodite nelle arnie, nè agli sciame inseguiti — nè ai colombi presso le colombaie.

E in forza dell'accessione *partus sequitur ventrem*, come l'accessorio segue la cosa principale.

Tutti i Moralisti sono uniformi.

Le leggi Romane eminentemente garentiscono l'industria delle api — in esse è sancito, che il proprietario dell'alveare può reclamare lo sciame in qualunque mano faccia passaggio — § 14 *Institutiones de rerum divisione* e L. 1. § 1. *D. de acq. r. dom.*

Consentanea al diritto naturale era la massima degli Stagiriti — *quae non posuisti ne tollas*.

Platone *L. 9. de legibus* — *si aliena examina quis persequitur, atque aera pulsans apes delectatione ad se trahit, damnum persolvat.*

Chopin e Lebrun si pronunziano per lo stesso avviso nel commento sul Codice Napoleone.

In Inghilterra si segue la stessa dottrina, secondo Blakstone t. 3 c. 25, e presso ogni nazione civile.

Le nostre leggi imperanti vanno più innanzi delle Romane leggi, e degl' interpreti.

Nell' art. 447 LL. CC. gli alveari sono dichiarati immobili per destinazione.

E nell' art. 489 dette leggi i colombi, i conigli e i pesci, che passano spontanei da luogo a luogo, e senza artificio o frode, si acquistano da altri — l'è questa un' eccezione tassativa — Non si parla delle pecchie, perchè queste rientrano nella regola dell' accessione, e giusta l' articolo 472 si appartengono al proprietario i frutti naturali, industriali, civili, e i parti degl' animali.

E nelle materie non contemplate dalle vigenti leggi debbesi stare al dritto romano ricevuto giusta la legge del 21 maggio 1819.

Ciò premesso, pazientemente notomizziamo le prove dell' appropriazione dello sciame.

1. Carattere degl' incolpati. La fede di perquisizione ribocca di reati omogenei — Peccato che i Barberio non sieno nati sotto le leggi di Licurgo a Sparta, per poterli collocare a fianco di quel famigerato ladro che si fece rodere le viscere da una fiera, anzi che svelare la colpa.

2. Contiguità de' fondi. Se mettasi l' esca vicino al fuoco, ne sorge la combustione — La è una sfortuna per noi avere siffatti vicini il cui mestiere è la fraude e il furto.

3. Ingegno de' Barberio ad insidiare e raccogliere le api—essi conoscevano pure la spettanza del nostro alveare e dello sciame che ne svolazzava.

4. Un' antitesi—Somma fecondità degl' alveari de'

Ma la nostra sarebbe un' analisi accademica e nient' altro, che accademica.

Le leggi hanno assegnato i gravami : *res iudicata pro veritate habetur* : è verità nel fatto , è legge irrevocabile nell' esecuzione.

Tremenda sarebbe la scossa, degna de' tempi della tirannide imperiale de' Tiberi e de' Domiziani , e non de' nostri tempi civili, in cui l' erario paga gli errori de' Giudici. La pace , la fortuna , la libertà de' cittadini verserebbero ne' pericoli più gravi , e la società rimarrebbe conquassata nelle sue basi , gettandosi l' allarme nella santità delle pareti domestiche ; il caos e l' anarchia sarebbero alle nostre porte: tutto si rimetterebbe in discussione, e potrebbe vincere oggi chi ieri ha perduto. Il cielo disperda così infausti presentimenti, e si rispettino le sentenze quali che siensi, quando i gravami sieno esauriti.

Tanasso, logorato da una cronica malattia, semivivo è quasi sorto dal sepolcro, ed ha avuto forza sufficiente a recarsi quì per difendersi contro le mene infernali ordite dall' arbitrio forestale che s' arrabbatta a ridurlo alla miseria con la sua famiglia.

Nè egli solo , ma tutta Ururi , tutto il Circoudario è in palpiti, pensando come possa essere tradotto ad un secondo giudizio l' uomo altra volta e dopo un solenne giudizio dichiarato innocente.

Le antiche leggi , e le nuove , la scuola ed il foro , la ragione e l' autorità, la filosofia e la storia, si attendono da voi la solenne proclamazione del famoso apoftegma , sauzionato dalla sapienza de' secoli , *non bis in idem* — e voi dovette proclamarlo stamane , senza farvi imporre da qualunque amministrativa influenza, in una causa grave di duca-

ti seimila, essendo decupla la multa, comechè il bosco è posto a difesa ne' sensi della legge forestale.

SENTENZA

Il Giudice S. de Spagnolis, serbando all' esito della pubblica discussione quest' eccezione perentoria, volle esaminare i novelli testimoni, i quali nulla aggiunsero alle vecchie prove, e poi assolse il Tanasso con la formola del costa non essere colpevole.

NOTA. Così volle sanare l' arbitrio di un secondo dibattimento. La sentenza passò in giudicato.

È quello stesso de' Spagnolis, il quale fu ne' tempi posteriori Commissario di Polizia, ed uno degli agenti più formidabili della polizia borbonica dal 1847 sino al 1860.

XI

20. Agosto 1845.

NICOLA MASTRANGELO ED ALTRI

PREVENUTI DI FERITE DIVERSE

IN PERSONA DI TEODOSIO LARICCIA.

Stimato signor Giudice

Un triumvirato di dabben'uomini siede sul palco del dolore, e prova non già il rimorso de' rei, ma i palpiti della sconsigliatezza, e gli effetti di un giusto risentimento. Gli è a fronte Lariccìa, la cui perquisizione riboccante d'ogni genere di reati va

in proverbio nel Comune ; non vi è proprietà che non abbia degradato, non vi è persona che non abbia offeso, il suo incesso è di un vandalo, sterminatore di campagna. Perchè il tempo non si sperperi in vane parole, noi concretiamo le nostre tesi con uno stretto connubio tra il fatto ed il dritto.

1. Chi fu l'autore della ferita grave per natura ?
2. Nell' incertezza come punire i giudicabili ?
3. Assiste il beneficio della rissa, non che l'altro delle attenuazioni di dolo ?
4. *Quid* pe' danni-interessi richiesti dalla parte civile ?

1. Il Lariccia offriva le vestigia palpitanti di una grandine di pietre che l'avea percosso nella rissa del 7 agosto ultimo, ed una scheda sanitaria le caratterizzava e diffiniva. Ma, dopo la sua stessa querela giurata e l'udizione de' testimoni, è ancora un mistero, chi de' triumviri sia stato l'autore della ferita grave riportata nel capo, perchè egli stesso non seppe indicarlo, nè veruno de' testimoni intesi.

Potrassi supplire a' loro giuramenti con una divinazione magnetica? Se unica e circoscritta fu la ferita al capo, ed i corrissanti furono tre, è fisicamente e moralmente impossibile, che l'avessero tutti e tre accagionato e ricalcato in quel sito. Solo per forza soprannaturale può avvenire la compenetrazione di diversi corpi nello stesso punto dello spazio e del tempo, ma i miracoli che hanno suggellato la nostra Religione di carità, non trovano adito nelle leggi e ne' giudizi. A nostro modo di vedere l'impossibilità tocca il campo metafisico e ciò che dicasi assolutamente impossibile per la contraddizione

che nol consente. E siccome il cerchio non può essere quadrato, così sei mani mosse in diversi tempi e diverse direzioni da tre agenti non possono produrre unica ferita nel sito identico dello spazio di un corpo paziente e reagente. E la fu inferita da *piroccola*, e non fu come fatta con un chiodo che i colpi alterni de' percussori avessero confitto e ribadito sul Lariccia. Dunque non costa dell' autore della ferita grave, sia che si voglia interrogare i testimoni, ovvero la ragione.

2. Rimanendo nel mistero l' autore della ferita grave, perchè uno de' tre giudicabili ha dovuto essere, e non potendo condannarsi tutti e tre di una pena più grave, nel fine di colpire tra gl' innocenti il vero reo, possiamo per analogia di ragioni sostenere, che neanco possono essere puniti, come rei di percosse pericolose per gli accidenti. Chi mai infatti tra noi non sarà tentato a dubitare, che tra i corrisanti avesse potuto taluno rimanere nella sua parte di azione, colpevole di ferite lievi e niente più che lievi, senza aver commesso alcuna ferita pericolosa per gli accidenti? Questo dubbio che l' accusa privata e pubblica non ha saputo risolvere, permetterà alla difesa di accampare una serie d' ipotesi.

1. Ipotesi — Che de' triumviri l' uno avesse commesso la ferita grave, l' altro le pericolose, e l' ultimo le lievi.

2. Che tutti e tre in un modo solidale avessero commesso la triplice categoria delle ferite.

3. Che l' uno avesse commesso le pericolose e la grave e gli altri due le lievi.

4. Che due avessero commesso le prime e l' ultimo le sole lievi.

5. Che l'uno avesse commesso la grave e gli altri due le pericolose e le lievi.

In mezzo a queste buone congetture dovrassi punire per *truglio*? Consultiamo la legge, e la ragione.

La rissa da *riza ringor rictus* voci di cani rabidi, è un mare burrascoso in cui non è dato misurare i minuti movimenti incomposti, e la speciale parte delle azioni individuali, perchè ciascuno risponda della sua colpa. La rissa esclude pure le dottrine della complicità giusta i dettami della scuola e del foro. Tra per ragioni di fatto e di dritto noi appena possiamo ritenere, che sieno puniti i giudicabili, come autori di ferite lievi. Ed a questa nostra dimostrazione vengono soccorrevoli gli argomenti promananti dalla lettera e dallo spirito degli articoli 389 e 390 delle leggi penali.

Per il sistema de' principi dinamici che governa la dottrina del dritto penale, la scala delle pene si gradua secondo l'effetto. Solo in fatto di ferite si sta piuttosto al pronostico dato da' Professori, quando segue la guarigione; quando poi segue lo storpio, o la morte, si ritorna alla teoria universale del danno, e si esaspera la pena. A miglior tempo vorrassi venire ad una riforma, perchè noi che consentiamo all'esasperazione della pena nell'omicidio, vorremmo una benignità nei casi di svanito pericolo, rendendo anco un omaggio alle grazie della Provvidenza. Nè sappiamo renderlo all'infallibilità de' Professori Sanitari, i quali hanno preso il mal vezzo di pronostici gravi ed allarmanti nelle cose più lievi, come costa alla nostra poca esperienza.

Quando dunque si avvera nella rissa l'omicidio,

si fa per un'eccezione odiosa una specie di transazione tra la prova e la pena, e questa viene esasperata, quasi per tema, che il colpevole sfugga alla giustizia. Sicchè, se Lariccia fosse sventuratamente morto, i nostri giudicabili almeno sarebbero puniti in blocco col secondo grado di prigionia per aver tutti e tre preso parte attiva nella rissa.

Ma Lariccia fortunatamente è salvo — Per quale assurdo inconcepibile vorrassi dunque punire i percussori quasi con la stessa pena?

Dunque è mestieri sacrificare innanzi l'ara della religione e della ragione santamente tra loro alleate, e ritenere il Mastrangelo e gli altri responsabili della pena inflitta alle ferite lievi, tornando alla regola generale d'imputabilità.

3. A questa dimostrazione cui la mente ed il cuore fanno acquiescenza, viene in soccorso il beneficio della rissa, di cui non furono autori i giudicabili. Altra è l'occasione logica della rissa, ed altro n'è il principio legale, come dottamente osserva il Nicolini, l'aquila del nostro foro penale, le cui lezioni ci vantiamo aver udito con qualche profitto.

La pubblica discussione ha nitidamente rilevato, che quando Mastrangelo richiese il Lariccia della bisaccia smarrita, potè logicamente ed innocuamente accagionare la rissa, ma questa incominciò legalmente quando il Lariccia pronunziò le acerbe parole, *cornuto f. ti voglio risecare le corna, sangue di Dio*, esprimendo in un tempo una grave minaccia ed un'ingiuria pungente, come pure una bestemia.

Ira brevis furor — la mano agisce quasi per moto macchinale e senza il concorso della coscienza e della libertà. Epper ciò l'art. 387, num. 4.º attenua la pena.

E prescindendo dalla rissa, tutte nella fattispecie concorrono le attenuazioni del dolo ne' sensi dell' articolo 468 dette leggi penali, se si ponga mente al danno alla proprietà, al furto delle spighe di granone allora commesso dal Lariccia, ed al timore che incute a tutti questo tristo porcaro, munito di una grossa *piroccola* erculea.

Nè vuolsi obbliare, che la fede di perquisizione de' giudicabili è netta da ogni reato e godono le simpatie della pubblica benevolenza, e l'intero uditorio ne fa irrecusabile testimonianza.

4.º Danni-interessi — Il Lariccia ha sete di vendetta e danaro, e per due o tre giorni durati nel letto aspira ad un' indennizzazione di ducati venti! Ma i danni-interessi illiquidi si rinviano al giudizio civile, e nel fatto in esame appena potrebbesi attribuirgli una ventina di carlini, anzi dovrebbero compensarli col valore del danno arrecato alla proprietà del Mastrangelo.

E questa considerazione della sospensione del lavoro per due o tre giorni, come han dichiarato i testimoni confidenti e vicini, apre l'adito a dubitare della gravità della ferita al capo, ed a censurare il giudizio de' Periti sanitari nella pienezza del criterio morale, come esigono la filosofia le leggi e la giureprudenza, *in dubiis reo favendum*.

Ragguardevole Signor Giudice

Il nostro ufficio è compiuto, il vostro giudizio non potrà, che essere consentaneo alla legge, alla coscienza dell' universale, a' nostri voti, ed eminentemente benigno, ed in un tempo esemplare. Così La-

riccia potrà pure persuadersi, che non si viola impunemente l'altrui proprietà, e che gli onesti cittadini meritano la mitezza delle leggi, e la protezione del Magistrato, quando intendono a tutelare la loro proprietà dal codardo vandalismo dei pastori.

SENTENZA

Il Regio Giudice Salvatore de Spagnolis, accogliendo la teoria della rissa e le attenuanti, li condannò a venti giorni di detenzione ed alle spese, rinviando civilmente pe' danni-interessi.

XII

23. Agosto 1845.

SIG. GIAMBATTISTA DATTINO PARTE CIVILE

CONTRA

I FRATELLI BARBERIO REI DI FURTO

Ornatissimo signor Giudice

Innanzi al vostro cospetto, tra i busti Reali e la Croce di un Uomo-Dio, tracotanti ed impavidi si rendono i fratelli Barberio; ecco i due spavaldi della campagna, che hanno intimato la guerra al triplice regno della natura. Trattasi di un furto triplice sul regno animale, vegetabile, minerale, *api, cipolle, e pietre.*

La parte civile vi offrirà le prove de' loro reati— all'ottimo Ministero pubblico, ed alla vostra in-

flessibile giustizia decemvirale contra i ladri tocca rincarire sulla loro sorte.

Sentiamo preliminarmente il dovere di dissipare qualche pregiudizio in fatto di alveari e sciami, e meritare il pubblico suffragio, che prevenir possa il vostro giudizio — Al nostro assunto si prestano;

Le leggi di natura, la morale, le leggi Romane, i codici stranieri, le leggi vigenti, l'autorità degli interpreti di dritto. Uno *sciame di api*, che svolla dall'alveare è di spettanza del padrone dell'alveare medesimo — ecco la tesi.

Le cose adespote — *res nullius* cedono al primo occupante — l'occupazione, primo modo originario di acquistare, non si estende però sino agli animali addomesticati, che il padrone possiede, o insegue con l'animo di ricuperare — nè alle pecchie custodite nelle arnie, nè agli sciami inseguiti — nè ai colombi presso le colombaie.

E in forza dell'accessione *partus sequitur ventrem*, come l'accessorio segue la cosa principale.

Tutti i Moralisti sono uniformi.

Le leggi Romane eminentemente garentiscono l'industria delle api — in esse è sancito, che il proprietario dell'alveare può reclamare lo sciame in qualunque mano faccia passaggio — § 14 *Institutiones de rerum divisione* e L. 1. § 1. *D. de acq. r. dom.*

Consentanea al diritto naturale era la massima degli Stagiriti — *quae non posuisti ne tollas*.

Platone *L. 9. de legibus* — *si aliena examina quis persequitur, atque aera pulsans apes delectatione ad se trahit, damnum persolvat*.

Chopin e Lebrun si pronunziano per lo stesso avviso nel commento sul Codice Napoleone.

In Inghilterra si segue la stessa dottrina, secondo Blakstone t. 5 c. 25, e presso ogni nazione civile.

Le nostre leggi imperanti vanno più innanzi delle Romane leggi, e degl' interpreti.

Nell' art. 447 LL. CC. gli alveari sono dichiarati immobili per destinazione.

E nell' art. 489 dette leggi i colombi, i conigli e i pesci, che passano spontanei da luogo a luogo, e senza artificio o frode, si acquistano da altri — l'è questa un' eccezione tassativa — Non si parla delle pecchie, perchè queste rientrano nella regola dell' accessione, e giusta l' articolo 472 si appartengono al proprietario i frutti naturali, industriali, civili, e i parti degli animali.

E nelle materie non contemplate dalle vigenti leggi debbesi stare al dritto romano ricevuto giusta la legge del 21 maggio 1819.

Ciò premesso, pazientemente notomizziamo le prove dell' appropriazione dello sciame.

1. Carattere degl' incolpati. La fede di perquisizione ribocca di reati omogenei — Peccato che i Barberio non sieno nati sotto le leggi di Licurgo a Sparta, per poterli collocare a fianco di quel famigerato ladro che si fece rodere le viscere da una fiera, anzi che svelare la colpa.

2. Contiguità de' fondi. Se mettasi l'esca vicino al fuoco, ne sorge la combustione — La è una sfortuna per noi avere siffatti vicini il cui mestiere è la fraude e il furto.

3. Ingegno de' Barberio ad insidiare e raccogliere le api—essi conoscevano pure la spettanza del nostro alveare e dello sciame che ne svolazzava.

4. Un' antitesi—Somma fecondità degl' alveari de'

Barberio — Sterilità de'nostri. Deponeva la Rosa Sebastiano, che i Barberio da due arnie aveano avuto tredici figli — Noi non ne avevamo avuto veruno da' nostri alveari — eglino col prezzo del miele avevano comprato un mulo — noi nelle feste Natalizie ne compravamo per fare delle frittture di uso.

5. Ne' sensi de' principi prestabiliti il nostro vignaiuolo era vigile ad inseguire gli sciami — altri non potea occuparli, come cose adespote; anco rinvenuti, dovea denunziarne il rinvenimento, ma invece i Barberio volavano ad afferrarli nel fondo di Sebastiano, sottostante alla casina nostra: *aera pulsantes* li attiravano a loro — lo sciame non era posato spontaneo nel loro fondo quest'ultima volta.

6. La voce de' testimoni uditi sugli artifizî colpevoli e quotidiani de' giudicabili, e sulla fattispecie non basta ad eliminare ogni dubbio, e produrre la convinzione morale, e per voi che leggete nelle più riposte falde de' cuori umani, e massime nella coscienza de' ladri?

— Furto di cipolle.

Le prove sono *meridiana luce clariores*.

— Furto di pietre.

Prove lampanti per testimoni di veduta.

E quest'abitudine prava depone incontestabilmente del furto dello sciame, e simili.

Un'osservazione finale.

Abbiamo *una recidiva ed una reiterazione* di più di due delitti; di più reati semplici fatti come un reato composto — uno è il procedimento — uno il giudizio e la pena.

A noi non tocca invadere il campo del ministero pubblico — benchè non sia cosa tanto odiosa ren-

dersi parte ausiliare della giustizia — eppure per lo pubblico esempio, i poteri del Giudice per l'art. 83, 87 e 417 LL. PP. hanno una latitudine immensa sino al 3.^o grado di prigionia.

Nè si pensi al beneficio dell'attenuante del valore — questo non si applica, che nelle attenuazioni del dolo, ed i recidivi e reiteratori sono incalliti nel dolo, e ne'danni — E sarebbe strana cosa mettere in qualche accordo gli art. della reiterazione e recidiva, che vogliono la duplicazione della pena, componendo di vari reati semplici un reato complesso — ed un beneficio che si applica a' rei novelli nel sentiero della colpa per l'articolo 453. l. p.

Noi instiamo per lo pubblico esempio — non siamo tanto vili da agire per tenuissimo interesse, anzi il nostro cuore è superiore alle forze. L'impunità de' Barberio ne' fatti quotidiani esige misure gravi — tenui sono i furti, ma familiari — rilevano il loro animo, la loro perfidia, perchè manca lo stimolo di un grave interesse; farebbero peggio, se venisse innanti a loro la causa occasionale, essendo la causa predisponente nel loro stampo organico, ben degno delle indagini frenologiche di Gal e Levater.

Persone, cui l'arte di rubare è connaturata, come il batter dell'arterie e il respiro, che non farebbero nella Regia Zecca, nel Banco delle due Sicilie, al borgo degli orefici?

Ragguardevole signor Giudice

Voi che avete purgato il circondario de' piccoli birbanti, che avete imprigionato il celebre *Cilinguo*, e avete alla razza di *Izzo* fatto pagar caro un boc-

cone di carne porcina, che avete rassicurato i nostri sonni anco dal notturno fracasso delle lastre, che avete in fine fatto un Giudicato modello di rettitudine e sapienza, darete pace al regno della natura.

E si persuaderanno gli amministrati, che la moglie del ladro non sempre ride, nè dorme sonni tranquilli, nè vende l'altrui miele nelle feste del S. Natale.

SENTENZA

Il Giudice de Spagnolìs li condannava a tre mesi di prigionia, danno e spese, ritenendo il furto semplice.

Dopo si fece per generosità la rinunzia all'istanza, e furono i fratelli Barberio escarcerati.

XIII

2. Giugno 1846.

GIULIANO CARUSO

IMPUTATO DI FERITA GRAVE IN PERSONA
DI UN TALE CIRIELLO.

Signor Giudice prestantissimo

Assumendo la difesa del Caruso, noi protestiamo, che la lealtà e la buona fede stanno dal canto nostro; non il Caruso per la relazione del servizio, bensì il disgraziato che la calunnia vorrebbe sopraffare, al nostro ministero si raccomanda. Anzi, se in altri

casi implorammo l'equità vostra, stamane ossequiosi interpreti della vostra delicatezza ci attendiamo giustizia.

La causa svolge una specie di municipali affezioni; tra noi si reca una mano di forastieri, e viatici, che l'ospitalità nostra naturalizza; ve l'invita il sole, le campagne, il commercio, vi ritrovano la fidanzata, la dote, gli amici, la capacità civica. Eppure d'origine Greca i nostri conterranei, facili al sentimento di amicizia, sensibili all'ingiuria, e più inchinevoli al perdono dimenticano, che per donare ad un forastiero il beneficio della cittadinanza richiedevasi il voto unanime di seimila cittadini in Atene, e che la civiltà Romana gridava, *adversus peregrinos sempiterna auctoritas esto*.

Grazie all'influenza del Vangelo il dogma della fraternità universale è inviscerato nella coscienza de' popoli, e la territorialità della legge penale è la più bella conquista della civiltà nostra.

Ciò malgrado, è mestieri premunirci contro le sanguinarie tendenze di taluni forastieri quì immigrati, usi essendo i nostri a sfogare la bile per la via delle parole.

Noi vi dimostreremo con irrecusabili agomenti,

1.º Che Caruso fu paziente nella rissa.

2.º Che è calunniato negli atti per l'imputazione di ferita grave, e che sotto l'usbergo dell'innocenza merita la piena assoluzione.

1.º I testimoni concordemente hanno dichiarato, che una rissa erasi impegnata tra i giudicabili Caruso e Ciriello con una progressione alterna di parole ingiuriose e di vie di fatto, senza essersi saputo definire, chi primo l'avesse provocato — Terminata la

rissa videro spicciare sangue dal petto di Ciriello, ma questi neanche conquistava, invece Caruso dolevasi del guasto della forbice. Nè la pubblica discussione è venuta a diradare le tenebre dell'istruzione scritta — *Nec vola, nec vestigia* del temperino e dell'autore della ferita nel doppio processo.

2.º Stante ciò, ecco il problema a risolversi—ha il Caruso accagionato volontariamente la ferita al Ciriello? Noi sosteniamo il nò, e non è fuori del perimetro delle buone congetture, che nell'attrito della rissa involontariamente il Ciriello se l'abbia accagionato egli stesso. Perciò in difetto de' testimoni interroghiamo la natura stessa delle cose con una serie di argomenti, e la filosofia supplica alla storia.

1.º Indole del Caruso — Questi è un *miles gloriosus*, un Pìrgopolinice da comedia all'incasso, ma ha il cuore di un coniglio, essendo stato paziente per sistema. Incomincia sempre col fulminare cogli occhi, co' mustacchi e con le parole, e finisce con essere battuto — la di lui indole muliebre merita di essere proverbata nel comune, e timido co' suoi pari reudesi animoso sol co' cavalli, massime dopo una razione di acquavita.

2.º Contegno nel fatto della cantina — Prima aveva fatto un trattato di pace, e diceva a' compagni dovere bere come fratelli carnali; dopo la rissa minacciava con una pietra, perchè era sfornito d'ogni arma.

3.º Mestiere del Caruso — Egli è cavalcante, le sue armi sono la striglia lo staffile e lo sprone, non è un amanuense di cancelleria, nè scolare di caratteri, uso a portare il temperino: ed è tanto straor-

dinaria ed impropria quest' arma per lui, quanto la sarebbe per noi la scure, o la falce.

4.° Libertà delle mani. Il temperino ha bisogno di ambe le mani per essere spiegato all' uso, e le braccia del Caruso erano atteggiate alla lotta con il Ciriello, come dissero i testimoni, de' quali nessuno vide spiegare il temperino.

5.° Inverisimiglianza. Il fatto non avveniva nelle tenebre, ma era uno spettacolo tragicomico di cantina, ove il sole saettava i suoi raggi — Noi non possiamo credere, che gli spettatori erano divenuti ciechi, ovvero, che il temperino di Caruso fosse un magico talismano che avesse la virtù del clorofornio per assopire.

6.° Nessun' ombra di conquesto—Ciriello che tra i vapori del vino aveva vomitato tante parolacce infami contro Caruso, diveniva una statua di sale, e non trovava una parola acconcia ad indicare l' arma e l' offensore! Di rimpatto abbiamo il conquesto immediato, solenne e fecondo del Caruso, il quale rimpiagnava le lacerazioni della forbice arretrate al suo *bigiaccio*. Noi teniamo per evidente, che o la forbice fu spiegata nella rissa dal telaiuolo Ciriello contro Caruso, ovvero per caso potè rivolgersi contro lo stesso Ciriello, come la saetta rimbalza contro il sagittario, tantopiù che i telaiuoli sono usi a portarla sguainata nella tasca sinistra. Ed è notevole, che la ferita risponde alla parte sinistra delle coste, e la scheda sanitaria assicura essere stata accagionata con arma di punta, e taglio, com' è precisamente la grossa forbice de' telaiuoli.

7.° Gravità del conquesto—Nel calcolo delle prove indiziarie grave è quella che si fa promanare

dalla *quiritazione*, perchè sgorga dalle viscere dell'umana natura, rimpiagne l'offesa, chiede ausilio, ed offre alla giustizia l'offensore. La querela di Ciriello fu studiata artifiziosamente nelle pareti di famiglia due giorni dopo il fatto, e come per rap-presaglia alla querela primordiale di Caruso!

8.° Contegno posteriore del Caruso — La pubblica voce lo indicava reo della ferita del Ciriello il quale si raggirava in letto tra le cure de' Professori, gli ausili di religione, ed i palpiti della famiglia. La fuga era dettata dalla prudenza, eppure Caruso si appressò a voi sotto l'usbergo del sentirsi puro, e con fronte calma e serena addimandò un modo di custodia esteriore, ratificando la sua prima querela. Il rimorso mena alla fuga, e talora fuggono pure gl'innocenti intimiditi dalla calunnia.

9.° Carattere di Ciriello — Prometeo nel formare di limo il principe dell'umana natura prese d'ogni animale una parte, e del leone e del cane prese la rabbia dandola all'uomo: così la favola fa il connubio con la storia degli umani affetti. Non fu per ispirito di municipalismo, ma per tributo alla verità, che i testimoni aggiunsero essere il Ciriello di carattere iracondo e stizzoso eminentemente, uso a menare le mani ad ogni motto pungente, ad ogni gesto equivoco, anzi innocuo — ed aver esposto il povero padre a pagare più di una remissione in questo Regio Giudicato. Il Ciriello è il vero uomo di Prometeo! Caruso invece di muliebre carattere va e viene ogni anno da sante peregrinazioni, e, se nelle sere visita la cantina, spesso si vede visitare pure le chiese nelle diverse liturgie, e bisogna, che noi ce ne facciamo un merito distinto — Così si spiega, come alla

mediazione di ragguardevole persona Ciriello agognava la vendetta, e Caruso offriva la remissione, memore della santa massima, che del cristiano il primo battesimo è l'acqua ed il secondo è l'indulgenza. Non è dunque sazio il Ciriello d'aver ingiuriato villanamente il Caruso, d'averlo percosso, d'avergli lacerato la giubba; aspira pure a sognate vendette, come se le leggi ed i Magistrati avessero l'ingrata missione di condannare sempre, e non il più augusto ministero di assolvere e rassicurare.

10. Ultimo argomento — Pochi anni dietro avveniva nel nostro paese questo fatto. Un proprietario a nessuno secondo per probità ed agiatezza mosse verso il suo vigneto, e vi sorprese animali caprini che danneggiavano, mentre il pastore tranquillamente dormiva al rezzo di una siepe.

Volle risentirsene, e catturare la greggia caprina. Fu allora, che il pastore piagnendo si percosse la fronte con una pietra, e minacciò di querelarlo, se non gli avesse rilasciato gli animali. Il caso venne in soccorso dell'innocenza. Non visti eranvi in poca distanza de' testimoni che contemplavano quella scena funesta. Appuntato il dibattimento dietro le reciproche querele, e per lo danuo e per la percossa, il pastore fu smentito con tanta luce, sicchè confessò la calunnia, e con le lagrime implorò la rinunzia dell'onesto proprietario. Dopo questa dura esperienza potrassi credere alla voce dell'offeso che non si adagia sulle testimonianze di persone indifferenti, nell'arena de'penali dibattimenti? *Incredibilia, sed vera.*

Signor Giudice ragguardevole

Il criterio morale, *conscientia dubitandi securo*, debb'essere legale ne' sensi, che emerga dalla istruzione e dal dibattimento, e voi dovete essere giurì di fatto, prima di scendere all'applicazione della pena.

Se dunque con questo treno di argomenti abbiamo almeno indotto il dubbio nel vostro animo, la formola assolutoria è proclamata dal dritto pubblico, dalla filosofia, dall'umanità, dal Vangelo.

Noi fidenti l'attendiamo, e l'attende con noi l'uditorio, e l'universale coscienza.

S E N T E N Z A

Il Giudice de Spagnolis, ammettendo la scusa della rissa, condannò Caruso ad un mese di prigionia: si produsse appello.

XIV

28. Settembre 1846.

CINQUE CONTADINI DI S. CROCE

IMPUTATI DI DANNO IN DUCATI 284,40.

MERCÈ INCENDIO DI STOPPIE.

Ragguardevole signor Giudice

La è questa una causa di somma aspettazione nel nostro Comune, per la varietà de' caratteri differenziali che la distinguono da ogn'altra causa — Altri

l'appellano la causa de' potenti che lottano contro i deboli — altri dicono, che il caso è sottratto all'impero delle leggi — Taluno freme per una terna di periti candidati, sotto la presidenza di un perito consulente — Altri sogghigna per una coscrizione di testimoni, deflorati in una istruzione privata — Alcuni affermano, che il signor Salottolo è un agiato cavaliere, che il signor Finizio è un distinto proprietario, entrambi probi, e generosi galantuomini, e che i loro dipendenti vogliono fare, ciocchè eglino dapprima non volevano — E la meraviglia sarà maggiore in sentire, che il nostro Sindaco Nunziomaria Cocco, ed altri proprietari di Bonefro, danneggiati essi pure, ma riverenti al caso, isdegnarono associarsi alla dualità delle querele de' prelodati signori, e loro agenti, i quali aspiravano ad una crociata giudiziaria.

In mezzo a questo vortice di opinioni, e sentimenti, altri conchiudono, che siamo in un'era gloriosa di progresso, e di giustizia, e che le leggi agguagliano tutte le disuguaglianze de' ricchi e de' poveri. Noi perciò militiamo all'insegna del salmo 71; *Liberavit Dominus pauperem a potente, et inopem, cui non erat adiutor.*

Al nostro ministero si raccomanda l'innocenza di cinque famiglie bersagliate da' potenti: noi sfideremo l'accusa nella propria trincea, e logoreremo fin gli ultimi cenci alla calunnia. Si partisce in due tesi il nostro assunto.

1. Non costa della reità de' diversi giudicabili, Jantomasi, Petti, e Colomba.

2. Costa invece della loro innocenza e sulle basi della stessa accusa.

1. La prova generica, lo sanno tutti, è il fondamento della specifica, è come il seme, da cui quella si sviluppa e procede.

Eppure tra le anomalie di questa causa, la perizia è surta, quando la specifica erasi prestabilita con un'istruzione dittatoria, nata a mano armata, e resa adulta per reclutazione di dipendenti. Perciò non hasi a meravigliare, come dia di cozzo nel rito penale, e nel processo delle funzioni ideologiche. Noi leggendola la prima volta, non fummo a portata di distinguerla dai termini delle querele, o dal tenore di una prova orale. Rileggiamola attentamente. Dopo le solite formalità in un modo insolito si esprime come segue.

« I periti, dopo accurate osservazioni, han dichiarato vedersi incendiate tutte le stoppie di Finizio dalla parte, che confina coi terreni di Nunzio Cocco sino alla Badia di Melanico, nelle cui vicinanze sonosi pure bruciati la gran siepe della vigna, alberi, olivi, mandorli, ed altri legnami. Han dichiarato, che l' incendio in parola si è comunicato nè mentovati terreni dalle attigue stoppie del signor Cocco, mediante fuoco acceso da mano di uomo, senza nessuna cautela, mentre non si osserva alcuna precauzione necessaria, e non si vede appiccato *contrafuoco*, diretto ad impedire la comunicazione dell' incendio nelle vicine stoppie. Solo àn osservato essi periti talune frasche a terra in parte incendiate, ed hanno soggiunto, che desse servirono certamente a quelli che appiccarono il fuoco, poichè i medesimi usarono tutti i loro sforzi, ma tardi, nell' impedire il fuoco avvenuto cinque, o sei giorni dietro. »

(Seguono i valori dei danni ammontanti in tutto a ducati 284, 40.)

Firmati i periti Francesco Zeffiro, Domenico di Stefano, Belisario Sebastiano. »

Ogni perizia costa di due parti, *ispezione materiale* e *giudizio*, in forza degli articoli 64 e 66 di rito penale, e la parte storica debbe precedere la critica, ed il giudizio debbe escire dai fatti, come dalla vagina delle membra sue.

La redazione *materiale* dell'enunciata perizia tende ad intarsiare ambe le parti, ed a farne un'unità indissolubile.

Han dichiarato, che l'incendio fu comunicato dalle stoppie di Cocco a quelle di Finizio, per non essersi usata alcuna precauzione, hanno dichiarato e sempre dichiarato, non mai hanno giudicato.

Ditemi in buona fede. È questo linguaggio da periti, o da testimoni? Qual'è il giudizio finale, che segue la materiale ispezione, se fin la parola *giudizio* venne eliminata dal verbale?

In un R. Giudicato, e tra persone volgari vuoi si seguire un poco di filosofia sperimentale, qualunque si fossero le nostre convinzioni, e la riverenza alla filosofia Alemanna.

Ne' giudizi penali si svolge così il processo delle funzioni ideologiche — i testimoni sentono — i periti giudicano sulla base de' fatti semplici: il Giudice raccoglie con critica i loro detti e giudizi — i periti stabiliscono il reato — i testimoni scoprono i rei, dopo costatata l'esistenza del fatto delittuoso — i testimoni fanno uso dell'evidenza dei sensi — i periti con l'evidenza di ragione mettono le idee in rapporto — il Giudice pronunzia il sillogismo — I testimoni non possono emettere giudizi, nè invadere l'ingenerare: i periti non possono invadere la prova specifica; il

Giudice depura l'una parte, e l'altra, e decide col suo criterie morale. Quando siffatti mezzi istruttori si confondevano, gli annali forensi hanno avuto a rimpiangere molte vittime !!

Se i periti dichiararono leggiermente, che non si usarono *precese*, e che il fuoco comunicò dalle stoppie Cocco al Nord verso le stoppie Finizio al Sud, vollero vendere a noi lucciole per lanterna, e si studiarono far credere ad altri, ciocchè sfuggiva alla loro ispezione.

Nell'epoca del progresso, in cui siamo, le teorie di *Mesmer* sul magnetismo animale van prendendo voga, e guadagnando proseliti. Cantù rapporta, che un Francese di nome *Michel* stando a Parigi nel 1838 vide l'assedio di Costantina, e il Generale Damremont cadere colpito da una palla.

A canto a quest'aneddoto prodigioso noi metteremo la perizia, perchè i periti diceano vedere cogli occhi corporei nel 10 Agosto ciocchè avvenne nel quattro, e non era più visibile, e mentivano non un rapporto d'idee, ma una sensazione, seppur non si voglia dire, che si riportavano a ciò che aveano inteso dire dai testimoni !!

Quando tutta la tenuta era abbruciata pe' loro stessi detti, come mai poteasi designare, se il fuoco dal Nord erasi spiccato verso il Sud, e se vi era stato contrafuoco?

A chi gratuitamente lo dichiarava non possiamo noi opporre l'inversa proposizione?

Se in una scheda sanitaria tendente a stabilire la morte di un uomo, dietro un colpo di arma da fuoco, i periti aggiugnessero, che l'omicida dal Nord vibrò il colpo letale con un *due-botte fulminante*

verso il morto, che trovavasi nel Sud di un largo, e che quegli non avea usato, nè anco la precauzione di tenersi in agguato, potrebbesi tollerare così assurda tracotanza? La fu pure una sventura tra le nostre, che la perizia fu fatta nella vostra assenza, e non senza raccapriccio abbiám rilevato nella pubblica discussione, che vi era un perito consulente Giorgio Balice, come *fattore* plenipotenziario del signor Finizio; noi crediamo, che la giustizia non mai abbia tollerato un'oltraggio così grave. Gli fu facile sobillare i periti a suo agio, dopo avere avuto segrete conferenze col Domenico Vitale, il quale armato di fucile, e bajonetta avea incoato e dato vita all'istruzione nel corso dei sette giorni precedenti la perizia. La terna dei sudetti periti candidati (diciamo così, chè non han fatto mai da periti) era composta d'un *ortolano*, d'un *ajutante da compasso* e d'un *guardaboschi*. Il primo uso a conversare coll'acqua, ed irrigare le piante ortensi non ha avuto mai, che fare col fuoco, e tanto dista la sua dichiarazione dal vero, quanto l'uno elemento dista dall'altro, e l'orto del Barone dalla contrada di Melanico — L'altro è un'imperito *ajutante da compasso*, ed appena sa riconoscere le confinazioni, negato a tutt'altro: avvezzo a guardare la natura fisica di luoghi, non sa profondarsi nella parte morale degli avvenimenti — L'ultimo è l'unico perito letterato, educato alla scuola di Destut-Tracy, ed è d'avviso, che il giudicare non è altro che sentire; è il *guardaboschi* de Stefano a tutti noto, il quale stando in fazione verso il torrente Tona verbalizza i legnajoli che passano, e giudicando per abito, che le legna recise (senza saper dove) sieno recise nella selva di Verticchio, verbalizza in flagran-

za sino a venti ducati. Questo magnetico Giurì di fatto per ossequio alla casa Finizio volle estendere le sue attribuzioni sino al valore di ducati 284, 40! E tanto è vero, che per loro il giudicare è sentire, che nelle cose più dubbie, e difformi si pronunziarono in termini i più ineluttabili con la guida di Balice.

Le frasche, essi conchiudevano, servirono certamente a smorzare il fuoco, ma tardi. Sentite, quanti avverbì. *Qui nimis probat, nihil probat*. Eppure è vero, come or ora vedremo, che le frasche servono pel contrafuoco giusta l'uso. Se il giudizio, giusta la nobile espressione del Lallebasque, o sia Pasquale Borelli, nostro maestro e concittadino, è riposto in un' affezione che risulta immediatamente all'anima nel rapporto di due idee coesistenti, noi conchiuderemo, che il loro organo encefalico è alterato, nè sappiamo prestare acquiescenza al loro magnetismo animale — Cartesio, uno de' più gravi condottieri dello spirito umano, insegnava a dubitare di tutto, e con lui dubitano i più saggi pensatori.

Il raziocinio che è l'atto più sublime dell'umana intelligenza, è nel contempo il documento più irrecusabile della nostra debolezza, perchè ci obbliga a ricorrere alle idee medie. Iddio solo scorge tutte le cose in un punto, ma i periti ed i Giudici hanno bisogno delle idee medie ne' loro giudizi, quali che siensi, su' fatti consumati, sottratti a' loro sensi. Non già i più distinti coloni, co' quali abbiamo gravemente conferito, ma il pubblico è indegnato per una perizia infernale, e perciò ne fanno croci, e meraviglie. Ciocchè è fisicamente, o moralmente *impossibile*, e *falso* non può invadere la nostra convinzione: ciocchè debb' essere subbietto di evidenza per

intuito corporeo, debbe rientrare nella prova specifica, e questa è egualmente incomportabile, impura, e bizzarra, quanto l'altra.

Epperciò trasportiamoci con la mente sino al campo della combustione, e con la guida d'una specie di panorama — La camera del Consiglio al nord rappresenti le stoppie de' giudicabili, e la porta sia il punto del contrafuoco: questa sala d'udienza rappresenti le terre incolte, ossia la *necchiarica* di Cocco: il vostro appartamento rappresenti le stoppie di Finizio, e al sud la loggia con la torre rappresentino la vigna, e la *Badia di Melanico*.

La brigata dei garzoni *Finizio* freddamente contemplava le fiamme, e si perdeva in vaniloqui per più ore innanti la *Badia*, invece di spezzare ogni comunicazione. Essi guardavano le fiamme (quando potevano e doveano romperne il corso) come *Nerone* canticchiando su la lira, ed in aria beffarda contemplava l'incendio di Roma. Non così fece il Capitano de' pompieri nell'incendio del Real Palazzo avvenuto nel 1857. Egli passeggiava sulle fiamme, ed intrepido ne guidava le manovre. Similmente operò il nostro buon Supplente de *Matthaeis* nell'incendio del laboratorio pirotecnico di F. Conversano; ed egli, e noi nell'incendio del vetusto palazzo *Lauda*, avvenuto nel sette agosto, allo squillare dei sacri bronzi, balzammo dal letto, e facemmo rompere la comunicazione alle case contigue. La è stata un'annata di fuoco, ma unico, e singolare è questo processo, mentre gli altri sventurati s'inchinano al caso!

Domenico Vitale, fervido genio Albanese, passò insonne la notte, che seguì il mal augurato avvenimento, e pensò ad una processura, come per com-

pensare quella cinica contemplazione. Tutti ne accolsero l'idea ingegnosa, e cospirarono. Eccovi in rassegna un drappello di testimoni ossequiosi, inquisitori, giudicanti, e periti, militanti sotto la insegna *post hoc erga propter hoc*.

Noi faremo quattro categorie de' testimoni del dubbio intesi il 24 andante.

Categoria 1.^a *Domenico Marchitto, Giorgio Ziolli e Giuseppe Marino*, (i primi due galani di buona coscienza, e l'ultimo provvido vignaruolo) deposero in termini identici, e perciò concertati; *Giuseppe Marino*, per un certo attrito tra questa bella patria, e la novella relazione del suo servizio con *il Signor Finizio*, transigeva qualche differenza ed allegava una variante, valdine di aver visto l'interruzione del fuoco per qualche ora.

Essi dichiaravano così.

» Che in un mattino de' primi giorni d'Agosto,
 » mentre stavano nella vigna di Salottolo, distante
 » circa un miglio dal punto dell'incendio, vedevano
 » grossi globi di fumo elevarsi nelle stoppie *Cocco*,
 » che distavano circa 100 passi dalle stoppie *Finizio*. Il *Marchitto* diceva al *Vitale* — vedi che
 » fuoco si è acceso in quel luogo. Ed il *Vitale* ri-
 » spondeva, forse sono i Santacrocesi! Vedendo poi,
 » che il fuoco spinto dal vento che spirava circa tre
 » ore dopo, s'inoltrava in direzione de' fondi *Finizio*,
 » accorsero insieme, ma il fuoco essendosi inter-
 » nato verso mezzo giorno, cercarono riparare, ma
 » indarno, tantopiù che il fuoco allargava verso le
 » terre *Cocco*.

» Dietro la vostra dimanda (che fu la più per-
 » tinente, e la più saggia) dissero di non aver af-

» fatto visto persona sulle terre *Cocco*, neanche nel
» mattino di quel giorno. »

Quante parole, tanti mendaci! tre testimoni ed
uno stile!

Quanti giudizi, tanti errori! Seguono i nostri rilievi.

1. Se il vento spirava tre ore dopo il primo fuoco, dunque fu agevole ai giudicabili estinguerlo e spezzargli il cammino.

2. Se ad un miglio vedevano il nugolo del fumo, e distinsero le stoppie *Cocco* in un agro immenso di stoppie, come non videro nessuna persona, mentre erano sette, (i cinque giudicabili, ed i testimoni *Velle* e *Castelli*) e questi sette individui col moto e coll'agitazione de' frasconi erano più che visibili, seppur non si voglia sostenere, che il nugolo del fumo li rendeva invisibili, come la nuvola di *Enea*, o l' *Elitropia* di *Calandrino*!

3. Dissero, che borea infuriava, e fecero spendere più ore pel viaggio del fuoco, come se fosse divenuto gottoso per la via.

4. Se il fuoco malgrado il vento impiegò tanto tempo nel suo viaggio sterminatore, dunque è vera la variante del testimone *Marino* sulla interruzione del fuoco per un' ora.

5. E se il fuoco allargava verso le terre di *Cocco* al Nord, dunque quella *necchiarica* era rimasta illesa dal primo fuoco del mattino che non potea volare per l'aria sino alle terre *Finizio*: dunque il fuoco meridiano, che avvampò nelle terre *Finizio*, per propagazione, e continuità di materie combustibili, finì di consumare la *necchiarica Cocco*, e si ricongiunse col fuoco matutino, nel punto della *precesa* comunemente detta o sia precauzione.

6. E se in quella contrada lavorano molti **Bonefrani**, e pochi **Santacrocesi** (fatto di ragion pubblica) perchè gratuitamente sospettar dei **Santacrocesi** ?

7. E se il giorno appresso si resero da' **Santacrocesi** ad appurare i nomi degl'incendiari delle stoppie, dunque li reputarono innocenti.

8. E se tutte, e tre stavano in una linea, come il *Marchitto*, e *Zioli* vedevano il progresso delle fiamme, ed il **Marino** lo vedea interrotto non per pochi minuti, non per un quarto, due o tre, ma per lo spazio di un' ora ?

9. E se il fuoco delle stoppie manda un crepito, che si sente a lunga distanza, precisamente attizzato dal vento borea, ed innalza nugoli di fumo, e vampe di luce, quattro occhi e quattro orecchie vedevano, e sentivano continuamente, ed i sensi di *Murino* in tutta veglia erano rimasti per forza magica assopiti ?

10. E se la verisimiglianza è il primo criterio della verità, potremo noi acquietarci in mezzo ad un turbine di tante contraddizioni materiali, in mezzo ad un laberinto dei più assurdi mendaci ?

Categoria 2.^a Seguirono i due testimoni *Caccavone* e *Castelnuovo* di Serracapriola i quali dopo la verbosa narrativa dei loro uffizi di condoglienza alla casa *Finizio* vi diceano in modi uniformi, e concertati prima.

« Che il *Finizio* piangea col faccioletto, dolendosi, se mi è stato fatto qualche dispetto, come ha potuto essere, mentre io non ho fatto male a nessuno ? Che i dichiaranti si resero il mattino una col famigerato *Domenico Vitale*, e (da supplenti giudiziari) riconobbero le vestigia del danno, ed

interrogarono Alessandro Velle sugli autori dello incendio — Velle gli disse, che il fuoco del mattino s'era spento, e che qualche porcaro avea potuto accenderlo dopo nelle stoppie di Finizio. Fin qui uniformi, poscia caddero in contraddizione. »

Castelnuovo svelò spontaneamente le minacce capitali fatte dall'Albanese al Velle, cioè che avea negato Caccavone.

E richiamato il Velle, franco, ed impavido convenne col Castelnuovo su quest'articolo ingrattissimo, ed il Caccavone senza perdersi d'animo, conchiuse voler dare i suoi giudizi finali nella causa in esame contro gl'imputati.

- » Che se medesimo, e senza altrui richiesta,
- » Inavvedutamente manifesta.

Voi inorridiste a così esecranda profferta: noi non sapemmo comprimere il raccapriccio — L'udienza si scandalizzò.

Gittiamo un velo su queste deposizioni impertinenti, le quali prendevan capo dal terrorismo del fucile, e della bajonetta di Vitale, e finivano col ministero dell'incomportabile avvocheria del nobile dottore *Caccavone*.

Categoria 3.^a Chiuse l'udienza il testimone-perito *Giorgio Balice*, il quale avea governato la perizia, e fissato le originarie indagini dell'istruzione scritta, una con l'*Albanese Vitale*.

Categoria 4.^a Sbaragliata così l'avanguardia dei testimoni, eccoci alla retroguardia, che i querelanti tenevano di riserva stamane, benchè nella cedula d'assegnazione segnavano i primi numeri.

Il retroguardo è composto da *Fabrizio Cirelli*, e *Domenico Vitale*, intesi poco prima, l'uno guar-

diano di Salottolo—e l'altro ex-guardiano di Finizio, e supplente giudiziario della istruzione privata. Essi dichiaravano uniformemente, perchè aveano avuto molto tempo a meditare ;

« Che nell'alba del quattro agosto aveano visto i giudicabili preparare le frasche, forse nel fine di fare una *precesa*, e che non distinsero, se aveano in mano i rastelli o le zappe : che quindi percorsero la tenuta dei loro padroni, allontanandosi dalla *necchiarica* Cocco : che verso la Badia, una cogli altri garzoni vedeano globi di fumo elevarsi sulle stoppie Cocco, senza veruna interruzione : che il fuoco secondato da borea, avanzò impetuosamente verso la tenuta Finizio, e che eglino tutti accorsero per riparare il fuoco, ma inutilmente: soggiunsero, che il fuoco allargava in tutte le direzioni. »

E noi rammentiamo i dieci rilievi categorici esposti contra le deposizioni di Marchitto, Ziolli e Marino cui sono uniformi i due ultimi testimoni. Anzi concludiamo, che malgrado gli sforzi ingegnosi della parte civile, la retroguardia non à menomamente rinfrescato l'accusa, ed ha fecondato la difesa, perchè spontaneamente ci ha complimentato della condizione della *precesa*, e del moto retrogrado del fuoco meridiano. Nell'uragano di tanti mendaci la verità lampeggia per intervalli !

La parte civile prima di concludere sentiva la vacuità del processo, e con zelo presentava l'offerta di altri testimoni, che in accordo col ministero pubblico da voi è stata respinta; è segnale decisivo di sconfitta per lei, ed augurio di trionfo per la difesa, che noi accettiamo volentieri.

SECONDA TESI

In mezzo a tanti dubbi, che intenebravano il vero, e che porgevano qualche esca all'accusa, ecco il Labaro della vittoria degli incolpati, ecco tra le tenebre un raggio secondo di luce, ecco il filo d'Arianna in questo laberinto di fuoco e di fumo. La certezza dell'innocenza de' giudicabili si spinge sino al campo metafisico, sotto l'usbergo del principio ontologico, *non potest idem simil esse, et non esse*. Il cielo avea posto i due testimoni Alessandro Velle e Matteo Castelli a tutela dell'innocenza. L'accusa ne invocava la fede, ed *indissolubile* ne rispetti ora la dichiarazione.

Dal fumo è nata la luce per un ordine mirabile della provvidenza — che conduce i buoni pel sentiero del dolore.

Alessandro Velle e Matteo Castelli con la santità del giuramento, e con fronte serena vi dichiaravano,

« Che nell'alba del quattro agosto i cinque incolpati si resero ad appiccare il fuoco nelle stoppie Cocco: l'aria era in calma: diedero preliminarmente il contrafuoco, ritirando col rastello le stoppie, e circoscrivendolo con le frache: quindi arsero le stoppie, le terre salde del Cocco rimasero illese dalle fiamme, perchè il contrafuoco loro avea rotto il cammino, menocchè si era comunicato a due querce del signor Cocco e fu facile estinguerlo, essendo essi stessi accorsi in ausilio: quindi si posero a mangiare una colazione, e stettero all'ombra più ore (ognun sa che la tavola de' contadini

è quella di sopra, ma già il vicario, quindi i giudicanti a tutto alla caduta del Fucce, ed essi stessi nella stessa Casa non erano né sue vittime, anzi per tale ragione Fucce si fanno discendere. Questa parva Casa, ma in questa così infortunatamente, è invece sfiorata e commossa da buona se si desidera, come si in generale impetans verso la banda di Pazzo, e la India ed in un piccolo riviere, che era in stato retrogrado progressiva verso la montagna di Cotto. Egli accorsero, invitando i giudicanti, e ripararono la vecchia così detta del signor Cotto.

Ma non ardeamo a fare rilievi, e commentari, perché la ragione e la verità hanno stretto commercio, e sia nostra usanza fortora l'averle incontrate per la via dell'accusa.

Ma i più difficili, che adorano il caos, vanno obbiettando, che non danno avvenuto per un'imprudenza anco infinitesimale, reclama una riparazione. E noi fermamente rispondiamo, che non avvi proprietario, il quale non rammenti in vita sua delle perdite, che alla fonte della prosperità spesso s'asiede il dolore.

È la romana sapienza fusa nel codice Napoleone, nelle nostre leggi imperanti, e in tutti i codici d'Europa offre alla nostra dimostrazione i più solidi principi.

La colpa vien definita L. 31 D. ad L. Aquiliam così: *culpa factum inconsultum, quo alter incuria laeditur, vel quod, quum a diligente praevideri poterit, non sit praevisum*. La sua gradazione in luto, lieve, livissima è nota anco ai tironi; e nell'articolo 450 II. penali si traduce in una disaccor-

tezza, ed imprudenza. Ma ci si dica di grazia, quale maggiore attenzione e prudenza potevano usare i giudicabili? Tutti tacciono, e tacendo affermano, che la coscienza del pubblico si presta al nostro assunto in questi rilievi categorici, che discendono dalle ultime deposizioni.

1. Scelsero un' ora matutina in un lungo giorno d' Agosto.

2. Andarono a drappello, perchè dieci braccia si prestano agli eventi i più sinistri.

3. Sapevano, che il fuoco, quest' elemento indomito, e sterminatore, quest' oceano di luce, e calorico, prende esca dal vento, perciò visitarono la nostra specola, ossia la bandiera del campanile; l' aria era in calma, come la coscienza dell' uomo giusto.

4. Stettero varie ore nella contrada Melanico, e s' assicuraron d' essere estinto il fuoco per la mancata materia combustibile, ed il fuoco delle stoppie non è come l' acqua bollente, che scotta senza luce: tesero le orecchie nel suolo, non si sentiva crepito: spalancarono quattordici occhi e non videro nè luce, nè fumo.

5. Dalle stoppie *Cocco* al campo *Finizio* v' intercedeva un' immensa distanza — v' era *la necchiarica ed i favari* di Colagrosso che negavano ogni esca alle fiamme.

6. Attesa la precocità del raccolto, e nel fine di preparare i lavori colonici, i più distinti proprietari signori *Silverio de Matthaeis*, *Pietro Cocco*, *Pilla*, *Petti*, lo stesso signor *Finizio*, l' aveano bruciato, nè i loro garzoni avean potuto usare tante precauzioni quante ne usarono i giudicabili.

7. È questo rilievo il più radicale ed assorbe tutti

gli altri. Giusta l'articolo 2. dei nostri statuti municipali (che ricevono ancora un culto presso il collegio dei bagliivi, come le porte, e le torri) è vietato appiccar fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e senza le debite precese — così pure le L. forestali che esigono una distanza di 400 palmi dalle selve, e nella fattispecie v'era una distanza di un miglio non da' boschi, ma dalle stoppie — quindi le teorie silvane poco han che fare in questa causa.

Ecco le solenni condizioni degli statuti « *prima del 15 agosto e senza le precese è vietato ardere le stoppie sotto pena dell'ammenda* ». Dunque i giudicabili, quando diedero il contrafuoco che è la precauzione più sicura tra tutte le precauzioni dell'uso colonico, adempirono la massima diligenza degli ottimi padri di famiglia or ora nominati.

E potendosi ammettere, che qualche mano misteriosa di vile porcaro, o di un mal demone surto tra gli stessi garzoni di Finizio, o lo stoppacchio di un'arma esplosa dal cacciatore, abbia per avventura acceso il fuoco meridiano, noi conchiuderemo, che fu un caso fortuito qualunque, ed il caso rientra dalla sfera dell'umanità in quella della provvidenza. *Casus est eventus a divina providentia profectus, cui resisti non potest.*

» Che giova nelle fata dar di cozzo ?

Ed il brocardico romano ci detta, *casum sentit dominus*. Infine coincide il famigerato responso di Paolo in caso identico di stoppie, *si omnia, quae oportuit, observavit*, con l'articolo 1336 leggi civili.

Venerato signor Giudice

Non mai abbiamo avuto più ferma convinzione, e soprabbondante, quanta ne abbiamo nell'attuale discussione rispetto l'innocenza dei giudicabili. Quell'incendio fatale, quel fuoco sterminatore che nei primi tempi biblici consumò le cinque città corrotte, vorrà oggi ridurre alla mendicizia cinque famiglie di dabbèu' uomini? A noi non tocca invadere l'ordine della Provvidenza, che fece sgorgare le acque nel deserto, e manda la neve come la lana. Ella faccia, che questo fuoco sia come l'iride della prosperità per le case Salottolo, e Finizio. A' nostri voti s'aggiungono le lagrime di cinque famiglie, e la preghiera della sventura giunge fino al Dio de' reudenti. Noi non intendiamo a fortune, ovvero ad onori: ci basta la pace, e pace auguriamo ai nostri clienti, ed assoluzione — La vostra giustizia è superiore ad ogni attacco. La casta dei potenti è innanzi a voi, come quella dei miserabili, ed il vostro più augusto ministero è quello di rilevare gli ultimi da ogni sopruso. Non titubanti noi, come palpita la colpa, ma tranquilli, e sicuri, come l'innocenza, attendiamo la piena formola assolutoria. Ve la reclama per nostro mezzo un pubblico spettatore, un numero di saggi, un comune, l'esempio del Sindaco che lo rappresenta.

Gli stessi querelanti temono veder turbati i loro sonni, e, se querelarono per iscoprire la colpa, oggi riverenti s'inchinano alla Provvidenza. E sieno tranquilli, e puri i vostri sonni, come quelli dei primi padri nell'Eden; nè mai li turbi la tema d'aver

destato un palpito , d' aver tolto una lagrima all'innocenza.

S E N T E N Z A

Il Giudice Nicola Rocco, malgrado le energiche difese de' signori Cavaliere Michelangelo Salottolo di Campobasso, e Mercurio Finizio di Serracapriola, sostenuti dall' avvocato signor Beniamino Rocco, e la requisitoria del pubblico Ministero Dottore Giacinto Antignani, fece dritto alla nostra arringa. Ritenne il non costa , ed assolse gl' imputati in mezzo ad un uditorio di meglio che cinquecento spettatori di diversi paesi i quali fecero plauso alla difesa ed alla sentenza, essendo sistematicamente i poveri oppressi da' potenti nei paesi, anco per difetto di difensori. La detta sentenza passò in giudicato, non essendovi stata tra il biennio sopravveggenza di prove, ed il popolo cominciò a credere alla giustizia de' Magistrati , dopo questo esempio dato da noi.

XV

31. Dicembre 1847.

CONCETTA PIRRO

IMPUTATA DI CONTRAVVENZIONE ALL'ART. 347. L. PENALI.

Altri appellano questo secolo, come quello della civiltà e del progresso: noi lo chiameremo anco col nome di secolo glorioso di giustizia. Nè può essere altrimenti nel nostro reame, ove il famoso editto della Vicaria del 1525 richiamò in vigore il senato-consulto

Silanziano sulla prova generica, nel 1774 il governo di Re Ferdinando proclamava la motivazione delle sentenze, e nel 1819 si sanzionava il miglior codice d'Europa. Valga l'esempio della giudicabile Pirro, originariamente prevenuta d'infanticidio, e mandata alla Gran Corte da voi stesso.

Nè nobiltà di sangue, nè sfondolate ricchezze, nè influenze di parentado, nè artificiosi discarichi, nè eloquenza di avvocati assistevano alla sua difesa. Povera di mente, e di mezzi, l'infelice forosa sotto l'usbergo della coscienza si presentò alla Corte, e la Corte l'assolse, rinviandola a voi, che compilaste il processo *pro veritate facti*, e dividerete la gloria dell'assoluzione, restituendola alla libertà ed alla pace domestica.

Ella viene accagionata di aver contravvenuto all'articolo 347 delle leggi penali, messo in riscontro con gli articoli 57 e 58 delle leggi civili, ed è minacciata del primo grado di prigionia.

Noi sosterrremo, che per lei non avvi reato, perchè non era tenuta alla dichiarazione del parto innanzi l'Ufficiale dello stato civile. A questa dimostrazione irrecusabile si prestano la lettera, e lo spirito degli articoli enunciati, non che il senso della stessa decisione della Gran Corte Criminale.

1. L'art. 347 è così scritto — « Ogni persona, che avendo assistito ad un parto sia obbligata per le disposizioni delle leggi civili a farne la dichiarazione avanti l'Ufficiale dello stato civile, e non l'abbia fatto fra il termine stabilito dalle medesime, sarà punita col primo grado di prigionia, e con l'ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono, o di esposizione. »

«Tra le persone, che assistono al parto, certo non puossi comprendere la partoriente, la quale è appunto l'assistita: la puerpera patisce, ed ha bisogno dell'aliena assistenza; partorire, ed assistere la partoriente sono concetti e termini diversi; la donna assistita soffre il dolore, indetto da Dio nell'Eden alla prima donna, e gli altri tutti assistenti, Dottori, e levatrice le prestano soccorso e sollievo, perchè è incapace ad assistere se medesima.

Ma gli articoli 57, e 58 delle leggi civili tolgono ogni dubbio, essendo così espressi:

« Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, fra i tre giorni consecutivi al parto, all'Ufficiale dello stato civile, cui dovrà presentarsi il fanciullo o la fanciulla.

La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, o in mancanza di questi, dal Dottore di medicina, e chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità, o da altre persone, che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse sgravato fuori il suo domicilio, dalla persona, presso di cui si sarà sgravata: l'atto sarà steso innanti a due testimoni. »

Dunque la madre non è obbligata dalle leggi alla dichiarazione: se non era tenuta all'obbligo, tacendo non ha commesso verun reato, perchè il reato è appunto l'infrazione de' doveri esigibili verso la società — E tacendo nella fattispecie, la fu pure una misura di precauzione, perchè abbiamo esempt di donne calunniate, e reputate colpevoli. Del resto nella fattispecie parlarono la levatrice, ed i testimoni, rimanendo così compiuto il voto dalle leggi.

2. Spirito delle leggi.

Il legislatore conosceva, che la madre non poteva

essere a ciò obbligata. Il puerperio è uno stato morboso, che obbliga la donna a giacere in letto più giorni; e se debbe, anco suo malgrado, stare confitta in letto, è impossibilitata a cercare l'uffiziale dello stato civile nella casa municipale; ciò che è assurdo e fisicamente impossibile non si può volere dalle leggi positive.

E se Dio indisse alla donna il parto, il dolore, ed il letto, il legislatore non poteva straziare la natura, nè fare il miracolo di restituire alla donna il pieno uso delle sue forze, a dispetto della natura e di Dio.

3. Decisione della Corte.

Questo monumento di sapienza, di rettitudine, e di giustizia, quest'assoluzione che contiene una battaglia vinta contro la calunnia, si esprime in termini dubitativi nella nota parentesi « se pure potesse la partoriente essere compresa nella sanzione dell'articolo 547 delle leggi penali ».

Se la Corte avesse usato il linguaggio ineluttabile, *la donna debbe essere compresa*, noi taceremo per timore riverenziale a' nostri maestri.

Il dubbio, che è lo stato delle menti volgari, qui è formola di poteri giurisdizionali ne' termini della Gran Corte.

Voi siete il Giudice del merito in linea correzionale; la Corte non poteva ligarvi, nè volle preoccupare il vostro animo, nell'orbita della propria competenza, nella quale siete indipendente.

Può infine una Corte dare norme nell'istruzione dei processi a lei devoluti, ma non può invadere la cognizione dei delitti rinviati al Giudice inferiore. E del fatto attuale la Corte si è spontaneamente spo-

gliata, mentre ne avrebbe potuto pure giudicare nei sensi dell' articolo 300 di procedura penale, se avesse proceduto.

Ma se finalmente il dubbio nelle quistioni di fatto si risolve a prò degl' imputati — non potrebbe essere altrimenti nelle quistioni di dritto, e voi in ogni ipotesi non potrete, che assolvere la disgraziata Pirro, la quale è passata per tutte le stazioni del dolore, il parto, la calunnia, il mandato d'arresto venuto dalla Polizia, la carcere criminale, e le pene dello spirito, che sono incommensurabili in una donna.

S E N T E N Z A

Il Giudice Niccola Rocco ritenne la formola del costa, e condannò la Pirro a due mesi di prigionia.

NOTA. Il Ministro di polizia Delcarretto che aveva ordinato l'arresto, a nostra premura tolse *l'empara* dopo espiata la pena, come la Gran Corte dietro una memoria da noi scritta l'aveva assolto dalla rubrica d'infanticidio in Camera di Consiglio.

XVI*Udienza del 22 Ottobre 1849 nel comune di Rotello***DONATA GIORDANO, TIMOTEO MASCIA E MICHELE JANIRI****IMPUTATI DI ADULTERIO****IN DANNO DI GIUSEPPE PACIFICO****MARITO DELLA GIORDANO***Rispettabile signor Giudice*

Nell'ingresso del dibattimento, giusta i sensi dell'articolo 366 di procedura penale, la difesa in una causa di esemplare aspettazione, preliminarmente eccepisce quanto segue.

1. Il matrimonio tra Giuseppe Pacifico, e Donata Giordano non è affatto documentato, e lo si debbe indispensabilmente pe' principi regolatori dell'articolo 326 delle leggi penali, l'articolo 54 della penale procedura, e l'articolo 151 1.º comma dello statuto penale militare, non che per argomento desunto dall'articolo 338 dette leggi penali.

2. La querela prodotta dal Pacifico il dì 11 settembre è insidiosa, eloquente, e quasi fondata sugli estremi della gelosia del canto 31 dell'Ariosto, doviziosa di sospetti, e vacua di fatti, vagante nel perimetro del tempo e dello spazio, intorno i complici, e le correlative testimonianze.

La cedola tenendo luogo dell'atto di accusa, non potrebbe la difesa opporre la sua resistenza, nè formulare la discolpa, senza una specie d'impossibile divinazione, cui si vuole illegalmente ridurre i giudicabili, affidati al nostro officioso ministero.

L'articolo 139 di procedura, scritto per le forme dell'atto di accusa, debbe per analogia valere anco in un giudizio correzionale. Epper ciò debbe essere circoscritta con data precisa di luogo e di tempo.

3. Non avvi connessità per potersi divenire ad unica discussione pubblica. Leggasi l'articolo 161, dette leggi nei suoi quattro capi eccezionali, e vogliasi ritenere, come si debba procedere a due dibattimenti separati, l'uno a carico di Timoteo Mascia e Donata Giordano, e l'altro a carico di Michele Janiri e della stessa Giordano.

4. S'intende ripulsare espressamente e formalmente le testimoni Angela Sangiovanni, ed Anna Palermo, perchè la prima vive in tresche adulterine con il querelante Pacifico, e l'altra è epiletica, e prezzolata, come si può provare per mezzo dei testimoni probi del paese. . . .

5. Si debbe ritenere infine nel processo il documento della ritrattazione di Pacifico.

NOTA. Sentito il Ministero pubblico, il quale ineriva all'eccezioni pregiudiziali della difesa, il Giudice Niccola Rocco ordinava esibirsi l'atto di matrimonio a cura del querelante, aggiornando il dibattimento pel dì vegnente 23 ottobre.

La difesa protestava, serbando il gravame avverso la detta ordinanza, massime per non aver interloquito sulle altre eccezioni.

UDIENZA DEL 23 OTTOBRE DETTO IN ROTELLO

Pregiatissimo Signor Giudice,

La gelosia, vacua come l'ombra, molesta come l'incubo, spaventevole come lo spettro, feroce come la iena, stampò molte pagine di sangue nella storia di tutti i tempi — e pare, che agiti stamane in orrenda burrasca la pace ed i sonni di questa civile comunanza, tanta è l'aspettazione dell'attuale dibattimento qui assegnato pel pubblico esempio.

In un marito pacifico di nome e di fatto si è destata la gelosia con tutta la potenza dei suoi martiri, de' suoi timori, dei suoi sospetti e delle sue frenesie, bellamente descritte dall'Omero Ferrarese: non hanno mancato ad attizzarne l'incendio i malevoli ed i creduli: si è fatta una reclutazione di testimoni, deflorati ed istruiti nelle segrete indagini del consulente di Pacifico, i quali bandiscono la croce addosso i poveri giudicabili: non è stata sufficiente ad una moglie onesta la guarentigia di sette anni d'illibatezza: non bastava un galante a saziarne le malnate voglie, la pubblica voce, che è il petrosemolo di tutti i processi indiziari ne ha voluto creare due: si reclama un grande esempio in un sibaritico villaggio demoralizzato, sotto la pressione della recrudescenza della polizia.

Che farà il nostro ministero di fronte ad una nemica falange di accusatori? Ove attigneremo la difesa? È questo il processo della sventura, o della colpa di tre capri emissari, che debbono scontare i peccati di un paese? Crederanno gli uomini probi

e le oneste matrone, che noi qui siamo venuti a fare l'apologia dell'incontinenza?

Nò; il nostro ministero sorge soccorrevole alla disgrazia, e prendiamo le mosse non da' libri profani, e dalle umane dottrine, bensì ci rivolgiamo alle pagine sacre della Bibbia, che serba un conforto per ogni tribolato, un consiglio per ogni travolto, un soccorso per qualunque fallo, una lagrima per ogni sventura.

Quando un ebreo drappello, minaccevole accusava la donna adultera, il Dio-Umanato chinatosi giù scriveva col dito a terra; ed alle reiterate dimande rizzatosi, disse loro. *Colui di voi, ch'è senza peccati, gitti il primo la prima pietra a lei*, Poscia rivolto alla donna, le disse soavemente: *io ancora non ti condanno, vattene in pace e non peccare*. S. Giov. 8.

Noi dunque militiamo sotto l'insegna dell'Increata sapienza; e resi forti di questo grave esempio, ci approntiamo a sostenere due tesi:

1. Non costa della reità de' giudicabili.
2. Costa invece della loro innocenza.

I.^a T E S I.

La prima tesi si partisce in due, parte generica, e parte specifica.

1. Il Senato consulto Silaniano, e prima di esso la ragione non permetteva inquerire contro il reo, se prima non costava dell'esistenza del reato. Gli articoli 54 e 59 del rito penale sono modellati su questa teoria incontestabile, come le pietre fondamentali di ogni istruzione.

La voce originaria di adulterio fu pronunciata, e ripetuta per eco in tutti i punti di Rotello, ma l'eco e la voce non bastano a costatare il delitto.

L'adulterio viene definito nel Dritto Romano, e precise nella *L. 35. D. p. l. ad Legem Juliam de adulteriis*.

Vitiatio eius, quae alteri nupta est — è la copula illecita con la moglie altrui. Le leggi erano severe sino a punirlo con l'estremo supplizio, tanto era l'allarme domestico, e pubblico di vedere nelle aliene famiglie i germi di straniera prole, *propter partum ex altero conceptum* — e la stessa severità si ebbero le leggi appo gli Ebrei, ed i Greci.

Sursero tempi più benigni in Roma; e nel nostro reame venne adottata la rilegazione per i nobili, per gl'ignobili la galera, e permettevasi a' mariti di punire le mogli infedeli con la mutilazione del naso, giusta la decisione de Franchis, e la Costituzione, *Legum asperitate*.

L'adulterio ha la sua quantità complessa di dolo, e di danno, ha i suoi momenti progressivi dal disegno all'azione, può essere tentato, mancato, e consumato, ha le sue vestigia permanenti nella donna e nell'uomo, ma è di prova malagevole, come tutti i reati d'onore, e tale lo diffinì uno de' rigeneratori dell'italiana civiltà *Beccaria*.

Se la verginità fisica è involupata in un mistero, ed i più dotti interpreti di medicina legale la negano, se il giudizio della deflorazione di una vergine è ambiguo, come potrebbesi assicurare l'esistenza di un adulterio? La sola flagranza, e l'istantanea ispezione de' periti sanitari potrebbero stabilirlo per evidenza intuitiva delle permanenti vesti-

gia , le quali giusta la scienza stanno nelle parti sessuali irritate dal balano , e nello spargimento dello sperma.

Mancata nella fattispecie la parte generica, l'accusa vuole ricorrere alla certezza morale , ma la medicina legale non assolve dal difetto di certi estremi sostanziali, anzi esige, che in fatto di reati, i quali turbano l'onore delle famiglie, così la donna, che l'uomo subiscano la fisica ispezione, *propter partum ex altero conceptum*.

Noi, spregiando il volgo corrivo a credere il vizio senza esame, ci rivolgiamo alle dottrine di scrittori colti, e versati in siffatte materie, ed interessiamo la seria attenzione del Magistrato.

La *virile potenza* de' prevenuti dovea far parte integrale dell'ingenero, o almeno constatarsi con un ingenero suppletorio: *nec vola, nec vestigia* nel processo.

Quattro sono gli estremi , che ne'sensi del Foderè costituiscono la virile potenza alla generazione: (uno di questi estremi, che manchi , l'uomo rimane in uno stato d'impotenza, sia assoluta, sia relativa): valdire , l'integrità sessuale , la secrezione del liquido seminale , l'erezione , e l'ejaculazione , le quali cose esigono tale un concorso di tante forze nervose e muscolari, che noi in buona fede vogliamo dubitare, che i due galanti Rotellesi ne sieno forniti veramente.

Chi ci ha assicurato , che abbiano i buoni requisiti da poter generare in casa Pacifico un germe straniero ? Potrebbe anco essere, che sieno atti ad innocue tenerezze, e simulacri venerei, come quelli di Bradamante e Fiordispina, favoleggiati dall' Ario-

sto, capaci di adontare il decoro di una casa, non già a viziare un letto maritale.

E si sarà fatto un processo di abituali tresche adulterine, senz'aver la certezza morale de' mezzi acconci al nefando fine ?

Le teorie dell'insigne Pellegrino Rossi e degli altri criminalisti, relativamente a' reati impossibili per lo mezzo, o per il fine, si prestano al nostro assunto.

Potrebbe per avventura ammazzare un uomo con un fucile carico di confetti, o di crusca ? Potrebbe parimenti contaminare l'altrui letto senza la virile potenza ?

Nè si creda, che è questa una nostra utopistica escursione, senza che trovasse riscontri in cose simili; invece si abbia la vaghezza di consultare i trattati diversi di medicina forense di Zacchia, Barzellotti, Sedillot, Puccinotti, Foderè, e Perrone, e si troveranno casi sterminati di virile impotenza, ed apparente ermafroditismo, in suffragio de' nostri dubbi.

L'ermafroditismo ha le sue classificazioni, 1. ermafroditismo mascolino, 2. femminile, 3. misto, 4. neutro, benchè spesse volte l'un sesso prevalga sull'altro.

Eppure Maria-Dorotea Derrier in Alemagna, e Giovanni Pierre Huber in Francia à principt del secolo morirono, senza che siesi potuto diffinire il loro sesso tra le più gravi polemiche di strenui Professori.

Ed anco i tironi rammentano la storia de' congressi, eseguiti innanti a' giudici ecclesiastici nelle cause di scioglimento di matrimonio per impotenza, uso, che cominciò nel secolo sedicesimo e durò

fino al 1677, giusta il dritto canonico e le decretali, massime quella di Papa Gregorio IX *de frigidis et maleficiatis*.

Dunque la natura offre anomalie le più frequenti, ed il tempo potrebbe svelare l'ermafroditismo de' giudicabili, riducendoli a vestire l'abito muliebre.

E noi di cuore loro auguriamo questa stupenda metamorfosi, vaghi di ristaurare l'onore di casa Pacifico; nè questa metamorfosi è più paradossale e strana della *genometabole* di Malacarne, la cui mercè varie donne diventarono uomini.

Ma usciamo da' misteri di Esculapio, rientrando nel tempio di Temide.

2. Ebbene facciamo l'analisi delle dichiarazioni de' testimoni uditi, e l'ermeneutica legale non sarà ingrata in quest' arduo cammino.

È mestieri sceverare i testimoni de'sospetti dai testimoni de'fatti positivi, valdire un coro di comparse comiche da' veri interlocutori di questa commedia storica.

Cerchiamo di esaminare, se i testimoni or ora uditi con la santità del giuramento abbiano veduto almeno qualche volta Mascia e Janiri consumare illecite copule con la Donata Giordano.

I testimoni a carico del Mascia si dividono in tre categorie.

1. di veduta,
2. di confessioni stragiudiziali,
3. di pubblica voce.

A carico di Janiri non avvi, che l'unica singolare testimone Angela Sangiovanni, da noi ripulsa-
ta, per unico fatto.

Costei depose, com' emerge dal verbale di pubblica discussione:

In una sera del passato mese di agosto la Giordano condusse la testimone in casa sua per farsi tenere compagnia. Verso la mezzanotte Michele Janiri inerpicandosi per le mura penetrò dalla finestra in casa Pacifico, non avendo potuto entrare per la porta, nella tema di essere veduto da' vicini. Poscia la Giordano scese a prendere le scarpe rimaste da Janiri sotto la finestra, e rientrando in casa si coricò sul pavimento con il detto Janiri, e la testimone si rimase a dormire sola nel letto, senz' accorgersi di altro.

Alle varie nostre dimande non volle rispondere, forse temendo d' imbrogliare la lezioncella imparata. Sia pure.

Voi rilevate, signor Giudice, che ogni parola della Sangiovanni contiene un' inverisimiglianza ed un mendacio.

— Se la Giordano erasi decisa a dormire con Janiri per precedente intelligenza, come si suppone, perchè la stessa Giordano invitava la testimone a tenerle compagnia in quella sera?

— Se Janiri per tema di essere veduto scalava la finestra, la Giordano scendendo le scale e risalendo con le grosse scarpe di Janiri poteva essere veduta facilmente, come se non bastava la presenza della Sangiovanni!

— Ma dove erano i vicini capaci di vedere, se si era in tempo di aia, ed era fitta la notte senza luna?

E perchè dalla linea della finestra i vicini erano scomparsi?

— Perchè la Giordano cedeva il suo letto a questa matrona importuna, e si riduceva a giacere sulla

nuda terra col suo filanzato? Chi l'obbligava a questa preminenza?

— Janiri, contadino uso a guidare l'aratro ne' campi, è divenuto per incanto fabbro muratore e pompiere, che s'inerpica per le mura a rischio di rompersi la nuca del collo, mentre comodamente poteva salire per la gradinata?

— Ma si può credere alla possibilità di questo volo acrobatico senza uno sperimento di fatto?

— E Janiri ammogliato spossato dalle fatiche onnicolari del giorno, invece di dormire in casa propria tranquillamente, si avventurava a furtivi amozzi in altrui casa, ove poteva di leggieri incontrarsi col marito geloso, o col drudo ordinario Timoteo Mascia, che va in proverbio di bravo!

Dopo tante incoerenze non ha saputo però la sfrontata testimone Sangiovanni indicare gli atti carnali, conchiudendo, che essa dormiva in buona pace nel letto.

Ma che fede può ispirare questa singolare testimone dormiente contro Janiri?

Le leggi bibliche, le leggi Romane 20 D. *de quaestionibus*, J. C. *de testibus* rigettano le testimonianze singolari. *Ubi numerus testium non est expressus, duos sufficere.*

Il Presidente Montesquien dice, che il detto di un testimone viene contrappesato dal niego dell'accusato, ed occorre un terzo, che dirima la quistione.

Le leggi francesi, le nostre sono consentanee, perchè la confrontazione de' testimoni è la pietra paragone della verità, nell'attrito delle prove.

L'articolo 71 della nostra vigente procedura penale esige a pena di nullità almeno due testimoni ne' reperi, e ne' fatti permanenti.

Da qui il brocardico, *testis unius, testis nullius*.

Ma vi ha dippiù. La ripulsa preliminare della testimone Sangioanni, come quella, che divide tresche furtive col Pacifico, le toglie ogni rastro di fede.

Una donna adultera, di perduta morale, vestita di miserabili cenci, dormiente nel fatto non può ingenerare alcuna convinzione, quando aspira a sbarazzarsi della Giordano, ed a rimanere padrona del suo letto, di cui aveva preso possesso in quella notte con la qualità ingrata di testimone.

Scrollata quest' unica deposizione, all' imputazione di Janiri manca la base fondamentale, l' unica base, senza che fossevi un altro qualechesiasi elemento di prova, neanche di pubblica voce.

Eccoci all' altro correo Timoteo Mascia, sul cui capo si riversa, come dicemmo, un torrente di molteplici prove indiziarie.

La testimone unica di veduta Anna Palermo è l' Encelado che sostiene la volta dell' accusa; e dalla stessa incomincia la carica infernale.

Costei, malgrado la nostra ripulsa di essere epiletica, e prezzolata, dichiarava:

Che in una notte del passato settembre, e propriamente quando si celebrava la fiera di Lanciano, Giuliano Mascia, padre di Timoteo, essendosi colà recato, lasciò nella sua casa la detta testimone, affidandole un suo ragazzo. Allora il Timoteo profitò dell' assenza del padre, non che dell' assenza di Pacifico, il quale si trovava in Campobasso, ed andò ad invitare la Donata Giordano a passare la notte con lui. Infatti la medesima volenterosa se ne venne con Mascia, e giacquero insieme nel paterno letto tutta la notte, in presenza della di-

chiarante. All'alba il Mascia la ricondusse nella casa maritale, ed a lei promise una caraffa di vino, ed un poco di fiore, purchè avesse serbato silenzio sul notturno congresso.

Un poco di critica.

— Il Mascia si recava nella fiera di Lanciano, e rimaneva la custodia della sua casa e la cura del figlio ad una donna, che pativa la malattia di Maometto, ed aveva essa stessa bisogno di cure e custodi!

— Nè era solo epilettrica, ma condiscendente mezzana, e di una morale così squisita, che per un pugno di farina, ed un bicchiere di vino vendeva la coscienza alla tentazione di Timoteo!

— Ma se la Giordano era sola in casa, perchè il marito trovavasi assente in Campobasso, (e non si sa perchè eravi ito, mentre il suo mestiere è di fare il vignaiuolo, confitto notte e giorno nel fondo del padrone che lo paga) non era meglio pel Timoteo rimanere liberamente e solo presso di lei che stava sola senza la famosa Sangioanni?

— Ma a che questo trasporto notturno, come se fossero novelli sposi, nella casa di Mascia, col timore d'incontrare molti testimoni nelle vie dell'abitato, e con la certezza di una testimone permanente, Anna Palermo, e di un piccolo ragazzo, il fratello di Timoteo?

— Nè bastava. Il mattino lo stesso Timoteo con tutti gli onori la riconduceva in casa, e con la maggiore pubblicità dell'ora, in che i massai ed i contadini, desti al canto del gallo muovono per le campagne!

— Ma per quale provvidenziale coincidenza nella

stessa notte Mascia muoveva per Lanciano, e Pacifico per Campobasso, e così restavano liberi gl' innamorati erranti? — Ed il geloso Pacifico, che guardava la moglie a vista in tutte le ore, voleva darle tre giorni di libertà?

— E veramente la Giordano era divenuta la zambacca errante dell' Aretino, la sfrontata adultera, la quale sia in casa propria, come lorquando giacque con Janiri, sia in casa altrui, vuole un Notaro e testimoni, i quali ne possano constatare gli atti avanti la giustizia in ogni tempo! . . .

— Abbiamo detto male; *Notaro e testimoni*; ciò sarebbe buona cosa per la difesa, ma per l' accusa basta una testimone singolare, pezzente, epilettica, ruffiana che nessun altro possa smentire! E vuoi darle tanta importanza, quanta nel passato foro se ne attribuiva alla testimonianza di un Principe, o di un Marchese onorato!

Noi qui intendiamo ripetute le nostre riflessioni sulla testimonianza singolare, reietta da tutti i codici, e dall' universale coscienza, massime quando alla singolarità s' arroge la ripulsa.

Ed, indipendentemente dall' uditorio, il funzionante da ministero pubblico Dottor Palumbo, non solo fece plauso alla nostra ripulsa contro la Palermo, ma spontaneamente dichiarò ciò che non tutti sanno, cioè, che l' epilessia affetta eminentemente il sistema nervoso, debilita le forze intellettive, ed ofusca la coscienza.

Solo noi vorremmo sapere, come si spiega, signor Giudice, che in un paese di circa tremila abitanti, non sia riuscito trovare migliori testimoni, per ricorrere ad una cenciosa epilettica?

Tocca a noi farne la rivelazione con la più larga libertà della difesa, e con la più sentita buona fede. Perchè l'accusa aveva bisogno di qualche testimone di vista, e non avendo potuto reclutarlo tra persone sane di spirito e di corpo, ha dovuto prezolare un'epilettica la quale non ha che la coscienza di un poco di fiore e di un boccale di vino. E la Palermo disse, che Timoteo glieli aveva offerto per comprarne il silenzio, mentre col fatto glieli ha dato Pacifico per pagarne lo spergiuro! *Incredibilia sed vera.*

Si noti infine, che nè l'una testimone, nè l'altra hanno voluto precisare la notte, malgrado le nostre insistenze, perchè avrebbero potuto subire la smentita di qualche coartata. E qui fa d'uopo rendere giustizia alla malizia del segreto consulente del Pacifico, il quale insegnò alla Sangiovanni una notte del mese di agosto, ed alla Palermo una notte del mese prossimo passato settembre, ed insegnò pure le ridicole varianti di dovere la Giordano giacere a terra in casa propria, ed in casa altrui giacere con tutto il comodo del letto, e la prima volta con Janiri, e l'altra con Mascia.

Risum tepeatis amici.

Ci emendiamo; non evvi argomento di riso: fa fremere anzi il pensiero di potersi bellamente calunniare e compromettere l'altrui pace e libertà con una compra testimonianza singolare!!

Ma Timoteo Mascia non è cupo, come Janiri; dopo aver peccato, si è confessato più volte da' testimoni Pasquale Tartaglia, Giuseppe Jacovozzi, e Felicia Ricci, millantando la sua corrispondenza galante con la Giordano, a'sensi dell'accusa.

Le leggi però, e gl' interpreti di dritto non prestano fede alle sue quotidiane confessioni.

La confessione del reo ne' giudizi penali non è indissolubile, come nelle cause civili, ma va subordinata a quattro condizioni cumulative, per ingenerare convinzione nell' animo del Magistrato.

1. Debbe essere giudiziale.
2. Spontanea.
3. Vestita della prova generica.
4. E della prova specifica.

Innanti a voi, signor Giudice, che siete il vero e legittimo confessore, il Mascia è stato negativo: egli vi ha ingenuamente confessato, che trattava confidenzialmente la Giordano, perchè era la mediatrice dei suoi amori con la sua fidanzata, cugina della Giordano, e ve l' ha confessato spontaneamente nell' ingresso del dibattimento, ciò ch' è di ragion pubblica nel paese.

Dov' è l' ingenero dell' adulterio, e dove sono i testimoni di vista nella fattispecie ?

Sievi pure stata qualche giovanile iattanza sulla intimità affettuosa con la Giordano, potrà aver la forza di viziare l' altrui talamo ? L' onore delle famiglie potrebbe così leggiermente comprometersi ?

Quale guarentigia rimarrebbe d' oggi innanzi alle più intemerate matrone, se le millanterie di qualche zerbino potessero contaminarne l' onore ?

Tanto meno potranno meritare fede, in quanto non sono la voce del reo, che può pregiudicare a se stesso, ma sono la voce esiziale del correo, che ferisce a morte la Giordano.

Ma non è tutto—Seguono meglio, che trenta testimoni di pubblica voce e fama sugli amorazzi del-

la Giordano con Mascia: per Janiri non se n' è trovato uno, perchè non si è mai confessato stragiudizialmente.

Sarebbe un perdilempo ripetere questa congerie di vacue deposizioni, che s' ispirano ne' timori della gelosia: noi abbiamo questa esperienza, che molti testimoni finiscono col non costa nelle penali discussioni.

Che hanno detto costoro?

Hanno visto i giudicabili ridere, parlare, andarsi ricercando pei *centemoli*, per le strade, pei luoghi pubblici, anco nelle chiese, ma appunto la pubblicità dei luoghi esclude il delitto, perchè gli adulteri, che si godono nel segreto, non hanno bisogno di trattarsi in pubblico, anzi cercano di sfuggirsi scambievolmente ne' casuali incontri. Questa è l'ordinaria esperienza, e tutti sanno, che la verisimiglianza è il primo criterio della verità, sia nella storia, sia nel dramma.

Se dunque si andavano ricercando in pubblico, dobbiamo ritenere, che non si vedevano nel mistero della notte, che la loro buona intelligenza riguardava gli amori del giovine Timoteo con la cugina della Giordano, e che sotto l' usbergo del sentirsi puri non temevano i giudizi temerari del vulgo credulo.

Ma i giudizi temerari sono peccati per chi li commette, e non già testimonianze giuridiche contro de' peccatori.

In testibus spectatur dignitas, fides, mores.

E' fa d' uopo convenire, che in mezzo al reclutamento di tanti testimoni non abbiamo visto un uomo, od una donna onesta del paese i quali rifuggono

dal mal vezzo di codarde malignazioni, proprie del vulgo.

Qui conchiudendo vogliamo rammentare, come il gentile Petrarca ispirato nella sana ermeneutica, e nella parola di Cristo, insorgendo contro il quinto canto dell' inferno di Dante, volle rivendicare la fama della Didone, e scrisse nel Trionfo della Castità questa nobilissima terzina sul giudizio del vulgo.

- *Taccia il vulgo ignorante: io dico Dido,*
- *Cui studio d' onestate a morte spinse,*
- *Non vano amor, com' è pubblico grido.*

II.^a TESI.

Il rigeneratore del diritto penale, l'immortale Beccaria si ebbe gravissimi argomenti a collocare l'adulterio tra i reati di prova malagevole, ed a consigliare a' Magistrati la formola assolutoria nel caso di una menoma dubbiozza.

La costante giureprudenza ha fatto plauso alla teoria del grand' uomo, e col tempo vorrassi applaudire anco all'abolizione della pena di morte, quando il vangelo si metterà in accordo più santo con la ragione di stato.

Se in tempi barbari (quando la ragione non sedeva legislatrice delle nazioni, ed i giudici si arrabattavano a provare i delitti col presidio delle conghietture) per l'adulterio con una norma eccezionale e costante si esigea la prova irrecusabile della flagranza, oggi si è in un secolo di progresso e di giustizia, in cui gl' indizi non si sommano, ma si sottraggono dal calcolo delle prove.

la Giordano con Mascia: per Janiri non se n' è trovato uno, perchè non si è mai confessato stragiudizialmente.

Sarebbe un perditempo ripetere questa congerie di vacue deposizioni, che s' ispirano ne' timori della gelosia: noi abbiamo questa esperienza, che molti testimoni finiscono col non costa nelle penali discussioni.

Che hanno detto costoro?

Hanno visto i giudicabili ridere, parlare, andarsi ricercando pei *centemoli*, per le strade, pei luoghi pubblici, anco nelle chiese, ma appunto la pubblicità dei luoghi esclude il delitto, perchè gli adulteri, che si godono nel segreto, non hanno bisogno di trattarsi in pubblico, anzi cercano di sfuggirsi scambievolmente ne' casuali incontri. Questa è l'ordinaria esperienza, e tutti sanno, che la verisimiglianza è il primo criterio della verità, sia nella storia, sia nel dramma.

Se dunque si andavano ricercando in pubblico, dobbiamo ritenere, che non si vedevano nel mistero della notte, che la loro buona intelligenza riguardava gli amori del giovine Timoteo con la cugina della Giordano, e che sotto l'usbergo del sentirsi puri non temevano i giudizi temerari del vulgo credulo.

Ma i giudizi temerari sono peccati per chi li commette, e non già testimonianze giuridiche contro de' peccatori.

In testibus spectatur dignitas, fides, mores.

E fa d' uopo convenire, che in mezzo al reclutamento di tanti testimoni non abbiamo visto un uomo, od una donna onesta del paese i quali rifuggono

dal mal vezzo di codarde malignazioni, proprie del vulgo.

Qui conchiudendo vogliamo rammentare, come il gentile Petrarca ispirato nella sana ermeneutica, e nella parola di Cristo, insorgendo contro il quinto canto dell' inferno di Dante, volle rivendicare la fama della Didone, e scrisse nel Trionfo della Castità questa nobilissima terzina sul giudizio del vulgo.

- *Taccia il vulgo ignorante: io dico Dido,*
- *Cui studio d' onestate a morte spinse,*
- *Non vano amor, com' è pubblico grido.*

II.^a TESI.

Il rigeneratore del diritto penale, l'immortale Beccaria si ebbe gravissimi argomenti a collocare l'adulterio tra i reati di prova malagevole, ed a consigliare a' Magistrati la formola assolutoria nel caso di una menoma dubbiozza.

La costante giureprudenza ha fatto plauso alla teoria del grand' uomo, e col tempo vorrassi applaudire anco all'abolizione della pena di morte, quando il vangelo si metterà in accordo più santo con la ragione di stato.

Se in tempi barbari (quando la ragione non sedeva legislatrice delle nazioni, ed i giudici si arrabattavano a provare i delitti col presidio delle conghietture) per l'adulterio con una norma eccezionale e costante si esigea la prova irrecusabile della flagranza, oggi si è in un secolo di progresso e di giustizia, in cui gl' indizi non si sommano, ma si sottraggono dal calcolo delle prove.

Proclamiamo dunque il grave principio di legislazione, che la difficoltà della prova si traduce nella probabilità dell'innocenza, ed onoriamo la religione de' penali dibattimenti.

Se le prove finora analizzate, come di natura indiziaria, debbono sottrarsi, non avvi adulterio, ma una serie di fatti innocui, ch'è capace di adontare il decoro di una dama, non quello di una forosa Rotellese, ch'è sufficiente ad urtare le suscettibilità di Cesare, o di un cavaliere, non quelle di un miserevole villanzone.

L'adulterio nella sua direzione segue le leggi variabili del cuore umano, ed il costume della civile comunanza, in che si vive.

In Rotello si può facilmente appagare una passione istintiva con donne libere, talchè non si debba presumere, che si voglia esser tentati a viziare l'alieno talamo, per esporsi alla privata vendetta dell'offeso marito, ovvero al rigore delle leggi penali.

In un paese, ove soprabbonda la carità de' ricchi, sono forsi tentati i poverelli a rubare, per appagare la fame, che è più istintiva dell'amore?

Si condoni quest'articolo alla difesa, il cui zelo non ammette umani rispetti, ed onora la virtù, martellando il vizio, ovunque lo ritrova. Il pergamo, e la tribuna, la scuola, ed il teatro sono destinati al vangelo della pubblica morale.

La perquisizione degl'incolpati è vergine e netta d'ogni reato, e la pubblica opinione li ritiene onesti e laboriosi contadini.

Se nelle cause indiziarie la causa impellente è la prima condizione, il cui bono di *Cassio*, noi rileviamo, che questo processo poetico manca della sua causa.

La causa di un adulterio debbe ricercarsi o nell'attrazione della simpatia, o nel prezzo dell'onore, o negli artifizii colpevoli della seduzione, o ne'bisogni incalzanti della miseria, o nella malnata lascivia, od in altra causa qualunque. L'accusa non ha saputo attribuire veruna causa alle asserite tresche della Giordano.

Anzi la rivalità di un marito e due drudi supplenti viene ad infermare la solidità del processo per la massima, *nihil probat qui nimis probat*.

Infatti esempi di vaga poligamia si avverano in Rotello, ma la poliandria non offriva verun caso.

Tutto è fantastico, adulterino, ed incomportabile in questa causa, ogni sillaba è un paradosso.

La Giordano è in un tempo moglie di tre mariti, l'uso titolare e due sostituti; ella è destinata a rinnovellare lo spettacolo delle impurità pagane, ed a trovare un posto accanto a' tipi più celebri delle donne carnali nelle bolge di Dante, con una tripla frangia alla gonna, come le donne de'tempi barbari di Erodoto vi appiccavano tante frange, quanti erano i loro innamorati!

Ma chi è veramente la Giordano?

Era nel 1842, una vergine di esemplari costumi, per quanto era povera e nata da onesti genitori: seppe resistere alle tentazioni de'cavalieri galanti e de' ricchi Eratosteni del paese, i quali vagheggiavano in lei un tipo di greca bellezza — non fece l'amore con nessuno: lo sposo Pacifico la richiese, l'amò, e la corredò di un mondo muliebree a sue spese.

Per sette anni dava al marito ed al pubblico argomenti irrecusabili di fedeltà coniugale: e dopo

nuda terra col suo fidanzato? Chi l'obbligava a questa preminenza?

— Janiri, contadino uso a guidare l'aratro ne' campi, è divenuto per incanto fabbro muratore e pompiere, che s'inerpica per le mura a rischio di rompersi la nuca del collo, mentre comodamente poteva salire per la gradinata?

— Ma si può credere alla possibilità di questo volo acrobatico senza uno sperimento di fatto?

— E Janiri ammogliato spossato dalle fatiche cannicolari del giorno, invece di dormire in casa propria tranquillamente, si avventurava a furtivi amori in altrui casa, ove poteva di leggieri incontrarsi col marito geloso, o col drudo ordinario Timoteo Mascia, che va in proverbio di bravo!

Dopo tante incoerenze non ha saputo però la sfrontata testimone Sangiovanni indicare gli atti carnali, conchiudendo, che essa dormiva in buona pace nel letto.

Ma che fede può ispirare questa singolare testimone dormiente contro Janiri?

Le leggi bibliche, le leggi Romane 20 D. *de quaestionibus*, J. C. *de testibus* rigettano le testimonianze singolari. *Ubi numerus testium non est expressus, duos sufficere.*

Il Presidente Montesquieu dice, che il detto di un testimone viene contrappesato dal niego dell'accusato, ed occorre un terzo, che dirima la quistione.

Le leggi francesi, le nostre sono consentanee, perchè la confrontazione de' testimoni è la pietra paragone della verità, nell'attrito delle prove.

L'articolo 71 della nostra vigente procedura penale esige a pena di nullità almeno due testimoni ne' reperti, e ne' fatti permanenti.

Da qui il brocardico, *testis unius, testis nullius*.

Ma vi ha dippiù. La ripulsa preliminare della testimone Sangiovanni, come quella, che divide tresche furtive col Pacifico, le toglie ogni rastro di fede.

Una donna adultera, di perduta morale, vestita di miserabili cenci, dormiente nel fatto non può ingenerare alcuna convinzione, quando aspira a sbarazzarsi della Giordano, ed a rimanere padrona del suo letto, di cui aveva preso possesso in quella notte con la qualità ingrata di testimone.

Scrollata quest' unica deposizione, all' imputazione di Janiri manca la base fondamentale, l' unica base, senza che fossevi un altro qualechesiasi elemento di prova, neanche di pubblica voce.

Eccoci all' altro correo Timoteo Mascia, sul cui capo si riversa, come dicemmo, un torrente di molteplici prove indiziarie.

La testimone unica di veduta Anna Palermo è l' Encelado che sostiene la volta dell' accusa; e dalla stessa incomincia la carica infernale.

Costei, malgrado la nostra ripulsa di essere epiletica, e prezzolata, dichiarava:

Che in una notte del passato settembre, e propriamente quando si celebrava la fiera di Lanciano, Giuliano Mascia, padre di Timoteo, essendosi colà recato, lasciò nella sua casa la detta testimone, affidandole un suo ragazzo. Allora il Timoteo profittò dell' assenza del padre, non che dell' assenza di Pacifico, il quale si trovava in Campobasso, ed andò ad invitare la Donata Giordano a passare la notte con lui. Infatti la medesima volenterosa se ne venne con Mascia, e giacquero insieme nel paterno letto tutta la notte, in presenza della di-

chiarante. All' alba il Mascia la ricondusse nella casa maritale, ed a lei promise una caraffa di vino, ed un poco di fiore, purchè avesse serbato silenzio sul notturno congresso.

Un poco di critica.

— Il Mascia si recava nella fiera di Lanciano, e rimaneva la custodia della sua casa e la cura del figlio ad una donna, che pativa la malattia di Maometto, ed aveva essa stessa bisogno di cure e custodi!

— Nè era solo epiletica, ma condiscendente mezzana, e di una morale così squisita, che per un pugno di farina, ed un bicchiere di vino vendeva la coscienza alla tentazione di Timoteo!

— Ma se la Giordano era sola in casa, perchè il marito trovavasi assente in Campobasso, (e non si sa perchè eravi ito, mentre il suo mestiere è di fare il vignaiuolo, confitto notte e giorno nel fondo del padrone che lo paga) non era meglio pel Timoteo rimanere liberamente e solo presso di lei che stava sola senza la famosa Sangioanni?

— Ma a che questo trasporto notturno, come se fossero novelli sposi, nella casa di Mascia, col timore d'incontrare molti testimoni nelle vie dell'abitato, e con la certezza di una testimone permanente, Anna Palermo, e di un piccolo ragazzo, il fratello di Timoteo?

— Nè bastava. Il mattino lo stesso Timoteo con tutti gli onori la riconduceva in casa, e con la maggiore pubblicità dell'ora, in che i massai ed i contadini, desti al canto del gallo muovono per le campagne!

— Ma per quale provvidenziale coincidenza nella

stessa notte Mascia muoveva per Lanciano, e Pacifico per Campobasso, e così restavano liberi gl' innamorati erranti? — Ed il geloso Pacifico, che guardava la moglie a vista in tutte le ore, voleva darle tre giorni di libertà?

— E veramente la Giordano era divenuta la zambacca errante dell' Aretino, la sfrontata adultera, la quale sia in casa propria, come lorquando giacque con Janiri, sia in casa altrui, vuole un Notaro e testimoni, i quali ne possano constatare gli atti avanti la giustizia in ogni tempo! . . .

— Abbiamo detto male; *Notaro e testimoni*; ciò sarebbe buona cosa per la difesa, ma per l' accusa basta una testimone singolare, pezzente, epilettica, ruffiana che nessun altro possa smentire! E vuoi darle tanta importanza, quanta nel passato foro se ne attribuiva alla testimonianza di un Principe, o di un Marchese onorato!

Noi qui intendiamo ripetute le nostre riflessioni sulla testimonianza singolare, reietta da tutti i codici, e dall' universale coscienza, massime quando alla singolarità s' arroege la ripulsa.

Ed, indipendentemente dall' uditorio, il funzionante da ministero pubblico Dottor Palumbo, non solo fece plauso alla nostra ripulsa contro la Palermo, ma spontaneamente dichiarò ciò che non tutti sanno, cioè, che l' epilessia affetta eminentemente il sistema nervoso, debilita le forze intellettive, ed ofusca la coscienza.

Solo noi vorremmo sapere, come si spiega, signor Giudice, che in un paese di circa tremila abitanti, non sia riuscito trovare migliori testimoni, per ricorrere ad una cenciosa epilettica?

Tocca a noi farne la rivelazione con la più larga libertà della difesa, e con la più sentita buona fede. Perchè l'accusa aveva bisogno di qualche testimone di vista, e non avendo potuto reclutarlo tra persone sane di spirito e di corpo, ha dovuto prezolere un'epilettica la quale non ha che la coscienza di un poco di fiore e di un boccale di vino. E la Palermo disse, che Timoteo glieli aveva offerto per comprarne il silenzio, mentre col fatto glieli ha dato Pacifico per pagarne lo spergiuro! *Incredibilia sed vera.*

Si noti infine, che nè l'una testimone, nè l'altra hanno voluto precisare la notte, malgrado le nostre insistenze, perchè avrebbero potuto subire la smentita di qualche coartata. E qui fa d'uopo rendere giustizia alla malizia del segreto consulente del Pacifico, il quale insegnò alla Sangiovanni una notte del mese di agosto, ed alla Palermo una notte del mese prossimo passato settembre, ed insegnò pure le ridicole varianti di dovere la Giordano giacere a terra in casa propria, ed in casa altrui giacere con tutto il comodo del letto, e la prima volta con Janiri, e l'altra con Mascia.

Risum tepeatis amici.

Ci emendiamo; non evvi argomento di riso: fa fremere anzi il pensiero di potersi bellamente calunniare e compromettere l'altrui pace e libertà con una compra testimonianza singolare!!

Ma Timoteo Mascia non è cupo, come Janiri; dopo aver peccato, si è confessato più volte da' testimoni Pasquale Tartaglia, Giuseppe Jacovozzi, e Felicia Ricci, millantando la sua corrispondenza galante con la Giordano, a' sensi dell'accusa.

Le leggi però, e gl' interpreti di dritto non prestano fede alle sue quotidiane confessioni.

La confessione del reo ne' giudizi penali non è indissolubile, come nelle cause civili, ma va subordinata a quattro condizioni cumulative, per ingenerare convinzione nell' animo del Magistrato.

1. Debbe essere giudiziale.
2. Spontanea.
3. Vestita della prova generica.
4. E della prova specifica.

Innanti a voi, signor Giudice, che siete il vero e legittimo confessore, il Mascia è stato negativo: egli vi ha ingenuamente confessato, che trattava confidenzialmente la Giordano, perchè era la mediatrice dei suoi amori con la sua fidanzata, cugina della Giordano, e ve l' ha confessato spontaneamente nell' ingresso del dibattimento, ciò ch' è di ragion pubblica nel paese.

Dov' è l' ingenerere dell' adulterio, e dove sono i testimoni di vista nella fattispecie ?

Sievi pure stata qualche giovanile iattanza sulla intimità affettuosa con la Giordano, potrà aver la forza di viziare l' altrui talamo ? L' onore delle famiglie potrebbe così leggiermente comprometersi ?

Quale guarentigia rimarrebbe d' oggi innanzi alle più intemerate matrone, se le millanterie di qualche zerbino potessero contaminarne l' onore ?

Tanto meno potranno meritare fede, in quanto non sono la voce del reo, che può pregiudicare a se stesso, ma sono la voce esiziale del correo, che ferisce a morte la Giordano.

Ma non è tutto—Seguono meglio, che trenta testimoni di pubblica voce e fama sugli amorazzi del-

la Giordano con Mascia: per Janiri non se n' è trovato uno, perchè non si è mai confessato stragiudizialmente.

Sarebbe un perditempo ripetere questa congerie di vacue deposizioni, che s' ispirano ne' timori della gelosia: noi abbiamo questa esperienza, che molti testimoni finiscono col non costa nelle penali discussioni.

Che hanno detto costoro?

Hanno visto i giudicabili ridere, parlare, andarsi ricercando pei *centemoli*, per le strade, pei luoghi pubblici, anco nelle chiese, ma appunto la pubblicità dei luoghi esclude il delitto, perchè gli adulteri, che si godono nel segreto, non hanno bisogno di trattarsi in pubblico, anzi cercano di sfuggirsi scambievolmente ne' casuali incontri. Questa è l'ordinaria esperienza, e tutti sanno, che la verisimiglianza è il primo criterio della verità, sia nella storia, sia nel dramma.

Se dunque si andavano ricercando in pubblico, dobbiamo ritenere, che non si vedevano nel mistero della notte, che la loro buona intelligenza riguardava gli amori del giovine Timoteo con la cugina della Giordano, e che sotto l'usbergo del sentirsi puri non temevano i giudizi temerari del vulgo credulo.

Ma i giudizi temerari sono peccati per chi li commette, e non già testimonianze giuridiche contro de' peccatori.

In testibus spectatur dignitas, fides, mores.

E fa d'uopo convenire, che in mezzo al reclutamento di tanti testimoni non abbiamo visto un uomo, od una donna onesta del paese i quali rifuggono

dal mal vezzo di codarde malignazioni, proprie del vulgo.

Qui conchiudendo vogliamo rammentare, come il gentile Petrarca ispirato nella sana ermeneutica, e nella parola di Cristo, insorgendo contro il quinto canto dell' inferno di Dante, volle rivendicare la fama della Didone, e scrisse nel Trionfo della Castità questa nobilissima terzina sul giudizio del vulgo.

- *Taccia il vulgo ignorante : io dico Dido,*
- *Cui studio d' onestate a morte spinse,*
- *Non vano amor, com' è pubblico grido.*

II.^a T E S I.

Il rigeneratore del diritto penale, l'immortale Beccaria si ebbe gravissimi argomenti a collocare l'adulterio tra i reati di prova malagevole, ed a consigliare a' Magistrati la formola assolutoria nel caso di una menoma dubbiozza.

La costante giureprudenza ha fatto plauso alla teoria del grand' uomo, e col tempo vorrassi applaudire anco all'abolizione della pena di morte, quando il vangelo si metterà in accordo più santo con la ragione di stato.

Se in tempi barbari (quando la ragione non sedeva legislatrice delle nazioni, ed i giudici si arrabattavano a provare i delitti col presidio delle conghietture) per l'adulterio con una norma eccezionale e costante si esigea la prova irrecusabile della flagranza, oggi si è in un secolo di progresso e di giustizia, in cui gl'indizi non si sommano, ma si sottraggono dal calcolo delle prove.

Proclamiamo dunque il grave principio di legislazione, che la difficoltà della prova si traduce nella probabilità dell'innocenza, ed onoriamo la religione de' penali dibattimenti.

Se le prove finora analizzate, come di natura indiziaria, debbono sottrarsi, non avvi adulterio, ma una serie di fatti innocui, ch'è capace di adontare il decoro di una dama, non quello di una forosa Rotellese, ch'è sufficiente ad urtare le suscettibilità di Cesare, o di un cavaliere, non quelle di un miserevole villanzone.

L'adulterio nella sua direzione segue le leggi variabili del cuore umano, ed il costume della civile comunanza, in che si vive.

In Rotello si può facilmente appagare una passione istintiva con donne libere; talchè non si debba presumere, che si voglia esser tentati a viziare l'alieno talamo, per esporci alla privata vendetta dell'offeso marito, ovvero al rigore delle leggi penali.

In un paese, ove soprabbonda la carità de' ricchi, sono forse tentati i poverelli a rubare, per appagare la fame, che è più istintiva dell'amore?

Si condoni quest'articolo alla difesa, il cui zelo non ammette umani rispetti, ed onora la virtù, martellando il vizio, ovunque lo ritrova. Il pergamo, e la tribuna, la scuola, ed il teatro sono destinati al vangelo della pubblica morale.

La perquisizione degl'incolpati è vergine e netta d'ogni reato, e la pubblica opinione li ritiene onesti e laboriosi contadini.

Se nelle cause indiziarie la causa impellente è la prima condizione, il cui bono di Cassio, noi rileviamo, che questo processo poetico manca della sua causa.

La causa di un adulterio debbe ricercarsi o nell'attrazione della simpatia, o nel prezzo dell'onore, o negli artifizii colpevoli della seduzione, o ne' bisogni incalzanti della miseria, o nella malnata lascivia, od in altra causa qualunque. L'accusa non ha saputo attribuire veruna causa alle asserite tresche della Giordano.

Anzi la rivalità di un marito e due drudi suppleti viene ad infermare la solidità del processo per la massima, *nihil probat qui nimis probat*.

Infatti esempi di vaga poligamia si avverano in Rotello, ma la poliandria non offriva verun caso.

Tutto è fantastico, adulterino, ed incomportabile in questa causa, ogni sillaba è un paradosso.

La Giordano è in un tempo moglie di tre mariti, l'uso titolare e due sostituti; ella è destinata a rinnovellare lo spettacolo delle impurità pagane, ed a trovare un posto accanto a' tipi più celebri delle donne carnali nelle bolge di Dante, con una tripla frangia alla gonna, come le donne de'tempi barbari di Erodoto vi appiccavano tante frange, quanti erano i loro innamorati!

Ma chi è veramente la Giordano?

Era nel 1842, una vergine di esemplari costumi, per quanto era povera e nata da onesti genitori: seppe resistere alle tentazioni de' cavalieri galanti e de' ricchi Eratostemi del paese, i quali vagheggiavano in lei un tipo di greca bellezza — non fece l'amore con nessuno: lo sposo Pacifico la richiese, l'amò, e la corredò di un mondo muliebre a sue spese.

Per sette anni dava al marito ed al pubblico argomenti irrecusabili di fedeltà coniugale: e dopo

sette anni si dava gratuitamente e con tanta inve-recondia in braccio a due mascalzoni, de' quali l'uno Janiri ha moglie legittima, l'altro Timoteo Mascia fa l'amore con la cugina per isposarla !!!

Ma fa mestieri approfondire le dottrine regola-trici della materia.

Essendo l'adulterio un reato di prova la più dif-ficile, la piupparte degl' interpreti di dritto penale, Mascardo, Farinaccio, Gravet, Rolando, Menochio, Strichio, e massime Carpzovio e Beccaria, elimi-nando le prove indiziarie esigono la prova assoluta-mente intuitiva, senza che la pace delle famiglie, e la legittimità della prole sarebbero conquassate, e la società civile si sfascerebbe delle basi fondamentali.

La loro autorità è conforme alla legge 25 Digestis ad legem Juliam de adulteriis così espressa. *Ut viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem aut nolit, aut non liceat occidere, retinere horas diurnas, nocturnasque continuas non plus quam viginti, te-standae ejus rei causa, sine fraude liceat.*

E nelle leggi Piemontesi vuoi si o la flagranza, od alla peggio la prova risultante da lettere o altri documenti scritti, eliminate le prove testimoniali.

Le nostre leggi di penale procedura vogliono al-meno la presenza di due testimoni nella compilazione degli atti generici: ed in ordine a' fatti transitori ed alla prova specifica l'articolo 292 dette leggi ri-mette la risoluzione di qualchesiasi quistione di fatto al criterio morale de' giudici. Questa è la regola comune.

Non puossi però negare, che alla regola vanno su-bordinati diversi casi eccezionali di criterio piutto-sto legale.

Così ne' verbali forestali in flagranza e fino al modico valore di ducati venti, il guardaboschi è vero giuri di fatto che ingenera piena fede, ed il Magistrato è quasi passivo a dichiarare il costa, ed a pronunziare la pena.

I verbali degli agenti de' dazi indiretti vanno soggetti a forme speciali, ed inducono il criterio legale.

A noi (e lo diciamo con la possibile buona fede) a noi pare, massime perchè siamo preoccupati dalle teorie precitate dell'antico foro, e dall'autorità del Beccaria, che in fatto di adulterio vuoi veramente la flagranza, od almeno la più solenne incontestabile dimostrazione della reità de' prevenuti, ne' sensi delle leggi vigenti civili e penali, messe in equazione tra loro, quante esse sono, che abbiano attinenza alla materia controversa di adulterio. In preferenza tengansi di mira gli articoli 217, 235 LL. Civili e gli articoli 326, 329, e 388 LL. Penali, per fissare irrefutabilmente il nostro concetto, valdire che non si può dichiarare il costa, nè pronunziare pena, se non siavi l'evidenza de' sensi corporei, e se non sia in somma l'adultero *in ipsa perpetratione criminis deprehensus, in ipsis rebus veneris, pudenda in pudendis, in ipsa ejaculatione seminis*, giusta le sacramentali parole della giureprudenza.

I Magistrati civili sono usi a spiegare le maggiori precauzioni in fatto di separazione personale, o impugnazione di stato per causa di adulterio; e per un minimo dubbio qualunque ne respingono le istanze.

I Giudici penali vogliono la flagranza dell'adulterio, quando si tratta di scusare l'omicidio commesso dal marito sugli adulteri, per discendere alla pena correzionale.

E quando si tratta di punire gli adulteri sino a cinque anni di prigionia e con l'ammenda fissa alla somma di ducati cinquecento, non si debbe avere la pienezza delle prove, *conscientia dubitandi securo?*

» Il vero in che s'acqueta ogn' intelletto.

E forse il nostro codice ha due pesi e due misure nel calcolo delle prove, talchè quando il marito uccide gli adulteri, debbe provare la flagranza, e quando denuncia al Giudice, può offrire indizi e conghietture sull' adulterio?

Un uomo d'onore, che nel sangue lava la macchia non ispira fede, se non provi la flagranza: un vile e codardo marito, che denuncia, detterà al Magistrato la sentenza, con assertive gratuite ed inverosimili?

Lisia, uno de' più grandi oratori Greci, innanti l'Areopago dovè provare la flagranza dell' adulterio, per far assolvere dell' uccisione dell' adultero Eratostene il suo cliente Eufileto.

La pienezza delle prove è meno nello spirito, che nel testo espresso dell' articolo 526, e propriamente in quelle solenni parole — *La moglie convinta in un giudizio penale di adulterio sarà punita col 2.º al 3.º grado di prigionia*. E l' articolo non usò indarno la parola, *convinta*, che in nessun altro caso si è mai usata espressamente. Convinto da convincere, e qui il dizionario della lingua è in accordo perfetto col testo. *Convincere* significa provare altrui il suo delitto con prove evidenti, e trascinare il reo alla confessione della propria imputazione, *quasi in ipsa perpetrations deprehensus*.

Si percorra la lettura di tutto il codice penale, e non si troverà aver il legislatore usato la stessa

parola in verun altro reato la cui punizione è abbandonata alla coscienza del Giudice.

Dunque messe in riscontro le dottrine dell'antico foro, e del nuovo, possiamo ritenere, che nella fattispecie dell'adulterio, il criterio debb'essere più, che legale, trattandosi di un reato della più difficile prova, e potendo la sola evidenza vincere le presunzioni legali della fede giurata, e della santità del Sacramento.

Nè potrebbe essere altrimenti in una nazione civile, perchè presso gli stessi popoli barbari vuolsi in casi siffatti la flagranza per la punizione dell'adulterio, *testandae eius rei causa*, o sia per il fine di costatare l'adulterio.

Rammentiamo aver letto nell'Isabella Orsini del Guerrazzi quanto segue con immenso raccapriccio.

Nel paese de' *Battas* l'adulterio *colto in fallo* diventa preda del marito, che lo lega ad un albero, e convita la parentela a mangiarlo: il marito sceglie il primo, e ne prende come parte saporosa le orecchia: poi seguono i commensali per ordine di dignità.

Ebbene nel paese antropofago de' *Battas* i nostri giudicabili non potrebbero essere trinciati, perchè non sono stati colti in fallo, ma sospettati gratuitamente. Vorrebbsi in questo paese civile e sotto il miglior codice d'Europa imbandire il desco della giustizia punitrice, e condannarli alla dura prigionia di cinque anni, per contentare i fatui sospetti di uno stupido marito? Si vorrebbe così aprire un mercato di querele e transazioni d'onore in giudizio? E quando il marito stesso preso da più sano consiglio consegnò negli atti processuali la spontanea ritrattazione della poetica querele?

Si; un argomento finale chiude la nostra difesa.

La gelosia, che è una specie di alienazione men-

tale, ha i suoi lucidi intervalli, ed il Pacifico era rinsavito, quando proclamava la ritrattazione della querela e l'esibiva alla giustizia. Il marito rassicurato de' suoi sospetti, de' suoi martiri, e del nessun *peccato veniale*, come disse tra gli altri testimoni l'onesta Santacrocese Anna de Maioribus, ebbe pietà di se medesimo, della moglie, e dell'infelice prole, di due teneri figli ridotti all'esecrazione, all'abbandono, all'indigenza.

L'articolo 329 leggi penali, l'articolo 227 leggi civili, il Reale Rescritto del 4 marzo 1820, accolgono la ritrattazione in casi simili, e le danno un effetto assolutorio, ed incommutabile.

La ritrattazione era inserta negli atti ed aveva il battesimo della legalità, fu spontanea, giudiziaria, e vestita di tutti gli argomenti dell'innocenza dedotti dalla difesa. Si volle bruscamente lacerarla iermattina e malgrado le nostre proteste, non si sa per quale zelo di giustizia, e sotto la pressione d'influenze venute dalla Curia e dalla polizia, quando il requisito più sublime e più santo è l'indipendenza del Magistrato, come voi sempre usaste.

Ma le nostre leggi fecondano il germe del perdono, anco dopo il giudicato, perchè questa specie di reati vuolsi costipare nella santità delle pareti domestiche, ed in nessun altro reato si permette la rinunzia all'istanza dopo il giudicato.

Chiarissimo signor Giudice,

Noi ci riconduciamo là, donde partimmo, all'Increata sapienza che sola può scrutare i cuori ed i lombi, essendo fallibile ogni umano giudizio.

Voi condannando segnereste il lutto di tre famiglie, l'anatema contro la casa Pacifico, l'onta, la perdizione di due fanciulli, l'odio irrimediabile dei coniugi sventurati.

Nò: noi confidenti ci attendiamo la formola assolutoria, ch'è scritta nella ragione, nelle leggi, nella giureprudenza, nel Vangelo, e nella coscienza universale delle nazioni.

Sì, le leggi sono proclivi a fecondare il perdono, il ritorno degli affetti, la coniugale riconciliazione, la cura della prole derelitta, che implora da voi e dal cielo la restituzione della madre, e di chi con atti incommutabili ne ha riconosciuto la paternità.

I vostri sonni sarebbero turbati dalle lagrime di un immenso parentado, ed i teneri pargoletti Pacifico si aggirerebbero, come spettri, innanti il vostro letto, a ridomandarvi gl'infelici genitori.

Agli argomenti dati di giustizia, di sapienza, e di umanità porrete stamane il suggello.

S E N T E N Z A

Il Giudice N. Rocco pronunziò il *costa*, condannando Donata Giordano, e Timoteo Mascia a cinque anni di prigionia, e Michele Janiri a due anni, oltre l'ammenda, e le spese, contro il Ministero pubblico, il quale aveva conchiuso per una condanna più mite in mezzo all'uditorio immenso, accorso nella sala Benevento — Si produsse appello, insistendo per una novella discussione; ma la polizia vinse i gravami con l'arresto de'rei ordinato da Lopane, e malgrado l'emerito Giudice Rocco, il quale fu poscia destituito per opinioni politiche ne'tempi grossi della reazione borbonica.

20. Novembre 1851.

FRANCESCO ZICCARDI

PREVENUTO DI DETENZIONE E SPACCIO
D' ARMI VIETATE.*Signor Giudice ornatissimo,*

La è questa una causa di somma ansietà nel Comune, tenuto riflesso alla singolarità de' carichi, all'attuale ristaurazione del potere giudiziario, ed alla pubblica benevolenza, di che gode il prevenuto.

Eppereì non avvi persona che non si agiti in un'alternativa di timori e di speranze. Noi confidenti nella vostra giustizia e prudenza vi dimostreremo:

1. Non esservi luogo a procedimento penale per lo carico della detenzione della pistola ;
2. Neanco per lo spaccio di armi.

1. *Detenzione* nel senso grammaticale e legale significa materiale apprensione, possesso e godimento di una cosa propria. Tanto è vero, che l' articolo 2154 leggi civili definisce il possesso, come la detenzione ed il godimento di una cosa, o di un dritto che noi esercitiamo per noi stessi, o per altri che l' esercitano in nostro nome. Le leggi Romane sono consentanee.

Ed è inutile rammentare, che il possesso non è

il possesso materiale, ma civile, *animo domini, non vi, nec clam, nec precarie*, che i Francesi dicono, *Saisine*. Dunque detenzione e possesso sono sinonimi in dritto. Ed è tanta la forza del possesso civile, che in materia di mobili per l'art. 2185 Leggi civili vale per titolo, salvo la prova contraria, e l'azione triennale di revindica. Epperò in fatto di detenzione, ed asportazione di armi l'estremo essenziale è l'appartenenza dolosa, nel fine di violare la legge. Così l'autorità della costante giureprudenza.

Qual uomo il più volgare potrebbe dire asportatore d'armi il domestico che porta all'armiere il nostro fulminante per un ristauro?

Chi lo chiamerebbe detentore, se in una sorpresa domiciliare si trovi nella sua stanza?

Se il discarico ha limpidamente provato l'appartenenza della pistola a Pasquale de Simone, guardaboschi patentato, se nella casa Ziccardi convivono la moglie, ed i fratelli armieri, condanneremo tutti e tre per colpire il vero reo?

L'altra pistola ed il pistone essendo armi grezze, informi, sfornite di finimenti integrali, e disadatte all'offesa ed alla difesa, non possono ritenersi nè armi vietate, nè proprie, ma improprie e sottratte alla sanzione delle leggi penali.

2. Fabbrica e spaccio di arme senza licenza.

Che nelle vertigini politiche del 1848 si fabbricavano e spacciavano armi d'ogni sorta, è questo un fatto d'ingrata ricordanza.

Ma dopo l'ordinanza militare emessa in ottobre 1849 dal Comandante territoriale Maresciallo di Campo Vial, chi mai in tutto l'ambito del Circondario ha visto spacciare un'arma? Tutti rientrarono

nell'ordine smarrito, e prima di tutti gli armieri.

Dove sono le armi fabbricate, per chi, dove, in qual tempo? E nell'atto, che l'accusa niente ha provato, debbe il giudicabile provare la sua innocenza?

Noi rispettiamo i provvedimenti di polizia, ed il reperto, il fine lodevole di scoprire armi e colpevoli. Ma quel reperto da voi compilato con tanta sapienza serba le ingenuie improvvise deduzioni dell'incolpato, cui vengono soccorrevoli e conformi le posizioni a discolpa.

Lo Ziccardi non fabbricò, nè spacciò verun' arma sia propria, sia vietata nel corso di questi anni posteriori al 1848. Se pure l'avesse fatto, in un pacchetto di piccole invidie e di gelosie di altri armieri, la cosa sarebbesi di leggieri denunziata all'autorità punitrice.

Dunque sotto l'aspetto del fatto il carico dello spaccio cade dalle basi — Quid nel Dritto?

Il mestiere delle armi è ereditario nella casa Ziccardi, ed è provato, indipendentemente da' certificati di polizia, essere stati armieri l'avo ed il padre, come l'è il prevenuto—N'ebbe la licenza nella più giovane età e dietro grave squittinio, ogni anno rinnovellava e pagava i grani sei dell'analogo certificato.

Si è dimostrato, che non a richiesta di parti, ma di ufficio il Sottintendente li spediva, e talora nello scorcio dell'anno.

Non si è mai contravvenuto, nè per dolo, nè per colpa, nè per interesse, nè dall'esercizio di questo mestiere il pubblico ha risentito allarme, o pregiudizio, avendo sempre riconosciuto armiere lo Ziccardi.

Ma, se vogliasi indispensabile il certificato di eser-

cizio, noi vi rispondiamo, che si può supplire per equipollenti.

Dietro sedute decurionali, e l'approvazione dell' Intendente Cavalier Lopane lo Ziccardi non guari era incaricato per lo ristauero de' fucili di dotazione della Guardia Urbana del Comune, e questi atti valgono meglio, che un certificato di esercizio.

Chi potrebbe dire contravventore alle leggi di polizia persona che invece di un passaporto messo a stampa, o di un permesso d'armi avesse un ufficio scritto di carattere dell' Intendente?

Scire leges non est verba eorum memoria tenere, sed vim et potestatem.

Mentre queste cause si agitano dietro le sorprese di polizia, chi sa, se sieno in pronto i certificati di uso. Certo è, che avendo l'altro armiere Teodoro Valle richiesto il permesso, gli si è risposto, che sarebbe spedito in massa giusta l'uso, e per tutte le caste de' diversi artigiani, flebotomi, levatrici, piro-teepici e simili.

E siffatti certificati, anco spediti, come spesso avviene nella fine dell'anno, producono un effetto retroattivo, senza che mai siasi fatta quistione d'imputabilità.

L'appartenenza de' fucili è stata pure addimostrata. E qui giova osservare, che l'art. 150 Leggi penali usa le espressioni tecniche sacramentali, *spaccio d'armi vietate*.

Ora nel caso in esame, è mestieri porre in equazione la famigerata ordinanza del Duca d'Ascoli del 1 gennaio 1804, la Ministeriale dell'8 dicembre 1819, le istruzioni della gendarmeria del 26 dicembre 1827, le leggi penali, e la giureprudenza delle Corti. Archibugi d'ordinario calibro sono armi proprie, e non

vietate. Le vietate sono quelle che nelle antiche leggi erano dette insidiose e proditorie. Talchè tutte le armi vietate sono proprie, ma non tutte le proprie sono vietate.

Gli enunciati fucili sequestrati nel reparto non si erano fabbricati dallo Ziccardi, il quale li tenea per ristaurarli, come quelli della Guardia Urbana.

E tanto è strana l'idea di averli fabbricati, come è strano, se si dica aver fabbricato una casa chi ristaura un forno od un pavimento!

Dunque, così sotto la tesi di dritto, che di fatto, manca il reato di fabbrica e spaccio d'armi senza licenza.

Signor Giudice ornatissimo,

» Sotto l'usbergo del sentirsi puro, un abile armiere, un buon filarmonico, un giovane di versatile ingegno, un onesto padre di famiglia, oppresso da cagionevole salute, attende la sua liberazione.

Dopo il suo imprigionamento, le arti sono in una specie di lutto — La banda musicale è muta — tace il pubblico orologio, la prigione è un'Accademia di artisti.

Tocca all'equità vostra temperare i rigori della polizia, e de' tempi.

Voi restituirete il padre a' figli, all'armonia l'egregio artista, il meccanico alle arti, l'uomo dabbene e sventurato alla pubblica benevolenza.

S E N T E N Z A

Il Giudice di S. Croce L. A. Carfagnini disse non esservi luogo a penale procedimento, e lo fece escarcerare, rimosso l'empira di polizia.

XVIII28. *Giugno* 1852.**SIGNOR ERRICO DE STEFANO**PREVENUTO DI PERCOSSE E PORTO
DI ARMI VIETATE.*Ragguardevole signor Giudice,*

Tre carichi svolgeva il dibattimento avverso il giovinetto de Stefano.

1. Le percosse del 7 giugno.
2. Le minacce del 17 detto.
3. L'asportazione vaga di pistole e baionetta.

La Penta, dopo un amorazzo fallito, ha concepito un odio profondo avverso la gente de Stefano da lei dipinta, come una razza di filibustieri.

Com'è varia la tendenza de' cuori umani; le più opposte passioni si alternano!

Il capitale della querelante è la calunnia, così nè giri tenebrosi della polizia, che nell' agone giudiziario. L'è stato facile cangiare passioni, convertire l'amore in odio, mutare condizioni ed incesso, mentire l'ingenuità di una vergine quatrilustre. Tutto l'è stato facile, ma una cosa è difficile, anzi impossibile, che si condanni un giovinetto innocente dal retto magistrato. Sappia questa dama da metamorfosi, che il magistrato è il vindice della colpa, ed è nel contempo il tutore dell'innocenza; e che le

volleità ed i prestigi della casa Penta cadono innanzi la ragione e le leggi.

1. I periti vollero diffinire le percosse pericolose d'aborto, ma su quali basi di fatto permanente, su quali caratteri patognomonici, donde il giudizio doveva uscire?

I sintomi dell'aborto sono, i dolori sul monte di Venere e su' lombi, che finiscono nell'intestino retto, causando voglie false di deporre l'alvo, o sia tenesmo; mucosità e bave sanguinanti, polsi spasmodici e contratti, fisionomia scolorata e raggrinzata.

Potevasi far uso dell'udito, e dello stetoscopio per sentire le pulsazioni del feto, potevasi esplorare il collo dell'utero; invece si sono obbliati tutti i sintomi sensibili e razionali da' Dottori di Rotello.

Solo aggiunsero i periti, che la Penta di squisita sensibilità sentiva dolore sotto la pressione. Se la Penta lo sentiva, può essere, ma noi non intendiamo, come i Professori potevano sentire la sensazione dolorosa della Penta!

Eppure costei gode una florida salute, e va girovagando in Larino e Campobasso, e spendendo richiami e denunce, nel fine di essere sposata.

Ma vi ha dippiù — Le percosse vanno diffinite per legge, o gravi per natura, o pericolose per accidenti, o lievi: manca l'altra distinzione di pericolose di aborto, nè si saprebbe con quale pena speciale avrebbesi a punire questa distinzione postuma de' Professori di Rotello!

I periti non possono illudere il Magistrato, il quale è il primo giuri di fatto; e vuolsi persuadere, che le percosse accagionate furono lievi, e di nessun pericolo, chè la prova è nel fatto stesso, e nella scheda finale.

Fin qui per concessione ipotetica — ma veramente il de Stefano colpì con le pietre al fianco destro la Penta ?

Ne' giudizi penali, in cui si svolge il destino del capo, dell'onore, e della libertà de' cittadini, le prove debbono essere limpide per indurre il criterio morale, *conscientia dubitandi sicura*.

Chi de' testimoni vide il de Stefano vibrare pietre, e colpire la Penta? Nessuno. È mancato fin il conquesto immediato della Penta, la quale cadde tramortita sotto i colpi, e potè per la caduta rimanere contusa.

Nessuno de' testimoni vide, ma la Penta dotata di magnetismo animale vide il suo assassino, nel fitto delle tenebre ad un'ora e mezza di notte!

Noi però non le prestiamo fede, e non sappiamo persuaderci, come in quell'ora possano girovagare pel paese donzelle oneste. Che pudore!

Distingueva Errico alla distanza di due passi, contava tre colpi, che colpivano tutti e tre per incautesimo il fianco destro, la grossezza delle pietre da cantonate, e fin la più decisa premeditazione, perchè la signora del Gatto madre dell'Errico aveva spacciato far uccidere la Penta nella strada del corso nelle sue notturne escursioni.

Eppure era questo un consiglio a ridurre la Penta nelle domestiche pareti. Questi paradossi studiati, quest'esattezze geometriche fanno stomaco, e non meritano ulteriore discussione, perchè il primo carattere del vero è la verisimiglianza.

2. Minacce del 17 giugno.

I testimoni hanno concordemente dichiarato, che il de Stefano stava seduto pensoso e tranquillo rimpetto la casa Penta, non fece un gesto, non pronunziò un

motto, non una minaccia, invece la Penta visionaria vide l'incubo, la morte e l'assassinio nel cervello de Stefano!

Tutti abbiamo letto ne' fogli ultimi le serate misteriose de' prestigiatori di Annover Monsieur Bergher e moglie, non che le comunicazioni spiritualiste dell' Americana Mistress Fox, ma la Penta, questa Pitonessa degli umani pensieri è superiore nelle sue ispirazioni a' Bergher e Fox, ed è un peccato, che non si applichi alle divinazioni del lotto, per compensare i tesori sciupati ne' saturnali Rotellesi, ovvero non apra una scuola di Spiritismo a Larino.

3. Armi.

Le deposizioni di Pannunzio e Colucci dissero di una specie di baionetta anfibia di nuovo modello, ad un taglio con manico di *suglia*, lesina, e con foderò di canna. In udienza variarono, si confusero e si smarrirono — Se un reparto avesse assicurato quest'arma, ovvero l'inculpato l'avesse qui portato stamattina in udienza, potrebbesi rinviarla a qualche *bazar* di giochi da fanciulli.

Rimane la pistola vista dal testimone d' Antonio e dal signor de Finis.

1.° Il d' Antonio è singolare tra una falange, 2.° è ripulsato, 3.° è contraddetto dal testimone Michele Massari, 4.° è in contraddizione con se medesimo, 5.° è stato sempre vario, 6.° ha confessato un motivo di privato malumore, 7.° ha meritato l'infamia dello sperimento, 8.° è fulminato da tutte le leggi antiche e moderne, incontra l'esecrazione dei dottori delle leggi di rito, che ne' fatti permanenti esigono almeno il numero di due testimoni.

De Finis disse aver visto un involto da tasca, e

dubitò facilmente. Ma poteva essere la baionetta del *bazar des enfans*, poteva essere un pezzo di salsiccia, una *scamorza*, un binocolo da campagna, e simili.

I sospetti non si sommano, ma si sottraggono dal calcolo delle prove. Oh! come gli uomini sono facili a sospettare a spese altrui, e sospettare temerariamente; perciò la religione ne ha fatto un peccato di carità contro il prossimo.

Scrutat corda, et renes Deus, essendo angusto l'imperio della giustizia, ma incommensurabile quello della coscienza.

Signor Giudice ornatissimo

Che rimane del triplo carico addensato sulla testa di un adolescente, la cui disgrazia è di non voler essere affine della Penta?

Tutti e tre i carichi sono svaporati, come bolle di sapone.

Folle chi pensa a sfogare privati rancori per la via della giustizia; la giustizia ed i Magistrati li spegnono.

La difesa ha compiuto il suo ufficio, voi compirete il vostro, assolvendo. Questa lezione sarà morale ed igienica in Rotello, ove i giovani vorranno avversare il sesso, il quale li seduce con le grazie, e li atossica con la calunnia — E le belle vorranno pure persuadersi, che la gamma più preziosa per loro è l'onestà de' costumi.

S E N T E N Z A

Il Giudice Carfagnini disse non costa.

30. *Giugno* 1852.**IL SACERDOTE DI S. CROCE SIG. ACHILLE ANTIGNANI****INCOLPATO D'INGIURIE IN PERSONA DELL'ALTRO
SAC. DI S. GIULIANO SIG. FRANCARIO.***Ragguardevole signor Giudice,*

Si è voluto condurre sulla scranna della sventura un' Unto del Signore, cui la virtù, e lo spirito Cristiano non è stato di sufficiente guarentigia avverso la calunnia. Eppure egli non duolsi, imitando il grave esempio del Divino Maestro, che vestì le miserie, e le colpe altrui e fu ripudiato, seminò benefizi e trovò ingrati, sparse il vero e fu calunniato, che si ebbe la morte da un'atroce politica, e spirando perdonò a' crocifissori; ed infine lasciava detto, che chi non togliesse la sua croce, non era degno di lui. Sì, l' incolpato signor Antignani trova il conforto nella religione, nel fatto la sua innocenza, nel dritto la difesa, e nella giustizia la formola assolutoria.

Tre brevissime tesi.

1.° La cappella di S. Elena non è un tempio, per dirsi perseguibile d'ufficio un reato ivi commesso.

2.° Le parole furon dette nel calore della polemica, e dietro grave provocazione, dà cui limiti non si uscì affatto.

3.° Non si hanno i caratteri dell'ingiuria.

1.° Il tempio è un edificio augusto e magnifico , dedicato al culto Divino , e trova i suoi sinonimi nelle parole, *basilica, duomo; chiesa* è voce cristiana — *delubro, sacello, o cappella* esprime un picciolo edificio, posto sotto l'invocazione di un Santo patrono.

Non è dato confondere tempi e cappelle, perchè sono distinti nella purezza dell'idioma italiano, nella scienza de' sacri canoni, e nelle leggi.

Tantoppiù non può diffinirsi, come un sacro tempio, una cappella rurale quasi diruta, che spesso viene profanata ad uso di ovile ne' rigori della stagione iemale , e che in quel giorno non era peranco benedetta , nè ornata di sacri arredi , nè insignita *del sepolcretto che ad hoc* si usa portare, nè parata alla festa, nè gremita di popolo.

Ne' sensi dell' art. 59 leggi di rito penale, tanto varrebbe diffinire Sacro Tempio la cappella di S. Elena, quanto dire palazzo di giustizia una casa designata a questo uso, in cui non peranco si regge pubblica udienza dal competente Magistrato.

Ma vi è la ragione della legge.

In un Tempio ogni gesto equivoco , ogni motto inurbano, ogni lieve reato produce scandalo, nell'esercizio delle sacre liturgie, aperte al popolo fedele; perciò la legge rende perseguibile di uffizio l'azione.

Scire leges, non est verba earum memoria tenere, sed vim et potestatem—brocardico antico, quanto la sapienza delle leggi, che onora le nazioni, come i cieli onorano il Creatore.

2.° Molte volte la storia vince la favola , ed il lupo fassi a querelare l'agnello pacifico.

Fu capitalmente minacciato il signor Antignani

in quel mattino, e si voleva impedirgli fin la celebrazione della messa — i Sanguilianesi col loro tradizionale incesso *saraceno* custodivano il confine territoriale. Eppure non dovevano obbliare, che la Cappella di S. Elena è incorporata e fusa nella Chiesa di S. Croce — che la piupparte del territorio è dei coloni di S. Croce, che il fittuario della tenuta è di S. Croce — che da tempo immemorabile le liturgie del giorno sono promiscue — che i coloni corrispondono le decime al Clero di S. Giuliano — che non vi è stata mai innovazione.

Anzi Monsignor Bottazzi a scanso di equivoci avea scritto autorevoli uffizi nel senso, che il Clero di S. Croce avesse ivi potuto accedere al solito, e celebrarvi le sacre funzioni.

Il signor Antignani prestava ubbidienza gerarchica a quegli ordini, cui si rese riluttante il Francario, s' impegnò una polemica scientifica, che degenerò in rissa per colpa de' fratelli Francario — i quali resi baldanzosi dal numero armato de' loro paesani — credettero potersi francare da ogni legge divina, ed umana. E quando il signor Antignani vide vana ogni ragione in faccia alla forza, disse — *tu non sai intendere nè il breviario, nè gli uffizi di Monsignore* — cui la mendace denuncia aggiunse le acri parole, *stupida bestia*, quasi per fecondare la sterilità del fatto.

E qual novello campione della fede cristiana si vestì, e celebrò l' incruento sacrificio — Questo tratto di civile coraggio fu commendevole, e ne rimasero quasi insassiti coloro, che l' aveano minacciato. Se l' Antignani fu superiore alle sue forze, e si sentì impavido tra i flutti di una burrasca popo-

lare, egli attinse nella fede che fortifica i deboli , e sgomenta la potenza fortunata.

Oh ! come è tumido, e calunniatore lo spirito del secolo ! — non più casi morali — non più discettazioni accademiche — non più conflitti forensi — nè mediche consultazioni — conviene bandirli — perchè l'avversario può prendere argomento da un motto sfuggito nel calore della discussione, e regalarci una querela — Ma le leggi, ed i Magistrati non si prestano a futili cavillazioni — *cavillis non est indulgendum.*

3.º Due sono gli estremi sostanziali dell'ingiuria — e debbono intendersi cumulativamente — l'uno che manchi , non avvi reato — propalazione presso i terzi — fine di perdere l'altrui stima — e mancano nella fattispecie tutti e due.

L'ingiuria è generalmente parlando ciò, che *non iure fit*, giusta la *Leg. 1.ª Digestis de iniuriis* — Si è visto, se il signor Antignani avea il dritto di fare ciò che fece — se l'Antignani disse il vero, o l'errore — se sostenne il possesso di un dritto secolare, ovvero invase l'alieno territorio — se il Francario era tenuto a prestare, come l'Antignani, anco la gerarchica ubbidienza al Vescovo — se a gravissima provocazione oppose appena una franca parola, ovvero uscì da' limiti della provocazione — se alla forza brutale oppose lo spirito e la virtù del Vangelo.

Dunque il dritto, e la ragione sono dal suo lato — egli stette » sotto l'usbergo del sentirsi puro.

Extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filiis matris meae.

Quoniam zelus domus tuae comedit me..

Salmo 68.

Ma la cappella era ancora muta, e diserta—v'erano appena entrati il sedicente denunziante Francario, ed il calunniato Antignani — la gente accorsa era fuori, il dialogo tra loro era sostenuto a voce piana — non fuvvi menoma pubblicità di terze persone — gli stessi testimoni *Monaco e Ciccone* n'erano lontani, nè potevano udire per magnetismo animale.

E qui si osservi, che i testimoni uditi a discolpa han detto — che il dialogo era piano, ed inintelligibile — che erano assenti terze persone — che la scena succedeva in distanza — che insomma mancava la propalazione per essi loro, e per tutti gli altri — che non fu una diffamazione, ma una mormorazione gutturale.

L' Antignani Unto del Signore, in cui la modestia va a paro della fede, e della scienza, sapeva rispettare il carattere del suo collega, ed era incapace di odiarlo, oltraggiarlo, o vilipenderlo menomamente — il suo fine era di persuadere il Francario della legalità, e della lealtà delle sue funzioni, il suo lodevole scopo era di prevenire un tumulto popolare, una profanazione di liturgie, come ogni retto Sacerdote, ogni dabben'uomo avrebbe usato in casi simili.

Il Missionario Apostolico, che combatte l' errore, e predica la morale — l' Avvocato che attacca il pregiudizio dell' Uditorio — il Medico che perenote i cerretani — il Maestro, che sferza i traviati discepoli — il Rettore di un Liceo — il Parroco di una ricettizia, nell' adempimento del loro ministero — il Capitan Generale di un' armata che rampogna i gregari, e li riconduce alla disciplina — l' amico che all' amico parla franche parole, non avvi esempio

negli annali forensi, che sieno stati incolpati d'ingiuria— Sapete il perchè? Perchè non può taluno di essi loro essere mosso dal fine di menomare l'altrui stima, nè essere spinto dall'odio, anzi ciascuno di essi segue il lodevole scopo di spandere il vero, la virtù, la disciplina, il costume.

Sieno pure state acerbe le parole dell'Antignani— ognuno sa, che nello stesso Evangelo, secondo l'esigenza de' luoghi tempi e persone, viene spesso contrapposta una durezza di rimproveri, precise ai Farisei, da non far parere esorbitante l'immagine dell'Apocalisse, che vide il mitissimo Uomo-Dio con un coltello *a doppio taglio* sporgentegli dalla bocca— *Et de ore eius gladius utraque parte acutus exhibit*— L'epistola di S. Paolo a' Romani soprabbonda di acrimonia, ed anco le opere di S. Francesco di Sales, e dei S. Padri i quali non mai patirono querele.

Signor Giudice ornatissimo,

Un Sacerdote attigne dalle sacre carte la norma delle sue azioni, e quì la difesa conchiude, come avea incominciato, con il modello del Divino Maestro, nè da una fonte più pura saprebbe trarre argomenti più gravi.

L'Antignani, come in uno sfogo confidenziale, e dietro la provocazione più forte di una capitale minaccia, non per timore ristette dalle sacre funzioni del giorno, e disse, *io fo, come esige il mio dritto, e l'obbligo mio più sacro, perchè tu non sai intendere, ed interpretare i decreti episcopali cui dobbiamo ubbidire ciecamente.* Nè delle minacce, o dell'attentato scandaloso volle esporre querela,

perchè egli sa, che del Cristiano il secondo battesimo è l' indulgenza.

Dimostrato, che la fu una polemica in rurale cappella — che l' Antignani , non uscì da' confini della provocazione — nè arrecò oltraggio — si attende fondatamente la formola di piena assoluzione. La vostra religione , e giustizia sapran troncane il filo delle malignazioni , e logorare i cenci, onde si era vestita la calunnia. Chi maligna, percuote , o condanna un Ministro dell'Altare, sarà giudicato dalla *Verità Infallibile* , innanti al cui trono arriva la lagrima , ed il sospiro degli oppressi.

S E N T E N Z A

Il Giudice di Bonefro signor Megale lo condannò all'ammenda di carlini cinque, ritenendo vaga l'ingiuria.

NOTA. Tra le memorie della prisca civiltà Sannitico-Frentana di queste nostre contrade, è pur dolce rammentare, che nel 1190 Giordano Abbate del Monistero di S. Elena (tra le cui reliquie è rimasta la detta cappella) nello statuto concesso a' suoi amministrati nell'agro del castello di Montecalvo aboliva i giudizi di Dio, ed accordava la garentia della libertà personale in pendenza del giudizio, prima dell'*habeas corpus* inglese, come si rileva dalla storia di Monsignor Tria , e dall'altra degl' Italiani di Cantù, cui si abbia rapporto.

La detta cappella rurale è posta nell'ambito territoriale di S. Giuliano, e vi si celebra ogni anno la festa di S. Elena a' 22 di maggio.

31. Marzo 1853.

SIG. DOMENICO CANNAVINA DI RIPALIMOSANI

PREVENUTO DI DANNO FORESTALE UNA CO' PASTORI,

IN PREGIUDIZIO

DEL COMUNE DI MONTELONGO, PEL VALORE
DI DUCATI 3600,00.*Ragguardevole signor Giudice,*

In questa causa di grave momento, e d'immensa aspettazione, in cui si agita il conflitto di un comune, che ha dritto ad essere tutelato, e di un probo, ed opulento gentiluomo, che non debbe patire agguati, o soprusi, noi volgeremo la nostra parola, non al vostro cuore che è superiore a qualeschiesi umano riguardo, ma alla vostra mente, interprete fedele della ragione, e della legge.

Noi non andiamo errati; la ragione, e la legge vengono soccorrevoli alla difesa, e sotto il loro usbergo usi essendo a militare, sosterremo due proposizioni irrecusabili, di dritto l'una, l'altra di fatto.

1. Non compete azion penale per pretese degradazioni avverso il conduttore di un fondo, quando sono compenstrate coll'uso della cosa locata.

2. Se per avventura competesse, non hassi la

pruova nè dell'esistenza materiale pel reato, nè degli autori, talchè l'imputazione crolla dalle sue basi.

1. Il Signor Cannavina si ebbe dietro regolare subasta l'aggiudicazione della fida autunnale nella Difesa di Montelongo per lo estaglio di ducati cinquantasei, e per la durata di cinquanta giorni.

Abbiamo dunque un contratto consensuale di locazione-conduzione, e tutte le azioni, che reciprocamente potessero competere al Comune contro il conduttore Cannavina, a questi contro il comune locatore, sono battezzate col nome di azioni *locati-conducti*, personali, meramente civili, ed esperibili presso il Magistrato civile.

Rammentiamo a noi stessi, che per gli articoli 1574, e 1575 LL. CC. il fittainolo ha due primarie obbligazioni — 1 servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze — 2 pagare il fitto.

Se manchi ad uno degli obblighi, o impieghi la cosa ad un uso diverso, in modo da derivarne danno al locatore, questi potrà far rescindere l'affitto.

Si conosceva dal Comune, che il Cannavina fida-va per lo pascolo dell'armento vaccino; alla custodia, e guida dell'armento teneva addetti, non due, nè tre, ma sette buoni pastori, gli animali dovevano andar liberi, vaganti, senza cavezza per erbare, e mangiare al loro modo istintivo ciò che gli veniva innanzi, e senza che vi fosse un codice, o galateo vaccino, che governasse l'ora, e la misura del pasto, le erbe, e le frondi.

La Difesa è popolata di alberi crescenti, ed esposti al dente divoratore degli animali; il comune prevedeva, che l'armento doveva per necessità *capitozzarli, e spuntarli*.

Se, ciò malgrado, si volle compiere il contratto, per esigere una grossa fida di duc. cinquantasei — *qui vult quod antecedit, debet velle quod consequitur*.

Folle quel padrone di casa, il quale si duole, che i quadrelli si rompono, l'intonaco si screpola, le porte si degradano — tutte le cose umane con l'uso si consumano, le consuma anco la forza del tempo, e senza l'uso — e la ruggine consuma il ferro.

Volere il fitto di una cosa qualunque o mobile, o immobile, sia rustica, o urbana, esigere un prezzo per l'uso, e volere, che la cosa resti sempre vergine ed intatta, è tale un assurdo per la contraddizione, che nol consente.

Sarebbe tutt'altro nella fattispecie, se i pastori avessero reciso, devastato, ed incendiato degli alberi: questo era un'uscire dalle condizioni del contratto, dall'uso presunto, era un commettere danni e delitti, da risponderne presso il Giudice penale.

Ed era un risponderne penalmente, se il signor Cannavina senza l'usbergo del contratto avesse immesso bruscamente l'armento al pascolo dell'altrui fondo, o l'avesse fatto *scavezzare* nella sezione chiusa e separata dalla selva locata.

L'azione introdotta è più anomala, e singolare di quel che comunemente si crede. Abbiamo svolto tutti i volumi della Gazzetta, e non abbiamo mai trovato essersi spiegata in linea penale un'azione, che prende capo da un contratto, o da un quasi-contratto.

Le leggi hanno fissato, e distinto i contratti, ed

i reati con caratteri differenziali ; hanno regolato le azioni, hanno titolato i confini della giustizia civile, e penale, hanno diviso la magistratura in due ordini. Vorrebbesi tornare alla barbarie, ed al caos, vorrebbesi confondere le azioni ?

No — Gli articoli primi delle leggi penali, e della procedura penale contemplano le azioni nascenti da reati, diverse dalle azioni civili — e tanto distano le une dalle altre, quanto il dritto legittimo sancito dal contratto dista dall'ingiusta violazione delittuosa.

La Corte Suprema vigile tutrice delle leggi e delle giurisdizioni, non guari cassava, non dietro ricorso di parte, ma nell'interesse della legge, una decisione, con cui era stato condannato come ladro, colui, che avea ricevuto una moneta d'oro in cambio di una moneta d'argento per errore. Qui vi era il quasi contratto, che imponeva la restituzione, verificato l'errore — non il reato di furto, che è la sottrazione dell'altrui, *invito domino* — Questo fatto avveniva in Francia, non nel nostro foro, che primeggia in Europa per sapienza, e per quello spirito di umanità, che lo distingue da' Codici di Europa.

Se il Comune di Montelongo ha voluto fittare, ed esigere per l'uso di pochi giorni la somma sudetta, sappia, che il prezzo è l'equivalente del pascolo, e che dritti ed obblighi sono idee correlative nella morale, nel dritto di natura, nelle LL. Civili.

E se il Comune non avesse voluto patire la degradazione del pascolo, il signor Cannavina avrebbe potuto non solo resilire dalla prestazione della mercede, ma anco protestare avverso il Comune pe'danni-interessi del mancato uso della cosa locata.

Nè è tutto ne'sensi del contratto.

L'aver riscosso l'estaglio il dì 6 passato gennaio senza protesta, senza riserba di riparazioni, è un'argomento irrefragabile, che chiude l'adito ad ogni pretesa.

Il pagamento senza riserba esprime essersi la cosa adoperata *per l'uso proprio*, e ne' sensi del contratto — il pagamento ricevuto spegne l'obbligazione, *et per solutionem nulla amplius actio creditorum remanet L. 1. D. de solutione*: non si paga due volte.

Dunque il comune e Cannavina sono sciolti da' rispettivi impegni, e pienamente quietanzati tra loro.

Non diremo altre parole, perchè il linguaggio del foro debb'essere sintetico, e tra i dotti il parlare è un pensare ad alta voce. Sì, il prezzo della fida è l'*equivalenza* dell'uso del pascolo, che si poté aver in mira tra i paciscenti. *Quod petis, intus habes* — E tanto è strana l'azione del comune che duolsi dell'intemperanza vaccina, per quanto sarebbe strana la pretesa del Cannavina, che chiedesse una riduzione di estaglio, perchè i suoi animali temperanti non hanno divorato tutte le erbe, e tutta la bassa fratta della locata difesa.

Il chinino, i veleni, l'oro ed i diamanti si pesano a *scrupoli*; in tutt'altro contratto si pesa ad occhio e senza bilancia, perchè il consenso agguaglia le disuguaglianze.

Quelle parole sacramentali, *impiegare la cosa locata all'uso che può presumersi a norma delle circostanze, ed in caso di abuso far rescindere il fitto*, parono scritte per la causa nell'art. 1574 LL. Civili.

2.º Ma intanto si fa innanzi, e tuona il Guardaboschi

Canzanelli « la difesa è distrutta, si recisero due mila piante del valore di ducati milleottocento, ed altrettanti di ammenda, in tutto tremila seicento ducati ».

Che bravo custode di difese comunali! Il danno avveniva giorno per giorno, ed egli dormiva sonni tranquilli e si perdeva in orgie — Lasciò libero l'armento vorace per giorni quaranta dal dì 11 ottobre sino al 30 novembre; poscia destossi; ed estimò non solo i danni arrecati — ma profetizzò i danni futuri sino al 31 dicembre — La è una specie di canzone poetica il verbale di Canzanelli!

Credete voi, signor Giudice, che veramente Canzanelli si era destato? Nò, dormiva ancora, e sognava aver visto, e catturato in flagranza il 31 dicembre l'armento di Cannavina, che era sortito dalla difesa il 30 novembre, ed *erbava* nella tenuta Maresca a dieci miglia di distanza!

Ma i denti vaccini dannificatori avevano stampato i loro nomi sulle piante — e Canzanelli li leggeva incisi nel suo sonnambulismo! Si sa che i sonnambuli leggono pure nel fitto delle tenebre, e tutti i corpi sono diafani per loro.

Se la difesa era ingombrata da voraci ed ossei animali vaccini, giumentini, e caprini de' fidatari di Montelongo, Canzanelli non si sa per quale prisma non vedeva gli animali paesani, che divorano ancora — gli piaceva invece indicare i ben pasciuti animali di Cannavina, perchè si era messo in buon'intelligenza di taluni testimoni, massime i famigerati devastatori di Montelongo — che vi tengono ancora le loro greggi ed armenti. È fecondo ancora il sogno silvano di Canzanelli: i tre pastori verbalizzati Janiri, Carnevale, e Venditti non vi sono stati affatto

alla custodia degli animali nella difesa — Sappiate invece, che eravi una squadriglia di 7 pastori nominati — *Filippo, ed Antonio Antinone, Savino de Rienzo, Liberto Antinone, Vincenzo Carnevale, Pasquale, e Vincenzo Piccirillo* — Ebbene questa squadriglia che stette circa due mesi nella Difesa, era invisibile a' sogni del Canzanelli!

Potrà la giustizia giudicare della libertà, e della proprietà altrui sul romanzo di un Guardaboschi?

Eppure lo si credeva in Montelongo. Il Guardaboschi è un giuri di fatto sino a venti ducati — al di là di venti ducati il verbale non fa stato, neanche *per l'esistenza materiale del danno* — Chi ci assicura d'altronde dello stato della selva anteriore all'11 ottobre, data dell'immissione, e posteriore al 30 novembre, data dell'uscita? Nè si dica, che gl'incolpati potevano richiedere una novella regolare perizia — Questo mezzo di difesa era impossibile, ed anzi impertinente — per lo riflesso, che l'accusa debbe provare la colpa — per lo riflesso, ch'era tardivo — per lo riflesso, che prima dell'11 ottobre, dopo il 30 novembre ed anco nell'attualità la difesa è divorata da' denti voraci degli animali armentizi, e gregari di Montelongo — Non puossi ripetere un ingenere snaturato tra per logica comune e per l'articolo 59 rito penale. Epperò se n'è fatta una posizione a discarico, che esclude il danno ne' nostri sensi.

Ma veramente esiste questo danno gravissimo dei 1800? Un'argomento botanico, la scienza, e l'esperienza vengono in aiuto della difesa.

Ne' gruppi diversi de' vegetabili ripartiti dal celebre Linneo in erbe, frutici, ed alberi si distingue

la vita di nutrizione e quella di riproduzione, e la circolazione umorale si esegue così.

La radice assorbe dalla terra acqua commista a varie sostanze in essa sciolte, e le trasforma in linfa vegetale.

Questa sale pe' vasi ascendenti al fusto ed a' rami, incontra, solve, porta e trasforma nuove sostanze da giù in sù, da dentro in fuori, e poi ritorce il sentiero, e ritorna alla radice, donde partiva.

Dunque dalla radice trae l' albero la vita e l'alimento: la vita cessa, quando la radice si distrugge; e per converso rimanendo illesa la radice con le sue gemme, il caudice si riproduce, e germogliano più belle e rigogliose le ramificazioni in alto. L'esperienza più volgare ci attesta ogni giorno, che fino i ciocchi sotterranei ripullulano: tanto meglio, quando sulla radice resta il fusto degli alberi, ed i rami più grossi. E massime in queste contrade, ove la clemenza del clima, la commistione proporzionata delle terre elementari, e le condizioni fisico-chimiche si prestano alla riproduzione delle piante, e quasi sono spontanei anco i doni di Cerere e di Pomona.

Noi potiamo, e facciamo poveri gli olivi e le viti, e la vegetazione si fa più rigogliosa — si potano tutti gli alberi, anco i fiori si potano, e con la potagione vegetano, crescono e giungono a maturità — Nè vale la pena di un ragionare tecnico in cose note a' più volgari — Nè i denti vaccini hansi a reputare venefici, e mortiferi, se tuttogiorno si fida anco ne' boschi crescenti.

Canzanelli però, che vide per municipalismo il primo danno dell' 11 ottobre, data della fida, e per

sonnambulismo vide gli ultimi denti vaccini al 31 dicembre, non volle esprimere un giudizio neanche dubitativo sulla vegetazione delle duemila piante, volle invece vendere la favola di un danno positivo irreparabile di ducati 1800 — Un giudizio cui resiste la scienza, e l'esperienza, non può affatto imporre alla convinzione del Magistrato, che segue la ragione, il fatto, la scienza, le leggi, ed il cui morale criterio sfugge alla censura de' Tribunali Superiori.

Sappia il Canzanelli, e tutti ritengano, che la Difesa si è fidata negli anni andati, e si fiderà negli anni avvenire, perchè le erbe, le ghiande, le frondi, e la bassa fratta si distruggono, ma si riproducono e si rinnovellano con il circolo perenne delle stagioni, e per leggi naturali incommutabili che scrisse il dito dell'Onnipotente.

Tradiremmo la difesa de' giudicabili e la confidenza dell' egregio amico Cannavina, se vi tacessimo ciò, che è noto a pochi, il fine illaudabile, che fece arzigogolare il mitologico verbale — Lo sappiano tutti — L'egoismo municipale non è spento con la voce del Vangelo, e la carità della Croce — e le passioni fanno spesso velo alla verità, ed alla giustizia.

Le ministeriali reclamano il fitto delle selve per incanti, non più per ruoli di transazione, nel fine di vantaggiare i comuni. Si ricorre a' ruoli, quando mancano oblatori alle subaste. Ebbene i Montelonghesi, che hanno poca voglia di pagare, han visto, loro malgrado, un'aggiudicatario forastiero, e non sazi di avergli truffato la fida, hanno concertato il verbale vessatorio, perchè su questo esempio nessuno si approssimi alla candela degli anni veggenti, e

loro riesca di divorare la selva a buon mercato.

Dunque il verbale fu compilato per intrigo, ed ossequio a' proprietari del comune — non per lo gua-
sto de' denti vaccini. Non conviene ridire altro su
quest' ingrattissimo articolo che desta il fremito dei
buoni.

Ragguardevole signor Giudice ,

In nessuna causa noi abbiamo avuto maggiore
convinzione dell' innocenza de' giudicabili , nè mai
abbiamo avuto un cliente più probo del Signor
Cannavina.

Nessun danno esiste nella tenuta che sia stato
da loro commesso — e se pure qualche danno in-
finitesimale esistesse — è stato compenetrato nell'uso
regolare , ed ordinario della cosa locata — e pre-
veduto nella convenzione di fida.

Epperò dalle viscere di questa dimostrazione
debbe sgorgare la piena formola assolutoria, che è
scritta nella ragione, e nella legge — l' uditorio, e
la coscienza universale in accordo prevengono il vo-
stro giudizio.

SENTENZA

Il Giudice Carfagnini adottò il non costa assol-
vendo i pastori ed il Cannavina.

31. Marzo 1853.

SIGNOR VINCENZO CAPRIGLIONE

PREVENUTO D'ADULTERIO E PERCOSSE.

Signor Giudice venerato,

Tra le anomalie diverse di quest'anno anco una querela impudente, e calunniosa avverso un giovinetto di buone speranze, educato a severe discipline, appartenente a civile famiglia, e soggetto alla patria potestà *romana* del genitore! E veramente alla querela nulla manca meno la base della verisimiglianza che è il primo criterio della verità. Facciamo un breve esame critico, benchè estemporaneo, ed incolto.

1. Il giovinetto Capriglione è appena entrato nella pubertà — in dritto si presume la virile potenza, talchè ne' sensi delle nostre leggi civili conformi al clima temperato delle nostre contrade, potrebbe essere capace del matrimonio, ma nel fatto quale scheda sanitaria ce ne assicura?

Dove stanno pure liquidati quegli estremi, che esigono i dotti interpreti di dritto, *pudenda in pudendis, eiacutatio seminis, in ispis rebus veneris, in ipsa perpetratioe criminis deprehensus* — altro

che gli innocui amplessi , ed i vacui sospetti della gelosia.

- » *Di quel sospetto rio, di quel timore,*
- » *Di quel martir, di quella frenesia,*
- » *Di quella rabbia, detta gelosia?*

Ariosto c. 31.

2. La querela accennava ad un illecito commercio bimestrile di gennaio, e febbraio, senza saper precisare il luogo, il tempo, una circostanza qualunque, un testimone — È tale questa una favola che non cape in mente umana !

3. Anzi pare impossibile il fatto, perchè la Tommasone vive notte e giorno col marito, confitti entrambi nella casina Capriglione, ed il marito geloso la guarda a vista, facendo ivi il servizio di vignaiuolo.

4. Ma l'aver il marito convissuto prima e dopo la querela in buon' intelligenza con la moglie — non essersi mai separato — nè mai venuto a doglianze — è un argomento irrecusabile di fedeltà coniugale.

5. I testimoni a carico sono stati conformemente negativi.

6. Ma a siffatti argomenti pone il suggello la ritrattazione del marito fatta or ora in udienza con la santità del giuramento.

Su questi dati scrolla dalle basi l' incolpazione di adulterio.

Nè migliore fondamento trova l'altra delle percosse lievi, perchè occasionate per caso, e senza verun dolo, e nel fine di rappattumare l'ira del marito, che bruscamente s'avventava contro la moglie.

È stata sempre lodevol cosa rappattumare le risse,

eminentemente lodevole è stata la mediazione di un giovinetto.

A voi, Signor Giudice, tocca compiere il più augusto ministero di assolvere un innocente giovinetto, avviato a' buoni studi, e purgargli d'ogni macchia la fede di perquisizione, chè la querela fu fatta per insinuazione di un vile nemico di famiglia, a tutti noto.

SENTENZA

Il Giudice Carfagnini disse non costa in accordo con il pubblico ministero.

XXII

1.° Aprile 1854.

I SIGNORI GIUSEPPE ED ALESSANDRO COLAVECCHIO

IMPUTATI DI DANNO FORESTALE IN DUC. MILLE.

Ragguardevole signor Giudice,

Esibita la produzione de' documenti, che rilevavano avere i signori Colavecchio rapportato le quotidiane degradazioni della selva *Cepeto* ne' sensi dell' articolo 3.° dell' istrumento di locazione, ed avanzata l'eccezione preliminare, l'egregio fungente da pubblico ministero si pronunziò con una conclusione assolutoria, cui fece plauso il pubblico giudizio. Voi voleste maturare il vostro giudizio, e prorogaste la pubblica discussione. — a noi convenne

protestare — Volendo ora disarmare l' accusa nella propria trincea, intendiamo sviluppare l' eccezione preliminare, con una doppia proposizione analitica.

1. Non avvi azion penale, ma civile avverso il conduttore di una tenuta per le degradazioni commesse.

2. Ancorchè l' azion penale competesse, la reità de' prevenuti non è affatto provata.

1. I signori Colavecchio si ebbero dietro istrumento il fitto del bosco Ceppeto di pertinenza del pubblico demanio. La locazione-conduzione è un contratto consensuale, e tutte le azioni, che mutuamente potessero competere al Demanio contro Colavecchio, a costoro contro il primo, sono battezzate col nome di azioni *locati-conducti*, personali, civili, ed esperibili presso il Magistrato civile.

Alla nostra tesi vengono soccorrevoli il dritto Romano, le leggi civili, la procedura civile, l' autorità degl' interpreti, la vigente giureprudenza, e la legge forestale.

— La legge 9 par. 4 D. *locati* — la legge 28 cod. de *locato-conducto*, la legge 23 D. de *reg. juris*, presumono, che il conduttore operi la degradazione della cosa locata, e l' obbligano ad una civile ripara- zione, se pure non si discarichi analogamente.

— Gli articoli 1574 e 1578 LL. CC. fissano a caratteri testuali la stessa massima.

— L' articolo 103 n. 6. di proc. civile rende competente il Regio Giudice del luogo, ov' è sita la cosa, per lo rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per l' uso impedito della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima.

— L' articolo 95 della legge forestale, obbliga alla

responsabilità civile in sussidio i padroni; e tutti sanno, che i signori Colavecchio sono tra i primi borghesi di Rotello, non usi alla scure, sono padroni di greggi ed armenti — tengono una falange di garzoni allo custodia de' loro animali.

— Le leggi hanno fissato con caratteri differenziali i contratti, ed i reati — hanno stabilito il confine della giustizia civile, e punitrice — e le azioni dipendenti si svolgono in linee parallele — gl' interpreti non possono dare di cozzo, anzi fanno eco al testo espresso delle leggi — precise i recenti interpreti di dritto — Chauveau, e Faustin.

— Svolti infine tutti gl'indici della Gazzetta dei Tribunali, non ci è riuscito rinvenire il caso di un giudizio penale, agitato per abuso della cosa locata — ma invece frequenti giudizi civili — tra i contraenti per lo reciproco sperimento de' loro dritti.

Ma taluno griderà al patto sacramentale dell'istrumento — E noi rispondiamo — che le pene non si pattuiscono, nè i fatti meramente civili possono cangiar natura — e divenire dilettevoli per metamorfosi — Ed è così anomalo il patto dell'istrumento, quanto lo sarebbe il patto di far punire per frode quel debitore che non restituisce il mutuo alla scadenza — Veramente il patto esprime lo zelo, ma non può derogare alle leggi.

Nè sono insoliti patti anomali — Così l'Intendente della provincia usa il famigerato ed inutile patto (in appalto di opere comunali) di soggettarsi l'appaltatore al foro amministrativo, invece del giudiziario — Malgrado questo patto, la causa del nostro comune contro l'appaltatore del Camposanto fassi nel Tribunale Civile.

Le leggi, che interessano l'ordine pubblico — le leggi odiose restrittive de' dritti del cittadino non possono essere derogate da peculiari convenzioni per gli articoli 7 e 8 delle LL. CC. — che onorano la sapienza legislativa, a dispetto de' funzionari.

Nè per converso potrebbesi pattuire voler tradurre in civile giudizio chi commettesse alla persona, o alla proprietà un'infrazione delittuosa — cui è applicabile una pena scritta nelle leggi penali.

Fin qui abbiám detto per ipotetica concessione, come se un danno esistesse, e dovesse ripetersi civilmente a carico de' conduttori.

2. Ma esiste veramente il danno de' ducati mille ed hassi nello stato la prova del dolo, o almeno della colpa de' Colavecchio?

Il Guardia Generale, ed altri agenti Silvani di grado inferiore sono veri giurì di fatto pe' casi di flagranza, e sino al valore di ducati venti — fanno i loro verbali piena fede — così per la parte generica — che specifica.

Oltrepassato il valore sudetto, i loro verbali debbono essere valutati col criterio morale del Giudice — nel complesso delle prove — sulle basi della logica comune — e della penale procedura.

Nè le induzioni del Guardia Generale — nè la farisaica interpretazione da lui data all' art. 3.º dell' istrumento possono meritare il vostro assenso giusta l' art. 135 legge forestale.

Nè si creda essere confortato il verbale da un numero di testimoni della specie — i due testimoni Petti e Pilla sono testimoni generici — Tutt' al più noi crederemo all' esistenza di un danno significativo operato nel ciclo di otto mesi — ma dove sono

le prove degli autori di esso — dove è almeno un testimone , che abbia dichiarato aver commesso i Colavecchio — o fatto commettere un menomo danno in Ceppeto, per punirli con la doppia ammenda dell' art. 95 della legge forestale cui si riporta il patto fatale stipulato? — Basterà il patto di una responsabilità per far assolvere l'accusa dalle prove, ovvero il patto sarà equivalente alle prove della reità ? No — i reati addebitati debbono essere dimostrati — nè la clausola penale può stare — quando si è adempiuta l' obbligazione principale.

Il patto si risolve in un sofisma, volendo ritenere per provato ciò che si debbe provare.

In questa causa anomala niente ha provato l' Agente Silvano dal quale l' iniziativa è derivata — i prevenuti invece hanno giustificato l' adempimento del patto , per togliersi a qualchesiasi responsabilità — I loro rapporti reiterati hanno fiaccato ogni presunzione contraria — ed hanno prevenuto la calunnia — ma il guardia generale dormiva un sonno di morte , e si destò il 26 agosto riportando una serie di danni incoati dal 1° gennajo 1853, un sonno di otto mesi !! *Incredibilia sed vera.*

La presunzione d' innocenza accompagna gli uomini — come la Provvidenza, dalla culla alla tomba — la società non si dissolve coll' impunità di più reati, ma si scioglierebbe con l' allarme di un' ingiusta condanna, cui non presiede la religione delle prove.

Se il Guardia Generale avesse avuto prove ad offrire, l'avrebbe fornito — il grave silenzio serbato — la reiterata contumacia di più udienze — sono argomenti irrecusabili di deficienza di prove — sono

sintomi di sconfitta: *actore non probante reus absolvitur*.

Ma il Demanio dovrà perdere una considerevole riparazione di danni?

La è cosa solita, e non nuova ne' boschi, massime in Ceppeto, e noi vantiamo avere smontato anche l'anno scorso un verbale di più migliaia redatto a carico del Guardaboschi *Guliti*, ed un drappello di contravventori — pe' danni del 1852.

Anzi dopo il *non costa* meritava il *costa non* con un secondo giudizio dietro più ampia istruzione di un drappello di testimoni, come emerge dall'Archivio — ce ne appelliamo alla coscienza della famiglia giudiziaria e dello stesso pubblico ministero.

Il male debbesi ripetere dalla propria colpa del Guardaboschi, e della Direzione forestale — sì, noi lo diciamo francamente, *sotto l'usbergo di sentir puri*, i nostri olienti — i quali dovevano per lo patto vigilare, e riferire — quasi fare da tutori surrogati del Demanio, ma il tutore principale è il Guardaboschi *Guliti*, spesso sospeso — e sempre rintegrato nelle sue funzioni, in considerazione dell'età, e della famiglia, non che de' servizi resi al Governo — Ebbene, il Demanio imputi a se stesso le conseguenze di una cattiva scelta.

Se il Guardaboschi guardasse la tenuta, avrebbe giorno per giorno verificato i danni ed assicurato i contravventori — nè sarebbesi accinto il Guardia Generale Scalese a fare un verbale divinatorio e destituito d'ogni prova specifica.

Ma chiudiamo con un argomento invincibile questa breve difesa spontanea ed incolta.

Non avvi affatto responsabilità del fittuario, al-

lorquando evvi persona preposta dal locatore alla cura e custodia della cosa.

Essendo noi inquilini di una casa, cui è addetto un portinaio, noi siamo immuni dalla responsabilità delle usurpazioni che vi si commettono. Prendendo in fitto una carrozza, un vascello, sono responsabili degli accidenti il cocchiere, ed il capitano, preposti dal padrone — Così l' autorità de' giusperiti, e segnatamente Toullier e Delvincourt nel commento dell' art. 1578 LL. CC.

E nell' art. 139 legge forestale è sancito, che tocca al Guardia Generale informare l'Intendente — e provocare le misure disciplinari avverso il Guardaboschi connivente a favorire i rei.

Dunque la Direzione Forestale naviga senza bussola e quasi estraee a sorte i rei — pe' danni del 1852 incalzò il Guardaboschi, e vari contravventori — per quelli del 1853 volle avventurare un verbale avverso i fittuari, come i verbali fossero un beneficio di lotteria, e l' impresa del rinfranco fosse più sicura a carico di persone solvibili.

Ma le leggi, ed i Magistrati non si prestano ai romanzi degli agenti silvani, educati al giudizio di Pilato — tocca al Magistrato convincere e punire i veri rei — assicurando gl' innocenti.

Ne' giudizi penali, in cui si svolgono l' onore, la libertà, la proprietà ed il capo de' cittadini, le prove debbono essere piene — il criterio morale è la *conscientia dubitandi sicura*.

Signor Giudice,

Nella civile comunanza spesso noi somigliamo a quel commensale che lietamente mangiava a tavola, senz' avvertire alla spada, che sospesa a debil filo gli pendeva sul capo — Così i signori Colavecchio, onorati borghesi cui il Demanio fittò Ceppetò in preferenza di altri offerenti, sono stati reputati, come Vandali sterminatori — e per fare cosa grata all' Intendente ed al Direttore nelle loro esigenze si vorrebbe ridurli alla miseria — Tocca a voi restituirgli la pace, compiendo il più nobile ministero — Con quest' assoluzione inaugurale tutti si persuaderanno, che non esistono prove privilegiate, e patti anomali a favore del Demanio, e che la giustizia è eguale per tutti come la morte.

SENTENZA

Il Giudice Riccardo Catalano (il quale la prima volta sospese il dibattimento dopo le conclusioni del Ministero pubblico e la difesa) volle condannare all' ammenda e rinfranco del danno.

NOTA. In appello la Gran Corte Criminale di Molise con decisione del 9 dicembre 1854 rinvocò la sentenza del Giudice, rinviando civilmente i Colavecchio, ed il Demanio pubblico, come per legge — la sentenza del Giudice era un centone di assurdi non mai intesi nel foro !

XXIII*Udienza del 13. Maggio 1854.***SIGNOR MERCURIO FINIZIO****PREVENUTO DI DANNO FORESTALE
COL SUO MASSAIO.***Ornatissimo signor Giudice,*

Un distinto proprietario, superiore ad ogni attacco tra per probità, ed agiatezza, il signor Mercurio Finizio di Serracapriola viene ingiustamente vessato da due verbali forestali—Egli pel ministero della nostra difesa è sicuro della formola assolutoria; noi dirigeremo la nostra parola alla vostra mente, interprete fedele della ragione, e della legge, ed usi a militare sotto un' egida così santa, sosterremo due proposizioni irrecusabili.

1. Non avvi azione penale pe' danni involontari commessi da animali sulle aliene proprietà in generale.

2. Nella fattispecie non competerebbe neanche l'azione civile, perchè il preteso danno *si compenetra* con l'uso della cosa sublocata.

1. Alla prima tesi prestansi soccorrevoli il Dritto Romano, le leggi francesi, le nostre riformate, la legge forestale, i principi di penale sapienza, e la costante giureprudenza della Corte Regolatrice.

— Nel dritto Romano si distingueva il *damnum*

iniuria datum, che riguardava il fatto diretto doloso o colposo dell' uomo, perseguibile *ex lege Aquilia* dalla *pauperies*, che dipendeva dagli animali — ed era prevista dalle leggi delle 12 tavole, come attesta il Giureconsulto Ulpiano *leg. 1 Dig. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*. Quest' ultima non dava luogo, che alla sola azion civile, perchè il danno era prodotto direttamente dagli animali *ventri obedientia*, e non già da esseri ragionevoli, consci di loro stessi, previdenti, volenti, e perfettibili.

— La legislazione Francese, malgrado i rigori proclamati su' reati forestali, serbò i principj medesimi.

— La nostra non lascia alcun dubbio, se si voglia avere la pazienza di mettere in armonia le leggi civili, e le penali ne' diversi articoli e segnatamente gli articoli 1337, 1339, LL. CC. e 445, 450, 463, n.º 3. e 3. LL. pp. che abbiansi per letti testualmente in equazione con la legge forestale.

— Nò, non vi è reato senza i due estremi cumulativi, *dolo, e danno materiale, volontà, ed effetto*, qualunque siasi la teoria, che divide la moderna scuola sull' origine del dritto di punire — *Poena crimen tenet comes*, diceva il Venosino, ed il Guizot ripeteva « *che gli uomini non hanno potuto mai tollerare, che la mano dell' uomo punisse un' azione innocente* — *La sola Provvidenza ha dritto di trattare severamente questo essere, senza dar conto de' suoi misteri. In questa terra e da parte degli uomini il castigo ha dritto soltanto sulla colpa.* »

I bruti sono sottratti dalla sanzione penale, la quale trova la base nell' umana coscienza.

— Su queste basi incrollabili si è fissata la co-

stante giurisprudenza della Corte Suprema, e non ci sia discaro riandare tra gli altri, due arresti, l'uno del dì 11 luglio 1853 n.º 770, e l'altro del 9 settembre detto n.º 811 della Gazzetta, ne' quali per massima si è sancito, *non poter affatto competere azion penale, quando il danno viene accagionato senza l'opera diretta dell'uomo, ma invece per lo meccanico istinto degli animali.* Giova rileggerli per vedere, come possano combaciare con la fattispecie i principi regolatori della materia, e tórre ogni dubbio. È graziosa la causa del Marchese di *Goyzueta*, incolpato di danno forestale, presso il Giudice del Quartiere Stella in Napoli, il quale lo condannava con sentenza, poscia annullata nell'interesse della legge con l'arresto enunciato del 9 settembre detto. Mentre guidava il cocchio in Capodimonte, i cavalli s'impennarono e ruppero *un'acacia* — un brigadiere forestale faceva il verbale per questo fatto avverso il Marchese.

Il signor Finizio figura stamane il Marchese Spagnuolo — le cause spesso si assomigliano — voi figurerete il giudizio maturo della Corte Suprema.

Se la cosa è in questi estremi, avrò un bel dire il guardaboschi de Stefano, che per eccesso di zelo vorrebbe incriminare *i bruti, vaganti senza il massaro che non ha menomamente cooperato co' denti, nè co' piedi vaccini dannificatori delle descritte piante.*

E sappia, che le leggi ed i magistrati non si prestano a malumori privati, ed a verbali anomali di tristo esempio alla fortuna, ed alla pace di onesti cittadini.

2. Sarebbe stata più che sufficiente questa tesi per ogni altra incolpazione, relativa a danni sulle

aliene proprietà in generale commessi da bruti, ma nella fattispecie vi è di più.

Il signor Finizio è sublocatario della selva Verticchio, e non senza dritto ha menato al pascolo l'armento vaccino.

Il Marchese Verusio locò la tenuta feudale a Luigi Colamusso con istrumento per Notar Campanile di Napoli del dì 24 ottobre 1852, nè vietò il dritto di sublocare, che per l'articolo 1563 LL. CC. è ampiamente permesso.

Il Colamusso subaffitto a' signori fratelli Romano con istrumento per Notar Pallante del dì 11 agosto 1853 — alla lor volta i signori Romano al Finizio con sinallagmatica del dì 10 marzo pp. — non *iniuria ex lege Aquilia, sed iure* l'armento vaccino del Finizio era immesso nel bosco.

La locazione-conduzione è un contratto eminentemente consensuale, ed ha un vincolo di parentela con la compra-vendita, la è come una vendita temporanea risolubile che spoglia il padrone del godimento della cosa per un tempo determinato — e ne investe il conduttore con l'obbligo di una mercede.

Il Marchese Verusio durante il fitto è sospeso dall'esercizio de' suoi dritti domenicali — Il Finizio per una progressione graduale di subaffitti vanta il godimento del pascolo erbifero nella selva. Il Verusio non può menomamente turbarlo, nè con vie di fatto, nè con molestie di dritto nel pacifico godimento.

Il dritto di un locatario è misto, *personale* in quanto deriva dal contratto, *reale* in quanto è esperibile, anco in faccia a' terzi, tenuto riflesso agli articoli 1354, 1565, 1589 LL. CC. che hanno fecondato il disposto della Romana sapienza.

Per analogia è applicabile al fitto il brocardico legale: *Quem de evictione tenet actio, eum agentem repellit exceptio*.

Se il Finizio venisse turbato da altri, dovrebbe garantirlo il Marchese — la contraddizione non consente — che possa egli stesso turbarlo con verbali vessatori de' suoi dipendenti — che sogliono fare ciò non vorrebbe, nè potrebbe fare il padrone — e voglion farlo per fini privati, e per municipale antagonismo.

Ma si assume dal de Stefano, che è dato all'armento *di erbare, non degradare* — che l'armento di Finizio non riconosce galateo — e rompe arboscelli co' denti e co' piedi.

Noi rispondiamo, che ha un bel dire il padrone di un palagio, che i quadrelli si rompono — che l'intonaco si screpola — che le lastre si frangono — che le bussole, e le mura si fendono — l'è vecchio proverbio in termini vernacoli, *chi affitta scorcia*.

Gli animali armentizi mangiano, e si abbeverano a loro modo istintivo senza cavezza e freno — divorano le piccole piante e la bassa fratta — sfrondano i rami e rompono pure arboscelli, pascendo, e saltellando — nè vanno soggetti a galateo, che governasse il pasto, la passeggiata, e l'istinto.

D'altronde si debbe porre mente, che nel contratto di locazione giusta l'articolo 1574 LL. CC. l'uso della cosa è presunto a norma delle circostanze. Ed è tanto strana la pretesa del de Stefano per lo rinfranco di un danno necessario, equivalente all'uso della cosa, quanto sarebbe strana la pretesa del Finizio, che accennando alla temperanza de' suoi animali volesse una riduzione di estaglio. I veleni ed i diamanti si pesano a scrupoli — ne' contratti il consenso agguaglia tutte le

ovvero a salvarlo col dubbio — Nella fattispecie il fatto addebitato non è reato — il verbale de Stefano stabilisce un fatto, *che anco vero non è imputabile.*

Epperchè voi interprete della ragione, e della legge, e superiore a' riguardi ed alle feudali preminenze, non potrete, che assolvere il massaiò, ed il Finizio.

Noi fiduciosi rammentiamo, che l' articolo 377 procedura penale è scritto appunto per questa causa. « *Se il fatto non si giudica reato, il Giudice annullerà l'istruzione, la citazione, e gli atti, assolverà l'imputato, e condannerà la parte civile a' danni-interessi* ».

Voi, il pubblico, noi saremo in accordo tutti quanti con la legge provida tutrice dell'innocenza.

SENTENZA

Il R. Giudice R. Catalano dichiarò non esservi luogo a penale procedimento pel massaiò e pel padrone ; perchè si era addato del disprezzo pubblico gittato sulla causa Colavecchio.

XXIV

9. Giugno 1854.

GIUSEPPE CELESTE

RISPONSABILE DI DANNO FORESTALE DI SPINI.

Signor Giudice onorevole,

Quattro tesi brevissime a pro dell' incolpato Celeste, volendo degnarvi della solita cortese attenzione, per aprirci il varco alla formola assolutoria.

no consegnati, e che gli animali si nutrano d'aria come camaleonti ?

» *Fu vista mai scena peggior di questa?*

Il pubblico ride di questi verbali da commedia, e ne ridiamo noi pure, chè il senso comune non è tanto comune quanto si crede, e manca affatto à verbali.

L'articolo 118 legge forestale viene a scrollare l'edifizio dalla base fondamentale.

» Chiunque *senza dritto* menerà animali al pascolo ne' boschi soggiacerà alla pena del 1.^o al 2.^o grado di prigionia, oltre l'aumenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo ».

Il reato consiste nell'infrazione degli altrui dritti, non nell'esercizio de' dritti propri garentiti dal patto e dalle leggi. *Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur. L. 55. D. de reg. iuris.*

La pena è la moneta, con la quale si paga la colpa del tristo violatore de' dritti altrui, ma si rassicuri l'innocente, che ha fatto pruova de' dritti suoi.

Il testo delle leggi, la scuola, ed il foro sono conformi in queste dottrine — niuno può essere punito per un fatto reputato *innocuo, o almeno indifferente*. Il padrone di una selva data in fitto, anticipatamente si persuade, che gli animali grossi vanno a rompere e degradare gli alberi co'denti, e con le zampe, ma si contenta per averne una mercede proporzionata. Il conduttore, che paga debbe godere dell'uso della cosa, ancorchè si degradi.

Signor Giudice ragguardevole,

Le molte fiate si ha l'esistenza del reato, e la difesa tende a provare l'innocenza del prevenuto,

ovvero a salvarlo col dubbio — Nella fattispecie il fatto addebitato non è reato — il verbale de Stefano stabilisce un fatto, *che anco vero non è imputabile.*

Epperchè voi interprete della ragione, e della legge, e superiore a' riguardi ed alle feudali preminenze, non potrete, che assolvere il massaiò, ed il Finizio.

Noi fiduciosi rammentiamo, che l' articolo 377 procedura penale è scritto appunto per questa causa. « *Se il fatto non si giudica reato, il Giudice annullerà l'istruzione, la citazione, e gli atti, assolverà l'imputato, e condannerà la parte civile a' danni-interessi* ».

Voi, il pubblico, noi saremo in accordo tutti quanti con la legge provida tutrice dell' innocenza.

SENTENZA

Il R. Giudice R. Catalano dichiarò non esservi luogo a penale procedimento pel massaiò e pel padrone ; perchè si era addato del disprezzo pubblico gittato sulla causa Colavecchio.

XXIV

9. Giugno 1854.

GIUSEPPE CELESTE

RISPONSABILE DI DANNO FORESTALE DI SPINI.

Signor Giudice onorevole,

Quattro tesi brevissime a pro dell' incolpato Celeste, volendo degnarvi della solita cortese attenzione, per aprirci il varco alla formola assolutoria.

1. Non avvi. tariffa forestale per li spini.
 2. Quest' asserto danno verificato il dì 11 maggio si compenetra coll' altro verbale del 12 detto.
 3. Non costa degli autori, se pur costasse del danno.
 4. Non avvi. responsabilità civile per Celeste.
1. Facciamo un' escursione amena nelle scienze naturali da voi vagheggiate.

Linneo, e con esso i più accreditati Botanici dividono il regno vegetabile in tre gruppi, *erbe*, *frutici*, ed *alberi* — *L'erba* è pianta a fusto molle, e muore prima d' indurirsi — Il *frutice* è pianta a fusto, e rami legnosi, con ramificazioni fino alla base. *L'albero* è pianta a fusto legnoso, nudo nella base, e ramificato in alto.

Lo spino, volgarmente detta *bucaca* v'è tra i frutici, è denominato dal Linneo *Rhamnus Paliurus*, ed appartiene alla *Pentandria Monoginea* di Linneo, ed alla famiglia delle *ramnee* del Jussieu: sta in mezzo alle erbe ed agli alberi, da' quali si distingue pe' suoi caratteri differenziali, nè può cadervi il menomo dubbio.

Diversi organi compongono il vegetabile, e tendono con le loro funzioni a doppio scopo, *mantenimento dell' individuo*, *riproduzione della specie*. Il complesso di tali funzioni costituisce la vita di *nutrizione*, e la vita di *riproduzione*. Gli organi della vita di nutrizione sono *radice*, *fusto*, e *foglie*: e quelli della riproduzione sono, *fiore*, *frutto*, e *grano*.

Gli organi della nutrizione non hanno la stessa importanza in tutti i vegetabili, ma in genere può fermarsi, che di essi il tronco importa più agli *acotilidoni*, la foglia a' *monocotilidoni*, e la radice a' *dicotilidoni*.

La circolazione umorale negli ultimi (di cui fa parte lo spino) eseguesi nel seguente modo : la radice assorbe dalla terra acqua commista a varie sostanze in essa sciolte, e le trasforma in linfa vegetabile. Questa sale pe' vasi ascendenti nel fusto, attraversa fibre e cellule, e nel suo tragitto incontra, solve e porta nuove sostanze, e sempre da giù in su, da dentro in fuori progredisce, e perviene alla superficie corticale, ed a' rami. Quivi giunta, ponsi in contatto con l'aria, e si esegue l'atto respiratorio, e la traspirazione. Per lo che simile acqua acquista acido carbonico, trasmette ossigeno, si organizza e costituisce il lattice, umor nutritivo, e vitale: così organizzata, ritorce il sentiero, discende pe' vasi laticiferi della corteccia e delle foglie, e deponendo nella sua transizione or qua, or là sostanze alimentari, ritorna alla radice, donde partiva.

Da questa descrizione emerge adunque, che la radice a preferenza del fusto e de' rami è più vitale, perchè da essa il *dicotiledone* trae vita ed alimento. E la vita cessa quando la radice si distrugge, e per converso questa serbata, tosto germoglia e dà nuovo fusto e ramificazioni dalle gemme, di cui la radice è fornita. E l'esperienza quotidiana ci avverte, che ogni anno si tagliano li spini, e si rinnovellano più rigogliosi nell'anno vegnente dalle loro radici rimaste incolumi.

Premessa quest' escursione scientifica, riconduciamoci agli articoli 7, 76 e 100 della legge forestale.

L'articolo 7 dichiara boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

L'articolo 76 permette il pascolo delle capre, che sono gli animali più nocivi alla vegetazione delle

piante, ne' luoghi sassosi, nella bassa fratta de' boschi, e ne' cespugli.

L' articolo 100 fissa la norma della valutazione dei soli alberi, ed, oltre il prezzo attuale, somma la rendita, che avrebbero dato, o il valore maggiore, che avrebbero acquistato con il corso del tempo sino alla loro maturità completa. Dunque la giudaica tariffa forestale riguarda gli alberi esclusivamente, che hanno bisogno del volgere degli anni per la loro perfezione, e non le erbe ed i frutici, i quali si riproducono a meraviglia dopo pochi mesi. Gli alberi soli hanno con loro la speranza della maggior perfezione, ed il massimo prezzo avvenire.

La tariffa posta in calce della detta legge esclude ogni dubbio, riportandosi all' articolo 100 enunciato, e classificando gli alberi in due classi:

1.^a classe, alberi fruttiferi, o riservati alle costruzioni navali, a nove carlini il palmo.

2.^a classe alberi infruttiferi, o non riservati alle dette costruzioni navali, a tre carlini il palmo.

Dopo il dettaglio descrittivo degli alberi di prima classe, la legge conchiude, che tutti gli altri non compresi nominativamente nella prima classe sono reputati di seconda classe, come testualmente rileggiamo a noi stessi — Dunque non vi è tariffa per gli spini: dunque l' estimazione va commessa alle norme ordinarie de' danni comuni.

La legge forestale è legge di eccezione, ed ecco come l' art. 8.^o LL. CC. si offre soccorrevole al nostro assunto. « Le leggi che restringono il libero esercizio de' diritti del cittadino e che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi, e de' tempi in esse espressi. »

Abbiamo svolto la Gazzetta — nessun caso di verbali forestali di spini — ne abbiamo martedì scorso fatto subbietto di quistione nella sala degli avvocati criminali di Campobasso, e si sono tutti meravigliati, come in S. Croce i calzolai ed i guardaboschi si elevarono ad interpreti di dritto forestale penale, e che non si è mai offerto un caso simile nel foro del Regno delle due Sicilie, e neanche nell'estere Gazzette.

Sia pure un danno punibile, alla peggio potrebbe essere ritenuto una contravvenzione di polizia giusta il numero 3.º dell'art. 463 LL. PP. non mai delitto giusta l'art. 445 dette leggi.

2. Nella vostra assenza il dì 24 maggio, noi eravamo invitati a combattere per Celeste un verbale di flagranza per danno di spini avvenuto il dì 12 maggio, ed un discarico trionfante era approntato, massime per eliminare la responsabilità civile. Noi avremmo provato, che il Celeste era assente il 12 detto per lo pellegrinaggio a S. Michele. Il Supplente non volle discutere la causa, non si sa per quali scrupoli, nè si è visto più riprodurla, come si dovea in preferenza, essendosi prima appuntata. Allora fu, che si stampò un'altro verbale per testimoni per un danno arrecato il dì 11, come per riparare una sconfitta, ma senz'accorgersi che *erat error prior priore*.

L'uno, e l'altro verbale hanno l'identità subbiettiva, ed obbiettiva, per esprimere la cosa con termini ideologici; ed in termini legali hanno le quattro identità dell'art. 1305 LL. CC. — Le stesse parti Pilla e Celeste co' garzoni — le stesse qualità — Pilla procuratore del Marchese — la stessa

cosa — danno nella contrada Difesa — danno di spini *bucache*.

Ed è notevole, che il verbale del 12 non numerava le *bucache*, invece esprimeva più centinaia — quello del dì 11 parla di 240 spini, e i 240 spini si compenetrano e comprendono nelle più centinaia indeterminate nel verbale del 12 ritirato con malizia.

Il Guardaboschi ha anco sbagliato la tariffa — 240 spini di un'oncia l'uno, ad una cinquina l'oncia, fanno ducati sei, e non diciotto, ed i ducati sei sono compresi nel verbale del 12 elevato alla cifra di ducati nove.

Se qui vi foste trovato per nostra fortuna, non avreste ricevuto un verbale capzioso, perchè era facile a voi accorgervi dell'artificio — Tale sarebbe di un creditore, che visto rigettare la prima dimanda di un credito, perchè non provata, la ripeterebbe, dandole la data diversa di qualche giorno — Perciò l'art. 1300 LL. CC. ordina di libellarsi in un atto tutte le dimande, e per analogia tutti i danni anteriori dovevano tassarsi nel verbale ultimo del 12 maggio. Non sarà mai, che questo giorno possa vedere accolto un'agguato giudiziario ordito da vili, che invocano la giustizia, come ministra delle loro passioni. Noi ci lusinghiamo, che la giustizia da voi retta è ministra di verità, e di ragione — *Ca-villis non est indulgendum*.

3. Esista pure il danno per concessione ipotetica, chi sono gli *autori*? Ecco le testimonianze or ora intese da' seguenti individui.

— Principe alla distanza di 100 passi vide sortire dalla Difesa i garzoni Celeste il dì 11 e 12 maggio e vari Santaerocesi, ma non vide chi recideva.

— Falcitano vide trasportare e non recidere tra il 10, 11 e 12 detto.

— Infine Alfieri è conforme al Falcitano.

— Il discarico ha versato il dubbio sulla quantità del danno, sul luogo del reato, Verticchio, o Grotta, sul numero de' diversi dannificatori, e cose simili.

Dunque nessuno ha visto *recidere*; è appena credibile un' appropriazione di spini in Verticchio tra i diversi devastatori benemeriti del procuratore Pilla, e non verbalizzati. Che zelante, esatto ed imparziale garzone di casa Verusio !!

4. Responsabilità civile.

Questa è antica, quanto le leggi delle 12 tavole — il risponsabile aveva il dritto di rilasciare il servo o l' animale dannificatore *noxae deditio*, ovvero di pagare il *quantum interest* L. 1. D. si *quadripes pauperiem fecisse dicatur*.

Le colpe per massima generale sono personali, e ciascuno è tenuto a rispondere del fatto proprio, non mai dell'altrui. Pare dunque, che la responsabilità civile fosse un' eccezione alla massima, e ne' sensi delle leggi civili e penali messe in equazione non si dovesse applicare, se non restrittivamente ne' casi di mandato dato a' nostri dipendenti, o di negligenza nell' orbita de' doveri impostigli. Così il dritto naturale, il Romano, le nostre LL. CC. e la costante giureprudenza. Si ponga considerazione al concetto testuale del 3.º comma, e 5.º dell'art. 1338 LL. CC. La Corte Suprema con l' arresto 26 novembre 1849 e 11 luglio 1853 n. 770 ha sancito per massima, e non potere avere affatto luogo la responsabilità civile, senza il concorso del mandato, valdire dell' impiego in qualche funzione, donde il danno derivi v.

voce stessa de' querelanti squarciò il mistero che l'ingombrava nella stessa istruzione scritta.

Povero Sacerdote! languiva nel chiostro da più che due mesi, ed invano reclamava la liberazione — pareva, che il fato, e gli uomini, la stessa giustizia, ed i rigori Curiali cospirassero a prolungargli le angosce. Nò, vegliava la Provvidenza per l'Unto del Signore — vegliava il magistrato, e le leggi. Folle e sacrilego chi maligna e percuote l'Unto del Signore — per lui è *juris et de jure* la presunzione d'innocenza — egli ha l'egida adamantina, che salvò Mardocheo dal dente velenoso della calunnia.

Aufer a me opprobrium et contemptum, quia testimonia tua exquisivi. Salmo 118.

Sì, il Prete Campolieti è innocente, o si guardi la quistione di dritto, conceduta per ipotesi l'incolpazione, o si squarci l'episodio, e si riduca il fatto nella sua semplicità istorica, senza sogni, e velami. In altri termini precisi un'ipotesi ed una tesi formano tutto il nostro assunto.

1. Vero il fatto, non è reato.
2. Falso il fatto, Campolieto è innocente.

1. Nella prima querela si gridò allo stupro, se non consumato, almeno tentato, reclamandosi la scheda sanitaria. L'ingenerò fu affatto negativo, nessun segno di violenza *nelle parti sessuali*, ma la vera normalità — esaminata attentamente la camicia non si rinvenne, nè macchia di *fluido spermatico*, nè *stilla di sangue*.

Nell'opinione pubblica non si destò nessun allarme, i buoni del luogo ebbero a fremere d'indegnazione, i tristi reputarono perduta la partita, i querelanti ebbero ad arrossire.

28. Giugno 1854.

SACERDOTE FELICE-ANDREA CAMPOLIETI DI ROTELLO**INCOLPATO DI ATTENTATO AL PUDORE IN PERSONA
DI GIUSEPPINA MAGNO.***Onorando signor Giudice ,*

La verità è la semplice, ingenua, candida figlia del cielo che ogni aura inchina, ed ogni velo offusca; eppure facile a contraffarsi, ha la forza di essere riconosciuta, e torna più bella, come la luce intenebrata da nuvola fugace.

È la calunnia per converso lurida vecchiarda, schifosa d'aspetto che nata nella colpa si alimenta di frodi, e mendaci, e quando si studia di vestire le belle sembianze della verità, bilingue, variante, smemorata, e confusa, se stessa divora.

Ne' processi giudiziari tuttogiorno si offre lo spettacolo della lotta tra la verità, e la calunnia, ma le nostre leggi penali, le vedute e la religione de' nostri magistrati, in questa malaugurata lotta riescono a rompere le mene calunniose, riponendo la verità sul proprio altare.

Sieno rese grazie le più affettuose, e plausi più sentiti a tutto quanto è glorioso l'ordine giudiziario — Sieno rese grazie speciali a voi che sopra luogo chiedeste il linguaggio della verità nel gineprato di questo processo — e meno labbra straniere, che la

voce stessa de' querelanti squarciò il mistero che l'ingombrava nella stessa istruzione scritta.

Povero Sacerdote! languiva nel chiostro da più che due mesi, ed invano reclamava la liberazione — pareva, che il fato, e gli uomini, la stessa giustizia, ed i rigori Curiali conspirassero a prolungargli le angosce. Nò, vegliava la Provvidenza per l'Unto del Signore — vegliava il magistrato, e le leggi. Folle e sacrilego chi maligna e percuote l'Unto del Signore — per lui è *juris et de jure* la presunzione d'innocenza — egli ha l'egida adamantina, che salvò Mardocheo dal dente velenoso della calunnia.

Aufer a me opprobrium et contemptum, quia testimonia tua exquisivi. Salmo 118.

Sì, il Prete Campolieti è innocente, o si guardi la quistione di dritto, conceduta per ipotesi l'incolpazione, o si squarci l'episodio, e si riduca il fatto nella sua semplicità istorica, senza sogni, e velami. In altri termini precisi un'ipotesi ed una tesi formano tutto il nostro assunto.

1. Vero il fatto, non è reato.

2. Falso il fatto, Campolieto è innocente.

1. Nella prima querela si gridò allo stupro, se non consumato, almeno tentato, reclamandosi la scheda sanitaria. L'ingenerò fu affatto negativo, nessun segno di violenza *nelle parti sessuali*, ma la vera normalità — esaminata attentamente la camicia non si rinvenne, nè macchia di *fluido spermatico*, nè *stilla di sangue*.

Nell'opinione pubblica non si destò nessun allarme, i buoni del luogo ebbero a fremere d'indegnazione, i tristi reputarono perduta la partita, i querelanti ebbero ad arrossire.

L' egregio Prelato volle mandare agli esercizi claustrali il calunniato quasi per precauzione — la giustizia segnò la rubrica *di un attentato al pudore* sulle vestigia transitorie della stessa querela del 18 aprile corrente anno ed in aria di diffidenza.

Forsi in quelle vestigia potevasi ritenere l' attentato, ma dopo la istruzione scritta del 18 giugno cadente anno, e dopo l' udizione de' testimoni a carico, e massime la nobilissima dichiarazione del Dottore Jacobacci, il quale si profondò nelle sue psicologiche investigazioni, potrebbesi ancora ritenere l' attentato?

Che è l' attentato al pudore previsto nell' art. 335 LL. penali?

Se consultiamo la legge Giulia de *adulteris*, e le leggi patrie troveremo estremo rigore nella repressione de' reati diversi d' incontinenza, classificati sotto l' imperio dell' idea religiosa — vedremo gravemente puniti lo stupro, il ratto, l' adulterio, l' incesto, la fornicazione, la pederastia, ed il concubito bestiale — non troveremo alcun motto dell' attentato al pudore.

Fu il Codice Napoleonico, che distinse l' attentato; le nostre leggi ne hanno modificato la teoria, ma non ne offrono una definizione.

Tra le imputazioni delle nostre leggi penali vi sono poche — i cui caratteri sieno più vagamente adombrati — i cui elementi abbiano potuto più facilmente andare soggetti alle oscillazioni della giurisprudenza, come quella dell' attentato al pudore.

Eppure in una materia nuova ed ardua in cui il legislatore ha dovuto sceverare, tra una serie di azioni immorali, le più perniciose, e nefande, per

soggettarle a sanzione penale, era un dovere più sacro diffinirle con maggior precisione, per tema d'indurre l'arbitrio nell'amministrazione della giustizia che ha così stretto il confine con la morale.

In questo laberinto saremo noi indulgenti, ovvero così rigidi da elevare a reati, e punire atti indecenti, che possono non avere altro giudice, che la coscienza?

Eppure ci conviene prendere un filo conduttore nell'autorità de' dottori e nella giureprudenza.

Pare, che nella fattispecie di un attentato presuntivamente violento in persona di una fanciulla bilustre gli elementi essenziali debbano essere, l'elemento *subbiiettivo* di conoscere, e violare un dovere e l'elemento *obbiettivo* esterno, che tocchi il pudore in modo, che la paziente siesi almeno accorta di rimanerne adontata. Nè questa è nostra idea, invece l'abbiamo mutuato dal commento di dritto penale francese compilato da' chiari interpreti Chauveau, e Faustin, i quali spandono la luce della scienza in quest'articolo sibillino.

Ed è un'idea derivata dalle viscere del dritto, perchè in generale non avvi reato senza gli elementi costitutivi cumulativamente presi, *dolo e danno* — giusta la teoria dell'attuale legislazione.

Questo conato incontinente, questo tentativo immorale, quest'attentato al pudore, per quanto possa essere semplice il fatto, debbe medesimarsi e compenetrarsi con la ipotesi della legge, debbe essere ad un tempo *materiale*, valdire consistente in un atto esterno che tocca e viola il pudore, (perchè i pensieri sono sottratti alla sanzione penale) debb'essere *morale*, perchè non vi è reato senza la coscienza di uno scopo osceno e delittuoso.

La è questa precisamente l'ipotesi della legge che forma la maggiore del nostro sillogismo — riportiamoci al fatto (che è la minore) tale quale lo spiegava il commentario della stessa querelante fatto il 18 giugno — è la Teresina Triano che parlava, e cui noi vogliamo credere ciecamente, perchè infine resa più coscienziosa riveniva, e lacerava le membra parasite della querela originaria del 18 aprile — Riepiloghiamo la lettura or ora fatta di tutti e due questi documenti.

Nel primo si accennava a deflorazione, e si diceva, *che lo sparviero aveva regalata, baciata, e stretta la candida colomba, mettendole il membro virile tra le cosce* (sic).

Nel commentario ultimo (ripetuto in pubblica discussione) si riduceva ad asserire, *che l'avea regalata, carezzata, e baciata.*

La carezza, ed il bacio potran costituire l'attentato al pudore?

Risponda per noi l'uso comune, e la coscienza universale — risponda per noi l'opinione de' cavalieri e delle dame — risponda per noi il galateo delle sociali convenienze, e fin la morale claustrale.

Tuttora noi bacciamo fanciulli dell'uno, e dell'altro sesso, nè persona muove ad incriminare i nostri attentati.

Rammentiamo, che l'anno scorso rendendoci visita un eminente Prelato si degnò baciare una nostra nipotina, e colmarla di carezze, nè la suscettibilità cavalleresca de' genitori ne rimase adombrata: Ed è vetusto proverbio « *mangiar frutti e bacciar putti, in piazza conviene a tutti* ».

Dunque i baci non si possono noverare tra atti im-

pudichi ed incontinenti — e la coscienza pubblica è la più santa interpretatrice delle leggi.

Abbiamo svolto gl'interperti, e la Gazzetta, non abbiamo mai trovato il bacio scoccato all'età innocente tra le incriminazioni del foro. Nè i più severi Trappisti, nè le vergini claustrali, nè i rigidi Penitenzieri possono farcene uno scrupolo veniale.

La Triano ha un'etica singolare, e non si sa intendere, come abbia voluto scrupoleggiare per un bacio innocuo alla figlia, essa stessa che valuta poco la fede coniugale!

Noi non discordiamo, che i baci, e gli amplessi alle nubili, dati con violenza, o in luogo pubblico, le polluzioni, o l'attrito del balano tra le cosce di un impubere, le laide dimostrazioni sregolate di quel Cesare che *erat vir omnium mulierum et mulier omnium virorum*, le turpi figure dell' Aretino sieno attentati al pudore.

Ma se non vogliamo scostarci da' dettami della coscienza e dell'opinione che in questa materia vengono soccorrevoli alla interpretazione delle leggi, se non vogliamo incriminare tutto il genere umano, e fin le claustrali, ed i Santi, dobbiamo irrecusabilmente confermare, che il bacio dell' infante non è reato — e non può cadere sotto la sanzione delle leggi ciò, che non entra negli scrupoli della più intemerata coscienza.

La stessa legge Romana *de injuriis* offre ragioni al nostro assunto: *neque enim si quis colludendi, si quis officii honestate faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit; sed qui contra bonos mores hoc facit.*

Trista condizione degli umani in paesi demoralizzati

e logorati da privati rancori ! I baci e le carezze che finora sonosi usati, come argomenti di affetto sentito, diverranno rubriche di giustizia penale ! Fin qui della quistione di dritto, concessa l'ipotesi dell'accusa:

2. Ma veramente il Prete Campolieti ha adontato il pudore della vergine bilustre Peppina, figlia del celebre Giuseppe Magno, e Teresa Triano ?

Nil conscire sibi et nulla pallescere culpa, che il fiero Ghibellino tradusse, sotto l'usbergo del sentirsi puro.

Vile e dappoco chi crede, che la giustizia possa essere la ministra delle aliene passioni, e che l'innocenza possa rimanere succumbente nel duello giudiziario.

Una serie di argomenti spontanei si affolla nella nostra mente, e ne mena all'irrefragabile corollario della formola assolutoria.

Non isdegnate seguirci in questo sentiero, perchè la causa di un innocente interessa l'umanità, e quella di un sacerdote innocente interessa la terra ed il Cielo.

Dodici argomenti.

1. Ingenere.

Il Senato-consulto Silaniano non permette inquire sul destino del reo, se prima non costi dell'esistenza del reato.

Le nostre leggi incominciano dal fatto permanente che vogliono assicurato dal concorso almeno di due periti costituiti al cospetto dell'uffiziale di polizia Giudiziaria, assistito dal Cancelliere. E veramente l'ingenere fu regolarmente stabilito nella fat-

ti specie da emeriti, e religiosi Professori, che spiusero la loro attenzione anco sulla *camicia*. Se l'ingenerè escluse ogni tentativo, se la natura del fatto induce così ne' saggi, che nel volgo la persuasiva del cuore, e la natura non si smentisce mai, se l'originaria istanza denunziava una sregolatezza d'incontinenza—fallito l'ingenerè, non puossi andare più innanti, il Campolieti è innocente, e la giustizia non ha verun dritto sopra di lui.

2. Ma la querela del 18 aprile rimaneva un addentellato; ebbene raffrontiamola con le spiegazioni del 18 giugno date dalla cinguettiera Triano, che inventò la favola. Di tutto l'edifizio processuale non rimane che *il sogno, ed il bacio*. Dunque Campolieti è innocente negli stessi sensi de' querelanti genitori. Era necessario il periodo di due mesi, perchè la verità avesse sfolgorato.

Avea ben ragione l'aquila degli storici, Tacito, il più insigne indagatore de' cuori umani; allorquando scriveva — *nihil ex rumore statuendum — relinquendum tempus, quo senescat: plerumque innocentes, recenti invidiae impares*.

3. Non senza meraviglia abbiám notato, che nelle scene di questa farsa si è avuto la cura di allontanare i ragazzi Magno che dovevano farvi parti protagoniste. Vuolsi il perchè di questa contumacia?

La madre Triano non è riuscita a poterli imparare la favola nefanda, per poterli dopo presentare alla giustizia, come divisava poter fare. Se i ragazzi destituti d'ogni malizia, incapaci di discernimento hanno serbato silenzio (eppure i ragazzi sono più loquaci) il Campolieti è innocente.

4. La confessione del medesimo che voi prece-

dentemente troncaste, e la difesa libera seconda così: voleva la Triano un prestito di ducati sei dal Campolieti, facendo illecite proferte di se, nell'andare a richiamare la figlia: il Campolieti la respinse bruscamente, ed essa si morse le dita — Sì, la confessione è irrefragabile argomento d'innocenza.

Voi sentiste dal di lui labbro (che pochi minuti prima nella nostra Chiesa avea indiritto sante preghiere al Dio che volentier perdona) il *fatto storico* spogliato di episodi — Una confessione spontanea, giudiziaria, vestita di prove esterne, sorretta dall'ingenero, che in altra imputazione farebbe prova di reità ne' sensi de' Giureconsulti, qui è l'espressione ingenua dell'innocenza, nell'inesistenza del fatto delittuoso, e nel difetto di testimonianze. Avete in Campolieti il Giuseppe Ebreo tentato e calunniato dall'impura consorte del Putifarre.

5. Chi sono i querelanti genitori?

Miserabili di cattiva fama, *malesuada turpis egestas* — il Magno è un credulo babbeo, che ebbe come un burattino l'impulso dalla moglie, e rassegnò la favola con la querela del 18 aprile.

La Triano è un'emigrata di Serracapriola che la patria rigettava, ed il vicino comune di Rotello accoglieva come cittadina. Povera visionaria, come essa stessa si accusava innanti a voi, signor Giudice, nel 18 giugno — la notte patisce di sogni impuri, ed ognuno sa che

» *I sogni della notte*

» *Sono l'idea del di guaste e corrotte.*

Sognò, che un Prete le toglieva la figlia, e da provvida genitrice il giorno seguente nel fine di trarre

profitto dal sogno illecito la mandava a pitoccare dal Campolieti !!

La sera denunziava il fatto, dopo lunga conferenza col Curato Massari, e così aveva l'intervallo di qualche ora a fecondare l'impuro sogno.

6. Se così sozzi e lutulenti sono i querelanti, il prevenuto è un giovane d'ingegno vivace, di franca parola, nato da civile famiglia, educato ne' buoni studi, e nelle severe discipline, amico affettuoso, riamato nel comune, un sacerdote di costumi puri, straniero all'incontinenza per il voto, pel carattere, e per le pruove della prima età, menata tra le seduzioni di un sibaritico villaggio. Stette saldo tra le tempeste — poteva naufragare con l'infanzia, in cui l'affetto è vuoto, ed impossibile il piacere? Accanto all'immortale Alighieri metteremo Campolieti, e faremo una novella Bice della ragazza Magno. Dante e Bice erano innamorati del più santo affetto ad otto anni, ma la nana Magno poteva ispirare un affetto impuro all'Ammiraglio *Tom Pouce*, non alla figura gigantesca del Campolieti. Vuolsi fare una comedia tra le tragedie penali?

7. La pubblica voce è il petroseuolo de' processi indiziari; la calunnia gitta una voce come in una caverna, e l'eco si spande, e rimbomba; e spesso è più fatale, per quanto sono deboli le basi, sulle quali si appoggia. La calunnia avvelenò il primo martire della ragione ed in un tempo il foriero del cristianesimo, Socrate, la calunnia fece morire Anassagora, ridusse in ceppi Galilei, accese il rogo a Giordano Bruno, il precursore della filosofia italiana, menò al patibolo ed all'obbrobrio un' eletta schiera di saggi, e di eroi cui la posterità ergerà altari e monumenti.

Eppure in questa causa la prima voce si sparse senza trovare un eco — il popolo s'accorse della favola, sacrilega — Nella pubblica opinione rimase innocente il Campolieti, tanto parve assurda ed inconcepibile il fatto, ed il giudizio del popolo è quello della verità e di Dio.

8. L'inverisimiglianza del fatto precludeva l'adito alla volgare credenza. Malgrado la religione, e l'incivilimento, ancora si crede a' bovi parlanti, alla pioggia di sangue, alla grandine di sassi, e di carne, a' sogni ed alle streghe.

La nostra plebe è ancora qual era un tempo la plebe romana: eppure, corriva a credere al paradosso ed alla favola, ha un culto pe' Sacerdoti, nè poteva prestar fede a' sogni della Triano, ed alla tresca infantile di una schifosa mendica, capace di destare la pietà, non già l'amore.

9. Oh! fosse a noi dato scrutare il laberinto delle coscienze! E quale umana potenza lo potrebbe sulla terra? . . . *Scrutans corda et renes Deus*; a' ministri di Dio, che sono gl'internunzi tra la terra ed il Cielo è dato penetrarvi, mercè l'auricolare confessione, talora abusata dalla tirannide.

Ci mantenea in tale eretismo il pensiero di quest'assurda incolpazione, che ardimentosi chiedemmo a' Confessori e Preti di Rotello, perchè ci avessero squarciato questo mistero — Anzi voi con l'autorità vostra glielo imponeste.

Il novello Arciprete M. Benevento cui è addossata un'alta missione in quel comune tra le più belle speranze, e il Predicatore Quaresimale di S. Paolo Signor Celestino Santagata, con quella carità e prudenza che li distingue, ci annunziarono. « *Campolieti è vi-*

tima della calunnia — Campolieti è innocente — nè potettero aggiugnere una sillaba, senza tema di frangere il sigillo della Penitenza.

Nulla avrebbero risposto, se l'avessero conosciuto reo — Avendolo scoperto innocente, le loro monche risposte sono per noi una sacra rivelazione, che non sente delle prove comuni, ma viene sicura ed invincibile dal Sacramento della Penitenza, non esce dalle labbra fallibili de' testimoni, ma da' penetrati arcani delle coscienze, ove la Religione conduce i Ministri del Santuario, ed ove noi entrammo non per muliebri curiosità, ma per lo zelo di una santa causa ed in comune accordo con voi.

10. Udite il discarico or ora rassegnato a fronte a' querelanti, e giova ripeterlo.

La testimone Santillo, e gli altri vi hanno conformemente e santamente dichiarato, *che la Triano s'arrabattava ad istruire la figlia nella favola scandalosa, e che l'Economo Curato le aveva dato una soma di grano, per far sostenere la calunnia, e così eliminare il Campolieti dal concorso dell'Arcipretura vacante in Rotello, che fu poscia conferita all' egregio M. Benevento.*

Il Curato covava vetusti rancori, e la Curia, l'Archivio Penale, e le officine amministrative, erano zeppe di sedicenti ricorsi. . .

Vi era dunque una mano invisibile e potente, che fecondava il germe calunnioso — È pur vero, che i trionfi di Milziade toglievano il sonno a Temistocle; ed al deposto Curato lo toglievano l'ingegno vivace, la franca parola, la fina dialettica del Campolieti. Il dito di Dio ha restituito il Curato alla polvere primiera, donde voleva levarsi.

11. Ne' reati, che violano l'onore, le prove sono le più malagevoli, giusta i dettami dall' antico foro, e del progresso della Medicina legale.

Perciò non bisogna fidare ad indizi vaghi, ed a sottili conghietture.

Nel fatto permanente di una deflorazione, o di un adulterio, i vecchi Dottori Mascardo, Farinaccio, Gravet, Grato, Rolando, Menochio, Strichio, Harprect, e massime Carpzovio esigevano la prova assoluta per evidenza di sensi corporei, escludendo la prova indiziaria.

Volevano precisamente, *pudenda in pudendis, in ipsis rebus veneris, in ipsa eiaculatione seminis, in ipsa perpetracione criminis deprehensus.*

Le nostre leggi ne' fatti d'ingenero permanente esigono il numero di due periti, o due testimoni. E se ne' reati, che rimangono vestigia permanenti palpabili, le prove della specie debbono essere assolute — Quanto maggiori ed irrecusabili essere dovrebbero le prove di un atto fugace e transitorio, quale è l' attentato al pudore?

Nulla ha provato l'accusa, anzi ha divorato se stessa nella fattispecie, perchè l'ingenero è stato ricisamente negativo, e l'ispezione seguì la quasi-fla-granza ed il conquesto della tumultuaria Triano — qui tutto ha provato l'innocenza in fatto cui la base della verisimiglianza affatto mancava.

Rammentiamo il detto memorando dell'Imperatore Giuliano il quale giudicava le cause co' suoi occhi, come combatteva con le sue mani — *Chi nel mondo potrà essere innocente, se basti accusarlo?* Sentenza che dovrebbe rimanere scolpita a caratteri di luce in tutte le sale criminali, e nelle sale dei R. Giudicati Circondariali.

12. Ma dove ci trasporta lo zelo irresistibile della difesa, nella serie sterminata di profani volumi? Apriamo la Bibbia, l'enciclopedia di tutte le scienze umane, e Divine, che serba lezioni, e conforti per ogni dolore, consigli per ogni stato, verità per ogni tempo. Essa svolge il grave esempio del Divino Maestro il quale volle morire vittima espiatoria de' nostri peccati, e lasciò scritto « *Chi non togliesse la sua Croce, non era degno di lui* ».

Si rassereni il signor Compolieti, e con lui tutti gl' innocenti perseguitati per calunnia, o per errore.

La Provvidenza conduce i buoni per la via delle lagrime, ma a' tristi (*cui spesso concede fortuna ed onori*) ha serbato il rimorso, la paura, la pubblica esecrazione, l'inferno.

È uso il buon Prete a torre la sua Croce: Anco nel 1851 gravi calunnie lo percossero per esecrande bestemmie, e discorsi di malcontento contro il R. Governo, e la G. Corte l' assolse — l' assolse il R. Giudice in questa sala stessa sulle nostre difese per *ingiurie determinate* — la giustizia, e la Provvidenza vegliavano per l' Unto del Signore, e vegliano tuttora! — *portae inferi non praevalerunt*.

Signor Giudice,

Quando un reato si è commesso, tutto parla contro il prevenuto,

« *L'aria, la terra istessa in che è sepolto* » Qui invece tutto grida l'innocenza del carattere calunniato con una serie di argomenti spontanei, usciti dalla natura della cosa, come dalla vagina delle membra sue.

Egli è innocente nella definizione legale del fatto, è innocente nell'inverisimiglianza della favola, nella purità della vita anteatta, nella pubblica opinione, nella voce dell'uditorio, nella ritrattazione de' querelanti, nella requisitoria del pubblico ministero.

Dunque fiduciosi attendiamo a nome della ragione, e della legge la formola della libertà assoluta.

Il Sacerdote reintegrato nelle sue sacre attribuzioni si renderà alla Chiesa di Rotello a coadiuvare la missione del giovine Arciprete e nel sacrificio incruento quotidiano compenetrandosi, ed incarnandosi col Dio-Umanato, pregherà il perdono a' suoi calunniatori, a noi la pace, a voi, signor Giudice, le benedizioni celesti, e l'apogeo delle dignità, e degli onori cui aspirate.

SENTENZA

Il Giudice Riccardo Catalano pronunziava la formola *costa non* essere colpevole il Sacerdote Campolieti, con la condanna de' querelanti alle spese.

3. Marzo 1855.

I SIGNORI ILARIONE LAUDA ,
E SILVERIO CICORELLA

PREVENUTI DI DETENZIONE DI ARMI, LIBRI E SCRITTI VIETATI,
DIETRO RINVIO DELLA GRAN CORTE CRIMINALE DI MOLISE ,
GIUSTA LA DECISIONE DEL 22 GENNAJO DETTO ANNO , LA
QUALE ESCLUDEVA LA COSPIRAZIONE, ED ORDINAVA L'ESCAR-
CERAZIONE DEL SIG. GIAMBATTISTA DATTINO.

Prestantissimo Signor Giudice,

Com'è meraviglioso l'ordine della Provvidenza, le cui vie sono misericordia e verità! Dessa manda la neve come i velli di lana; e la lava vulcanica, come la pioggia che feconda i campi, dà i dolori, come i conforti; dessa permette una serie di malanni, e persecuzioni, perchè ne esca il trionfo de' buoni con l'esecrazione de' tristi.

L'umana giustizia si è mirabilmente concordata con l'opera della provvidenza, la cui mercè noi siamo qui ritornati. E, a dispetto delle voci di ostracismo, difendiamo oggi ufficiosamente due illustri sventurati, come ne eravamo partiti per isfuggire alle vessazioni del Giudice che vi precesse.

E per un nesso misterioso la prudenza del Ministro di giustizia qui destinava voi stesso, perchè a

nessun altro secondo per virtù di mente e di cuore, assumiate la missione di ristaurare i destini del desolato circondario.

Noi interpreti de' voti dell' universale comunanza, rendiamo pubbliche grazie a Dio, al Ministro, alle Autorità eminenti, amministrative e giudiziarie, e con questa quale che siesi difesa improvvisa, incolta, e spontanea come la verità, ci accingiamo a dimostrare due tesi:

1. Non costare della reità de' prevenuti Signori Lauda, e Cicorella.

2. Costare invece della loro innocenza per difetto di materia punibile.

1.^a Tesi — Incominciamo da idee generali applicabili ad entrambi, per isvolgere in seguito le idee peculiari a ciascuno.

Il Giudice, che fu il signor Riccardo Catalano, sospeso dal signor Ministro di grazia e giustizia fin dal 4 novembre 1854, per un cumolo di svariate enormezze nella sua vita pubblica e privata, prima della legale comunicazione se n'era addato, allorquando di proprio moto mosse il dì 8 alla visita domiciliare in casa del Lauda (allora in Napoli) e nel dì 9 detto novembre consumò l'altra perquisizione in casa del Cicorella, ed altre in altre case.

I verbali non accennano a veruna denuncia, anzi pare, che ne' sensi dell' articolo 63 di procedura penale non potevasi fare perquisizione, essendo inviolabile il domicilio de' buoni cittadini; e buoni la voce pubblica, e la confidenza de' Superiori li reputava, anco perchè erano urbani ed impiegati che altra volta godevano la stessa grazia del Giudice,

poscia perduta per motivi che non conviene ridire, e che tutti conoscono nella provincia, ed in Napoli.

Giusta le istruzioni di polizia i Giudici possono a loro libito perquirere le case degli attendibili, non tutte le case; ma il Giudice Catalano agiva per particolari rancori, e dopo la sospensione. Come un ossesso camminava pel paese, perquiriva case diverse, minacciava arresti, e misure statarie, arrestò come ostaggio nostro nipote signor Carminantonio Capalozza per poche ore, e dopo piangeva implorando la nota de' suoi carichi, che diceva essere stata dal Lauda presentata al Ministro — *Incredibilia, sed vera*. Noi diremmo qualche altra cosa, ma la prudenza e l'ossequio alla magistratura ci strozzano la parola.... L'operato però del Catalano non fu come quello del Giudice, il quale debbe essere vacuo di passioni, al dire del filosofo di Stagira.

Epperò i verbali di reperto sono viziati di una nullità radicale, e di una codarda sopraffazione, che loro tolgono ogni fede in giudizio.

Indipendentemente dalla nullità, offrono gravi sintomi di falsificazione, giusta i seguenti rilievi.

1. Al verbale del dì 8 novembre in casa Lauda vedesi il giuramento de' testimoni apposto al margine, perchè non si era prestato, e noi teniamo buona memoria.

2. Le collezioni delle poesie liberalesche, e lascive non portano la soscrizione de' testimoni.

3. Le parole finali « *descriviamo in continuazione del presente* » veggonsi apposte con inchiostro, e carattere diverso.

4. Nel primo verbale di reperto dicesi « *essere poesie d'ignoto carattere*, nel verbale descrittivo

del dì 11 (quando il Giudice aveva avuto la comunicazione ufficiale della sospensione) in mezzo ad un guazzabuglio di caratteri svariati, si volle giudicare gratuitamente *appartenere a noi*.

Anzi si fece una fusione di periti e testimoni, e notate i bravi periti calligrafi (capaci di surrogarsi all'Aletoscopio di Sacco) l'analfabeto Teodoro Valle, il sagristano Ottavio Carissimi, e l'armiere Francesco Ziccardi, i quali a stenti sanno fare la loro firma, e si erano ubbriacati nel Giudicato Regio con una colazione apprestata da un vile, che faceva propinare alla nostra perdizione, quando noi sotto l'usbergo del sentirci puri ci presentammo all'Intendente Lopane, e con raro esempio di coraggio civile.

5. Il Procurator Generale nel verbale di ricezione del 28 dicembre osservava religiosamente un'apertura nel quarto involto, corrispondente all'estremità di un cilindro di legno, che per la medesima poteva estrarsi; ed il Cancelliere volle spiegare per l'attrito del trasporto da S. Croce a Campobasso.

6. Molte carte si tolsero da' verbali, ed altre s'intrusero con una specie di compensazione coscienziosa.

7. L'arma del Lauda ora si battezzò col nome di daga, ora di cangiarro, ed altra volta spadaccia.

8. Vuolsi infine per voce pubblica, che dal reparto della casa Cicorella sieno stati sottratti due fucili, ed altre cose delittuose appartenenti al Supplente V. Colagrosso per impunità privilegiata!

Se, prescindendo dalla nullità intrinseca, gravi dubbi di alterazione si riversano su' verbali com-

pilati da un Giudice sospeso (il quale doveva per l' articolo 226 leggi penali cessare dalle funzioni sotto pena di prigionia) se i reperti originari, ed i verbali descrittivi posteriormente redatti dallo stesso Catalano sono in aperta ripugnanza tra loro , la prova generica e l' accusa cadono dalle basi.

2.^a Tesi — Ma sventuratamente in questa processura iniziata con la ritologia politica, e con una congerie di rapporti e denunce in tutte le officine , le anomalie hanno vinto la ragione e le leggi, e sulle basi di un' istruzione scritta da privato nemico , ci spetta andare a rintracciare la specie. E così sia.

— Il Lauda è prevenuto di detenzione di armi vietate, un fucile, una spadaccia, uno stile.

Vogliate, signor Giudice , portare attenzione all' interrogatorio del reo, alle deposizioni a carico, e discarico, ed alle istruzioni di polizia sulla guardia urbana, per poter ritenere incontestabilmente , che il Lauda nella qualità di Urbano patentato poteva detenere, ed asportare anzi il fucile , il cangiarro, e la baionetta, che veramente , e pubblicamente li asportava di giorno e di notte in servizio, ed anco fuori il turno di servizio per ispeciali delegazioni de' superiori. I Giudici, i Capi-Urbani, i Gendarmi, e lo stesso Intendente Cavalier Lopane gli facevano sempre buon viso , e loro pareva il moschettiero Artagnan con un incesso marziale, e mustacchi, precise quando arrestava refrattari di leva , disertori di guerra , ladri , e devastatori notturni.

Rimane lo stile.

Puossi diffinire stile quel coltello senza vagina, e trovato asperso di grasso , ad uso di tavola?

I periti hanno osservato in questi stessi sensi, meno

lo Ziccardi da noi ripulsato, come quegli, che covava gravi rancori contro il Lauda, il quale nel 1853 per delegazione superiore arrestò il fratello dello Ziccardi, disertore di guerra nell'emergenza del 1848.

Ed un urbano, che può detenere ed anco asportare la baionetta, non può detenere un coltellaccio senza vagina, che meno della baionetta è insidioso ed atto all'offesa, e che forse alla baionetta il Lauda surrogava? Ma non è tempo di senso comune, almeno per i denunzianti e pe' bassi agenti di polizia.

I testimoni a discarico vi hanno conformemente dichiarato, *« ch'era un grosso coltello da tavola, non » già stile, ma coltello di stile antico della casa » Lauda (che forse ricorda i tempi dell'originaria » fondazione Greca del paese) che sono usuali sif- » fatti coltellacci nel comune, e che segnatamente » servono ad ammazzare i porci—Il Costanzo Fio- » re precisava, che la sua famiglia (storica come la » famiglia Lauda) ne conserva de' simili: che lo » aveva visto usare a tavola dà Lauda, ma che » non sapeva indicare la speciale pertinenza del » signor Ilarione. L'essersi trovato asperso di » unto nel reperto conferma l'uso sudetto.*

Se infine serviva per la tavola, manca il dolo, il fine di violare la legge, a' sensi della nostra giurisprudenza, e senza dolo non vi è il *substratum sceleris* nella detenzione o asportazione.

Veniamo a' manoscritti vietati.

I testimoni vi hanno dichiarato *« che Pasqualan- » tonio covava odio profondo contro il fratello Ilarione, e che buccinava conservare carte criminose » svariate, raccolte nel 1848, da poter processare » mezzo paese: che facilmente traendo profitto del-*

» l' assenza d' Ilarione l' avesse intruso nella di
 » lui stanza, di cui conservava egli stesso le chiavi:
 » che il Giudice Catalano nell' atto della perquisi-
 » zione impose l' arresto allo stesso Pasqualan-
 » tonio, il quale dopo si concertò col Giudice in
 » un processo da Caino.

Indipendentemente dalla probabile intrusione, l'accusa avrebbe dovuto sceverare i componimenti vietati, come contrari alla morale, ed al governo, e soggettarli ad una perizia scientifica — La cedola tace — il fungente da pubblico Ministero non ha saputo indicarli — la difesa non sa intendere, quale fosse il confine del divieto, e della permissione, per confutare l'accusa.

Anzi un argomento, derivato dall'arresto della Corte Suprema di Giustizia del 17 gennaio 1851 nella causa Ferriol, ed altri incolpati di spaccio di libri, viene propizio al nostro assunto. La massima sancita è « che i libri debbano trattare, come per legge, *ex professo*, contro la religione, la morale o il governo, per essere incriminati, punto non bastando, che contengano massime sparsamente gittate. »

Nè è tutto. Nella revisione de' libri perquisiti dal Giudice Carfagnini in casa del signor Errico Benevento di Rotello, evvi adottata questa mitigazione e contro l' Indice di Roma, che dannà espressamente le opere di Eugenio Sue, ivi trovate.

Dunque con argomento *a maiori ad minus*, questa benignità è indeclinabile in fatto di manoscritti.

E noi vivremo fiduciosi della vostra equità, se pure le leggi e la giureprudenza non ci fornissero argomenti più irrecusabili.

Sfidiamo perciò l'accusa nella propria trincea, e rovesciamo le precedenti dimostrazioni in fatto.

Lauda è detentore di scritti delittuosi, ma non può essere punito.

L'articolo 1 e 7 della legge del 6 novembre 1849 regolatrice della materia puniscono gli autori, venditori, e distributori, come pure i semplici detentori di libri, stampe, ed immagini, i detentori di manoscritti non mai, perchè loro manca la pubblicità.

L'articolo 313, e seguenti leggi penali puniscono negli stessi sensi le stampe, le mostre, e distribuzioni di libri, non mai gli scritti segreti.

L'articolo 142 dette leggi incrimina gli scritti, ed i fatti *pubblici* tendenti a spargere il malcontento contro il governo, non gli scritti segreti di nascondiglio.

Nelle stesse carte private false le leggi esigono la pubblicità non solo, ma l'uso sciente.

Nelle bestemmie vuolsi la pubblicità per l'articolo 101 dette leggi, e decreti transitori. Se taluno parli, o scriva bestemmie nel suo gabinetto, ne renderà conto a Dio, al foro umano non già.

Nelle ingiurie scritte vuolsi non solo il fine di perdere l'altrui stima, ma la propalazione presso i terzi.

Gl'interpreti di dritto francese, e massime Chauveau, e Faustin vogliono la pubblicità della stampa in siffatte materie.

L'attuale censura preventiva de' revisori governativi può ostare alla stampa degli scritti esibiti, ma non vi è esempio d'essersi dato l'impulso di una persecuzione penale contro gli scrittori.

La stessa requisitoria dell'emerito Procurator Ge-

nerale *Chieco* inserita nella decisione di rinvio con una parentesi dice « *se pure per gli scritti del Lauda potrà esservi pena.* »

Queste sacramentali espressioni ebbero il fine di non preoccupare l'animo vostro, e la vostra mente, cui il giudizio è commesso per potere giurisdizionale. Anzi noi possiamo assicurarvi, che nè il Procurator Generale, nè la gran Corte hanno stimato commetterne la revisione, e tra perchè la Corte Suprema nella causa del signor Vincenzo Grisolia abbandona alla prudenza del Magistrato la revisione, giusta il numero 888 della Gazzetta de' Tribunali, e perchè non potevasi incriminarli, ed infine perchè si sarebbe provocato uno sciupio di spese in danno della finanza.

E l'Intendente della provincia Cavalier Lopane con tutta la sua severità, tenuto riflesso alla giureprudenza del Supremo Collegio, non ha stimato usare neanche misure disciplinari contro il Lauda in fatto del suo impiego, come sostituto Cancelliere comunale; anco perchè, ne' sensi della prelodata decisione erasi dileguato l'elemento politico della paradossale cospirazione contro il governo.

Un argomento finale ed incrollabile chiude la nostra dimostrazione, e viene dalla decisione resa dalla nostra Gran Corte Criminale di Molise il 29 marzo 1851, nella causa a carico del signor Giuseppe Pagani di Bagnoli, quando la reazione era nel suo apogeo.

Il Pagani detentore di manoscritti (dichiarati vietati da' Regi revisori, e questa circostanza è grave) era condannato dal Regio Giudice alla multa, ma era assolto in appello — La decisione è passata in giudicato, nè la Corte Suprema l'ha potuto cas-

sare, neanche nell'interesse della legge, come è l'uso attuale, (si legga la decisione.)

Le materie penali sono odiose, e s' intendono re-
strittivamente, e l' articolo 200 della legge organica
del 29 marzo 1817 sancisce — Nelle materie cri-
minali, correzionali e di polizia non potranno i Giu-
dici pronunziare altre pene , all' infuori di quelle
determinate dalle leggi , e ne' soli casi dalle mede-
sime stabiliti.

Ed infine nella motivazione del Decreto del 6 novem-
bre 1849, relativo a' reati di detenzione di libri è scritto:

« Considerando, che molti libri perniciosi circolano
nelle mani dell' inesperta gioventù con grave danno
della religione, e della morale. »

La stampa è la locomotiva delle idee, che vince
il tempo e lo spazio, l'Indice, e la polizia—e Grego-
rio XVI la fulminava con quelle parole *gula ignea,*
caligo, strepitus horrendus cum impetu immane ,
scritte nella famosa enciclica.

Ma i manoscritti custoditi dal Lauda con tanto
mistero non circolavano certamente nel paese ne' sensi
di Gregorio XVI.

Dunque le leggi assolvono, e voi signor Giudice
non potete condannare anco volendo, perchè de' pen-
sieri parlati, o scritti *poenam nemo patitur.* Il Lauda
sia degno di laude, o di biasimo, ne giudicherà Dio,
e l' avvenire. Epperò concludiamo col nobilissimo
passo di Tacito. *Quo magis socordiam eorum irri-
dere libet, qui proesenti potentia credunt extingui
posse etiam sequentis aevi memoriam. Nam contra
punitis ingeniis gliscit auctoritas : neque aliud e-
xterni reges, aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi de-
decus sibi, atque illis gloriam peperere.*

Veniamo al signor Cicorella, incolpato di detenzione, non di scritti, ma di libri stampati, e di arme vietate, pistole, daga, e stile di antica fattura.

I testimoni generici ed i periti sonosi riportati al verbale di reperto: anzi hanno soggiunto essersi assicurati due archibugi, non compresi tra le armi spedite al Procurator Generale, come di pertinenza speciale del Colagrosso.

I testimoni a discarico, testimoni gentiluomini, incapaci di mentire versando sulla intrusione hanno dichiarato — *« che lo statuto di Spagna trovato nel » suo nascondiglio è quello stesso, che nello scor- » cio del 1847 il Pasqualantonio Lauda aveva de- » stramente lasciato nella farmacia Pettulli, ne' sin- » tomi precursori delle concessioni malaugurate del » 1848; che il muro divisorio è comune al Cico- » rella, ed al signor Antignani; che il Supplente V. » Colagrosso dopo il reperto si rese in casa del » Cicorella per trattare in segreto.... che si pro- » gettava di fare un' intrusione nella vigna Dattino » in supplemento delle fatte intrusioni, per arric- » chire il processo, giusta la pubblica voce e fama.*

Nè si creda strana l'idea di un' intrusione in tempi di rancori privati, quotidiane denunce, e visite domiciliari.

Le eminenti autorità di Campobasso ci assicurano di questo fatto avvenuto nel vicino comune di Pietracatella.

Un Sacerdote gesuitante odiava a morte quel Supplente giudiziario Luigi Germano, e per mezzo di un muratore ebbe l'esiziale talento di far intrudere nella di lui stalla uno scatolino con entro una vistosa bandiera tricolore ed una lettera apogrifa,

del Barone Poerio scritta dalla prigione di Montefusco.

Alla denunzia seguì la perquisizione del R. Giudice di S. Elia accompagnato dalla forza. Volle la provvidenza, che nello sfabbricarsi della mangiatoia lo scatolino piombasse nel grembiule di una serva fedele, senza che la giustizia se ne fosse accorta.

Fatto il verbale negativo, e ritiratosi il Giudice, la serva consegnò lo scatolino al padrone, il quale lo rovesciò nel fuoco, appena svolto, e fu preso da un moto convulsivo.

Se lo scatolino fosse stato assicurato, il Germano si sarebbe perduto, la sua famiglia sarebbe stata nella desolazione, il Giudice avrebbe punito severamente, ed il denunziante avrebbe trionfato per mezzo della giustizia, divenuta ministra di private vendette!

Se dunque nella fattispecie, lo statuto costituzionale di Spagna era destinato all'intrusione girovaga, secondo talentava al signor Pasqualantonio Lauda, questo libro è il testimone muto messo dalla Provvidenza a costatare la pertinenza delle cose, e l'innocenza del giudicabile: ed il vero reo è sempre il costante prestigiatore di mestiere, divenuto intimo dei signori.... Formidabile duumvirato della reazione! Vi era pure qualche altro consulente dietro le scene.... E tutti altre volte hanno manipolato processi politici e denunzie contro di noi...

Ma, indipendentemente dalla probabile intrusione, avvi forse detenzione semplice ne' sensi delle leggi romane, delle vigenti, della giureprudenza? Nò: lo vedremo, fatte poche osservazioni sul fatale divieto de' libri.

I libri rinvenuti sono, oltre una miscellanea di materie indifferenti, la vita di Murat, lo statuto di Spagna, e la storia del Colletta.

L'Indice di Roma, che serve di guida a' periti revisori, non comprende affatto la vita di Murat, nè questa vita, nè l'altra di Napoleone è stata mai incriminata nel foro, anzi vanno nelle mani di tutti, non esclusi i preti, ed i poliziotti più scrupolosi. Nè la legge sulla stampa, nè la giureprudenza, come pocanzi abbiamo visto, spiegano maggior severità dell'Indice. Anzi l'equità pretoria de' Magistrati indipendenti assolve contro il rigorismo dell'Indice tuttogiorno.

Lo statuto di Spagna è riportato nel bullettino delle leggi del 1820, come tutti i decreti emessi nel tempo. Se potesse esservi incriminazione, allora la polizia dovrebbe rovistare tutti gli archivi comunali, arrestare i Cancellieri, e fare di quella abortiva costituzione d'allora un *auto-difè*.

È tale questo un assurdo, che esprime la stupidità dell'occultatore, il quale volle mettere armi e libri quasi sotto il presidio della Spagna costituzionale.

Rimane Colletta, Storia del Reame.

Ma nessun libro ha avuto cotanto spaccio nel reame, quanto questa storia, e lo stesso Governo gli ha dato la massima pubblicità con la confutazione.

Fu confutato dal Principe di Strongoli e dal Generale Guglielmo Pepe, si ebbe i più gravi attacchi del nostro Pasquale Borrelli, il quale lo chiama un romanzo storico, e di genere maligno. Ed oggi vanno in grido, e sotto la protezione del Governo le minute ed analitiche censure del Cacciatore.

E pare, che il Governo ne volesse la più ampia pubblicità, per rettificarne il concetto, e scemarne il prestigio acquistato presso l'universale.

Se l'occultatore accanto al Colletta non diede posto alle recenti confutazioni, la è sua colpa.

Ma tengasi pure, come vietata questa storia ricercata da tutti. Un libro in mano di un idiota, povero di mente, e ricco d'onore, che appena sa fare la sua firma, che non sa intenderlo, nè propagarlo tra la gioventù inesperta, nei sensi del Decreto di stampa, vale tanto, quanto un archibugio in mano di un cieco, ovvero una sciabla in mano di un moncherino.

Se non avvi reato senza gli estremi sostanziali del dolo e del danno, se l'idiotismo, e la buona fede escludono il dolo, se il seppellimento del libro fatale nel muro a fabbrica toglieva il libro alla circolazione, il reato di detenzione manca della sua base.

Ma che significa questo nome di legge, questa parola tecnica, *detenzione*?

Le leggi Romane, massime la *L. 9 Digestis de rei vindicatione*, la *Leg. 5 D. de impensis*, la *leg. 2. Cod. de fundis limitrophis*, la diffiniscono ne'sensi di mero fatto, e per corporale presura ed insistenza presente su di una cosa qualunque, *nec clam, nec precarie*.

L'articolo 2134 delle nostre leggi civili l'assimila al godimento, ed al possesso materiale di una cosa, che abbiamo, ed esercitiamo per noi stessi, o per altri, che l'eseroita in nostro nome. E l'articolo 2135 vuole tra gli altri estremi il possesso a titolo di padrone.

L'articolo 151 delle leggi penali intende per *de-*

tenzione il possesso materiale delle armi in casa propria.

Il dizionario giuridico e l'aureo trattato de'sinonimi del Tommaseo v'intendono il pieno, libero, e presente godimento della cosa nella voce *detenzione*.

L'arresto della nostra Suprema Corte di Giustizia del 30 giugno 1854 n.º 877 della Gazzetta dei Tribunali, redatto dal Chiarissimo Nicolini, nella causa del signor Dionisio del Vecchio è conforme a siffatte idee. Pende ancora presso la Corte Criminale di Napoli in grado di rinvio la causa del Vecchio, e l'esame della quistione della *detenzione semplice* di libri proibiti al medesimo attribuita, mentre i libri si conservavano nascosti presso un suo confidente.

In mezzo a gravi incertezze, potremo noi ritenere come detentore di libri un dabben'uomo, congiunto e confidente di tutte le notabilità del luogo, che non possedeva, non godeva, non faceva verun uso delle cose rinvenute? Ed è incerto, se ne conosceva il ripostiglio fabbricato nel muro, se ne era il padrone, o il depositario, se con sua intelligenza era avvenuto il nascondimento, ovvero era stata opera della moglie signora Agata Benevento, o del fratello militare, o del figlio premorti, oppure de' signori Antignani condomini del muro, o infine di qualche muratore della razza giudaica di Pietracatella, che seminava libri ed armi per le case altrui!

In mezzo a questo laberinto impenetrabile di dubbi, si potrà condannare un innocente? Ed è sempre reputato innocente colui, la cui reità non è nitidamente provata, così pe' libri, come per le armi trovate nel muro dall'istinto cagnesco del Catalano,

ed armi, e libri superiori alla sfera del Cicorella, uomo civile, ma povero.

Ma vi è dippiù in questa causa ormai celebre nella provincia.

Tuttogiorno la terra squarciata manda dal seno una serie di vetusti monumenti, di idoli, di pietre dure, di medaglie antiche, autonome, consolari, imperatorie, armi, anelli, vasi e simili (massime nel nostro Sannio-Frentano)—ne' nostri ozi ne abbiamo fatto una collezione, con uno studio archeologico, superiore alle nostre forze.

Nella demolizione, e ristauri delle case, tuttogiorno si rinvengono emblemi, monete, armi e libri.

Nella ristaurazione della nostra galleria troviamo varie cose settarie del 1799 e 1820, una scabbola, e pistole di vecchio stile.

Chi può ridire lo scoprimento svariato di cose siffatte, massime in quest'anno, che si fanno tentativi di escavazioni fra i ruderi delle città sepolte, *Aquilonia*, *Fistelia*, e *Gerione*? Ebbene, non è detenzione, ma *tesoro* di cose vietate il reperto di Cicorella, che non appartiene nè a lui, nè all'inventore Catalano, ma al fisco.

Infatti per l'articolo 636 Leggi civili è diffinito il tesoro « qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno, che possa provare esserne il proprietario, e che viene scoperta per puro caso. »

E si notino le parole, *nascosta* o *sotterrata*, senza distinzione di case o di campagna, e *cosa* comprende nel senso più lato ogni sorta di mobili, ed anco di quelli, per cui si ha bisogno della venia di Roma, o della polizia per farne uso.

Mettendo in equazione gli articoli precitati, abbiamo a conchiudere, non potersi battezzare col nome di detentore semplice, se non colui, il quale detiene *animo domini*, col titolo di padrone, le cose vietate.

Vuolsi adunque la pertinenza ed il possesso materiale, condizioni cumulative e sostanziali, per ingenerare l'incriminazione ne' sensi dell'arresto suindicato.

•Epperciò il detentore materiale della cassa de' libri del signor del Vecchio fu assoluto, perchè non ne era il padrone, ed era pure un idiota analfabeto, ed il del Vecchio attende la liberazione in grado di rinvio, perchè non era detentore materiale.

In altri termini il dolo ed il danno debbonsi medesimare, e compenetrare ne' reati qualunque siensi; nè l'intenzione basta senza il fatto materiale, nè il fatto materiale senza la malvagia intenzione nella stessa persona.

Insomma applicando le teorie dottrinali alla fattispecie, non puossi punire come detentore il Cicorella, tra perchè l'accusa non è riuscita a provare essere il proprietario delle cose nascoste, nè di averle nascoste egli stesso con dolo — e perchè occultare e godere liberamente, togliere all'uso, e possedere fisicamente una cosa, sono termini, che la contraddizione non consente potere stare insieme nell'atto stesso.

Ne' giudizi penali, in cui si svolge il destino del capo, dell'onore e della libertà de' cittadini, le prove debbono essere limpide ed irrefragabili. Ed il criterio morale debbe uscire dalle viscere del processo scritto ed orale, con l'esclusione di ogni dubbio, per acquietare l'intelletto del Magistrato e la pubblica opinione.

Le nostre leggi penali, dalla religione, dalla filantropia e dall' antica sapienza italiana santificate, non permettono, che si condanni l' innocente.

Le teorie Catalane gittarono la desolazione e l' allarme nelle popolazioni dell' intero circondario sullo scorcio del passato anno; ma Catalano è caduto in omaggio della giustizia e della pubblica opinione, malgrado la tristizia de' tempi, dopo una serie di enormezze commesse.

Ciascuno nella sicurezza delle dimestiche pareti e tra gli affetti della famiglia ebbe a palpitare dell' insidia, della sorpresa, e financo del caso.

L' inquilino potè pensare — *chi sa, se nel mio piccolo terraneo preso in fitto, ove divido con la mia famiglia un pane bagnato di sudore, e di sangue, possa esservi ignoto un ripostiglio di armi vietate, e vedermi improvvisamente carcerato senza veruna mia colpa.*

Il ricco proprietario di un palazzo patì l' insonnio dubitando — *chi sa, se i miei avi, o i padroni originari abbiano sotterrato dentro le pareti o nei magazzini, depositi di armi, libri, emblemi settari, polvere, piombo e simili; chi sa, se il caso di un ristauero, o la denuncia di un tristo, vogliano alla sprovvista gettarmi nel fondo di una prigione, ove avrei a piangere gli altrui peccati.*

Ognuno vide sul suo capo sfolgorare la spada di Damocle, lo spettro Catalano, ed i gendarmi.

Si rassicurino tutti, chè le leggi ed i Magistrati vegliano alla pace delle famiglie, perchè l' innocenza è presunta, e ciò che è sepolto nelle viscere della terra, o nell' abisso delle fabbriche è un te-

soro, la cui pertinenza va discussa con le leggi civili, e non già con un processo penale.

Ragguardevole signor Giudice,

La calunnia ebbe bisogno di tempo, d'intrusioni, di opportunità, di testimoni schifosi, di privati rancori: la verità, questa candida figlia del Cielo, nel crogiuolo della pubblica discussione, è mirabilmente risorta sotto la stessa protezione delle eminenti autorità della provincia.

Le romantiche invenzioni del passato Giudice, relative alle cospirazioni politiche, alle comitive armate, alle gravidanze incestuose di qualche casa, alle speranze postume degli attendibili, sono cadute, e non ne rimane, che l'infamia ed il rimorso pei codardi denunzianti, stretti col Giudice in segrete intelligenze. E noi avemmo il civile coraggio di sfuggire alle vessazioni del Giudice, e ci presentammo alle autorità eminenti, come una vittima espiatoria, nel fine di purgare il Regio Giudicato ed il Circondario di uno pseudo-togato. La nostra prigionia è stata una splendida epopea nel nobilissimo foro di Campobasso, che ne divise il dolore ed il trionfo.

Qui stamane abbiamo logorato gli ultimi cenci alla calunnia in persona di due illustri sventurati, de' quali l'uno ha patito quattrimestre detenzione e l'altro paurosa latitanza, straziante fame, e tutti e due le più angosciose pene dello spirito.

L'intrusione è provata nel fatto; e nel dritto avvi carenza d'ogni materia punibile per entrambi i giudicabili.

Voi qui mandato dalla provvidenza del governo,

con quella religione , filantropia e giustizia , che eminentemente vi distinguono , compirete la più augusta missione , assolvendo , ne' sensi dell' egregio pubblico ministero , e mostrerete , che la bandiera della sicurezza individuale ricovre inviolabile gli amministrati in tutto il circondario a voi affidato.

SENTENZA

Il Giudice Felice Aufiero condannò tutti e due ad un mese di prigionia, ritenendo il *costa* pe' carichi.

Fu necessità accettare la sentenza, trovandosi i rei detenuti in prigione — donde uscirono senza *empara* di polizia la quale si era saziata de' precedenti rigori.

NOTA.— Il Giudice R. Catalano, dopo vari mesi di sospensione, non si sa come fu reintegrato, e tramutato negli estremi fini delle Calabrie, ove mutò pelo, non già religione. Ivi commettendo maggiori enormezze fu destituito, e venne a morire in Napoli di rancori e di rimorsi che l' accompagnarono nella tomba , proprio come la camicia di Nesso. *Parce sepulto.*

Perciò non conviene scendere a' minuti dettagli sulla sua vita pubblica e privata ne' diversi paesi , e su' suoi complici ed abituali denunzianti ; noi abbiamo perdonato a tutti di vero cuore, contenti di cennare nell'arringa ciò ch' era indispensabile alla difesa de' sedicenti detentori.

Fa però mestieri convenire , che la destituzione di un giudice *poliziotto* sotto il passato governo è un fatto singolare che non trova riscontri ! Ne volle più del governo, adombrando scene degne de' Muravieffi, ed altri sgherri della Czar nell' attualità de' tempi!

Noi avevamo una cassa di libri proibiti presso il nostro compare signor Giacinto Colonna di S. Croce; e questa cassa fu disumata nel 1860, conservandosi in essa tra gli altri libri, *le poesie liberali* di nostro zio Basso Dattino di felice memoria, stampate nel 1799, e riprodotte nel 1820, ed uno statuto di *masoneria* — perchè abbiamo avuto sempre fede nell'avvenire. « *Fede è sostanza di cose sperate* » cui i nostri malevoli sono stati e saranno stranieri . . .

XXVII

14. Marzo 1855.

I SIGNORI DATTINO

RISPONSABILI CIVILI DI DANNO FORESTALE.

Signor Giudice stimato,

Di tutte le prove, al dire di un illustre filosofo, quella del giuramento è la più debole; e Polibio dice « *che dieci giuramenti i più solenni non fanno dire la verità, nè tenere la parola ad un Greco* »

Tantopiù valer debbe la massima di Polibio in un villaggio d'origine greca, (perchè fondato da' Greci sullo scorcio del nono secolo) in cui si è pieghevoli a' piaceri, ed a' privati rancori — e segnatamente per un guardaboschi, ed un procuratore i quali non seguono la legge cristiana — per uomini i quali hanno un interesse a mentire, vessando altri nel fine di coprire

gl' ingenti danni, tuttogiorno da loro inferiti alla selva del Marchese Versio, sita in Verticchio.

Questi sono fatti di ragion pubblica in S. Croce, e non espressioni oratorie — epperchè premunitevi a non fare acquiescenza a siffatti verbali, con quell'accorgimento che vi distingue.

Noi vi dimostreremo brevemente tre tesi:

1. Non costa del danno di ducati 54,00. commesso il 31 gennaio ultimo.

2. Se costasse del danno, costa non esservi affatto responsabilità civile.

3. Se infine del danno e della responsabilità costasse, la liquidazione dovrebbe essere civilmente rinviata per gli articoli 298 e 378 di procedura penale.

1. La confessione del prevenuto, nostro garzone Michele Camillo, è vestita dalle prove testimoniali — egli ingenuamente vi diceva aver commesso un danno in concorso con altri, e di suo proprio moto. Rammentiamo le dichiarazioni or ora giurate.

— Vincenzo Tartaglia ha dichiarato, che Giovanni de Sabato gli aveva assicurato, che il danno era stato commesso da Camillo, Capiello, e de Sabato nello stesso luogo, e ciascuno per proprio conto.

— Flaviano Capiello diceva, che Camillo aveva *legnato* con lui, e de Sabato, mentre teneva ordine del padrone di non metter piede nella Selva di Verticchio — E notate, che il Capiello è garzone del guardaboschi de Stefano, ed ha più coscienza del padrone.

— De Sabato nel suo letto d'agonia dichiarava, che il danno è stato commesso da Flaviano Capiello, garzone de Stefano, e Michele Camillo nostro

garzone — che il Capiello aveva caricato due vetture — il Camillo una sola — ch'egli stesso il de Sabato aveva pure profittato del legname.

Da queste dichiarazioni fornite dal carico si rileva, che Camillo aveva commesso parte del danno, parte minima tra gli altri dannificatori — non è dunque il danno di ducati 54,00. giusta il verbale de Stefano, il quale con un esempio nefando obbliava taluni, altri accusava, ed indicava testimoni i correi; ed i correi si facevano lo scrupolo di incriminare se stessi !

2. Ciascuno risponde de' fatti propri: *actiones ab alio patratae non possunt alteri imputari, nisi quatenus ille potest, et tenetur istas moderare, Puffendorfio de officio hominis et civis.*

Chi volesse far gravitare sopra altri il peso di un'azione estranea, sovvertirebbe ogni morale e giustizia.

Questa regola trova la sua eccezione nella così detta responsabilità civile, mettendosi in equazione le leggi civili, le penali, e le forestali.

A noi propriamente pare essere fondata sur uno di questi estremi essenziali, il mandato, o la negligenza colposa.

Conveniva, che l'accusa avesse provato aver noi dato il mandato di legnare in Verticchio al Camillo, o almeno essere noi stati così negligenti a sorvegliare i passi del garzone nelle commesse funzioni.

L'accusa nulla ha provato: nè le induzioni del Guardaboschi giusta l'art. 135 della legge forestale possono portare necessità di assenso sulla responsabilità civile: anzi il fungente da pubblico Ministero ha conchiuso non esservi luogo a procedimento per noi.

Il discarico ha nitidamente stabilito.

— Che il Camillo è nostro garzone uso a fare diversi servigi con un somiero, precipuamente addetto al trasporto de' materiali per le fabbriche da noi iniziate in città ed in campagna.

— Che nel mattino del 31 gennaio nostro cugino Basso gli affidò il cavallo, e l'accompagnò col proprio garzone Giuseppe Jacieri, con ordine di rendersi nella difesa di Rotello a raccogliere legna secche.

— Che il Camillo forviò dal mandato, e si rese a legnare con altri in Verticchio, abbreviando la via e la fatica.

Alle nostre idee esclusive della civile responsabilità si prestano.

— La lettera dell' articolo 1338 leggi civili così espresso : *i padroni ed i committenti pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni, nelle quali li hanno impiegati*

— lo spirito della legge — non debbesi imputare a' padroni l' effetto de' capricci de' garzoni che forviano dal mandato

— gl' interpreti di dritto e francesi e nostrani

— la giurisprudenza della Corte Suprema esposta in diversi arresti, e precisamente nell' arresto del 29 novembre 1849 numero 426 della gazzetta dei Tribunali, causa di Giovanni Lenti, e nell' altro dell' 11 luglio 1853 n. 770, causa di Nicola Marinelli.

— il dritto Romano nella legge Aquilia e nell' altra delle 12 tavole, *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*.

Se la cosa è in questi estremi, se il Camillo non menò a legnare il nostro somiero, se portò il cavallo di nostro cugino, ma forviò dal costui mandato restrittivo, l' incolpazione a nostro carico cade dalle basi.

3. Non avvi dubbio, che un danno è stato commesso, ma dovevasi procedere all' identificazione del legname co' tronchi esistenti sul suolo per gli articoli 129, 137, e 138 della legge forestale, perchè il Guardaboschi non catturava in flagranza e per un valore di ducati venti, bensì catturava quasi nella prossimità dell' abitato e per un valore di ducati 54, 00.

E se la verisimiglianza è il primo criterio della verità, è impossibile fisicamente, che un cavallo poteva asportare il peso di dieci cerri, di tre palmi l'uno, e equivalente ad un cinque cantaja.

Ma alle anomalie di un Guardaboschi, abitualmente spergiuro, e di un incivile procuratore sono facili pure i miracoli, i quali però non arrivano fino alla vostra convinzione !

Dunque, se il danno non è liquidato, nè prontamente liquidabile, anzi è d'impossibile liquidazione, debbesi rinviarne il rinfranco per gli articoli 298, e 378 della penale procedura in giudizio civile.

Su queste basi inconcusse di fatto e di dritto, noi fiduciosi attendiamo l' attenuazione della pena per il prevenuto Camillo, e tra perchè il danno potè essere inferiore a' trenta carlini, e perchè non ancora compie i diciotto anni giusta l'atto di nascita per l'articolo 66 leggi penali, e la costante giureprudenza; più fondatamente ci attendiamo l'assoluzione da ogni responsabilità civile, come il giudizio del pubblico preconizza in accordo col pubblico Ministero.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Aufiero condannò il Camillo ad un mese di prigionia, ed assolse dalla responsabilità civile i signori Dattino.

XXVIII2. *Giugno* 1855.**SIGNOR BENIAMINO JACOBACCI**PREVENUTO DI USO PRIVATO, ASPORTAZIONE DI ARMI,
E FERITE.*Signor Giudice ,*

È tempo di squarciare le vesti della calunnia che a grandi proporzioni si addensava sul capo del prevenuto Jacobacci.

Si voleva fare di lui un assassino di campagna, un filibustiero armato: la G. Corte lo rinviava a voi co' piccioli cenci di un uso privato — E non sapremo dire, per quale fatalità imperscrutabile nell'ordine provvidenziale avveniva pure nel 6 marzo un imprudente attacco con l'egregio Sindaco e Dottore, fratello del Beniamino Jacobacci, cui noi professiamo sentimenti di stima affettuosa.

E dopo questo fatto sopravvenne il mandato di arresto emesso dalla polizia. Ma l'inculpato ha pure dritto alla nostra amicizia, a' riguardi della difesa, come un onesto padre di famiglia, come ogni sventurato che siede sulla scranna del dolore, *res est sacra miser*. Con quella benevolenza e penetrazione che vi distingue, vi degnerete compatire una breve difesa, tendente a dimostrarvi tre tesi:

1. Che non l'uso privato, ma l'esercizio di un dritto dipendente dal contratto sinallagmatico di società bassi nella specie.

2. Che il prevenuto non abusò delle armi, ma se ne servì per lo servizio urbano, ausiliario della Gendarmeria, unicamente nel 14 aprile 1854.

3. Che le minacce e ferite accagionate al fratello signor Vincenzo Jacobacci meritano il beneficio dell'articolo 468 leggi penali per l'attenuante del dolo.

1. La pubblica discussione, il processo scritto, e la discolpa hanno chiarito limpidamente, che il signor Eugenio de Finis aveva associato nel fitto del molino demaniale sette individui, e tra questi l'incolpato Jacobacci, il *Cicerone* de' soci, perchè l'aveva tenuto in fitto negli anni precedenti.

Una scritta sinallagmatica della società esiste, e diversi atti stragiudiziali con protesta di azioni, e riconvenzioni, esperibili civilmente.

Il 31 maggio Jacobacci si rese al molino e si prese tre tomoli e mezzo di grano, prodotto dalla molitura, come usavano pure gli altri soci.

Nella scrittura non si deputò un socio amministratore tra i sette; dunque per l'art. 1751 LL. CC. 1° comma si presume, che i soci si avevano dato reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro — E per lo 2° comma ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè non impedisca a' suoi soci di servirsene essi pure secondo il loro dritto. E per l'art. 1718 il socio che doveva conferire una somma nella cassa sociale e non l'ha conferito, rimane *ipso jure* debitore degl' interessi.

Lo stesso ha luogo per le somme, che il socio avesse preso per peculiare profitto.

Ed infine per l'art. 1722 ciascun socio è tenuto del danno accagionato con la sua colpa.

Il fatto del Jacobacci dunque trova riscontro nell'ipotesi delle leggi civili.*

Ma si risponde da qualche scettico — La decisione della G. Corte accenna all'uso privato previsto dall'art. 168 LL. pp.

Noi replichiamo, che la G. Corte escludeva il furto, e metteva in forse la definizione — che sulle basi del processo scritto non potevasi definire, ma invece in esito della pubblica discussione — che, sia qualunque l'espressione della G. Corte, non può preoccupare il vostro giudizio, come non potea avocare la vostra competenza — Che l'egregio Procurator Generale segnò di sua mano una linea sotto le parole usate nella querela, *il passato conduttore del molino*, come voleva far credere de Finis — che nel processo scritto non era inserito il volume de' documenti a discarico — Sì, diciamolo francamente e senza velo — il querelante de Finis trasse in errore la giustizia, quando fece credere, che Jacobacci era *il passato conduttore del molino*, e negò, ch'era attuale socio — S'egli avesse parlato il vero, o la querela era respinta, ovvero la G. Corte avrebbe dichiarato non esservi materia punibile, senza rinvio.

E son usi i de Finis a fare querele caluniose per isfogo di privati rancori, o per puntigli di prepotenza, e ne abbiamo avuto prove in cause diverse. Sullo scorcio del passato marzo appunto pronunziavate *il costa non* per Micone e Porrazzo imputati di danno, quando dormivano sonni tranquilli nella loro casa in Montelongo — Ed il de Finis chiamava ladro, e grassatore di campagna un socio di molino!! *Socii sunt*

tanquam fratres — ebbene la fratellanza fu rotta non dal Jacobacci, che usava il suo dritto, ma dal de Finis che giudaicamente lo calunniava.

In fatto di danno, furto, ed uso privato sono così impercettibili i confini della giurisdizione penale, e civile, che molte volte si confondono — Sì; li confondono gli uomini volgari, e mezzo istruiti — Vediamo noi di sceverarli, soggettando il nostro giudizio alla vostra censura.

L'art. 168 leggi penali non diffinisce l'uso privato, ma lo descrive per casi:

« *Chiunque senza oggetto di furto, o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso dritto, obblighi altri al pagamento di un debito, o alla soddisfazione di un' obbligazione qualunque, o disturbi un possesso altrui, demolisca fabbricati, devii acqua, o simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia.* »

Dunque pare che si possa diffinire così: *l'uso privato è l'esercizio di un preteso dritto con mezzi violenti ed autorevoli in danno di altri, che se ne trova in possesso* — Dunque sono tre gli estremi essenziali, (uno che ne manchi, cade l'uso privato) *pretesa di un dritto — violenza privata — pacifico ed esclusivo possesso.*

Ebbene, nella fattispecie mancano tutti e tre.

Il *dritto* del Jacobacci nella società non è dubbio, non è contestabile, non è per cavilli preteso — è invece stipulato, incontestabile, liquidato con prove orali e scritte.

— Jacobacci non usò *violenza* sulla persona dei soci, nè a mano armata li costrinse a dargli la porzione — E l'art. 1066 leggi civili diffinisce la vio-

lenza, come quella che fa impressione ad uomo ragionevole, ed ispira il timore di esporre la persona, o le sue facoltà ad un male considerevole e presente; quella violenza che giusta il Dritto Romano fa impressione *in virum constantissimum*.

E l'uso privato trova riscontro nella legge *Julia de vi publica et privata*.

E si sa, che gli uscieri ed i gendarmi non vanno col Rosario, o col Crocefisso, ma vanno ad eseguire le sentenze con la coercizione armata sulle stesse persone — Jacobacci appena forzò il cassone, ma non violentò affatto il mugnaio connivente ed arrendevole al volere di tutti i soci, ed allo stesso Jacobacci.

— *Possesso* — Chi de' sette soci era in possesso esclusivo? — nessuno — anzi nessuno amministrava per patto, epperò tutti amministravano, e possedevano per legge. Nè il de Finis vanta dritti maggiori degli altri soci, nè i soci sonosi associati alla di lui futile querela, nè veruno di essi ha patito danno, perchè tutti debbono rifondere a Jacobacci, espulso di fatto dal molino.

Jacobacci non è il lupo, ma è l'agnello calunniato e frodato, mentre egli avrebbe potuto riquerelare il de Finis di ostacolo al libero esercizio dei suoi dritti per l'articolo 166 l. penali, e nella fattispecie il lupo è de Finis — Dunque la storia vince spesso la favola ne' fatti quotidiani! — Ma Jacobacci non risponde con rappresaglie, invece perdona al calunniatore.

Alla lettera ed allo spirito della legge viene soccorrevole la giureprudenza — e la Corte Suprema con diversi arresti ha sancito *e non esservi uso privato*

senza l'estremo del possesso materiale, esclusivo e pacifico in potere del querelante, come si riscontra nella gazzetta de' Tribunali, numeri 524, 555, e 559.

Epperziò, se il fatto di Jacobacci non trova riscontro nell'ipotesi dell'articolo 168 leggi penali, ma invece si compenetra nell'ipotesi delle leggi civili regolatrici della società, l'azion penale cade dalle basi — La formola del *costa non essere colpevole* gli spetta a stretta giustizia, rinviandosi civilmente per la contestazione tra i soci di molino.

2. Asportazione del fucile.

La querela segnalava tre diverse asportazioni d'armi, una reiterazione di delitti, *quella del 14 aprile 1854, l'altra del 31 maggio 1854, e l'ultima del 6 marzo 1855*: marchiamo bene queste tre date solenni, fissate dallo spionaggio il più spietato de' suoi nemici, *de Finis, ed il fratello.*

Eppure dell'asportazione del 31 maggio connessa con l'uso privato nessun testimone ne ha fatto parola, epperziò noi la saltiamo a piè pari.

Dell'asportazione del 6 marzo 1855 una falange di testimoni intesi nulla ha assicurato, meno la famigerata testimone Augela Paolone. Potrebbe per avventura il vostro criterio morale poggiarsi su di una testimonianza singolare?

Chi è la Paolone? Una donna *mali moris*, e da noi ripulsata, perchè Beniamino Jacobacci l'aveva querelato di furto di olive.

La Paolone è in contraddizione con se medesima, perchè nel processo scritto parlò di baionetta, in pubblica discussione rinnegò la deposizione scritta;

mandata in esperimento, e tornata disse, che non ricordava, *se era fucile o baionetta*, ma che intendeva uscire dal carcere ad ogni costo.

Ma la Paolone è in contraddizione con l'altra testimone Vittoria Lionbruno, presente al fatto, la quale rappattumava i fratelli Jacobacci, e la Lionbruno era vicina e la Paolone distante — e la Lionbruno in preferenza era indicata dal querelante Jacobacci. L'enigma si spiega così: la Lionbruno è una donna onesta, e la Paolone è quella che è, *mali moris*, ripulsata, incomprensibile.

E quando mai si è prestata fede alla testimonianza singolare?

La scuola, ed il foro, le leggi Romane, e le nostre, la costante giureprudenza, e gl'interpreti negano ogni fede alla deposizione del testimone più onesto del mondo, nè vogliamo ripetere teorie le molte volte da noi rassegnate in altre cause. E si vorrebbe in questa prestar fede alla perduta Paolone per la simpatia di fare il male, respingendo tutte le altre deposizioni di gente onesta che si prestano al bene?

Rimane l'asportazione del 14 aprile costatata da vari testimoni, nell'occasione che il Beniamino si recava a verificare i restauri del molino malanurato.

Ebbene il carico ed il discarico sono in pieno perfetto accordo, che Jacobacci era urbano in servizio quel giorno, e seguiva la Gendarmeria Reale: anzi il certificato del Capo Urbano signor Paolo Battaglia, e l'altro del caporale di Gendarmeria signor Petrucci pongono a questo fatto il suggello.

Spesso i migliori uomini non riescono a sfuggire.

agli artigli della calunnia, la quale intenebra le più sante opinioni, quando è secondata da malvage influenze.

Jacobacci era socio di molino al de Finis, e questi ne volle fare un ladro! Jacobacci era urbano in servizio, e de Finis ne volle fare un grassatore di campagna! voi, signor Giudice, al calunniato darete una riparazione.

3. Ultimo carico: minacce e ferite in persona del fratello Sindaco V. Jacobacci.

È tale la riverenza e l'amicizia, che ci lega a lui, che non vogliamo impugnare questo fatto, e vogliamo rimetterlo alla pienezza del vostro criterio morale, volendo solo attenuarne il dolo.

Il giudicabile disse iattanze e minacce vaghe avverso il fratello; ma noi abbiamo imparato dalla costante esperienza, che le minacce sono buoni avvisi, e sono come le armi difensive del minacciato; e che infine i millantatori sono gente innocua, dovendoci guardare da' caratteri cupi, e muti, i quali a nuocere aspettano luogo e tempo.

Il querelante Jacobacci è un ricco proprietario, è un distinto Dottor Fisico-Cerusicò della provincia, senza prole: il Beniamino è premuto da' gravi bisogni di una patriarcale famiglia, e vedendo l'indifferenza del fratello spesso se ne risentiva tra gli amici con parole poco cortesi.

In quel giorno malaugurato nessuno de' testimoni vide l'origine storico-legale della colluttazione, e potè anco essere, che alle inchieste supplichevoli di Beniamino avesse risposto il signor Vincenzo con acerbe parole, con modi orgogliosi ed indiscreti, ordinari a' ricchi indifferenti, talchè Beniamino si spinse

minaccevole più per impulso meccanico, che per volontà decisa.

Ma il fatto stesso parla meglio ne' sensi della difesa. Beniamino è un Aiace di statura e di forze atletiche; se avesse avuto un mal disegno, l'avrebbe compiuto: invece col suo *coltellino a piega*, atto a mondare portogalli (come rammentava la Vittoria Lionbruno, prossima al fatto) ferì il giubbettino del fratello, e ne lambì appena la cute. Dunque volle piuttosto minacciare, intimidire, e piegare il fratello a sensi più miti verso la sua famiglia,

La fu una puerile Rodomontata senza l'animo di ferire, perchè avrebbe approfondito, invece di limitarsi a lacerare il *gilè*.

Lo stesso signor Vincenzo, dopo il primo risentimento della querela inconsulta, ed il rapporto spedito in polizia con la qualità di *Sindaco*, se n'è persuaso, ed ha perdonato, implorando il riguardo umanitario della giustizia.

I testimoni intesi a carico e discarico hanno parlato del fatto, come di una farsetta da destare il panico.

L'ostinata contumacia de' querelanti in questa discussione pubblica, la spontanea presentazione del prevenuto, quando la polizia lo perseguitava con colori criminali, sono le prove irrecusabili della leggerezza del fatto — *nihil humani a me alienum puto*.

Se la cosa è in questi estremi, la giustizia è compiuta, signor Giudice, e debbe aprirsi l'adito all'equità; ne' sensi dell'articolo 468 leggi penali — Vi sta innanzi un disgraziato padre di famiglia — Sette teneri figli, e tre nubi donzelle che per mezzo nostro v'implorano, perchè gli rendiate il padre — Così, elimi-

nati il carico dell'uso privato, e l'altro dell'asportazione d'armi, alla mite condanna segnerà tra i fratelli l'amplesso di pace, fra i plausi dell'uditorio.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Anfiero ritenne il non costa pe' due primi carichi, il costa per le minacce con ferita lieve, condannando a quattro mesi di prigionia — Segnò la rinunzia all'istanza, e fu escarcerato Beniamino.

XXIX

10. Giugno 1855.

SIGNOR RAFFAELE BENEVENTO

CONTRO

I SIGNORI MARCELLO, E DOMENICO BENEVENTO

REINTEGRANDA.

Pregiatissimo signor Giudice,

Costituiti gli uomini in una civile società, stabilita la forma governativa, codificate le leggi, nominati i Magistrati, a nessuno è dato farsi la giustizia di proprio moto, e con le mani proprie.

I magistrati, il cui mandato promana dal centro del potere governativo, sono chiamati a tutelare la

vita, la sicurezza delle persone, la proprietà, il possesso, *il mio, e tuo, jus suum unicuique tribuere.*

Se fosse dato farsi la giustizia col proprio braccio, ne verrebbe la rappresaglia, l'anarchia, ed il caos del prisco stato di natura — *vim vi repellere* — alla forza del dritto succederebbe il dritto della forza.

Sì: la giustizia e la religione sono le pietre angolari, sulle quali la società è fondata.

Epperò la conservazione dell'armonia sociale, il rispetto dovuto al *possesso*, ed i gravi inconvenienti delle private rappresaglie sono i principi fondamentali che governano il testo dell'art. 168 LL. penali, e presegono alla ritologia delle azioni possessoriali.

La *Reintegranda* è una specie di cosiffatte azioni, ma ha i suoi caratteri differenziali, come vi dimostreremo con invincibili argomenti stamane.

Essa può definirsi un'azione, *mercè la quale il possessore materiale di un fondo reclama di essere ripristinato nel possesso, di cui è stato spogliato con vie di fatto da altri.*

Reintegrare significa, *rimettere nel pristino stato*, per proprietà di lingua italiana, e per voce tecnica del foro.

La genesi della *reintegranda* riposa sulla massima di ordine pubblico, *spoliatus ante omnia restituendus*, ed è ritenuta in tutte le diverse legislazioni, che hanno governato il nostro reame.

1. Dritto Romano.

Essa è svolta negl'interdetti *recuperandae possessionis, de vi, et vi armata.*

Adeo verum est neminem de jure posse de possessione, ut ne dominus quidem sibi jus manu dicere,

remque suam alteri vi eripere possit L. 13 D. quod metus caussa — L. 7 C. unde vi.

2. Dritto Canonico — *de restitutione spoliatorum. Dejectus possessione rei immobilis dicitur spoliatus et virtute hujus interdicti propter odium violentiae, ea celeritate restituendus est, ut nulli exceptioni, antequam possessionem recuperet, respondere cogatur, etiamsi is qui dejecit, dominium sibi asserat, aut crimen objiciat spoliato, vel arguat illum vitio possedisse. Nulla harum exceptionum auditur, antequam dejectus in possessionem restituatur. In quam restitutionem veniunt damna, fructus etc. Gravina istit. can. pag. 190.*

3. Dritto patrio — veggasi Maffei vol. 2. p. 334.

Ex Friderici II. constitutione est in electione ejus, qui dejectus est adversus eum qui dejecit agere ad recuperandam possessionem et id quod interest.

4. Le decisioni del S. Regio Consiglio hanno sempre osservato così salutare interdetto.

5. La celebre ordinanza di S. Luigi pubblicata nel 1270 in Francia conservava quest' azione interdittale.

6. Il Dritto Francese, la giureprudenza era negli stessi sensi—l'autorità degl'interpreti nella piupparte.

7. Le nostre leggi civili nell' art. 1934, n. 3.º autorizzano anco la misura dell' arresto personale per la reintegrazione del possesso, e danni-interessi.

8. L' art. 168 delle leggi penali ne fa un uso privato, e punisce chi turba per pretesi dritti, e vie di fatto l' altrui possesso. E si noti, che qui s' intende non il possesso civile-annale, ma la materiale detenzione.

E tutti convengono, chè è dato eligere l' azione

civile, invece della penale, per lo ricupero del possesso e del danno, anco nel doppio fine di prevenire ogni eccezione pregiudiziale, e di ricuperare prontamente il possesso del fondo coll' indennizzo dei danni.

9. La Giureprudenza è venuta soccorrevole all'interdetto, ed ha bandito la polemica degl' interpreti di dritto, che prima fluttuavano in diverse opinioni.

Se si voglia avere la pazienza di scorrere la gazzetta de' Tribunali dal 1845 fin oggi, sgombrerà ogni dubbio sulla materia. È massima costante —

» *L'azione soccorre il possessore materiale di mesi, e di giorni, anco avverso il vero padrone, che ha commesso lo spoglio violento di propria mano, e che non può difendersi prima del rilascio del fondo.* »

Tra gli altri arresti sono notevoli;

— quello del 5 maggio 1846 n. 134.

— l'altro del 4 dicembre 1850 n. 524.

— l'altro del 14 febbrajo 1851 n. 559.

— l'altro del 20 maggio 1851 n. 565.

— La dotta sentenza del Tribunale Civile di Napoli resa in grado di rinvio il 27 giugno 1850 n. 476 e 477 nella causa del Clero di Roggiano.

— L'arresto della Corte Suprema, che rigettò il ricorso prodotto avverso questa sentenza con ragionari conformi.

10. Henrion de Pensey assegna alla *reintegranda* cinque caratteri differenziali che la distinguono dal genere delle azioni possessorie.

— nella reintegranda vuolsi lo spoglio violento del possesso — nell'azione possessoria basta pure una qualunque precaria turbativa.

— nella reintegranda basta il possesso materiale all'epoca dello spoglio — nella possessoria vuolsi il possesso annale.

— nella reintegranda puossi adire anco il giudice penale — nella possessoria si agisce civilmente.

— nella reintegranda succumbendo il convenuto può agire con azione possessoria, o petitoria dopo aver rilasciato il possesso — nella possessoria è data al succumbente la sola azione petitoria.

— nella reintegranda si tende a ricuperare il possesso effettivamente tolto — nella possessoria si vuol essere conservato nel possesso turbato.

I caratteri conformi ed omogenei della *reintegranda e dell'azion possessoria* sono tre — che si versano sul fatto, ed han per oggetto il provvisorio possesso — che il petitorio non puossi cumulare ;

— che anzi non puossi istituire il petitorio, senz' aver prima soddisfatto le condanne al rilascio del possesso, rimborso di danni e spese.

Pare dunque, che nella *reintegranda* il principale oggetto de' mezzi istruttori versar debba sull'*attentato* commesso contro il possessore. E nella fattispecie le prove raccolte sono state irrecusabili.

Grave-nefario-violento-vandalico fu l'attentato commesso il 7 e 9 aprile da' convenuti padre e figlio signori Marcello e Domenico Benevento i quali con due aratri di bovi, quattro garzoni, ed una greggia di pecore si fecero a devastare un rigoglioso seminato di orzo, e nelle prime conclusioni accennarono ad erba spontanea ed orzo rinascente !!!

Si faccia pure astrazione dalle prove di un possesso civile per l'attore, e si rimanga nella cerchia

di un possesso materiale approssimativo all'annale in linea subordinata.

Al signor Raffaele Benevento soccorre l'avviso del giureconsulto Bartolo — *in dubio non praesumitur alienasse ea quae alter repertus est possidere, e per l'art. 2140 LL. CC. il possessore attuale il quale provi aver anticamente posseduto, presumesi aver posseduto nel tempo intermedio.*

L'attore avea maggesato nel settembre 1854; avea seminato l'orzo nel novembre; nel corso de' mesi andati 1855 l'avea sarchiato e nettato dalle erbe parasite. Quando era prossima la ricolta, i convenuti (che prima non avevano istituito nessun'azione nè possessoria, nè petitoria, e ben il potevano, e dovevano come per legge) si ebbero il ticchio di distruggere un prodotto di tante cure, spese, e fatiche!

Se tutte le leggi divine ed umane, delle quali la Giureprudenza è interprete sapiente, reclamano la riparazione, voi signor Giudice, nella sapienza e giustizia che vi distingue, non potrete che aggiudicare all'attore le sue conclusioni, anco con l'arresto de' perturbatori per l'art. 1934 n. 3 L. C. e con la solidalità per l'art. 1155 leggi civili, e 51 leggi penali.

E valga pure la gloria di soccorrere a' deboli, e rinfrancarli da' soprusi de' forti, i quali presumono farsi gioco dell'autorità e delle leggi.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Anfiero fece dritto alla *reintegranda* promossa dal signor Raffaele Benevento contro i signori Domenico e Marcello Benevento, condannando questi ultimi al rilascio del fondo, al rinfranco dei

danni, ed alle spese del giudizio — Si produsse da' condannati appello al Tribunale civile di Molise e l'appello fu rigettato ad unanimità di voti. Le spese ammontarono a qualche centinaio di ducati, per i mezzi istruttori dell' accesso del Giudice, perizia, e prove orali.

NOTA. — Si è voluto riportare qui questa difesa, e tra perchè la reintegranda civile è frequente ne' regi Giudicati, ed al possessore turbato compete promiscuamente l' azione così detta civile, e la penale dell' articolo 168 LL. pp. relativo all' uso privato in linea correzionale, presso gli stessi Giudicati di Circondario.

Anzi è cosa prudente agire civilmente, perchè nelle azioni possessorie l'appello è devolutivo contro le sentenze de' R. Giudici, e si recupera prontamente il possesso del fondo ed il rinfranco de' danni, come avvenne nel caso attuale, dietro nostro consiglio, ed anco per non accrescere stizze tra persone civili, ligate con vincoli di parentela tra loro, con un dibattimento penale, e per prevenire eccezioni pregiudiziali di possesso. D' altronde la linea penale è più tortuosa per i gravami, che sospendono le sentenze de' Giudici, e sente di rancori e di vendette.

Del resto, esaurito il giudizio civile con la *reintegranda*, si può pure agire dopo correzionalmente per la pena dell' uso privato avverso il perturbatore, sulle basi inconcusse del giudicato civile, come usammo nel 1840 per Vincenzo Buccino contro Antonio Janiri, il quale fu condannato a sei mesi di prigionia. E per l' articolo 7 della procedura penale Italiana si può seguire lo stesso sistema, essendo l' uso privato perseguibile di uffizio, senz' aver bisogno d' istanza privata; ben in-

teso essere devoluta a' Tribunali Circondariali la competenza correzionale.

XXX

20. Settembre 1855.

NELLA SALA COMUNALE DI S. CROCE DI MAGLIANO

IL SIGNOR VINCENZO COSENTINO

PREVENUTO D' OCCUPAZIONE DI STRADA PUBBLICA.

Stimato signor Sindaco,

Un probo onesto ed agiato proprietario, un onorato Ex-ufficiale sotto l'usbergo della buona fede, e di giusti titoli, da meglio che dieci anni possiede tra gli altri beni il palazzo d' abitazione recentemente abbellito e dipinto per ospitarvi convenevolmente il Duca Grazioli di Roma il cui feudo amministra; ed ora viene vessato e tradotto in dibattimento con la rubrica di usurpatore, rubrica diffamante, come quello di ladro.

Noi vi dimostreremo irrecusabilmente l'innocenza dell' illustre prevenuto.

» Innocens manibus et mundo corde.

1. Costa alla coscienza universale, che Vincenzo Mattia per privati rancori insozzò di una serie di denunce tutte le officine amministrative da vari anni, talchè interpellato il collegio municipale a voti conformi dichiarò con verbale del 25 marzo non es-

servi luogo a deliberare rispetto la pretesa occupazione nell'interesse del Comune.

Il Consiglio d'Intendenza preseduto dal cavaliere Intendente Lopane sanciva con analogo avviso la seduta decurionale.

2. Ma siccome vi sono persone più realiste de'Re, e più metafisiche di S. Tommaso d'Aquino, così il Mattia istizzato da segreti consulenti aspirò ad essere più zelante del Decurionato e del Consiglio d'Intendenza, e, lungi dal prestare acquiescenza a' loro economici pronunziati, reitèrò cruenta denunce fin presso la Maestà del Re, e del Ministro dell'Interno. Anzi invocò a tutela de' suoi ricorsi l'augusto nome della religione, comechè l'occupazione commessa dal signor Cosentino pregiudicava a' dritti della SS. Congregazione del Rosario, contigua alla casa Cosentino.

Fu allora, che i Superiori vollero le forme severe del giudizio, dopo analogo processo amministrativo. Ed il 1° Eletto signor Giacomo Ciavarra assistito da' periti e testimoni compilava il verbale sopra luogo. Ma il verbale attestava non esservi veruna occupazione di suolo pubblico.

Così mancava la base al processo, in guisa che voi prudentemente l'inviaste a' Superiori per averne norma e consiglio.

E l'Intendente ordinò procedersi al dibattimento con apposito ufficio, per riferirne dopo il risultato al Ministro.

3. Nel quatrilustre esercizio della nostra professione non ci siamo mai avvenuti in un caso simile, nè sappiamo essersi qualche volta proceduto a giudizi penali senza prova generica.

Il Senatoconsulto Silaniano, il famigerato editto della nostra G. Corte della Vicaria del 1525 che vanta una priorità storica su' codici di Europa, le nostre leggi di procedura non permettono, che si possa inquerire contro persona, se prima non costi dell' esistenza del reato.

Eppure è mestieri sobbarcarci agli ordini gerarchici, e tuffare nella santità del giudicato le quotidiane rimostranze dell' ostinato denunziante. Facciamo anzi plauso a' voleri de' Superiori, i quali la sanno più lunga di noi.

A' fatti diversi del foro francese aggiugniamo qualche fatto nostro, e senza tema di rimpugnare vittime innocenti.

Nel 1699 il signor de La Privardiere, che credevasi ucciso, bello fiorentino e vivo si presentava ai giudici, opponendosi al procedimento, e l' Avvocato Generale d'Aguesseau conchiudeva in questi sensi.

Stamane il primo Eletto fungente da Ministero pubblico sulle basi del verbale negativo resiste al procedimento!

I periti de Maioribus e Capiello con la santità del giuramento hanno sostenuto — *« che non vi era mai stata strada pubblica aperta al transito, che il così detto vico de' pazzi, al nord rimaneva interchiuso al punto delle case dirute, ora tramutate in un giardinetto, (e sonvi veramente vari vicchi interchiusi nell' ambito del paese) che la rua o viuzza aquaria al sud larga meno di due palmi sporgente verso la Chiesa del SS. Rosario si prestava allo scolo delle acque e delle immondizie, come tuttora si presta, non mai al pubblico transito fisi-*

camente impossibile, giusta la pianta topografica redatta ».

Dunque la perizia offre la verità intuitiva di una fisica impossibilità di transito — dunque non ha mai esistita strada pubblica nell'ambito del giardinetto e del cortile di Cosentino sporgente nella piazza in contiguità della Chiesa — dunque il vico interchiuso, come ora sta, era stato sempre *nello stato quo* verso la strada media della Chiesa Matrice — Nè è questa una singolare anomalia, invece nell'abitato sonovi ancora, e vi sono pure nelle città de' vichi interchiusi, che non sboccano in altra strada (detti in latino *angiporti*, in francese *ruelles*, in italiano *chiasuoli*) pe'quali non ha Cosentino la menoma colpa.

4. Abbiamo letto una volta una dissertazione speciosa del Carcani sulla perfezione del niente — Andremo stamattina ricercando l'usurpatore, mentre costa intuitivamente di non esservi stata affatto occupazione nel vico de' pazzi, che ha sporto il tema alle molteplici denunzie, ed a quest'anomalo, e diciamolo francamente, a questo pazzo procedimento del niente!

E veramente sarebbe cosa ridevole in una Corte Criminale sentire il Procurator Generale tuonare, che il voluto derubato possiede i suoi tesori, che non vi è stato mai furto, e che intanto si proceda al giudizio del ladro, ma si assolva, perchè è innocente. Non è questo il caso di dare di cozzo nel principio ontologico della verità necessaria, *non potest idem simul esse et non esse?* Vuolsi longanimità e pazienza in questa valle di lagrime!

I testimoni indicati dal carico, signor Emiddio Sacerdote Principe, e signor Silverio Cicorella hanno conformemente dichiarato.

« *Che fin dall'uso della ragione nella loro prima età prossimi di casa al signor Cosentino riconoscono identico lo stato del luogo controverso — che il vico de' pazzi rimane interchiuso dalla rua aquaria — che Cosentino non ha commesso veruna occupazione, come neanche ne ebbe commesso il di lui autore signor Angelo Cocco* ».

Ed ecco la specifica conforme alla prova generica, anzi compenstrate insieme. E se il signor Cosentino avesse voluto chiamare a discolpa un mezzo paese di periti e testimoni in questi stessi sensi, ciò non avrebbe servito, che a prostrarre il fastidio del dibattimento.

Invece, sotto l'usbergo del sentirsi puro, ha voluto commettere la discolpa agli stessi periti e testimoni indicati dal carico, alla stessa ispezione topografica della località, che è sotto i nostri occhi, ed induce la fisica impossibilità del passaggio.

Su queste basi voi, signor Sindaco, con quella religione, giustizia e prudenza, che vi distingue, pronunzierete la piena formola assolutoria, come il Ministero pubblico, ed il popolo hanno preconizzato. Il vostro pronunziato spegnerà ulteriori denunce, attesterà la mattia del Mattia, e l'innocenza del Cosentino; e la costui pace riposerà sotto la santità del giudicato.

S E N T E N Z A

Il Sindaco signor Rodolfo Cocco in accordo col ff. da pubblico Ministero adottò la formola, Costa non essere colpevole il signor Cosentino, e lo assolse.

Nota. La sentenza passò in giudicato giusta le leggi amministrative; ed il segreto consulente —

denunziante... che noi non ci degniamo nominare, rimase dannato al silenzio (almeno per questo fatto) dopo di aver truffato qualche somma al credulo Mattia.

XXXI

1.° Dicembre 1855.

SIGNOR ANNIBALE PILLA

RISPONSABILE CIVILE DI DANNO FORESTALE.



Egregio signor Giudice,

Come nelle sue vicende è terribil fortuna! Un onesto proprietario, un dabben' uomo, che ha illustrato la sua famiglia con l'unico mestiere onesto, al dire di Franklin, *l'agricoltura*, che pel corso di tre lustri ha reso servigi segnalati alla casa Verusio, viene tradotto in dibattimento con la rubrica di danneggiatore. La calunnia, questo mostro d'inferno, ha addensato le sue armi per perderlo — la verità, la ragione, e la legge, queste vaghe figlie del cielo, gli tendono la mano.

Noi vi dimostreremo con argomenti irrecusabili due tesi,

1. Non costare della reità degl' incolpati.
2. Ma, se pure, in negata ipotesi, costasse della reità, la responsabilità civile del signor Pilla dover crollare dalle basi.

1. La prima tesi è partita in due parti, generica, e specifica.

Prova generica.

Fino alla somma di ducati venti, ed in flagranza i Guardaboschi sono veri giuri di fatto, quanto i giurati di una Corte di Assise, i R. Giudici sono quasi passivi nell'applicazione della pena.

Il verbale vale quanto un atto autentico, e non è passibile, che dell'iscrizione in falso — l'ingenero, e la specie sono compenetrati.

Se per converso il verbale ecceda questa somma, sia pure in flagranza, ha bisogno d'essere confortato di molti atti suppletori per istabilire l'esistenza del reato, non che d'essere convalidato di altro testimone presente all'atto.

Basta rileggere gli articoli 126 e seguenti della legge forestale, e noi vogliamo rammentarli a noi stessi (si leggano).

Mettasi ora con gli articoli enunciati in equazione il verbale del 13 novembre 1855, e si vegga come il compilatore de Stefano ne ha fatto cattivo governo — Alle ore 22 del 13 novembre successivo alla festa di S. Martino (quando è costume di ritornare da' boschi, e passare il tempo in lieti crocchi da ristoratori, e caffè) il de Stefano colpiva in flagranza, e non arrestava nessuno de' rei, non catturava una scure — trovava recidendo, e non prendeva neanche un pezzo del soggetto materiale del reato, centoquaranta querciuoli, tutti di un' identica dimensione di due palmi, per esibirlo alla giustizia — i tronchi esistevano nel suolo, gli arboscelli si asportavano su' carri per la costruzione della capanna, e non si provocava dall'autorità giudiziaria un'i-

dentificazione — vedea i garzoni Pilla, non vedeva Torzillo co' garzoni.. *nec vola nec vestigia* — Perchè questa supina omissione per un guardaboschi accorto, coraggioso, e veterano nell' ufficio? Un pastorello di pecore, ed un pagliaraio certo non poteano opporre una resistenza.

E se pure l'avessero opposto, egli armato come un moschettiero di Dumas, e reso più forte dalla presenza de' tre testimoni di Pietra, l'avrebbe sopraffatto.

Quest' omissione induce gravi sospetti di falsità — per noi, che conosciamo il filo storico de' rancori sopravvenuti tra il di de Stefano e Pilla, e dell'impegno assunto di esautorarsi l' uno l' altro presso il Marchese Verusio, è una narrativa mitologica il verbale, è una visione la scoperta de' rei, la flagranza del taglio, la presenza de' testimoni a carico — Ma la falsità, le nullità, il vizio della prova generica in un valore significante di ducati 648, non possono travasare nell'animo del retto magistrato la convinzione di reità. E se per lo Senatoconsulto Silaniano, per le leggi di procedura penale, e forestale non costa dell' esistenza del reato, andremo noi ricercando i rei? Ricerchiamoli pure.

Prova specifica.

Folle chi crede, che i testimoni a carico confortino il verbale — anzi sono quasi antipodi — I testimoni di Pietra, garzoni de' signori Romano, duri quanto la pietra, al dire de Stefano, sono stati fiaccati dalla repulsa — Fa maraviglia, come il Guardaboschi non ha potuto trovare nessun testimone paesano con tutto il suo ascendente sul nostro volgo, talchè si è ridotto a reclutare individui dimoranti in distanza di 18 miglia!

Alieni insurrexerunt in me . . . insurrexerunt testes iniqui. Sal. 33.

Che dissero i Pietraiuoli ?

Non vi ha dubbio, che dichiararono aver visto Mucci e Capiello recidere querciuoli in Verticchio, ed anco asportarli su' carri del sig. Agostino Torzilli per la costruzione della capanna, ma non vi dissero, che il Guardaboschi li aveva colpito in flagranza, tacquero, che il Guardaboschi, ed essistessi erano compresenti nel luogo del reato (perchè veramente non vi stavano) e finirono con rivelarvi immediatamente la loro mala prevenzione. Il de Sabato giunse ad esagerare il danno, e disse, che non per un giorno, ma per molti giorni tagliarono legnami, e che i querciuoli erano stati recisi a migliaia. Questa deposizione eloquente incontra lo scoglio del brocardico, *qui nimis probat nihil probat.*

Il giovinetto Pate, istruito precocemente nel mendacio, volle confessare un'età, che il suo sviluppo fisico smentiva, e giunse fine a fare induzioni e giudizi, superiori al suo grado d'intelligenza, comechè il signor Pilla aveva dato il mandato alla recisione. Infine il Fiore ha dichiarato, (facendosi coscienza innanti il Sacerdote signor A. Petti) non conoscere affatto Capiello e Mucci, ed aver inteso per pubblica voce il danno arrecato dal Pilla alla tenuta Verticchio. Ma giusta il verbale Fiore stava nella simultanea presenza di Sabato e Pate — *Incredibilia sed vera!* tre deposizioni, l'una eccedente il verbale, l'altra soprannaturale, l'ultima coscienziosa.

È impossibile, che il vostro giudizio possa adagiarsi sul carico che ferisce se stesso, che è repugnante allo stesso verbale, che offre i caratteri dell' inverosimiglianza, che combatte le leggi fisiologiche, e la natura.

Di tutte le prove, al dire di un grave filosofo, la più debole è quella del giuramento, e pare questa massima scritta pe' nostri tempi, e pe' dibattimenti forestali.

Epperciò noi abbiamo basato l'edifizio del discarico su di una scritta autentica, e su' certificati amministrativi, antivedendo le futili ripulse della parte civile che, per uno zelo senza esempio, è giunta a querelare anco il Mucci, morto da meglio che tre mesi, e vorrebbe evocarlo dal camposanto per tradurlo sullo sgabello insieme a' viventi !!!

Non si gridi dunque la croce contro i garzoni Pilla, e tra perchè non hanno relazione co' rei principali, e sono necessari spettatori del fatto, ed uomini onesti, non già testimoni reclutati a 18 miglia di distanza e d'incerta fede, e non hanno stizze contro il Guardaboschi, ed infine le loro deposizioni sono canonizzate da valide scritture.

Ed eccoci al discarico il quale vi ha irrecusabilmente dimostrato nello interesse de' rei tutte e quattro le posizioni.

« Che Cappiello non è stato mai al servizio di Pilla — che Mucci era massaro della greggia pecorina — caprina.

— Che la materia della posta era a carico del signor Agostino Torzilli, e la maestria a carico del Pilla.

— Che il taglio ed il trasporto del legname è

stato eseguito da' Belmontesi garzoni di Torzillo — ed affatto sono stati stranieri il Cappiello, e Mucci alla vandalica recisione.

— *Che i testimoni a carico sono stati concertati per istizze private tra il loro padrone Romano e Pilla, e che non stettero sopra luogo e nel dì designato.* »

Dunque l' accusa è caduta dalle basi, ed alla peggio nell' attrito delle prove, nel conflitto delle deposizioni, non puossi ingenerare il criterio morale, *la coscienza sicura da ogni dubbio*, che giusta la nobilissima espressione del Dante,

« È il vero in che s'acqueta ogni intelletto ». I testimoni debbono essere scevri di passioni per meritare fede — voi non saprete aggiustar fede a testimoni appassionati, e avendo il dubbio, pronunzierete il non costa, come esigono la ragione e la legge anco appagando il giudizio pubblico.

2. Ciascuno risponde de' fatti propri — *actiones ab alio patratae non possunt alteri imputari, nisi quatenus ille potest et tenetur istas moderare* — Puffendorffio *de officio hominis et civis*.

Chi volesse far gravitare sopra altri il peso di un'azione estranea, sovvertirebbe ogni morale giustizia.

Questa regola tiene la sua eccezione nella così detta responsabilità civile.

Mettendosi in equazione le leggi civili, le penali, e le forestali, a noi pare essere fondata su due estremi essenziali, il mandato, ed il lucro.

Convieni, che l' accusa avesse provato d' essersi dato il mandato a Cappiello, ed a Mucci di andare a recidere querciuli in Verticchio, e che l' utile sia ricaduto in persona del signor Pilla.

L'accusa niente ha provato, meno qualche induzione congetturale.

Ma le induzioni de' Guardaboschi interessati, e de' testimoni di una coscienza *di pietra* per l'art. 155 leg. forestale non portano necessità d'assenso — invece debbono essere cribrate nel conserto delle prove.

Ma che sono veramente le induzioni, in faccia a prove irrecusabili, dipendenti da scritture, e da documenti autentici?

Si è dimostrato sino all'evidenza intuitiva dei sensi corporei:

— Che Vincenzo Mucci era massai di pecore — Se avesse commesso danno di erbe, il padrone n'era responsabile, e tra per lo mandato delle funzioni affidategli, e per lo lucro — Ma Mucci fu preso (sempre in ipotesi) dal maltalento di tagliare alberi, e forviò dal mandato — questo fatto non può colpire il padrone.

E se pure contro ogni ragione, e legge potesse colpirlo, spenta con la morte l'azion penale per l'art. 4 di procedura penale, è spenta pure la responsabilità civile la quale è pedissequa, e famulativa della penale; alla peggio dovrebbe essere civilmente rinviata contro l'eredità del Mucci ed il Pilla.

— È un fatto di ragion pubblica, benchè la parte civile avesse voluto negarlo gratuitamente, che Pasquale Capiello non è stato mai al servizio salariato del Pilla, anzi è di mestiere pagliarai, ubbidisce a tutte le quotidiane esigenze de' diversi massai, e si fa pagare la mercede di tre carlini a canna in appalto, non è neanco domestico giornaliero, ma è l'appaltatore di tutti i ricetti e pagliai del paese.

Se gli surse il ticchio di tagliare buoni arboscelli, quale è la colpa di Pilla, che gli pagava la maestria di tre carlini a canna, quando il signor Torzillo per patto, e per fatto forniva la materia?

Noi abbiamo fatto ricostruire in appalto la nostra casa, detta Tartaglia, in mezzo alla piazza.

S' imagini, che all' appaltatore fosse venuto il ghiribizzo di rubare pietre, calce e travi a' finitimi padroni, e che ne fosse stato querelato. Puossi pensare anco da un uomo di vulgo, che noi avessimo potuto essere compulsati con la civile responsabilità?

Ma per avventura aveva il signor Pilla la tentazione di fare un lucro in danno del Marchese Verusio?

Credono taluni, che la posta tramutata, e ristaurata fosse divenuta di proprietà del signor Pilla?

Egli aveva preso dal signor Agostino Torzillo di Serracapriola in fitto una tenuta erbifera per la greggia pecorina-caprina dall' ottobre 1855, sino al prossimo maggio 1856 — Tra i patti evvi l'obbligo del Torzillo a fornire la posta e supplire il materiale — la mano d' opera a carico del Pilla.

(Qui si è letta la scrittura)

Tanto è vero, che la posta era, e rimane nel dominio del Torzillo, che con l'ultimo patto il Pilla si obbligava a rifarla, o pagarne il valsente nel termine del fitto.

Può mai capire in umano intelletto, che Pilla voleva frangere la fede dovuta al Marchese, sterminare il bosco, esporsi ad un processo penale, rimanere disonorato, e, senz' averne un guadagno posi-

tivo, prepararsi a pagare al Marchese, ed al Tesoro la cifra ingente di ducati 648, 00.?

Nò, Pilla non è mentecatto, nè fedifrago, è un uomo onesto, e ricco di senso comune — ne appelliamo alla coscienza universale.

A quest' assunto della difesa prestano ausilio;

1. il Dritto Romano nella legge delle 12 tavole, e nella Aquilia. « *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.*

2. il codice comparato della Francia, dell' Inghilterra, e di altre civili nazioni.

3. la lettera delle leggi civili art. 1338, con l' espressioni « sono risponsabili i padroni e committenti pe' danni cagionati da' loro domestici, e garzoni nell' esercizio delle funzioni, nelle quali li hanno impiegati ».

4. lo spirito di quest' articolo, che si traduce a non far patire i padroni del danno de' servi, che forviano dal mandato, o sia dalle loro funzioni.

5. l' art. 95 l. forestale — « Ogni fatto che arreca danno, obbliga al risarcimento — Ciascuno è tenuto non solo pel danno proprio, ma anco di quello arrecato col fatto delle persone, di cui deve rispondere, o con le cose che avrà in proprietà, uso, e custodia ».

6. l' autorità degl' interpreti, e massime Chauveau, Faustin, Sotrdat, Toullier, e Nicolini.

7. la giureprudenza costante della Corte Suprema espressa in diversi arresti, e proprio nell' arresto del 29 novembre 1849 n. 426, causa di Giovanni Lenti, e nell' altro dell' 14 luglio 1853, n. 770, causa di Nicola Marinelli, cui fa seguito una dotta memoria dell' Avvocato Castriota-Scanderbergh.

8. l'uso comune di giudicare, e la costanza degli stessi pronunziati in cause simili.

Ma dirà qualche scrupoloso, come puossi tollerare l'impunità di un danno sigificante, arrecato a Verusio ?

Noi rispondiamo, che tutti i proprietari patiscono danni, e vanno tutto giorno impuniti per difetto di prova, o di mezzi nè prevenuti; che l'egregio Marchese Verusio, ricco di beni e di religione rifugge da men giuste esigenze, e se quì stesse tra noi in questa pubblica discussione, non saprebbe approvare le visioni, gli spergiuri ed i privati rancori; e se pure l'applausisse, nessuna legge nè divina, nè umana vorrebbe esigere il sacrificio di un dabben'uomo per soddisfare un feudatario.

La giustizia umana non ha dritto sull'innocente, la società si dissolverebbe, non con l'impunità di mille rei, bensì con la condanna di un innocente. È serbato alla Provvidenza scrutare i cuori, ed i lombi, ed anco martellare ne' suoi imperscrutabili sentieri i tristi ed i buoni, al dire di Guizot.

Ma la difesa vuol salvi anco i dritti del Marchese — e bene incumberà al Guardaboschi, sulle armi da noi ritemprate, verbalizzare il Torzillo, quel bravo dottore di Serracapriola, il quale presedeva a cavallo alla recisione e trasporto, come Nerone canticchiando sulla lira presedeva all'incendio di Roma, e che il Guardaboschi de Stefano volle far sembante di non vedere per un artificio inesplicabile, ciò che disse ingenuamente Capiello nel suo interrogatorio; questi era testimone e si è tramutato in reo!!

Chiarissimo signor Giudice,

Con quest'improvviso notturno, incolto, e spontaneo come la verità, il nostro ministero è compiuto. In nessuna causa noi abbiamo avuto più buona fede nelle espresse convinzioni, e ne' documenti più sacri a confortare una discolpa, sfidando il carico nella propria trincea. A voi corre l'obbligo di chiudere questo trimestre glorioso per l'amministrazione della giustizia, assolvendo. La difesa di un innocente appartiene all'umanità intera, e quella di tre famiglie innocenti ci ha tolto il sonno, e la pace. Lo spettro del defunto Mucci dalla tomba chiede una riparazione ed implora pane a' suoi figli — libertà e pane vi pregano i figli del Cappiello, una rintegrazione di opinione si debbe al signor Pilla. Sì, le vostre vedute, e l'imparzialità vostra ce ne sono garanti.

S E N T E N Z A

Il Giudice Felice Aufiero assolve col non costa.

XXXII

7. Dicembre 1855.

LO STESSO SIGNOR ANNIBALE PILLA

IMPUTATO DI ALTRO DANNO FORESTALE.

Signor Giudice,

Foste giusto nel condannare sulle basi del verbale di flagranza — religioso e giusto nell'assolvere

con solenne istrumento avrà abdicato i dritti suoi di proprietà al Marchese, ed avrà riconosciuta in costui la pertinenza degli alberi, essendo il medesimo uo de' più distinti coloni del feudo, e nel novero de' convenuti nella causa pendente — Una querela da procuratore non può operare l'abdicazione, ed il trasferimento della proprietà nel suo principale, tantoppiù, che la tenuta di Palazzo appartiene a tutta la famiglia Colagrosso indivisa, nè il procuratore, nè li coeredi hanno voglia di spogliarsi.

3. *Vuolsi il rito ordinario.*

Ne' giudizi ed innanti al retto Magistrato non si può deferire a' stratagemmi che si usano nell' arte della guerra.

Lo zelo della difesa di un uomo onesto spinge a smascherare l'artificio.

Il signor Colagrosso invece di spogliarsi del suo ha voluto servirsi del braccio forestale in buon' intelligenza col Marchese, e guardaboschi. E noi gli osserviamo, che a lui corre l'obbligo di querelare nel nome proprio, costituirsi parte civile, instare per regolare perizia, preseduta dal Magistrato, e fare quanto esige il rito ordinario, come usò il signor de Matthaeis per lo danno arrecato anco in Verticchio, come ha usato non guari il signor del Gatto ed altri usano — Tutti dobbiamo essere riverenti alle leggi ed all'ordine de' giudizi, essendo la giustizia cosmopolita, ed inflessibile come la morte — Tantoppiù, che essendo il Pilla fittaiuolo della tenuta a Palazzo, al signor Colagrosso la linea civile, e non la penale può essere aperta, come la G. C. Criminale

mettendosi la giustizia dell' una, si avrebbe a ritenere l' ingiustizia dell' altra.

Nel ventennale esercizio della nostra professione tutti i Giudici *pro tempore* hanno ritenuto questa tesi, e voi pure che a nessuno de' vostri predecessori siete secondo per mente e per cuore, la riteneste nella causa di Donato Rosati l' anno scorso sulle nostre difese.

2. Colagrosso danneggiato è diverso dal Colagrosso procuratore del Marchese, e non può compenetrare le qualità.

Ma si obietta—la quercia secolare è Colagrosso il quale ha fatto la querela — E' vero. Egli ha figurato da procuratore, e come tale ha fatto lo stesso Marchese, è come se il Marchese tenesse al signor de Matthias, e non al signor Colagrosso, perchè Colagrosso non l' ha fatto, ma me — Dimani il Colagrosso, come procuratore, attivo solerte, farà querele per tutti i terreni nelle terre coloniche aliene, e per tutti i terreni Civile e la Corte Suprema troverebbe che il signor Colagrosso vorrebbe spogliato tutti i terreni del marchese Verusio. E' tale l' invasione paradossale che non si può capire in umano intelletto.

Ma si aggiunge — Il Marchese, ed ha il diritto proprio — Noi resistiamo de' corpi resistono il signor Colagrosso

con solenne istrumento avrà abdicato i dritti suoi di proprietà al Marchese, ed avrà riconosciuta in costui la pertinenza degli alberi, essendo il medesimo uno de' più distinti coloni del feudo, e nel novero de' convenuti nella causa pendente — Una querela da procuratore non può operare l'abdicazione, ed il trasferimento della proprietà nel suo principale, tantopiù, che la tenuta di Palazzo appartiene a tutta la famiglia Colagrosso indivisa, nè il procuratore, nè li coeredi hanno voglia di spogliarsi.

3. *Vuolsi il rito ordinario.*

Ne' giudizi ed innanti al retto Magistrato non si può deferire a' stratagemmi che si usano nell' arte della guerra.

Lo zelo della difesa di un uomo onesto spinge a smascherare l'artificio.

Il signor Colagrosso invece di spogliarsi del suo ha voluto servirsi del braccio forestale in buon' intelligenza col Marchese, e guardaboschi. E noi gli osserviamo, che a lui corre l'obbligo di querelare nel nome proprio, costituirsi parte civile, instare per regolare perizia, preseduta dal Magistrato, e fare quanto esige il rito ordinario, come usò il signor de Matthaeis per lo danno arrecato anco in Verticchio, come ha usato non guari il signor del Gatto ed altri usano — Tutti dobbiamo essere riverenti alle leggi ed all'ordine de' giudizi, essendo la giustizia cosmopolita, ed inflessibile come la morte — Tantopiù, che essendo il Pilla fittaiuolo della tenuta a Palazzo, al signor Colagrosso la linea civile, e non la penale può essere aperta, come la G. C. Criminale

decise nella causa dello Stato contro Colavecchio pel danno a Ceppeto , un danno di circa mille ducati. Dunque come la querela del procuratore non può investire il Marchese de' dritti colonici , così la procura di costui non può comunicare al Colagrosso il privilegio forestale.

La compenetrazione è un miracolo, e ne' giudizi si seguono le leggi ordinarie.

Ma vi ha dippiù.

4. *Natura della tenuta di Palazzo.*

L' art. 7.º della legge forestale , legge di eccezione riguarda i boschi — e dichiara boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi — Ma la tenuta di Palazzo è sativa, è tutta seminatoria, e perciò non può cadere sotto la sanzione forestale — Se è così , la tariffa forestale non ci entra affatto, e debbesi estimare il danno con i periti, e con le regole comuni dell' agronomia.

5. *Qualità dell' albero.*

Ma in ipotesi subordinata , la quercia secolare non era verde, invece *capitozzata, e secca* , un *mozzone* così detto senza rami, senza frondi, senza frutti, e senza vita vegetativa, buona per fuoco, per uso da edifizii non mai. Dunque per l' art. 100 detta legge non potevasi aver riguardo al valore della maturità — era non matura , ma decrepita , fradicia, ischeletrita , ed appena poteva valere un tre in 4 carlini.

6. *Contraddizione della testimonianza singolare.*

Ma sienvi pure tutti gli estremi ne' sensi del verbale silvano del 20 febbraio. Giusta l'art. 136 legge forestale, doveva il verbale (se fosse stato in flagranza) essere convalidato da altro testimone presente all'atto di flagranza. E nella fattispecie il testimone Petruccelli è in opposizione col guardaboschi; l'uno scrisse « *reciso e recidendo* — da noi colto nella flagranza — in presenza del testimone Petruccelli. »

Ma il testimone ha dichiarato, che de Stefano non vi era sul fatto della contesa recisione.

Dunque per l'articolo 137, il verbale non fa fede — alla peggio deve essere discusso nel conserto delle prove a carico, e discarico.

Per noi è falso, tenuto pure riflesso al difetto della cattura e dell'identificazione — per noi è nullo, è destituito di prove, perchè un testimone singolare, e contraddittorio allo stesso guardaboschi non può far fede in causa eccedente i ducati venti — *Testis unus, testis nullius*, e tutte le leggi, fin le Bibliche, e quelle delle dodici tavole sono conformi alle nostre, essendo i dettati della ragione imprescrittibili.

Dunque, sotto quale che siasi aspetto, il verbale cade, come corpo morto cade, cade perchè non sta nè in fatto, nè in dritto, e rimane la memoria di un complotto d'intriganti.

Signor Giudice Ornatissimo,

Pare un sogno bizzarro, e pure è un dramma giudiziario, modellato sulla pena di Sisifo.

Tutto si è messo in opera per assassinare la pace di un uomo dabbene, il cui cuore è sanguinante per la perdita del giovine figlio — fatti, prove, leggi, procedimento, sottigliezze, miracoli, cielo e terra — d'ogni cosa si è fatto mal governo. Eppure il signor Pilla, sotto l'usbergo della coscienza, si attende fiducioso l'assoluzione e la pace.

Si voi gliela daretè, perchè innanti a voi la calunnia morde la polvere.

E se ne' tempi cavallereschi il motto imperante era, *il mio Dio, il mio Re, la mia Dama* — l'insegna nostra è *religione e giustizia*.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Aufiero dichiarò il non costa, assolvendo.

XXXIII

18. Marzo 1856.

SIGNORI SANTOIANNI E CIFELLI

PREVENUTI DI DANNO E PORTO D'ARMI

Signor Giudice ragguardevole,

Nel giorno del malaugurato avvenimento, addebitato a' giudicabili, con le nere tinte di un vandalismo

sterminatore, il nostro spirito non sapeva persuadersi — come persone civili e probe, attaccate all'onore, ed alle leggi avessero potuto insozzarsi così sfrontatamente, abdicando i più nobili sentimenti — Il degno Parroco lagrimando (era la lagrima dell'onore) implorava il nostro patrocinio — e noi, confitti ancora in casa dall'*antrace* patito, lo raccomandammo alla vostra giustizia, offrendoci garanti pe'suoi congiunti.

Dopo quel primo allarme in cui i malevoli de'due circondari attizzavano e spandevano la calunniosa imputazione tra per gretto municipalismo, ed antagonismo di convinzioni, voi usaste del potere discrezionale, ammettendo due a libertà provvisoria e troncate i rumori della pubblica voce — *Commenta delet dies.*

La cosa ora è rimasa nella cerchia di un danno inferiore a trenta carlini, e di un'asportazione di armi.

Noi rimettendo il fatto alla vostra religione ci studieremo dimostrarvi due tesi complesse.

1. Non costa del danno tra per la quistione di fatto e di dritto, e se pure costasse ipoteticamente, evvi l'attenuante del valore giusta l'articolo 453. LL. pp.

2. Alla stessa asportazione vengono soccorrevoli le attenuanti del dolo, giusta gli articoli 66 e 468 d. l. e la costante giureprudenza.

1. La prima tesi è complessa, e si risolve ne' suoi elementi.

Prova generica.

La perizia è monca e claudicante.

Non soddisfa al voto del rito, ed alla coscienza del retto magistrato — Non è infatti assicurare l'esi-

stenza del reato, ritenere, che 26 polloni trovavansi sveltati di fresco; bisognava aggiungere, e chiarire, che si erano sveltati con le scuri catturate a' delinquenti due giorni prima, e fare l'identificazione co' tronchi, segnarne le dimensioni rispettive, ed i valori. La è una perizia in blocco e con terminologia insidiosa.

Così nell'autopsia di un cadavere non è esatto il dire, che era un uomo prima vivente, ma invece il tale individuo è morto per mano di altri.

Un lavoro degno di flebotomi, usi a maneggiare malve, cristieri, e mignatte, cozza col verbale di flagranza, che catturò sei polloni co' dannificatori.

Ed è anco contraddittoria alla specifica, perchè senza zappe non potevano cavare ulivi fruttiferi.

Niente è più facile, che profittando i Montelungheesi di quella sorpresa avessero voluto tentare un rinfranco a spese de' prevenuti, nell'atto, che ladri notturni vanno sterminando le vigne, e portano a vendere some di piantoni in Campobasso.

La specifica non è più chiara ed irrecusabile della generica.

Il carico ridonda di odio municipale.

I testimoni han deposto in un modo ambiguo, vario, induttivo.

Chi non vide svellere — chi li vide in una vigna — chi in un'altra nello stesso tempo — chi assicura aver svelto nove, chi venti, chi fin trenta polloni.

Ma la deposizione di Mucci è eloquente, e cade per difetto di basi — è in conflitto con la generica — col verbale di cattura, con l'interrogatorio de' prevenuti, col carico, e col scarico — Il disca-

rico invece ha i caratteri irrecusabili del vero, la semplicità e la conformità — Tutti ci assicurano — che i polloni svelti erano sei, che non valgono più di un carlino, che i prevenuti sono uomini probi e civili.

Ma sia pure esistente il fatto, alla difesa prestasi la quistione di dritto.

I due elementi essenziali costitutivi di ogni reato sono *il dolo ed il danno*, l'elemento psicologico od intrinseco, *voluntas nocendi*, e l'elemento etisologico od estrinseco, *eventus damni*. E dalla prava intenzione del colpevole sino alla materiale consumazione di un delitto evvi una scala progressiva di molti fatti semplici. Su questa è fondata la teoria del tentativo che forma la parte più onorevole delle nostre ll. penali, e gradua la proporzione della pena.

Ne' reati contro la proprietà, quanti essi sono, il furto, l'usurpazione, la frode, il danno, il falso, debbe esservi la *contractatio rei alienae lucri faciendi causa*, l'appropriazione dell'altrui.

Ma se pure i giudicabili avevano svelto i polloni e olivastri di questa novella terra di Canaan valutati a ducati, occorreano loro molti altri atti successivi per asportarli nel loro fondo a Bonefro, ed impiantarli, o rivenderli. Invece rimasero esistenti nelle stesse vigne, come assicura la perizia e la prova orale; ed i rispettivi padroni sedicenti danneggiati l'hanno ritenuto, e converso in loro vantaggio — Dunque non si è avuto un danno, ma piuttosto una potagione utile giusta il precetto agrario del Columella, chè la vite e l'ulivo debbonsi impoverire di rami per dare frutti abbondanti.

Le conghietture e i sospetti hanno troppa elasticità, e debbonsi risolvere a pro de' rei — potrebbe

essere stato che tra per diletto e leggerezza avessero avuto la voglia di potare, e svellere, non già cavarne profitto.

Potrebbe essere stato, che il farmacista signor Policarpo, come usava Mosè sull' Orebbo, inteso ad inventare *uno specifico anticolerico* girovagava per iscegliere *erbe, rami, e radici* nelle vigne specieose di Montelongo, ed il Cifelli voleva approntare palme di olivi alle forose Bonefrane nella prossima Domenica delle palme.

Ma sia pure, che volevano appropriarseli — ebbene la cosa rimase in conato — hassi il tentativo e questo va punito con 1 a 2 gradi meno del delitto consumato per l' art. 452 ne' reati contro la proprietà, e spesso è impunito in reati diversi.

Noi però siamo generosi anco in faccia alla calannia — sia pure un danno compiuto — quale ne è il valore ?

Depurate le prove nel crogiuolo del pubblico dibattimento, n' è risultato, che gl' imputati Cifelli ed il Policarpo Santoianni non isvelsero più di sei polioni . . dunque il danno è inferiore a carlini trenta. Epperò per l' art. 453 L. p. il Giudice Regio dalla pena di prigionia può discendere a pene di polizia, adottando il più benigno temperamento.

Pel giovine Santoianni debbesi per quest'art. danno adottare la piena formola assolutoria, e tra perchè andava munito di fucile, e le scuri erano da altri maneggiate, e nessun elemento di prova evvi a suo carico.

2. — Armi.

Pare così strana l' idea dell' asportazione in un urbano, che la sapienza volgare degli uomini pru-

denti strombetta l'idea di una contravvenzione, disciplinarmente punibile, e non mai di un delitto, giuridicamente imputabile.

Altri poi col loro privilegio dell'ambizione e dell'ignoranza vedono nero, e vorrebbero inferocire con esempi i più opposti al caso attuale. Tanasso urbano dal Giudice Rocco fu condannato a sette mesi, come asportatore di baionetta di notte fuori servizio, e con minacce di offendere — Ma Santoianni asportava il fucile di giorno e per diletto.

Il fucile è arma vietata per chi non è urbano, o meno è munito di permesso d'armi; per l'urbano è arma propria, come è il cangiaro pel gendarme, e la zappa pel bracciale.

Tutti l'asportano anco fuori il perimetro del tenimento del proprio municipio, e nessuno se ne allarma, talchè quasi saremmo tentati a dire, *error communis facit ius*.

Ma col nostro sistema di fingere l'ipotesi più trista, sia pure un delitto per l'urbano l'asportazione fuori tenimento.

Nella fattispecie svariate attenuazioni di dolo concorrono per ottenere una mitigazione dall'equità vostra che scritta nelle leggi viene secondata dal cuore.

— La perquisizione è pura e vergine, come il cuore di questo sventurato giovinetto, figlio dell'Ex-Sindaco, e nipote del Parroco di Bonefro, ridotto da quasi un mese nelle privazioni di una prigione.

— La patentiglia di urbano che prematuramente gli ha meritato la confidenza delle autorità eminenti, sotto il triplo aspetto della condotta morale religiosa e politica.

— La buona fede e la pubblicità del giorno cui non si associa il mistero del delitto.

— L'età inferiore a' 18 anni compiuti — giusta l'estratto dello stato civile. E nato il 25 novembre 1838 è di 17 anni e 3. mesi. Giusta l'art. 66 LL. pp. l'imputabilità piena hassi a 18 anni compiuti — prima di quest'età le pene criminali subiscono una grave riduzione, e la subiscono pure le pene correzionali — tra per lo spirito dell'articolo e per la giurisprudenza.

Qui giova citare l'arresto pronunziato dalla C. Suprema il dì 4 luglio 1850, causa di A. Barletta n. 535 della gazzetta de' Tribunali.

» Non solo al colpevole di misfatto, ma anco al colpevole di delitto è dovuta la diminuzione di pena in ragione della sua età minore di anni 18 ».

Vi è la ragione filosofica — fisiologica — non può esservi pienezza d'imputabilità, ove manca la pienezza del discernimento.

Qui si vive in climi temperati, ove lo sviluppo fisico intellettuale va a gradi e non si compie, che a' 21 anni giusta le ll. civili ed a' 18 per la penale imputabilità. Eppure è l'età in cui si sente assai e si ragiona poco.

Se l'asportazione va punita in un uomo capace dal 2.º al 3.º grado di prigionia o col 3.º grado di confino per l'art. 131 ll. pp. in un urbano giovinetto minore di anni 18 non può essere punita, che con pene di polizia, o con 4 mesi di confino mandando buona la diminuzione di 1 a due gradi giusta l'art. 66 e l'art. 55 della scala penale.

Non vale la pena di spendere più lunghe parole innanti al retto e colto Magistrato.

Noi siamo fiduciosi de' buoni risultamenti, come n'è il pubblico intero, non per sociali riguardi, chè la giustizia è come la morte, *pulsat pauperum tabernas, regumque turres* — si conta sull' autorità delle leggi, e sul prudente arbitrio della latitudine delle pene.

Sgombrato l'allarme originario di questo fatto, i giudicabili attendono fondatamente la riparazione della calunnia, e l'indulgenza che possa ricondurli ne' loro domestici tetti.

SENTENZA

Il Giudice F. Anfiero chiedendo regolare fede di nascita al Sindaco di Bonefro, il quale prima aveva rilasciato un certificato, aggiornò il dibattimento che era già chiuso con la difesa.

NOTA. Egli, se aveva scrupoli sul certificato enunciato, doveva aggiornarlo prima; ma esaurito il dibattimento, non poteva che usare una delle tre formule, per l'articolo 372 LL. penali.

Epperò noi protestammo avverso la sentenza enunciata, e fummo obbligati al secondo discorso, che segue in altra udienza.

22. Marzo 1856.

GLI STESSI IMPUTATI SANTOIANNI E CIFELLI.

—•—

Signor Giudice ragguardevole,

Credevamo aver soddisfatto al nostro ministero fin dall'altra udienza, allorquando l'accusa spiegava novelle forze contro il giovinetto Santoianni.

Noi però non ne siamo dolenti, anzi le sappiamo buon grado, per aver avuto la difesa il tempo di accampare argomenti più vigorosi, ed incontrastabili. Fortuna per noi che vi abbiamo Giudice imparziale e superiore ad ogni attacco, e sia la miglior guarentigia avervi buon interprete delle leggi. Sgombrato l'errore dell'interrogatorio del prevenuto, e del certificato genetliaco, Santoianni trovasi aver passato i diciotto anni e così è depurato il processo.

Noi vi dimostreremo 1° che il fucile per l'urbano è un'arma propria e non già vietata — 2° Se pure la fosse, si prestano le attenuazioni di dolo per discendere dalla prigionia a pena più mite.

1. Di somma importanza è diventata tra noi la distinzione delle armi in proprie, improprie e vietate, tantopiù che in vari reati l'arma or ne attenua, ora ne aggrava la pena. Eppure non sono troppo chiari i caratteri differenziali, talchè la giureprudenza sull'elemento filosofico-istorico, la ragione e l'autorità, viene benigna ausiliatrice delle leggi.

La voce *armi* è di un' ampia significazione. *Ar-morum appellatio non utique scuta et gladios, sed fustes et lapides significat L. I. D. de vi publica* — Le leggi decemvirati vietano a' cittadini *esse cum telo*.

Gli Ateniesi prevennero i Romani nel riconoscere il divieto dell'armi in città, ed il permesso in viaggio. Gli usi de' barbari settentrionali autorizzavano il pôrto della spada, ed in Napoli, ove la scherma era in onore, i più famosi personaggi portavano abitualmente la spada di misura — Giustiniano determinò meglio la distinzione delle armi, vietò l'uso delle militari, permise quello delle altre intese agli usi della vita — Federico 2.^o principe maggiore dei suoi tempi, fu più benigno — Le prammatiche viceregnali permettevano l'uso dell'archibugio e della spada di misura; vietavano le armi facili ad essere sottratte agli occhi altrui, come i pistoni, gli stili ecc.

Nel 1^o del 1804 il Duca d'Ascoli, restauratore della giustizia nel regno, emise la famigerata prammatica che tuttora regge, non essendovi legge, o regolamento posteriore in fatto di armi, anzi ad essa rinviarsi i regolamenti urbani, e l'ordinanza della Gerdarmeria Reale, non che le più recenti Ministeriali. In questi sensi le armi veramente proibite sono quelle di carattere proditorio, valdire *i verducchi, gli stiletti, i coltelli a fronda di olivo, i coltelli a scorciacapra, gli scannatoi, le baionette, i triangoli, i fusetti, gli schioppi*, ma non tutti, bensì quelli che non abbiano la misura prescritta dalle prammatiche e propriamente, *i pistoni, e le pistole*.

Gli art. 148 a 152 LL. pp. sono conformi al-

l'ordinanza del Duca d'Ascoli: in essi la parola, *armi*, è voce di genere, e significa tutte le macchine da fuoco, tutte gl'istrumenti incidenti perforanti e contundenti — le specie sono tre — armi *proprie* valdire quelle la cui primaria destinazione è l'offesa, e la difesa — *improprie* quelle che si rivolgono effettivamente, e secondariamente alla difesa, od offesa — *vietate* son quelle che tali vanno designate dalla legge, o da' regolamenti della pubblica amministrazione — Da siffatte diffinizioni risulta, che tutte le armi vietate sono proprie, ma non per converso tutte le proprie sono vietate — le vietate sono come una sotto-specie delle armi proprie.

L'asportazione d'armi ha due caratteri essenziali, la natura *dell'arma*, che debb'essere vietata, e la *qualità della persona*, che l'asporta senza licenza di polizia, o senza la patente di urbano; l'uno che manchi, non vi è reato, perchè non vi è sanzione penale, e nella fattispecie mancano tutti e due — Il fucile di giusta misura è un'arma propria, che non entra nella categoria delle vietate — l'asportava un urbano che è facoltato da' regolamenti, e dalla patentiglia, come si rileva dal processo.

Nè si gridi al tenimento territoriale, ed alle ministeriali, le quali tutto al più valgono a raccomandare la rifrenazione di un abuso, ma non già a creare un novello reato ed una sanzione che non è scritta nelle LL. penali. Il brocardico, che guida i Giudici nell'amministrazione della giustizia è — *distinctio delictorum ex poenis* — ebbene non vi è pena scritta contro l'urbano, che esce dal municipio, come non vi è pena di asportazione per chi munito di licenza da caccia invadesse i siti riservati.

Abbiamo riscontrato tutti gl'indici della Gazzetta de' Tribunali — sonovi casi di urbani puniti per asportazione di baionetta, perchè questa va tra le armi vietate — nessun asportatore di fucile è stato mai condannato.

Ci siamo rivolti alle opere del Chiarissimo Nicolini, e ne abbiamo attinto una luce che si riverbera in questa causa, con un'argomentazione di analogia.

Il Gendarme Giuseppe Tessitore ricorse in Corte Suprema, sostenendo doversi ritenere arma impropria il cangiarro col quale aveva ferito, come un arma addetta al suo mestiere — il ricorso fu rigettato con arresto del 12 ottobre 1833.

Per converso il Gendarme Ermolao Baistrok si ebbe la soddisfazione di far diffinire arma propria, e non già vietata il cangiarro con arresto del 2 luglio 1834.

Dunque per analogia il fucile dell'urbano è un'arma propria, non mai vietata anco fuori tenimento, perchè il luogo è una circostanza accidentale che non tramuta la natura dell'arma. Dunque l'imputazione di arma vietata giusta la cedola cade dalle basi, e Santoianni debb'essere assoluto.

Debb'esserlo, perchè le leggi odiose s'intendono restrittivamente per l'art. 8 LL. CC. e 60 LL. pp. perchè la Corte Suprema con arresto del 5 settembre 1849 nella causa di Riccardo Terlizzi sanciva per massima « che un fatto il quale non va soggetto a sanzione punitiva non coincidendo con veruna ipotesi dalla legge prevista, non forma reato. » Sì, debb'essere assoluto, non per lo impero della volgare sapienza, ma per la sanzione delle leggi antiche, e nuove, per l'a-

forismo imprescrittibile, *favores ampliandi, odia restringenda sunt.*

2. Ma se per avventura il vostro giudizio sia di condanna, vi ripreghiamo caldamente a porre attenzione alle seguenti attenuazioni di dolo che per l'art. 468 LL. pp. vi autorizzano all'equità.

1. La stessa qualità dell'arma — il fucile non allarma nessuno, perchè esclude la prodizione ed il dolo.

2. La qualità di urbano meritevole della considerazione de'superiori, sotto il triplicato usbergo della condotta morale-religiosa-politica.

3. il tempo — si asportava di giorno e pubblicamente sotto gli occhi del padre; è la notte che si fa ministra di colpe e delitti.

4. il luogo — era sulla prossimità del Torrente Tona che divide il tenimento de'due Comuni, Bonefro e Montelongo: non seppe dire della sua nascita, potè errare il confine geografico.

5. l'uso comune degli urbani di andare armati fuori il tenimento o per affari, o per cause, o per visitare altrove congiunti ed amici, o per godere delle feste, o per commerciare nelle fiere, e sotto l'occhio de' funzionari dell'ordine giudiziario, amministrativo, e della stessa Gendarmeria Reale — *Error communis facit ius.*

6. netta e vergine è la sua perquisizione — i miasmi della prigione, il commercio de'tristi potrebbero contaminare il cuore di questo giovinetto non peranco tocco dalla colpa.

7. l'età minore de'21 anni — E notate, che se l'età minore de'18 in termini imperativi sancisce la diminuzione, ed il Giudice debbe scendere, l'età maggiore

de' 18 ed inferiore a' 21 rimette nel prudente arbitrio del Magistrato l'attenuazione della pena.

8. Infine in fatto d'armi immensa è la latitudine del Magistrato, lodevole è l'alternativa delle pene correzionali, e, tolta alle G. Corti Criminali la competenza, la giureprudenza attuale tende all'indulgenza.

Ornatissimo sig. Giudice,

È tempo di riassumere le nostre quali che siensi difese — per Cifelli e Santoianni padre dimostrammo — che il danno fu tentato appena, e se volesse ritenersi consumato in negata ipotesi, non eccede i carlini trenta; e minima debb' essere la pena, rinviandosi civilmente il rinfranco — per l'urbano Santoianni non evvi reato, e se pure vi fosse, tutte le attenuazioni di dolo concorrono per discendere dalla prigionia alla riduzione di pena più mite.

Gloriosa è questa giornata che segna la nostra Redenzione — sia pure gloriosa, come è lieta per l'umanità intera, anco per la giustizia: il Re è uso a tuffare nella fonte della sua clemenza colpe ben gravi, e manda grazie sull'esempio del Risorto Gesù — E voi sul doppio esempio del Gesù umanato, e del Principe, usando della benignità delle leggi, e de' vostri poteri discrezionali, tergerete le lagrime di una civile famiglia, togliendo alla prigionia un giovinetto quatrilustre.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Aufiero condannò ad un mese di prigionia pel danno, ed a venticinque mesi di confino per l'arma, ordinando l'escarcerazione del gio-

vine Santoianni: sovvenne l'indulto del 2 marzo 1857
in pendenza dell' appello prodotto.

XXXV

27. Dicembre 1856.

SIGNOR NICOLA AUGENTI

PREVENUTO DI PORTO D' ARMI E FERITA.



Signor Giudice ornatissimo,

In questa causa ispiriamoci nella pubblica coscienza, la quale ci offre tre tesi.

1. Non havvi reato di asportazione di armi, per lo duplice servizio di urbano-guardaboschi.

2. Se pure potesse ritenersi, non vi sono prove irrecusabili.

3. La ferituccia lieve al *delloide destro* in persona del Pietracatella avvenne dietro una così grave provocazione, anzi quasi nel *moderame d' incolpata tutela*, epperchè impunibile per l'articolo 372 L. penali.

1. Non vale la pena di svolgere la teoria delle armi, ed il filo storico delle transitorie disposizioni, come usammo in qualche altra causa.

Giusta la famigerata ordinanza del Duca di Ascoli, le altre di polizia, e le leggi penali, la baionetta è un' arma *vietata*, e non avvi nessun dubbio.

Ma neanche vi ha dubbio, che il reato di asportazione debbe avere tre caratteri sostanziali, il *dolo*, la *qua-*

lità dell' arma ed il *carattere* della persona; ebbene qui mancano tutti e tre.

È vietata l'arma per tutti, meno per quelli che sono urbani, o hanno la licenza di polizia. Nè si obbietti, che era fuori servizio, perchè l'Argenti col doppio carattere di urbano e guardaboschi, ne' sensi di uffizi di dala non sospetta, debbesi riguardare in servizio pormanente. Permanente è il servizio di un guardaboschi, o sia pure di notte, o di giorno festivo, perchè a dispetto della legge Silvana il *Vandalismo* di questo paese è permanente, è continuo, e la notte, o la festa gli vengono soccorrevoli. E tanto è strana l'idea dell'asportazione, quanta la sarebbe quella di un Chirurgo, che va munito di coltello anatomico, o l'altra di un calzolaio fornito di analogo arnese del mestiere.

Dove è il dolo, la colpevole intenzione di delinquere in chi torna assetato dal bosco, ristaura le forze con un bicchiere di vino generoso, va a salutare la famiglia, e torna alla sua destinazione?

Se il delitto del guasto e dello sterminio è permanente, perchè non debbesi ritenere permanente il servizio *urbano-silvano*?

Se i guardaboschi vengono fin minacciati nella vita, perchè vuolsi usare rigore contro di loro e ridurli inermi, mentre essi possono asportar anco il fucile ed il cangiarro?

Se la legge Silvana, se il nostro buon Siodaco, e l'egregio Capo-urbano trasferirono i poteri all'Argenti, noi facendo plauso alla scelta, attendiamo fiduciosi la formola assolutoria. Ma vi ha dippiù. Con arresto del 2 luglio 1834 la Corte Suprema di Giustizia riteneva armi *proprie*, e non vietate il *carattere*

giarro e la baionetta di Ermolao Baistrok gendarme — Sotto il presidio della Giureprudenza, delle leggi e della coscienza voi assolverete stamane l'Augenti.

2. Concessa l'ipotesi dell'asportazione, così ci conveniva ragionare. Ma dove sono le prove dell'asportazione, e della pertinenza dell'arma?

Dalla falange de' testimoni intesi iermattina non si ebbe, che il conquesto del Pietracatella — ed il conquesto può esprimere l'artificio, e non la verità — Altri facevano giudizi.

Indizio di pertinenza è il manico a' sensi dell'accusa: noi ribattiamo l'indizio per il caso che, nella colluttazione, in quel ricambio di azioni e rappresaglie, ha potuto far guadagnare il manico all'Augenti, e rimanere la lama dell'arma al Pietracatella — Tantoppiù, che non essendosi provato in mano a chi fosse rimasto il *fodero*, noi nel dubbio potremo ritenere, che avesse potuto trovarsi nascosto nella tasca del Pietracatella, come a costui convicene richiederlo alla tasca di Augenti.

Ma gl'indizi si contrabbilanciano, perchè nel rapporto del *Capoposto* si assicura, che l'arma era contesa tra i rissanti, e nelle querele se l'addebitavano reciprocamente l'uno all'altro.

Ma gl'indizi si sottraggono dal calcolo delle prove.

Può ingenerare convinzione unico indizio, se vuoi una serie d'indizi gravi, precisi, concordanti, sicchè la coscienza del magistrato debb'essere sicurata da ogni dubbio?

Ma sentiamo rinfacciarci — vi è la deposizione di Minotti, il quale ha infinto, che l'Augenti avea confidato a lui gravi rancori, e che gli avea mostrato

anco la baionetta prima della rissa. Un po di critica.

Se la verisimiglianza è il primo criterio della verità, vi pare, che l'Augenti prima del *precetto Passquale* sceglieva questo confessore fedifrago — E voleva essere così scemo di mente, che si dirigeva al Minotti, affine del Pietracatella — il quale fu tentato a deporre così meno per offendere Augenti, che per iscagionare Pietracatella.

Ed in fine può far peso la deposizione di unico testimonio il quale si trova in conflitto con tutti i testimoni, col rapporto della Guardia, col brocardo antico quanto la ragione, *testis unius testis nullius*.

Ed in mezzo a dubbi così gravi, dove è l'atto di *ricognizione* dell'arma, che avrebbe potuto chiarire la pertinenza giusta l'art. 91 di pr. pen. Facciamo dunque tesoro del dubbio, e nel dubbio imploriamo l'assoluzione di questo carico malaugurato.

3. Ferituccia lieve.

Origine *logica* della rissa — questa sta nel primo atto al bosco dello Sterparone, quando l'Augenti resiste al *clubo* de' minaccevoli legnaiuoli.

Origine *legale* per l'art. 373 e 377 LL. PP. Se, come si rileva dal conserto delle prove, l'Augenti rimase fermo in atto di difesa, ed i fratelli Pietracatella, muniti di mazze si avventarono sopra di lui, e lo stramazzarono, il *Moderame d'incolpata tutela* si avvera nella fattispecie ne'sensi della scuola e del foro.

— aggressione ingiusta.

— pericolo flagrante,

— e reale, capace di fare impressione *in virum constantissimum*.

L'Augenti passava per innanti la casa Pietracatella, per rendersi alla propria abitazione — avveniva uno scontro casuale, e dopo uno scambio di parole seguiva la zuffa. Ancorchè qualche dubbio vi fosse, chi de' rissanti avesse mosso il primo, noi dovremo ritenere per la logica de' probabili, che i Pietracatella, e Luce, forti di forze e di numero, avessero menato i primi colpi. Trafelato dalle percosse l'Augenti, e giacente a terra si difese, come ciascuno avrebbe fatto in casi simili, e riuscì a scalfire il Pietracatella al *deltoido destro* — La natura la religione e la legge proclamano la legittima difesa e l'impunità.

Signor Giudice ornatissimo,

Essendo la cosa in questi estremi, voi non avete che ad assolvere, e la formola di assoluzione porrà in una mirabile concordanza la coscienza pubblica, le leggi, la giureprudenza, e fin l'equità ed il sommo dritto. Si mandi l'Augenti libero a tergere le lagrime della vecchia madre, della moglie, de' figli, e torni all'amplesso de' Canonici fratelli, ed al bosco Comunale, che viene ora sterminato senza custodia.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Aufiero dichiarò il *non costa* per l'arma: e per le ferite reciproche condannò l'Augenti, ed il Pietracatella ad un mese di prigionia: si fecero la remissione scambievolmente.

31. Dicembre 1856.

MARIA DEL GATTO PARTE CIVILE

CONTRO

I FRATELLI PRINCIPE PREVENUTI DI USO PRIVATO.

Chiarissimo signor Giudice,

L' ammissione della querela, ed il rigetto della quistione pregiudiziale eccepita da' Principe sono l' arra della condanna de' prevenuti, cui noi prudentemente e cattolicamente avevamo offerto l'atto remissivo. Tutti i dibattimenti abortirebbero con una quistione pregiudiziale, massime quelli ne' reati avverso la proprietà. La Corte Suprema di Giustizia ha sancito per massima costante, non poter aver luogo, che in due casi tassativamente scritti, quistione di *stato* e di *ratto* per gli articoli 249, leggi civili, e 538 leggi penali. *Exceptio firmat regulam*. Ma nella fattispecie si svolge un uso privato previsto nell' articolo 168 leggi penali, nel titolo de' reati contro l'amministrazione della giustizia. Noi vi dimostreremo (astrazion facendo dagli altri carichi, perchè non abbiamo voglia d'inferocire) che l' uso privato sta in fatto ed in dritto a carico de' Principe, ed alla condanna penale debb'essere aggiunto il rilascio del fondo, nello stato in che si trova, ed il rinfranco delle spese con la coazione personale.

Fuori i fiori oratori; legge e null'altro che legge.

L'uso privato si fonda sul possesso anco materiale di fatto, e sulla turbativa che altri commette per la pretesa di un dritto. Non vi ha dubbio, che puossi agire anche civilmente con *la reintegranda*, come noi altre volte usammo, ma è data all'offeso l'alternativa della via penale, o civile, e non agl'incolpati — A nessuno è dato farsi la giustizia con le proprie mani, ma si debbe adire il Magistrato.

Altrimenti la società si sfascerebbe dalle basi, si cadrebbe nella voragine del più selvaggio comunismo, si ristaurerebbe l'altare della forza, e vincerebbero a spese de' buoni ed onesti proprietari i più tristi filibustieri: nò, le leggi, e la forza del dritto starà accanto a' sentimenti imprescrittibili della religione, della famiglia, e della proprietà negli ultimi nostri tempi atrocemente minati.

Di chi è il fondo sativo al pozzo salato di Verlicchio?

Si appartiene alla vedova del Gatto e per la sentenza esibita che è titolo di proprietà e possesso, e per le conformi deposizioni giurate de' testimoni.

Di chi è il possesso materiale e civile?

Essendo un fondo parafernale, l'art. 1389 delle leggi civili sancisce, che la moglie ne ha l'amministrazione ed il possesso.

Di chi è il seminato?

Gli articoli 443, 478, 480, 3° comma, ed il 1391 dette leggi dispongono, che le messi attaccate al suolo sono immobiliari e parte integrale del fondo, che la seminazione s'intende fatta dallo stesso proprietario; che se altri l'avesse fatto, il proprietario ha il dritto di ritenerla; che il marito, e gli eredi

sono tenuti a rilasciare i frutti esistenti, allorchè si scioglie il matrimonio, salvo il rinfranco delle spese necessarie di sementi, e fatiche.

Dunque alla peggio assisterà un preteso dritto, una ragione di credito agli eredi di Antonio Principe, ma il fondo debb'essere alla del Gatto rilasciato indilatamente nello stato attuale.

Frustra probatur quod probatum non relevat. Non si sarebbe atteso nella fattispecie un vano ed imprudente scetticismo, la fusione del credito col condominio: gli articoli cennati sono così chiari e scolpiti, che fin i tironi ed il volgo l'intende. Si è cercato col discarico intenebrare la quistione con l'idea di un'eredità comune ed indivisa, ma la querela svolge quest'unico fatto del possesso parafernale del fondo della del Gatto, e tutt'altra quistione dell'asse feudale Principe va serbata in giudizio di propria sede.

Se la cosa è in questi estremi, cruento flagrante irrecusabile è stato l'attentato commesso da' Principe a spogliare la del Gatto con vie di fatto del possesso del fondo per la pretesa di un dritto di sementi, e fatiche.

Mettasi il fatto in riscontro all'articolo 168 leggi penali per ravvisarvi limpidamente tutti e tre gli estremi sostanziali dell'uso privato; la proprietà, il possesso civile e materiale sono dal lato della del Gatto — la pretesa del dritto — l'attentato e lo spoglio dal lato de' prevenuti Principe.

La legge *Julia de vi publica et privata*, le prammatiche *pacis cultum, miles comes*, e l'attuale *giureprudenza* segnata in diversi arresti emessi in casi identici giusta la Gazzetta de'Tribunali tendono a reintegrare la forza del dritto contro il dritto della forza.

Antonio Principe entrò nudo nella casa della del Gatto la quale, oltre il fondo conteso, possiede case, negozio di generi, effetti mobiliari — il defunto nel letto dell'agonia rilasciava dichiarazioni autentiche per Notar Antignani, nel fine di serbare la pace alla vedova superstite.

Anzi qui si offre un'occasione di ridere — Dopo le dichiarazioni di appartenenza a pro della moglie, il Principe volle pure testare con l'ambizione di un Principe, o qual novello Bacone da Verulamio che scherzando con la sua indigenza fece testamento, e lasciò molti milioni di lire ad una Società Accademica immaginaria. Spesso i grandi uomini ed i piccioli s'avvengono nelle stesse passioni: ma come non esistevano i milioni e l'Accademia pel Bacone, così il Principe nulla-tenente testava a pro della moglie e delle cose della medesima!

Rammentino i Principe aver avuto dalla matrigna del Gatto i tratti di materna tenerezza, le cure dell'infanzia, il vitto, il vestito, ma la gratitudine è un peso che si rovescia facilmente. Eppure son questi fatti di ragion pubblica nel comune, e ce ne appelliamo alla coscienza universale, alla deposizione del Reverendo Arciprete or ora giurata.

Tocca alla vostra giustizia rimettere i tristi nella dritta via smarrita, e persuadere con un esempio, che le leggi stanno a tutela delle vedove e degli orfani contro i soprusi de'forti, e che alla forza del dritto debbe cedere il dritto della forza.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. Aufiero rinviò civilmente, tratto da un errore di fatto sulla *pertinenza* del fondo, ed

anco dal suo sistema usato in altre cause — massime la *reintegranda* Benevento contro Benevento da noi riportata precedentemente.

XXXVII

31. Dicembre 1856.

LA STESSA MARIA DEL GATTO

RIQUERELATA DI SOTTRAZIONI DA' FIGLIASTRI.

Ragguardevole signor Giudice,

La è cosa degna di osservazione, che in una specie facile e frequente ad accadere, *l'espilazione di eredità*, pel corso di anni trentasette dalla pubblicazione delle leggi penali del 1808 sino al 1845 non mai erasi presentata alla risoluzione della Corte Suprema una quistione di penale colpabilità prima della causa *Colavecchio-Ruggiero* del prossimo comune di Rotello, nel perimetro del nostro Circondario.

La Gazzetta de' Tribunali, ci pare, che non offre cause simili finora.

Per quanto possa essere grave quistione siffatta, e dibattuta con robusti argomenti *hinc inde*, e per quanto noi potessimo essere inchinevoli a ritenere l'azion penale di furto su cose *comuni ed indivise*, che nn coerede in danno di altri si appropriava, pure la fattispecie ha tale una singolare fisonomia, che sfugge ad ogni penale imputabilità.

Una buona causa è come una vaga donzella che sdegnava gli ornamenti, epperò noi, che potremmo accampare molti argomenti desunti dallo spirito delle leggi, dall' autorità de' prudenti, dalla vetusta, e novella giureprudenza, ci limitiamo a tre argomenti irrecusabili, in questa eccezione perentoria (dedotta nell' ingresso del dibattimento per l' articolo 366 di procedura penale), cioè *l'atto autentico, il testo espresso dell' art. 445 LL. pp. e il giudicato precedente*, or ora da voi stesso pronunziato sull' originaria querela di uso privato.

1. Ne' supremi momenti di agonia Antonio Principe dichiarava con brevetto per Notar Antignani l' appartenenza esclusiva degli effetti mobili della moglie Maria del Gatto, nella cui casa era entrato nudo con la qualità di marito.

L' atto autentico fa piena fede sino all' iscrizione in falso per l' art. 1273 LL. Civili, e la sua fede è incontestabile, così in un giudizio civile, che penale.

Nè potrebbe essere altrimenti per la contraddizione che nol consente: *non potest idem simul esse, et non esse*.

2. L' art. 445 esclude scolpitamente e ricisamente l' azione penale per sottrazioni e danni qualichesiensi alle proprietà commessi tra ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea — Nessuno può dubitare, che gli affini nella linea retta sono i suoceri, i patrigni, le matrigne.

La del Gatto è matrigna a' Principe pel doppio vincolo civile, e canonico, *et stat loco matris*. E nel fatto più che materna tenerezza, e cure affettuose portò ai Principe, i quali le corrispondono con ingratitudine pregnante.

3. Il vostro stesso giudicato, che rinvia civilmente la del Gatto. ed i fratelli Principe sulla considerazione di essere comune ed indivisa l'eredità testamentaria di Antonio Principe, forchiude l'adito a questa discussione. E veramente la emessa sentenza ha tutte le identità subbiettive ed obbiettive dell'art. 1305 LL. Civili: *eadem res, eadem causa petendi, aeedem personae, aeedem qualitates.*

La del Gatto potrebbe appellarne, invece ella la rispetta prudentemente e l'invoca con ragione *a maiore ad minus*, perchè in quella specie si accennava a fondo suo-proprio parafernale.

Infine ci tocca portare venerazione alle ultime parole di un cattolico morente, ed alla tomba del trapassato, spegnere i privati rancori, conciliare gli affetti domestici, e fare in somma quanto la morale e la religione consigliano per la garentia della pace e dell'onore delle famiglie.

SENTENZA

Il Giudice accolse l'eccezione preliminare,

NOTA. Le parti si sono concordate amichevolmente con sentenza di spontanea comparsa, cessata così ogni materia di contendere per i carichi rispettivamente de-dotti nella stessa udienza del 31 dicembre 1856 con una connessità logico-legale.

XXXVIII

22. Dicembre 1857.

SIGNOR ANGELO ANTIGNANI**PREVENUTO DI ASPORTAZIONE DI ARMI
E PERCOSSE LIEVI.***Signor Giudice onorevole,*

Nell' interregno del vostro congedo qui si è ripetuto un processo con le teorie *Catalane* dal nostro Supplente, ma il processo puzzava di rancori privati, e mancava d'ogni argomento di fatto e di dritto: niente meno, che un processo *di omicidio mancato!*

Sieno rese grazie alla Gran Corte la quale in Camera di Consiglio scioglieva l'Antignani dalla criminale rubrica, e lo rinviava a voi correzionalmente. Dovrebbero dopo tante lezioni persuadersi taluni, che la giustizia non è ministra di private vendette; dovrebbero i Superiori persuadersi, che le cariche si danno a' meritevoli pel bene del paese, e che un paese civile respinge uomini così tristi.

L' Antignani fiducioso della sua innocenza non ha voluto dare nessun discarico, perchè l' innocenza si presume, e non si è tenuti a provarla.

L' accusa niente ha provato; anzi, come la lancia di Achille, ferisce e risana ben spesse volte.

1. Armi.

In quella notte l'Antignani era urbano in servizio,

e poteva asportare fucile, baionetta, e cangiarro, invece portava solamente il fucile.

E veramente il fucile è l'arma, che rassomiglia al lampo ed al tuono, e dispensa dal pôrto di altre armi.

La baionetta e le pistole rimasero nella fantasia del supplente istruttore, e lo stesso querelante Camillo stamane con la santità del giuramento ne ha ritrattato il pôrto, nè alcuno de' testimoni ha voluto associarsi alla fantasia dell' istruttore.

2. Percosse lievi.

Manca affatto la scheda sanitaria, e manca, perchè non vi furono percosse. Se vi fossero state, la diligenza dello scrupoloso supplente avrebbe invitato i Professori sanitari, per farle esaminare e giudicare come per legge, nella loro natura, nel sito, nel mezzo e simili. Invece le giudicò egli stesso!

Ma noi sappiamo, che non avvi ferita, o percossa senza soluzione di continuo, senza tumefazione, senza lividura, senza una traccia qualunque di offesa sulla superficie del corpo, senza un giudizio sanitario, che constati il nessun pericolo.

Noi sappiamo, che l'articolo 462 Leggi penali riconosce le così dette *vie di fatto*, non previste tra misfatti e delitti, e le punisce con pene di polizia.

Es sarebbe cosa da ridere, che le parole generiche, *vie di fatto*, potessero confondersi, anzi comprendersi nella *specie* delle percosse lievi, con un assurdo logico-legale, e contro le dottrine della medicina forense, solo per contentare il Supplente e Camillo, divenuti comparì e parenti spirituali or ora....

Ma dove sono queste percosse lievi e *vie di fatto* elevate ad *omicidio mancato* nel processo scritto?

Tutti i testimoni a carico, or ora intesi con la

santità del giuramento, uniformemente vi hanno dichiarato, che l' Antignani non percosse, ma minacciò il Camillo: Jantomasi solo tra i testimoni vi ha detto, che l' Antignani lanciò un pugno, ma senza colpire il Camillo.

E lo stesso Camillo non ha inteso querelare di pugni, e minacce l' Antignani.

Che rimane dunque di questo processo mitologico, ordito nella vostra assenza, per funestare la pace di una civile famiglia, e lordare la perquisizione di un giovinetto, avviato agli studi di una professione liberale?

Qualunque sieno i tempi, può il governo, la polizia, ed i funzionari tollerare così assurde, e funeste calunnie, senza veruna base fondamentale?

All' avvenire il giudizio di queste turpitudini annose.

Signor Giudice Ragguardevole,

Spira pel Circondario di S. Croce di Magliano un santo triennio, in cui la vostra maggior gloria è di aver tutelato la pace delle famiglie.

Chiudetelo con una plenaria assoluzione; ed il nascente Bambino spanda sopra il circondario, ed il Magistrato, che lo regge, le più copiose benedizioni.

SENTENZA

Il Giudice F. Aufiero, ritenendo il carico delle percosse lievi, condannò Antignani ad un mese di esilio — La Gran Corte in appello lo assolse.

16. Giugno 1858.

DIEGO-NICCOLA PALADINO

PREVENUTO DI USO PRIVATO.

Ragguardevole signor Giudice,

Nell'altra udienza dubitaste, se l'offeso Canzone, ovvero il prevenuto Paladino avesse il possesso reale del fondo, e, malgrado la quistione preliminare, ordinaste compiersi il pubblico dibattimento, sulle conclusioni del funzionante da pubblico Ministero.

Esaurito ora l'esame de' testimoni i quali hanno conformemente chiarito presso il prevenuto il possesso, noi veniamo a ricalcare le tracce della difesa, con una serie di argomentazioni che escono spontanee dalle viscere della causa.

Più vigorosa risorge la nostra dimostrazione.

Non evvi reato di uso privato per chi compulsato in linea petitoria al rilascio di un fondo in forza di una sentenza passata in cosa giudicata, ricusa ubbidire, e ne conserva il possesso materiale.

Breve cenno del fatto.

Giovanni Canzone, la moglie, ed altri vendevano con istrumento per notar Pallante tra gli altri fondi un *trentale* di vigna alberata a S. Vito per ducati

quarantacinque al Paladino, tacendo artificiosamente il vincolo dotale del fondo.

Imprigionato il Canzone per debito sull' istanza della signora Silvia Colagrossi, il Paladino ne pagò il prezzo alla creditrice, redimendo la libertà del debitore.

In progresso di tempo il Canzone agli artifici colpevoli dello stellionato volle aggiugnere l' ingratitude e lo spoglio.

Convenne il Paladino presso il Regio Giudicato per le rescissione del contratto, comechè il fondo era dotale, ma per una serie di eccezioni di rito e di merito vide reietta la domanda.

Fu più felice in appello presso il Tribunale Civile, il quale rivocando la sentenza del Regio Giudice, condannò il Paladino al rilascio del fondo, salvo il ricupero del prezzo.

Ma siccome Canzone non ha mai voluto restituire il prezzo, così Paladino ha creduto ritenere il fondo.

Questo è il fatto giuridico quale emerge dalla produzione or ora da noi stessi esibita, avendo il Canzone obbliato la sua.

È chiaro, che il Canzone dopo di aver canzonato il Paladino co'suoi rigiri frodolenti, con una lite olezzante di comunismo, e con un' ingratitude pregnante, vorrebbe ora con l' astio di una querela togliergli quella libertà che Paladino una volta gli donava col suo danaro.

La legge verrà in soccorso della sventura del prevenuto, chè questo fatto non cade nella sanzione dell' articolo 168 leggi penali, bensì nel numero 6 dell' articolo 1935 Leggi Civili, e la quistione è meritevole di essere sviluppata sotto tutti gli aspetti della giurepru-

denza storica-didattica-esegetica-e polemica, come si usa tra i dotti.

1. *Elemento storico.*

Consultiamo il Dritto Romano, e massime la legge *Julia de vi publica et privata*.

Tra i molteplici casi ivi svolti non è affatto contemplato quello di un individuo il quale si conserva nel suo possesso, malgrado la sentenza del magistrato, invece è contemplato l'altro caso di chi con vie di fatto perturba l'altrui possesso, facendosi giustizia di propria mano per la pretesa di un dritto.

Non est singulis concedendum quod per magistratum publice possit fieri, et vis est tunc, quoties quis id quod sibi deberi putat, per iudicem non reposcit. Consentaneo alla legge *Julia* è l'interdetto *recuperandae possessionis*.

Paladino non perturbò l'altrui possesso, nè si fece giustizia, ma *conservando il possesso che aveva*, rifiutò ubbidienza alla 1.^a sentenza ed attende la seconda.

2. *Elemento didattico.*

L'articolo 168. delle leggi penali è conforme alla legge *Julia*, contemplando il caso del perturbatore, e non del riluttante.

Nel reato di uso privato, come in tutti i reati per l'art. 1934 n. 3 delle leggi civili, e l'articolo 48 delle leggi penali l'arresto personale è di stretto dritto, ed ha luogo per disposizione di legge.

Nella fattispecie prevista dall'art. 1935 n. 6 delle leggi civili l'arresto è facoltativo, e può aver luogo per permissione di legge, nel prudente arbitrio del Magistrato.

Perchè questa discrepanza legislativa e testuale? perchè il fatto ultimo non è reato.

3. *Elemento esegetico.*

Sire leges non est verba eorum memoria tenere, sed vim et potestatem.

La scuola ed il foro, l'autorità degl'interpreti di **Dritto** viene a commentare il cennato articolo 1935 n. 6. che segue immediatamente il 1934 n. 5.

Altra è l'azione possessoria, altra è la petitoria nei loro differenziali caratteri, e su' principi dinamici che le informano.

Quando si contende del possesso di un fondo, di cui altri fu spogliato con vie di fatto, vale l'antico brocardo — *Spoliatus ante omnia restituendus*. Ed allora compete l'azion possessoria civile detta tecnicamente *reintegranda*, e l'azion penale di uso privato previsto dall'articolo 168 LL. penali. Alla sentenza così civile che penale si aggiunge di dritto l'arresto per la reintegra del possesso, e le civili riparazioni.

Quando si contende della proprietà, avvi bisogno di una seconda sentenza munita di arresto avverso chi non vuol ubbidire alla prima passata in cosa giudicata.

Eccone le ragioni.

Nello stadio possessorio si chiarisce il delitto di colui che invade l'altrui possesso con violenza privata, ancorchè ne fosse il legittimo padrone.

Nello stadio petitorio il possessore attuale è reputato padrone, ed anco condannato al rilascio può in buona fede, e sotto l'usbergo de'suoi titoli crederci autorizzato a conservare il possesso, talchè il Magistrato invitato a conoscere della riluttanza al rilascio, può nel suo prudente arbitrio anco negare l'arresto con una seconda sentenza, chè la legge rimette a lui l'estimazione delle circostanze di fatto.

E nella specie il Paladino, non per capriccio, o irri-

verenza al Magistrato, ma nel fine di recuperare il suo prezzo, intende conservare il possesso del malangurato fondicino di *Canaan* che gli costa qualche centinaio di ducati, ed una serie di rancori!

Ed in un'epoca di aspirazioni comuniste, che vorrebbero rinnovellare il *Giubileo Ebraico*, quest'art. 1935 è legge salutare e politica che onora la sapienza governativa.

Quando le leggi distinguono caso da caso, non è dato al Magistrato confonderli, e per converso, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

Si volle credere una volta, che fosse nullo il testamento del condannato a morte, come quello dell'ergastolano.

Ma la Corte Suprema di Giustizia, tutrice dell'osservanza delle leggi, e del confine delle giurisdizioni, lo dichiarò valido, perchè le leggi penali, che tolgono espressamente all'ergastolano il dritto di testare, serbano silenzio pel dannato a morte, che non puossi gravare di una pena accessoria.

E per l'assimilazione dello sfregio allo storpio v'è stato bisogno di un decreto.

In materia penale che è odiosa e restrittiva del libero esercizio de' dritti del cittadino non si giudica per analogia, nè per argomenti induttivi, perchè l'art. 8° delle leggi civili e l'art. 60 leggi penali vietano espressamente di punire un fatto, per lo quale nessuna pena è pronunziata delle leggi, e sia pure questo fatto il più nefando che si possa ideare, ed ecceda gli orrori della mitologia e della storia — La diffinizione di un reato *legis auctoritati riservatus* *L. 1. D. ad Senat-Cons. Turpillianum*, ed è legge di dritto pubblico.

Le leggi civili e penali sono distinte, come sono le giurisdizioni, talchè non lice travalicarne il confine il quale spesso è impercettibile alle menti volgari.

Il Magistrato penale non è tenuto ad accogliere tutte le querele che gli si offrono, ma invece debbe svolgere anticipatamente un giudizio d'ammessibilità, e riscontrare il fatto dedotto con l'ipotesi della legge. E le molte volte abbiám visto presso le Gran Corti Criminali svolgersi siffatte preliminari discettazioni in Camera di Consiglio, massime ne' reati di frode, di falso, e di sottrazioni tra congiunti, e simili.

Non è dato al libito smodato delle parti l'adire il Giudice penale, o civile secondo l'impulso di privati rancori.

Se dunque l'art. 1935 apriva l'adito ad una citazione per ottenere l'arresto, non potevasi prendere il partito della querela, che giusta l'art. 33 di procedura penale può farsi solo in caso di reato.

Quest' esempio è fatale alla giustizia, al confine delle giurisdizioni, alla pace de' cittadini.

Ma crede il Canzone ed i suoi segreti consulenti, che la via prescelta è breve pel ricupero del fondo? Nessuna cosa è più stolta, che la presunzione di taluno a reputarsi più dotto del legislatore. *Nulla est sapientia stultior, quam quae lege vult sapientior videri.* Dopo questo giudizio, avverso la condanna rimarrebbe aperto l'adito all'appello presso la G. Corte Criminale, e poscia il ricorso in Corte Suprema. Ma *cui bono?* O rimanga fermo, o cada il giudicato penale, avrassi a citare civilmente per ottenere una seconda sentenza, con uno sciupio di tempo, spese e rancori.

Ma il pubblico Ministero dicea — In forza della sen-

tenza la proprietà ed il possesso del fondo è tornato al Canzone con verbale dell' Usciere Faccone, e perciò puossi procedere penalmente.

Noi rispondiamo. Che nel processo non esiste documento di possesso, e che Paladino è stato nel costante, continuo, e pacifico possedimento della vigna auco in quest' anno.

Che in tutti i reati si guardano cumulativamente gli estremi essenziali del dolo e del danno, ma nell' uso privato si guarda propriamente il mezzo della violenza privata, ancorchè si abbia ragione, e nessun danno s' inferisca altrui.

Che il possessore non può essere spodestato, nè da forza privata, nè da arbitrio di Usciere, ma v'è il bisogno di una seconda sentenza. Che l' Usciere pe' diversi arbitri sta sotto giudizio disciplinare di destituzione, e che un suo atto arbitrario non poteva imprimere maggior riverenza del Presidente e de' Giudici del Tribunale — Anzi possiamo affermare, che, se Canzone invece di attendere la seconda sentenza, si faccia lecito turbare il possesso al Paladino, egli solo verrà incolpato di uso privato, perchè *quod sibi debetur per iudicem non reposcit*.

4. Elemento polemico.

Ogni reato produce una doppia azione penale e civile, e questa è pedissequa e famulativa dell' altra. Ma voler far rampollare dall' art. 1935 n. 6. LL. Civili un' azione penale, è un assurdo incomportabile, non mai avvenuto negli annali forensi. Ed è degno di osservazione, che dalla pubblicazione delle nuove leggi fin oggi nel corso di un mezzo secolo, non si è mai presentata una causa simile, tra le più frequenti rivendicazioni di fondi, e rappresaglie.

Questo silenzio è l'argomento più eloquente dell'errore, preso nell'interregno in accogliere l'insulsa querela.

In conferma del nostro assunto si può consultare la Gazzetta de' Tribunali.

Signor Giudice ornatissimo,

Abbiamo usato nella guisa de' chimici i quali co' reagenti analizzano e caratterizzano le svariate sostanze de' corpi.

Sotto il crogiuolo de' quattro elementi della giurisprudenza, è rimasa inconcussa la distinzione dell'uso privato di chi turba l'altrui possesso — e del fatto meramente civile di chi condannato al rilascio nega ubbidienza al Magistrato. E tanto dista l'un caso dall'altro, quanto quello del ladro che prende a forza l'altrui, dal caso del debitore il quale non paga, malgrado la condanna.

Fortunatamente è qui caduto l'interregno dell'errore, e la Provvidenza qui vi ha inviato, per tutelare la nostra pace, e la proprietà, per raddrizzare i tristi, assicurare i buoni, e reintegrare i destini del Circondario. Le vostre virtù di mente e di cuore ci garantiscono questo programma di giustizia, e l'inaugurerete stamane, assolvendo, sotto l'egida della massima: *odia restringenda, favores ampliandi.*

SENTENZA

Il Giudice Florindo d' Uva dichiarò non esservi luogo a penale procedimento, sulle difformi conclusioni del Ministero pubblico, assolvendo il Paladino.

La sentenza passò in giudicato.

25. Settembre 1858.

SIG. GIACINTO OCCHIONERO, E PRIMIANI

PREVENUTI DI DANNO FORESTALE.

Pregevole Signor Giudice,

Senza proemio, ne' fiori oratori, perchè è ottima la nostra causa, e per se stessa si raccomanda al presidio delle leggi, ed all' indipendenza del potere giudiziario.

Sotto questo vessillo rassicurante, e nella ristaurazione dell' attuale giudicato, noi fiduciosi svolgeremo tre tesi.

1. Il verbale è nullo, come pure l'istruzione scritta.
2. Havvi l'azion civile avverso il conduttore di una tenuta, non mai la penale.
3. Se pure l'azion penale competesse, il conduttore è disculpato con l'adempimento del patto, avendo denunziato i danni.

1. Gli agenti Silvani sono veri giurati ne' loro verbali, cui il potere giudiziario è tenuto a prestare acquiescenza, e quasi, suo malgrado, debbe applicare la pena.

Ma i verbali, come gli atti notarili, gli atti dello stato civile, e gli atti tutti de' pubblici funzionari sono garentiti dalle loro forme giuridiche, *forma regit actum*.

Se manchino le formalità, lungi dal meritare piena

fede, valgono appena come indizi, e vanno ad essere scrutati col sussidio di altre prove scritte ed orali.

Gli Agenti Silvani sono come in sentinella avanzata ne' boschi, e debbono verificarne i danni, e gli autori giorno per giorno, compilarne i verbali, chiuderli e ratificarli tra le ore 24 dalla chiusura per l'art. 131 L.L. forestale.

Nella fattispecie il Guardia-Generale dall' ottobre 1857 sino al 13 agosto 1858 serbava silenzio profondo di meglio che dieci mesi, e poi destatosi improvvisamente al cenno dell' Ispettor Generale verificava la recisione di 281 alberi pel valore di un mezzo migliaio di ducati!

Che diremmo di un Ufficiale dello stato civile che invece di notare giorno per giorno gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, come vogliono le leggi, li scrivesse a caso nello scorcio dell' anno?

Quale fede potrebbesi loro attribuire ad atti da' quali dipende il destino delle persone, e della trasmissione de' beni?

Per analogia, anzi con ragione *a minori ad maius* potrebbesi prestar fede ad un verbale, donde dipende la pace la libertà l'onore e l'interesse delle famiglie?

Soccorrevole la giureprudenza è venuta al commento dell' articolo 131 e con arresto del 18 dicembre 1854 riportato nel numero 958 della Gazzetta de' Tribunali la Corte Suprema di Giustizia ha sancito questa massima.

« *È nullo il verbale con cui si appone una data arbitraria alla chiusura, perchè la ratifica apparisca fatta tra le ore 24.* »

Nel caso in esame tutto è anomalo ed arbitrario, l'apertura e la chiusura — i danni datano dall' otto-

bre 1857 — ed il verbale si apriva il 13 agosto, e si chiudeva, non con l'unità del contesto, ma con un intervallo significante il 30 detto agosto 1858!

Se in cause di picciolo valore siesi voluto obbliare questa massima, nella fattispecie merita tutta la vostra ponderazione, ed interessa la vostra coscienza, perchè si tratta di un verbale di ducati 527,30; e di una multa decupla, per essere Ceppeto bosco dello Stato — di un valore insomma approssimativo a ducati seimila!

Le nullità, le illegalità, gli arbitri proseguono ma-lauguratamente!

Il Supplente Giudiziario di Rotello pulsato dalle premure forestali volle aprire un processo inquisitorio avverso i prevenuti, e con una ritologia di nuovo esempio nel foro.

Il Guardia-Generale rappresenta gl'interessi della Direzione Forestale, è insomma parte civile nata in queste cause.

Epperò poteva dare l'impulso autorevole all'istruzione e nulla più, senza mai invadere e quasi compenetrare le funzioni dell'autorità giudiziaria.

Egli invece con quello zelo che l'onora, ma che non legalizza il processo, tuonò presso il Supplente, e lo rese passivo esecutore.

Senza cedola regolare furono presentati testimoni, ed uditi in presenza del Guardia-Generale il quale firmava gli atti col Supplente e Cancelliere.

Si aprì pure un verbale di contraddizione tra il guardaboschi Galiti, ed il conduttore di Ceppeto, come se si fosse versato in un processo di falsità, o di frode, ed è ben naturale, che si accagionarono e rimbeccarono reciprocamente.

I testimoni più coscienziosi evasero però dalle loro recriminazioni, ed elusero lo zelo silvano.

Quest' illegale anomala inquisizione ordita contro il senso dell'art. 158 l. f. e l'art. 85 e seguenti di procedura civile è una specie di superfetazione morta del nullo verbale, ed infine è stata distrutta dalla religione della pubblica discussione.

Gli atti nulli non si sommano, ma si sottraggono dal calcolo delle prove.

2. Ma per concessione ipotetica sia pur valido il verbale e l'istruzione, non avvi azione penale nel caso.

I signori Occhionero e Primiani dietro regolari subaste, convalidate dall'istrumento del 16 marzo 1858 per Notar Doria di Campobasso, si ebbero la locazione-conduzione di Ceppetò per l'estaglio di ducati 240 anni.

La locazione è un contratto eminentemente consensuale, e tutte le azioni che ne promanano, ne' rapporti giuridici tra il locatore e conduttore, vanno segnate col nome di azioni *locati-conducti*, personali e meramente civili. A quest'assunto si prestano il Dritto Romano, le leggi civili, la procedura civile, la legge forestale, l'autorità degl'interpreti, e la giureprudenza.

1. La legge 9 par. 4. *D. locati*, la legge 28 *Cod. de locato-conducto*, e l'altra *D. de reg. juris* presumono, che il conduttore operi una degradazione, e l'obbligano ad una riparazione civile, se non riesca a disculparsi analogamente.

2. Gli articoli 1574 e 1578 LL. Civili svolgono a caratteri testuali la stessa massima.

3. L'articolo 103 n. 6. di procedura civile rende competente il R. Giudice del luogo, dov'è sita la cosa, per lo rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per

l'uso impedito della cosa locata, o pretesi da' locatori per l'abuso della medesima.

4. L'art. 95 l. forestale obbliga alla civile responsabilità i padroni in sussidio, e non mai li soggetta ad azion penale.

5. Le leggi hanno marcato i caratteri differenziali e specifici de' contratti e de' reati, hanno stabilito il confine delle giuridizioni, civile e penale, e le azioni si accampano in linee parallele. Nella specie gli stessi autori di dritto penale Chauveau e Faustin raccomandano lo sperimento dell'azion civile.

6. Noi abbiamo svolto tutti gl'indici di ben 13 anni della Gazzetta de' Tribunali, e non ci è mai capitato il caso di un'azion penale per abuso di cosa locata, invece frequenti giudizi civili tra locatori e fittaiuoli.

7. Presso tutti i Giudici in tempi diversi nel ventenne esercizio della professione abbiamo visto accogliere queste nostre legali e leali osservazioni nei conflitti forestali.

Unico esempio di denegata giustizia si avverò sotto il Giudice Catalano nel 1854 in questa stessa sala di Udienza in una causa identica del signor Giuseppe Colavecchio, fittuario di Ceppetò. La G. Corte Criminale di Molise sulle conformi conclusioni del Ministero pubblico il 9 dicembre detto emise la seguente decisione (*si legga*). Così fu riparato un sopruso, che turbò la difesa, le leggi, e l'indipendenza del potere giudiziario, per un ossequio forestale prestato dal Catalano d'ingrata memoria.

Le leggi odiose che restringono il libero esercizio de' dritti del cittadino, le leggi di ordine pubblico non possono essere modificate da peculiari convenzioni per l'art. 7 e 8 LL. Civili, e 60 LL. PP.

Il patto 6.º dell'istrumento onora lo zelo dell'Amministrazione demaniale, ma è una lettera morta, innanti le leggi ed il potere giudiziario.

Anzi noi, improntando i termini stessi del verbale, consentiamo, che non solo il contratto è vizioso, ma è un eccesso di potere, in quanto invade le prerogative della Corona, che sola può classare un reato, ed infliggere la pena.

Nè ci lasciamo imporre da patti illegali ed anormali, che detta ogni giorno l'arbitrio Ministeriale, e che la coscienza del foro respinge.

Tanto è vizioso ed arbitrario il patto dell'istrumento, quanto lo sarebbe quello d'insigne usuraio, che pattuisse voler punire per reato di frode un debitore impuntuale innanti il Giudice correzionale.

3. Ma sia pure concessa tra per il patto e la legge l'azion penale, si ha nella specie la prova di un danno significante commesso per dolo, o per colpa de' prevenuti Occhionero, e Primiani?

Nulla il verbale e l'istruzione compilata, debbesi ricorrere alle deposizioni giurate le quali nulla mettono in essere, anzi assolvono i prevenuti dall'imputazione, addebitandone autori ignoti.

Ma vi ha dippiù.

I prevenuti religiosamente hanno osservato il patto, denunziando i danni quotidiani, e sonosi così discolpati — Così quel patto rendesi indissolubile, ed imita la lancia di Achille che ferisce e sana in un tempo. E' sol perchè risana nella seconda parte, volle dirsi vizioso dall'Ispettore Forestale, il quale lo credea virtuoso, santo, e legale nella prima parte, come se i patti potessero scindersi dall'un paeiscente in danno dell'altro, essendo principio di drit-

to naturale e civile doversi osservare di buona fede.

E veramente i prevenuti sonosi discolpati, come costa da' termini dello stesso verbale, dal detto dei testimoni, del registro privato di corrispondenza, e dall' ufficio del Direttore de' Dazi diretti, il quale si doleva di dover pagare il nolo postale, e raccomandava ad Occhionero a denunziare i danni per mezzo del Sindaco locale.

Ma si fa rimprovero ad Occhionero non aver indicato gli autori de' danni — ed egli risponde non esser tenuto a custodire il bosco, ed a rimanere inchiodato, come Prometeo al sasso — nè poter denunziare per divinazione — e infine gli autori noti essere stati verbalizzati.

Ed ora quale meraviglia, se non li ha saputo tutti indicare il gigante Guliti, custode del bosco?

Eppure dovrebbe dire finita ogni responsabilità, quando alla cosa locata evvi preposta altra persona diversa dal locatario.

Quando vi è un portinaio, l' inquilino è immune dalla responsabilità delle usurpazioni e degradazioni commesse in un palazzo. E degli accidenti di un bastimento, o di una carrozza è responsabile il capitano, ed il cocchiere, non già chi li noleggia.

Così gl' interpreti Toullier e Delvincourt nel commento dell' art. 1578 LL. Civili, relativo alle degradazioni del fondo locato.

E pare, che la Direzione forestale navighi senza bussola, e voglia insidiare il potere giudiziario da qualche tempo, per Ministeriale influenza.

— Nel 1852 incalzò il guardaboschi, e questi fu assoluto dal Giudice Carfagnini, e rinviato giusta l' art. 159 LL. forestali alle misure disciplinari, fu

conservato nell'impiego per sovrana considerazione di vetusti requisiti.

— Nel 1854 incalzò il signor Colavecchio, e la G. Corte Criminale fece sentire il peso dell'indipendenza del potere giudiziario, rivocando l'assurda sentenza di condanna, dal Giudice Catalano pronunziata.

— Nel 1857, il Giudice Aufiero assolse col *costa non lo stesso* Colavecchio, ed all'Aufiero noi rassegnammo queste identiche dottrine giusta la massima, *ubi eadem ratio, idem ius*, teorie ovvie, che non capono però nel cervello de' funzionari forestali, i quali, invece di custodire i boschi, si trovano meglio a stampare verbali a tavolino.

— Ora nel 1858 la Direzione forestale, incalza i conduttori ed il figlio del guardaboschi, sol perchè questo giovine disgraziato soccorre alla canizie del padre, e senza veruna prova di colpa.

Ma le leggi ed i Magistrati non secondano rigori burocratici.

Ebbene andrà impunito un danno?

E ne vanno tuttodi impuniti per la vandalica scure che stermina nel favor della notte pubbliche e private proprietà. E non si debbe impoverire due onesti massai Albanesi, per far cosa grata ed ossequiosa alla Direzione — Un tiranno tra gl' imperatori Romani lasciò scritto, *essere un' ingiustizia condannare per probabile reità.*

Signor Giudice,

Sotto qualunque aspetto della nostra triplice tesi, l'accusa cade dalle basi, e la formola assolutoria è irrecusabile.

L' articolo 377 di proc. penale pare scritto per la causa.

» Se il fatto non si giudica reato, il Giudice annullerà l' istruzione , la citazione e gli atti , assolvendo l' imputato.

E compiate questo trimestre glorioso per l' amministrazione della giustizia con un esempio nobilissimo , che a conforto de' deboli, e de' perseguitati pone l' egida del potere giudiziario indipendente.

S E N T E N Z A

Il Giudice Florindo d'Uva dichiarò il non costa, assolvendo Occhionero , e Primiani.

NOTA. I Giudici *pro tempore* hanno adottato sopra identica quistione formole diverse, ma noi abbiamo sostenuto costantemente la formola *di non esservi luogo a penale procedimento*, cioè, che la Gran Corte ritenne nell' appello avverso la sentenza del Catalano.

XXXXI

30. Settembre 1858.

BIASE PAOLITTI

PREVENUTO DI USO PRIVATO E PERCOSSA IN PERSONA
DI PIETRO BLANCO.

Riverito Signor Giudice ,

Si è presi dal mal vezzo di battezzare molti fatti innocui col nome di *uso privato*, o vada il creditore

nella casa del debitore a richiedere il pagamento, o cerchi taluno il proprio animale che fugge, e casi simili.

L'articolo 168 delle leggi penali ha un riscontro con la legge Giulia *de vi publica et privata*, e con le patrie costituzioni, e meglio descrive, che diffinisce l'uso privato.

Per rendere intuitiva questa sintesi penale, noi vi osserviamo, che si traduce nel farsi la giustizia con la propria mano; *qui quod sibi debetur, per iudicem non reposcit*.

Quindi pare, che gli estremi essenziali sieno il possesso materiale dell'offeso, e l'attentato violento dell'incolpato. Si torni ora al fatto giuridico.

Paolitti comprato aveva un cane da caccia, e lo possedeva da qualche mese. Un giorno il cane per forza istintiva seguiva la lasciva cagna errante del Blanco il quale per ingentilire la razza usava la cautela di chiuderli in una camera.

Essendosene addato il Paolitti, si rendeva amichevolmente in casa Blanco a richiedere il suo cane, e Blanco all'amichevole inchiesta negava, si conturbava e diceva *suo* il cane. Alle reiterate pacifiche istanze del Paolitti la camera si apriva, ed il cane volava alle braccia del padrone, e lo seguiva spontaneamente e senza veruna violenza.

Alle prove conformi del carico e del discarico sull'acquisto e pertinenza del cane, alle basi dell'articolo 2185 leggi civili, che in materia di mobili il possesso eleva a titolo, si arroge una certezza fisica-flagrante-intuitiva per evidenza di sensi corporei — *res clamat ad dominum*. L'istinto avea portato il cane presso la cagna del Blanco, e, quando si era saziato,

riconosceva il proprio padrone con quell'analogia di ragione — che massime distingue tra gli animali i cani.

Dov'è dunque l'uso privato de' mezzi della pubblica autorità ?

Veramente se vi stesse, ne sarebbe imputabile il Blanco, il quale per pretesi dritti voleva ritenere l'altrui cane.

Ma sappia il Blanco, che la prole nascitura gli appartiene per dritto di accessione, *partus sequitur ventrem*, non così tutti i cani di Montelongo innamorati della sua cagna girovaga — ed i cani tornano spontaneamente a' loro rispettivi padroni per la stessa forza istintiva.

Anzi il Blanco si abbia da' cani una lezione di morale.

Messo il cane di Paolitti in una specie di collisione, tra l'amore che l'obbligava alla compagnia della cagna, ed il dovere che gl'impondeva il ritorno al padrone, la voce del dovere fu preponderante.

Spesso la storia vince la favola nelle umane aberrazioni, e qui convien ricordare il mito del lupo e dell'agnello di Fedro.

*Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi
Istam libenti.*

Ma basta così per questo carico insulso, sostenuto dalla stizza del Blanco, e dalle utopistiche diffinizioni del suo consulente.

— Passiamo al secondo atto di questa farsa giudiziaria.

Verso il dechino di quel giorno surse il ticchio al Blanco di rendere visita in casa del Paolitti il quale

reduce dalla masseria presedeva alla cena di una falange di mietitori.

Pieno di vino ed in aria minaccevole pretendeva il cane, come fosse stato cosa propria, anzi voleva ritoglierglielo a forza, Paolitti prudentemente gli diceva, che se ne fosse andato pe' suoi fatti. Seguì al diverbio uno scambio di vie di fatto, il Paolitti forte del suo dritto e della santità delle sue domestiche pareti lo respinse fuori la porta, ed il Blanco per la debolezza della temulenza, più che per la forza dell'urto cadeva, riportandone una ferita al capo che fu giudicata pericolosa di vita per gli accidenti.

Prescindendo dalla quistione di fatto (perchè vari testimoni hanno dichiarato, che in mezzo a quel tafferuglio non si distinse chi de' Paolitti, o garzoni avesse respinto il Blanco cadente) ciò che rinviassi alla latitudine del vostro criterio morale, noi vi osserviamo in dritto, che debbesi ritenere involontaria la percossa, non avendo avuto il giudicabile l'animo di offendere, ma di espellere dalla casa un importuno temulento provocatore.

Che, se pure in rimota ipotesi volesse ritenersi volontaria ne'sensi dell'accusa, nella fattispecie concorrono la scusa della provocazione, e le attenuazioni di dolo giusta gli articoli 377 e 468 leggi penali.

Infatti penetrare bruscamente e per pretesi dritti nel domicilio del cittadino, fare atti di bravura e minacce, spingersi a vie di fatto, è un reato contro la persona punibile correzionalmente.

La propria abitazione è *tutissimum cuique refugium et receptaculum*, che non si può violare neanche da' pubblici funzionari per l'articolo 255 dette leggi.

Allora fu, che Paolitti fece ciò che ciascuno de' più.

buoni farebbe in casi simili, e lo faremmo noi pure, e tutti della famiglia giudiziaria, sotto l'egida delle leggi e della coscienza, ciò che spesso succede tra noi, senz'esservi caso d'incriminazione.

Ma il Blanco in ogni cosa che non gli va a sangue vede un delitto, e sa prevenire le querele, come una donnaccia è usa a prevenire l'ingiuria.

Eppure Paolitti è un onesto e comodo massajo, con perquisizione vergine ed una virtù patriarcale, che va in proverbio nel comune di Montelongo.

Essendo la cosa in questi estremi, venerato signor Giudice, voi saprete esser giusto, con il rigor delle leggi non già, ma con l'equità paterna.

SENTENZA

Il Giudice F. d'Uva dichiarò il *costa non* per l'uso privato — ed il *costa* per la percossa con attenuante di dolo, condannando Paolitti all'ammenda di cinque carlini ed alle spese.

XXXII

15. Dicembre 1858.

SIGNOR LUIGI COLAMUSSO

PREVENUTO DI GUASTO VOLONTARIO E PORTO DI ARMI.



Signor Giudice ornatissimo,

Un probo e ricco proprietario che non guari tra per divozione, e magnanimità ampliava a sue spese di

un'altra nave la Chiesa, si è visto in quest'anno balestrato da ogni specie di vessazione e dolori, liti civili, truffe, incendi, e processi criminali — Ed è pur vero, che la terra è un cammino di espiazione, e di preparamento a migliori destini !

Buon per lui avervi istruttore e giudice, col treno di quei precipui requisiti del buon Magistrato, al dire del Procuratore Generale della Senna, *la moderazione, e la benevolenza*. A voi tocca logorare le ultime reliquie della favolosa incolpazione, dietro rinvio della Gran Corte Criminale, nella pienezza de' vostri poteri. Il Colamusso sta sotto l'egida del verso,

» *Nil conscire sibi, et nulla pallescere culpa.*

Noi fiduciosi vi dimostreremo, non esservi *reato* nella fattispecie, e meritare il Colamusso la piena formula assolutoria.

1. Mettendosi in equazione la produzione della causa civile, ed il processo penale rampolla questo fatto giuridico.

Tra gli altri beni redati dallo Zio Adamo Petti, possedeva in buona fede e con giusto titolo il Colamusso una tenuta di terre sative di cinque versure, pari a moggia legali 90, in confine del Torrente Tona.

Il Pilla qual erede del padre, e rinunziante all'eredità della madre, lo conveniva presso il Tribunale Civile di Molise, per la rescissione della vendita, e per lo conseguente rilascio delle terre, con l'accessoria riparazione de' frutti. Il Tribunale accoglieva la domanda, serbando al Colamusso il ricupero del prezzo — ed alla sua volta costui appellando, avverso la sentenza presso la Gran Corte Civile, citava il curatore dell'eredità giacente, e lo stesso Pilla per la restituzione del prezzo.

E, siccome nelle more della lite aveva seminato il fondo conteso, volle conservarsi nel possesso, forte del suo buon dritto, del consiglio dell'Avvocato, e dell'usbergo dell'articolo 1935 6. comma delle leggi civili.

Infatti, querelato per la manutenzione del possesso nel giugno ultimo, ne rimase assoluto, come lo fu il Diego-Nicola Paladino — e come per un legittimo corollario ne mietè i covoni che gli appartenevano, e che il Pilla aspirava ad appropriarsi. È ben naturale, che nel conto de'frutti, pendente presso lo stesso Tribunale, si terrà anco ragione del prodotto di quest'anno.

Fu allora, che Pilla s'arrabattò a formolare un' ampia querela di *danno*, con l'episodio di una *comitiva armata*.

Ma le nostre leggi penali non sono spade ultrici, bensì scudi riparatori alle teste de' buoni cittadini.

Il primo atto fondamentale dell'istruzione è *l'ingenere*; e la perizia all'uopo redatta assicurava non esservi vestigia di *guasto sul fondo* — Che se la *mietitura* fu anticipata di qualche giorno, lo fu perchè Colamusso temeva le vie di fatto della controparte.

Infine ognuno essendo *rei suae moderator et arbiter*, può seminare e mietere anco contro le regole del Columella.

Ma nel passato giugno ogni giorno si temeva la grandine, l'uragano, ed un cataclisma geologico; la fu dunque una misura di precauzione, in faccia alle minacce della terra e del cielo.

Epperò, se il fondo sottostante non rimase affatto danneggiato, se manca l'ingenere, non ha motivi di dolersi il querelante per un grano precocemente mietuto, cui non avea speso nè fatiche, nè sementi.

Ma può travasarsi nella nostra mente il concetto di un guasto sulla cosa propria?

2. Consultiamo l'antica sapienza delle leggi Romane e precise la legge Aquilia. Ivi è definito il danno—*Dammum iniuria datum est omnis alieni patrimonii deminutio, nullo iure facta, et quidem ab homine libero.*

È dunque la degradazione dell'altrui proprietà, commessa senza verun dritto.

Ma Colamusso materialmente e civilmente possedeva il fondo pagando canoni e fondiaria, egli l'aveva preparato a maggese, egli l'avea seminato, egli l'avea coltivato, e sarchiato, egli avea consumato almeno la somma di ducati dugento per cavarne un prodotto. Dunque *iure suo usus* potè mieterlo, e nessuna legge sia divina, sia umana voleva, che l'avesse rimaso a discrezione altrui in questo ciclo di comuniste aspirazioni.

3. Che se dal Dritto Romano ripieghiamo l'attenzione alla parte didattica delle nostre leggi penali, l'articolo 445 delle stesse leggi ne fissa gli estremi sostanziali in quelle parole « *commesso volontariamente deteriorando le altrui proprietà mobili ed immobili.*

Ma Colamusso falciava i suoi covoni, e non i covoni altrui.

Eppure non è tutto.

Nel precedente articolo 444, vi è un'eccezione, in cui va punito il colpevole, ancorchè l'abbia commesso nelle sue proprietà, ne' casi *d'incendio di case, ricoveri abitabili e navigli.* E bene *exceptio firmat regulam*, e le leggi penali s'intendono restrittivamente. Non mai va punito il guasto sulle cose proprie sia mobili, sia immobili per lo testo espresso delle leggi.

4. Ma è pregio dell'opera rimontare all'elemento esegetico delle leggi punitrici,

Perchè un agente sia responsabile, la coscienza umana esige tre condizioni:

— esige che l'agente abbia potuto conoscere l'esistenza del dovere, la natura dell'atto in se;

— che abbia compreso, che il suo atto era di tal natura da violare il dovere;

— ch'egli sia stato libero d'astenersene, o di commetterlo.

Ebbene Colamusso nella reddizione del conto presso il Tribunale, tenne ragione de' frutti di quest'anno, come degli arretrati.

Colamusso sapeva di possedere materialmente e civilmente il fondo — sapeva che non si raccoglie senz'aver prima seminato — che Pilla aspirava a voler mietere per fare un profitto — che insomma il dritto era dal suo lato — e dal lato della controparte era il dovere di rispettare la messe — e nel contempo la prava intenzione di un'appropriazione, nelle more della lite pendente.

Dunque l'atto del Colamusso è destituito d'ogni elemento di dolo, come di danno — dunque non evvi materia punibile nell'uso del proprio dritto, e non puossi irrogare una pena afflittiva, lorquando nessun dovere si è infranto.

Le dottrine fondamentali del dritto di punire non trovano applicazione al fatto specifico, sotto qualunque aspetto, della scuola e del foro — Di rimpatto i giudizi penali che interessano eminentemente l'ordine pubblico, e si riferiscono non all'individuo, ma all'ente morale collettivo della società civile, rappresentano la nozione del bene e del male, stimato

per le regole dell'ordine morale, ed il principio di retribuzione tra il reato, e la pena.

— E dette teorie di ragion penale sono parallele alle teorie comuniste — sì, di comunismo pute la querela, e pare, che il querelante Pilla volendo pigliare, avesse ragionato così giusta la formola consueta — *la proprietà è un furto — ed a me è surto il dèstro di fare, che il mio furto divenga proprietà — in altri termini voglio mietere il campo da altri seminato.*

Il tempo di queste utopie è passato, e la giustizia è nel suo stato normale.

Che se dalla ragion penale vogliasi riflettere alla ragion civile, il Pilla dovea ricordare, che per gli articoli 473 e 480 Leggi civili, anco nella presunzione di fare suoi i frutti di quest'anno, egli sia tenuto a rimborsare al Colamusso le spese de' lavori, delle fatiche, delle sementi, della fondiaria e canone — e non poteva farsi la giustizia con le mani proprie — ma al postutto implorare un sequestro dal Magistrato competente, o attendere la definizione del conto.

5. A queste considerazioni pone il suggello il vostro pronunziato del 16 giugno che avendo fatto passaggio in cosa giudicata, è una verità nel fatto, ed una legge nell'esecuzione.

Infatti concorrono le quattro identità subbiettive ed obbiettive, sancite dall'articolo 1305 leggi civili.

- le stesse persone, Pilla e Colamusso:
- Le stesse qualità, l'uno erede del padre, e l'altro dello zio:
- Lo stesso fondo conteso:
- La stessa causa di rescissione di vendita in

forza del pronunziato civile del Tribunale, e le private rappresaglie a conservare, o ritorre il possesso materiale del fondo :

Eadem res, eadem causa petendi, aeedem personae, aeedem qualitates.

Se il Colamusso fu reputato dover essere conservato nel pacifico, civile e (malgrado quell'atto utopistico d'Usciére alla vigilia della messe) materiale possesso del fondo, sinchè non ottenga il Pilla una seconda sentenza, menante all'arresto personale per il rilascio del fondo, giusta il disposto dell'articolo 1935 LL. CC. giustamente, legalmente, ed in buona fede potè sarchiare, e dopo mietero il suo seminato, sotto il presidio della cosa giudicata, che tiene alla sicurezza delle proprietà e delle famiglie, nella sociale convivenza

Anzi il Pilla sarebbe reo di ostacolo al libero esercizio di dritti dipendenti dalle leggi e dal giudicato, ma Colamusso imita il Vangelo che perdona, non il cane che rimorde.

6. E ribadisce il nostro assunto il principio delle verità necessarie, *non potest idem simul esse et non esse* — la contraddizione non consente, che possa essere punito chi per lo stesso fatto venne assoluto irrevocabilmente dallo stesso Magistrato, e che buon possessore, finchè si trattò di spendere, egli potesse addivenire ladro nel momento del raccolto.

7. Che se infine voglia tenersi riflesso al carattere del prevenuto, vi sta d'innanzi chi tra per opulenza e religione è incapace di volere l'altrui, ma sa custodire il proprio, e, per non dire de' proseliti

tutti avete innanzi il suocero Donato Rosati, il tipo degli uomini dabbene di S. Croce, modellato su' primi patriarchi.

8. Ed il giudizio pubblico nel caso previene la giustizia, e la coscienza universale reclama l'assoluzione di un innocente, cui i privati rancori e gli artifizii colpevoli volevano ordire rubriche e catene.

Se il Pilla ha voglia di mietere nell'avvenire, impari prima ad inaffiare di sudori, danari, e lagrime il campo malaugurato, chè non può esservi messe senza *lavoro*, come Dio indisse al primo uomo nell'*Eden*.

Il quale principio biblico del *lavoro*, a senso dei dotti economisti, comprende tutte le branche dell'industria umana, agricola, pastorizia, manifattrice, e commerciale.

Signor Giudice,

Le greche fantasie di questo paese associano quotidiani argomenti alle cause celebri di Pitaval—qui denunce di cospirazioni contro funzionari e gendarmi—qui cause di occupazione di suolo pubblico senza ingenerare—qui querele di falso contro il Sindaco, per aver rilasciato certificati veri—qui processi di vandaliche comitive armate, avverso un pacifico ed onesto proprietario che non ha consentito a farsi spogliare—qui si è infine pervertito il *senso morale* degli amministrati in effetto delle funeste leggende *Catalane*, finchè non suonerà per qualche tristo l'ora del *Mane, Thechel, Pharez*.

E spesso la calunnia assume le sembianze sacre della giustizia o della verità, trasfigurandosi i rei

in querelanti , i quali meriterebbero i rigori della legge Remmia.

Suggellate quest' anno con un monumento imperituro di assoluzione per l' uomo onesto e consorti , e le vostre sentenze e la vostra vita esemplare vi sieno di possente commendatizia a meritare l'apogeo delle dignità giudiziarie.

Questo voto, che rampolla dall' effusione del cuore , vada accolto nelle feste imminenti dall' Uomo-Dio — e per tutto il circondario sia indetta un' era più santa di religione, di giustizia, e di pace.

S E N T E N Z A

Il Giudice Florindo d' Uva dichiarò non esservi luogo a penale procedimento, assolvendo Colamusso e tutti gli altri.

XXXIII

20. Dicembre 1858.

PASQUALE CROCE DI S. CROCE

PREVENUTO DI MUTILAZIONE VOLONTARIA.

Ragguardevole Signor Giudice,

L' animo contristato dalla tristizia de' tempi attuali cerca un sollievo ne' prischi tempi delle Greche repubbliche e della Romana , le quali si muovevano nell' orbita de' loro confini , come sotto la pressione

delle forze centrali, la *centripeta*, che era l'amor della patria, e la *centrifuga*, o sia l'amor della gloria.

I cittadini quasi si obliavano, od almeno si compenetravano con la patria, il bene privato cedeva al pubblico, e tutti facevano sacramento d'immolare le loro più tenere, e sante affezioni nanti quest'*Idoli Supremi. Pugnabo pro sacris, pro legibus, pro aris, et focis, ecc.*

Nè onori, nè ricchezze lusingavano i più prodi, ma una corona civica — e sulle ceneri de' trecento Greci spenti alle Termopili, e de' Fabi estinti alle acque di Cremera, una pietra segnava a caratteri imperituri: *hanno fatto il loro dovere.*

Altri tempi brillanti ricordano le istorie, nè noi abbiamo bisogno di ammirare i fasti antichi e moderni di lontani paesi.

Qui tra noi ogni sasso, ogni medaglia ci attesta l'avita secolare grandezza de' nostri Frentani e Sanniti, la loro civiltà è della prisca filiazione Etrusca, scolpita segnatamente negli otto tipi delle monete urbiche di Larino, ed è santa polvere di eroi la terra che noi calchiamo.

Tanto è vero, che alle forche Caudine si eclissò il valore del Romano Colosso, ed il motto delle Aquile Latine, *Senatus Populusque Romanus*, si credè trasformato nell'altro, *Samnitium potentiae quis resistit.*

» Quanto da quel di pria cangiato è il mondo!

Se le arti, le lettere e le scienze toccano il loro apogeo, se mirabile è l'opera di una civiltà progressiva che congiunge mari e continenti co' più stupendi lavori internazionali, se la civiltà e la religione si danno la mano fino a rompere non guari le barriere della

Cina, durate per quaranta secoli, se il vapore la stampa e l'elettrico, vincendo il tempo e lo spazio, mettono in rapida comunicazione i fini estremi del mondo — non puossi negare essere alle avite virtù succeduti l'egoismo, l'interesse materiale, l'invidia, la viltà, la depravazione de' costumi, e la degradazione de' più nobili sentimenti.

Leges sine moribus vanae proficiunt, diceva il mistico Platone.

Malauguratamente in questo nostro comune domina da qualche anno l'antropofago costume della spontanea mutilazione, e mentre prima i coscritti volenterosi e riverenti volavano al sacro cenno del Governo per la difesa del Trono e della patria, oggi rendono inabili con artifizi, non si sa dire, se più colpevoli, o crudeli sul proprio corpo.

Noi protestiamo la più sentita esecrazione per questi atti, e la protestiamo pubblicamente dalle viscere del nostro cuore, e della nostra coscienza.

Ma non fino al segno di confondere i buoni ed i tristi, la colpa, e la sventura, il delitto della mutilazione, ed il fato.

Dietro il conserto della pubblica discussione noi vi dimostreremo irrecusabilmente, che Pasquale Croce è innocente sotto il doppio aspetto della quistione di fatto e di dritto, e merita la piena formola assolutoria.

1. È tanta l'esecrazione che incalza siffatti reati, che nell'opinione pubblica si va ingenerando l'idea di doversi presumere, salvo a' prevenuti la prova della loro innocenza.

È questo un errore spaventevole che gitta negl'individui, e nelle famiglie la desolazione e l'allarme.

Solo Dio legge nell' abisso delle coscienze, ma la giustizia umana si adagia sopra irrecusabili prove di colpeabilità, fino ad escludere il dubbio dell'innocenza, epperò si rinvia al potere giudiziario.

E se noi volemmo opporre un discarico, fu per eccesso di precauzioni e per lo zelo della difesa, non per la tema di una presunzione che sfugge a' principi di sana legislazione, alle sanzioni regolatrici, alla prudenza del Magistrato, a' voti della autorità amministrative.

Diceva l' eloquente Servan in Francia, che le spade più prossime alla loro testa erano le leggi penali— Noi rendendo un omaggio al secolo proclamiamo, che le nostre leggi penali sono il miglior codice di Europa e stanno come usbergo alle nostre teste — e che la religione e la giustizia sono le pietre angolari d' ogni buon governo, al dire di Montesquieu.

L' accusa niente ha provato, e sorvolando sulla teoria degl' indizi del Giureconsulto Saturnino, fermossi alla pubblica voce e fama che è il *petrosecolo* di tutti i processi indiziari.

Ma che è veramente la voce pubblica?

È una voce gittata che l'eco rimbalza in faccia al vulgo ignorante — e nel caso è anco varia e contraddittoria — è troppo generica, perchè non incalza il solo imputato, ma una falange di reclute storpie—è una paradossale e maligna sofisteria di recente trovata.

Altro che indizi e sofismi occorrono ne' giudizi penali, in cui si tratta del capo, dell' onore, e della libertà de' cittadini.

Nihil ex rumore statuendum.

Il discarico nitidamente ha provato, che verso il

1853, il P. Croce riportò una lesione dipendente da causa traumatica, e fu così pubblico il fatto da meritare i certificati sanitari, ed un atto di notorietà di sette dichiaranti innanzi a notaro e testimoni. Vittima del mestiere si ebbe schiacciate le dita sotto la pressione di un portone lavorato in bottega, come costa da' detti documenti.

Nè troppo raro si creda quest' avvenimento in un fabbro-falegname, che fa precipuo uso delle sue mani, e maneggia istrumenti taglienti notte e giorno su' pezzi di opera.

Spesso si va soggetti alle disgrazie dell' arte propria; così il cavallarizzo su di irrefrenabile indomito destriero cadendo si rompe la gamba — così un muratore cade da un palco, e si frattura la testa, ed il braccio — il potatores si taglia le dita, il sarto si punge con l' ago — e con il temperino lo studente ed il copista.

Se dunque si voglia essere larghi di presunzioni, si guardi il corso ordinario della vita, e si conchiuda non per la colpa, ma per la disgrazia.

Chè troppo fragile argilla siam noi, e ad ogni piè sospinto corriamo rischi di vita, di storpio e di sfregio, e la nostra conservazione è il più solenne miracolo della Provvidenza.

Dunque il Croce non si mutilò per fatto suo proprio, come è l' usanza suicida delle reclute, ma fu vittima del caso — dunque è innocente.

2. Qui potrebbesi reputar compiuto il nostro compito, ma in una causa nuova, in cui i dritti de' terzi, e le vedute governative reclamano un grande esempio di riparazione, noi confidenti nelle stesse leggi logoreremo all' accusa calunniosa gli ultimi cenoi.

Il Decreto del 9 settembre 1823, l'altro del 19 marzo 1834, il Rescritto del 15 marzo 1837, e finalmente il Decreto del 19 giugno 1837, in termini identici han previsto un reato, ch'era sfuggito alla sapienza del Codice vigente, e malgrado vi fosse qualche traccia istorica nel corpo dell'antico dritto Romano.

La sanzione è così espressa nell'art. 31 del Decreto del 1834.

Ogni recluta che prima della partenza si sarà resa incapace a poter servire nell'armata, sia per aversi strappato i denti, sia per effetto di altra mutilazione, sia con l'applicazione di caustici, o per qualunque altro mezzo s'inutilizzerà per la milizia, sarà punita a norma del Decreto del 9 settembre 1823, valdine col minimum del 3° grado di prigionia correzionale, o sia due anni, ed un mese giusta la scala delle pene, e poscia con un servizio insulare per otto anni.

Analizzando e risolvendo ne' suoi elementi questa sintesi penale, questo fatto complesso della *volontaria mutilazione*, a noi pare che sieno quattro gli estremi essenziali, cumulativamente quattro; e con una genesi progressiva, come sta testualmente scritta.

1. *essere recluta,*
2. *mutilarsi dopo il bussolo e prima dell'invio,*
3. *volontariamente e per fatto proprio,*
4. *nel fine di esimersi dalla marcia.*

L'analisi è il vero crogiuolo della verità, e mette a nudo gli errori, nè per questo metodo si voglia tacciarci come favoreggiatori della filosofia empirica, tenendo noi il giusto mezzo dell'ecclerismo tra il fango de' sensi che abbrutisce l'anima, e le astrattezze ne-

bulose della filosofia trascendentale Alemanna degli spiriti nudi, che rinnega il corpo con la stessa facilità, come rinnega la paternità degli stupendi concetti del nostro Vico, dopo di averli usufruttati.

De' quattro elementi anzidetti l' uno che manchi, non avvi materia punibile.

Sono gli elementi sostanziali integranti che formano *materiam sceleris*, elementi, *sine quibus scelus non foret admissum*.

Il Croce nel 1853 non solo non era recluta, obbligato a marciare, ma non era neanche reclutabile, essendo nato il dì 15 ottobre 1837.

Egli è entrato la prima volta nella lista e nel bussolo della leva passata, come costa dalla fede esibita, e dall' incartamento analogo esistente nell' Archivio Comunale, e nel Consiglio centrale di reclutazione.

Per quale bizzarria vuoi comprenderlo tra le reclute soggette a seguire le reali bandiere, se in quell' anno non fu allistato nè bussolato, nè poteva esserlo, perchè appena superati gli anni della pubertà non aveva la capacità naturale e legale ad essere soldato, e questa capacità cominciando a' diciotto anni compiti si è avverata per lui nello scorcio del passato anno?

Il Decreto punitore non lo riguarda, nè certo potrebbe riguardare un vecchio, che sotto l'incubo di un sogno si mutili nella tema di essere soldato, nè una vergine quatrilustre, che immaginasse essere arrollata in un reggimento di Amazzoni — La sanzione penale colpisce le persone contemplate, *restrittivamente le reclute*, e non già ogni specie di persone, puberi, vecchi, e donne — l'anzidetta sanzione è un'eccezione alle leggi penali, un' eccezione odiosa.

Ma Croce che non era recluta, non si mutilò la falange dell' indice della mano destra.

Si è dimostrato limpidamente, che la fu una percossa traumatica, nè persone volgari e compre l'hanno assicurato, invece un Dottor fisico insigne, un onorato notaio, un flebotomo onesto tra gli altri testimoni.

La fu una mera sventura consentanea al mestiere di fabbro-falegname.

Nè debbesi al danno dello storpio aggiugnere l'onta, e la pena, e rendere più trista la condizione di un innocente, *afflictis non est addenda afflictio*.

Tantopiù, che il Croce fu sollecito ad implorare l'ausilio dell' arte Cerusica, per reintegrare le funzioni delle dita, sulle quali il signor Antignani trovò palpitanti le vestigia del caso, *le labbra contuse, e lacere, la difficile suppurazione*, e non già gli artifizii colpevoli di un fatto proprio e spontaneo.

E l'Antignani uso a giurare sull'onor suo e coscienza da Professore Sanitario, stamane ha giurato con la formola ordinaria dei testimoni, invocando Dio Vindice Supremo.

Che sienvi vilissimi rettili, i quali si deformino volontariamente, noi pure lo crediamo, ma crediamo, che abbandonano al caso, od a qualche misteriosa Medea la loro guarigione.

— Se Croce si fosse mutilato, non avrebbe chiamato un distinto Professore il quale in ogni tempo potea contestarne il delitto, anzi sarebbe stato tenuto a rapportarlo di ufficio per gli articoli 371 delle leggi penali, e 24 della procedura penale.

— Se si fosse mutilato, non avrebbe chiamato Notaro e testimoni nell'attuale discarico.

— Se si fosse mutilato non potea in un tempo logorare ambe le mani, e frangere a bordi laceri l'ultima mezza falange dell' indice dritto, e la prima contusa del pollice sinistro, su' quali stanno impresse le vestigia ancora permanenti del caso.

Ma se pure l'avesse osato, raggiunse il Croce il fine di esimersi dall' obbligo militare ?

Ultimo estremo sostanziale del reato, che alla nostra tesi offre la certezza delle verità necessarie.

Non vale qui la pena di svolgere le dottrine filosofiche della *causa*, sol vogliamo rammentare il celebre *cui bono* di Cassio.

È giocoforza ritenere, che il disegno ed il fatto, l'effetto ed il fine, gli atti interni ed esterni, come le molecole per forza di coesione, formano *il corpo del delitto*, *materiam sceleris*, quasi ad un tempo.

» Al principio risponde il fine e il mezzo.

Talchè rendesi paradossale l'idea di voler premeditare e compiere un reato di furto, di danno, di storpio e simili, nel fine di coglierne i frutti cinque anni dopo !

E la è una bizzarria inconcepibile sommare con una sintesi penale germi ed elementi di fatti e tempi diversi, e far pagare un reato impossibile *per il fine nell'epoca, in che fu consumato*.

Eppure, per dirla in termini vernacoli, vuoi si far nascere il figlio prima della madre, e capovolgere la genesi naturale del reato, come sopra si è visto nel testo espresso della legge, attribuendosi al Croce una preveggenza profetica — Vuoi si a' sensi dell'emertissimo fungente da Pubblico Ministero, che il puerbe Pasquale Croce prevedendo fin dal 1853 dover prendere numero forzoso nella leva avvenire del

1857 si fosse spietatamente viziato , ed avesse reclamato al caso , per farsi un discarico — Potenza di divinazione !

Prevedea, che nel dechino del 1857 doveva ordinarsi una leva , per ripianare le *basse* dell'esercito — che il fratello minore Beniamino non avrebbe raggiunto nè l'età nè la statura — che tutte le reclute doveano mutilarsi con una specie di rabbio contagiosa — che il padre avendone i mezzi gli avrebbe negato il cambio — che egli stesso avrebbe oltrepassato la misura , e preso numero forzoso , sotto l'influsso della Cometa — che per lui non vi era neanche una via di scampo , epperchè necessario lo storpio ! E mentre tutti gli uomini prevedono, o desiderano gioie terrene, e fortune, solo il Croce vedeva spalancarsi il fatale abisso di un bivio, *o soldato o storpiato !* E per un male lontano e dubbio si ridusse ad un male presente e permanente !

Un ricco banchiere , quanto il Conte di Montecristo, fallisce e si uccide per questa causa : *post hoc, ergo propter hoc*. Ma uccidersi prima , nell'apogeo della sua fortuna sol perchè sognò di poter fare bancarotta, *ante hoc, ergo propter hoc*, è tale un assurdo che può capire nella mente del nostro ff. da ministero pubblico, e degli agenti dell'attuale leva!!!

Noi rinunzieremo ad ogni cosa in grazia de' tempi, ma al senso comune, all'onore ed alla fede non possiamo rinunziare giammai.

E chi è Croce ?

Un giovane di coraggio, di una stirpe di bravi, incapace di una viltà, capace di delinquere per bravura, uomo piuttosto nato per la milizia , cui sono stranieri i pusillanimi.

E ben ne aveva l' esempio del primo fratello Vincenzo Croce , che s' illustrava nelle ultime emergenze politiche in diverse campagne , meritava il grado di caporale, e guerniva il petto di medaglie.

Se la colpa vogliasi bizzarramente presumere, come fa il volgo trascinato dal sofisma, *post hoc ergo propter hoc* , nella fattispecie l' indole del Croce pari a' moschettieri di Dumas , in tempo non sospetto respinge la idea della colpa e dello stesso sofisma, e ribadisce il fatto *traumatico* dello storpio.

In mezzo alla molteplicità de' fatti, il Magistrato prudente scevera il vero del falso, ed intuitivamente colpisce la verità — traversando una via intenebrata di pregiudizi e di errori cui irradia la face del brocardico ontologico — *non potest idem simul esse, et non esse.*

Epperchè anco sotto l' aspetto della quistione di dritto , se pure il Croce in negata ipotesi si fosse viziato, non può incorrere nella sanzione de' decreti, in quanto non era recluta che si ebbe il fine perverso di sottrarsi dal servizio militare col più turpe de' reati che vulnerando i doveri della conservazione del proprio individuo, offre in una persona il reo e la vittima, e ferisce i dritti dello stato e dei terzi — come la sarebbe contraddizione chiamar disertore chi non peranco è ricevuto in un corpo di soldati.

Mancano in somma gli estremi sostanziali, subbiettivi ed obbiettivi del reato, il *dolo ed il danno*, nel tempo in che fu commesso.

Ragguardevole signor Giudice ,

Le leggi regolatrici non vogliono una punizione

economica, come nel caso dell' omissione colposa per fatto proprio nel bussolo, economicamente constatata da' Consigli di leva, ma un processo ed una discussione giudiziaria, come in ogni specie di reati comuni, ed una formola sillogistica.

E per Croce sotto il doppio aspetto di fatto e di dritto il *costa non* è irrecusabile, se è vero che la giustizia è indipendente da ogni influenza straniera, e che la maggior gloria del Magistrato è sceverare da' colpevoli l' innocente.

E vi conchiudiamo con l' enciclopedico scrittore Italiano — che se una volta la civiltà pagana gridava sul Campidoglio, *la salute del popolo è norma suprema*: oggi è massima del Vangelo sigillata sulla Croce col sangue dell' Uomo-Dio — *perisca il mondo, ma si faccia la giustizia*.

S E N T E N Z A

Il Giudice Florindo d'Uva disse *costa non* essere colpevole il Croce, malgrado la requisitoria del Ministero pubblico, e l' influenza amministrativa e politica dell' Intendente Sabatelli, il quale faceva arrestare i mutili e li *emparava*, come per fatti politici.

31. Marzo 1859.

FRANCESCO TAUROZZI DI ROTELLO

PREVENUTO DI MUTILAZIONE VOLONTARIA.

Ornatissimo signor Giudice,

Nil sub sole novum, e gli avvenimenti si riproducono nella storia — Non è vero, che la mutilazione de' coscritti è reato novello, indigeno in queste contrade Frentane — noi abbiamo verificato scrupolosamente, che è cosa vecchia, e rimonta a' primordi dell' era volgare nella Roma imperiale. Se ne fa motto ne' diversi titoli del Codice Teodosiano, e massime in quello *de tironibus, de re militari ecc.* ne parla Ammiano Marcellino nella sua storia, e l' immenso Cantù nella sua enciclopedia. I coscritti detti col nome latino *tirones* si mozzavano le dita per esimersi dal servizio militare, sicchè per riempire le file dell' esercito fu mestieri appicciniare la misura, ammettervi gli schiavi, ed autorizzare il cambio. Nè noi intendiamo rammentare siffatte cose per menomarne l' errore, bensì per lo fine di *stimmatizzare* questo reato così turpe-atroce-infamante con l' esecrazione di diciotto secoli.

Ma se la Romana Sapienza gridava, *nullus tiro vagus, aut veteranus, aut censibus obnoxius, ad militiam accedat, nullus invitus militare cogatur*, e

l'accompagnavano con l'infamia, se le leggi penali pubblicate nel 1819 l'obblivano, i decreti posteriori fulminano una doppia pena, l'una correzionale ed afflittiva di corpo, l'altra pedissequa e famulativa della prima, un servizio insulare, una pena criminale di fatto.

Il procedimento però non è economico, ma giudiziario, e va soggetto alla ritologia comune per tutti i giudizi penali.

E qui vuoi bandire il pregiudizio del vulgo, ed il pubblico allarme, come se il prevenuto dovesse sottostare alla presunzione di reità, ed alla prova dell'innocenza.

Il nostro codice è il più bel dono de' tempi, il più accurato de' codici dell'Europa Civile — E, se al dire del dotto Mittermaier nella guida criminale, *una saggia legislazione non debbe mai stabilire presunzioni di legge in affari penali*, nel nostro codice unica è la presunzione sovrana, quella dell'innocenza, come proclama la ragione ed il Vangelo, cui risponde l'avviso del giureconsulto Paolo: *pleraque casu, pauca consilio geruntur*.

Noi veneriamo i provvedimenti dell'eminente funzionario, che regge i destini di questa provincia anticamente civile, ma, se l'arresto del Taurozzi avvenne per gl'indizi cruenti di un reato possibile, e per vedute esemplari, è stato inviato al potere giudiziario — a questo potere nobile riparatore-indipendente — a questo potere che nella nostra ventenne esperienza professionale è sinonimo all'inquisitore dell'innocenza.

È doppio il nostro assunto in questa causa di pubblica aspettazione — noi prima all'ipotesi di reità

vogliamo contrapporre le svariate ipotesi dell'innocenza — gradatamente vi dimostreremo la tesi dell'innocenza sulle basi del processo scritto ed orale, per ischiudere il vereo alla formola di assoluzione.

1. La pubblica voce che è *l'aroma* di tutte le cause indiziarie, *la cattura*, ed *il processo* poggiano su quest' unica base, il *cui bono* di Cassio, l'interesse del giudicabile, la consueta sofisteria, *post hoc ergo propter hoc*. In altri termini il Tauruzzi si mozzò il dito, per non essere soldato nei sensi dell'accusa.

Eppure basta la logica comune a rintuzzare il sofisma della *petizione di principio*, che vuol ritenere per dimostrato ciò che si debbe dimostrare. Al postutto questa malaugurata sofisteria può rendere possibile, verosimile il fatto, ma non ogni verosimile è un fatto vero e reale.

Gl'indizi, al dire del principe della Romana eloquenza, e dell'immortale Mario Pagano, equivalgono agli argomenti, e sono le conclusioni di una cosa ignota da una cosa nota.

Ma giusta la scuola ed il foro debb' esservi tale un nesso, per indurre la convinzione di condanna, fino ad escludere la possibilità d'altra cagione, a tórre in somma un dubbio qualunque di qualunque altra causa.

Che se il dubbio s' ingeneri, l'assoluzione n' è la conseguenza — *in dubiis reo favendum*.

Questo principio umanitario domina la nostra giurisprudenza, ed è scritto in un arresto riportato nella Gazzetta del 1830.

» *Non si può far luogo a pronunziare una pena quando a fronte di gravissimi indizi è ancora pos-*

» sibile, che altri, fuorchè l'accusato, sia colpevole del fatto criminoso.

Rammentiamo l'Artaserse del Metastasio; la serie degl'indizi colpiva Arbace, l'amore l'odio le minacce il pugnale insanguinato, l'essere presso al cadavere; ed Arbace era innocente, senza potersi giustificare.

Se avesse dovuto essere giudicato da' giurì dei caffè e delle cantine di Rotello, Arbace era perduto, ma il Magistrato l'avrebbe assoluto irrecusabilmente.

Ma chi avrebbe potuto mozzare il dito anulare al Taurozzi? Noi ci raggiriamo nel laberinto de' possibili, ed alla difesa non si negano le ipotesi.

Il Taurozzi tiene la matrigna, la quale mal soffriva lo sciupo del patrimonio per fare il deposito de' ducati dugentoquaranta; si consultò non si sa con qual Dottore e si ebbe uno stupefacente, forse il cloroformio.

E, così caduto il Taurozzi nel *sonno anestetico*, le fu agevole troncarli l'anulare con una seure cerusica e tagliente, maneggiata destramente da questa novella Medea.

E, se non evvi reato senza interesse, e non si ha interesse senza passione, costei si ebbe una serie di cause motrici nel misterioso delitto.

Volle fare l'economia di ducati dugentoquaranta — volle esimere il figliastro dalla milizia — volle renderlo impunito — e lo volle infine serbare alle nozze, e rinsanguinare la casa con una dote fresca.

Dunque ebbe costei nel suo turpe proposito quel maggior interesse che non potè avere Taurozzi — Perchè, se nella mente di costui potè balenare la

causa dell' esenzione, quest' impulso al reato veniva rintuzzato e neutralizzato da venticinque mesi di carcere, ed otto anni di restrizione insulare.

Nè si dica drammatica quest' invenzione, perchè è possibile — e non si debbe negare alla difesa ciò che si concede gratuitamente all' accusa.

Ma sempre nel campo ideale dell' ipotesi, un' altra ne prospetta la difesa.

Quando mancano i testimoni, vuolsi interrogare la ragione, ed interrogiamola nella fattispecie.

Il suicidio, questo misfatto atrocissimo che spossa l' immaginativa della favola e della storia, che conculca la natura e la religione, non è contemplato nelle leggi positive.

L' imputabilità si adagia sul concorso dell' intelligenza e della libera volontà dell' agente. Ed un fatto assolutamente inesplicabile e straordinariamente atroce qual è il suicidio non può essere che l' effetto di una vera follia — anzi del grado massimo della follia.

La mutilazione di un membro è un tentato suicidio, ed il Codice Teodosiano lo colloca nella sfera delle leggi pocanzi cennate punendolo con la confisca. Le molte volte si muore per lievissima causa e fin con un salutare salasso che induce la flebite, o con uno schiaffo alle tempia, che desta un' interna commozione.

L' uomo fisico e morale contiene molti enigmi. Che sarebbe mai l' uomo, se potesse avvicinarsi al più orribile de' misfatti, rimirarlo in viso, toccarlo, pur serbando la calma della ragione!

Dire, che Taurozzi si ha troncato il dito, è niente, perchè questo concetto non raggiunge la sintesi pe-

nale de' decreti punitivi, i quali esigono, come estremo sostanziale la *volontarietà dell'atto*: e per dirla co' termini tecnici della giureprudenza, il concorso dell'*intelligenza e della volontà, esse sui voti compos.*

Entriamo nell'abisso della coscienza — e ne' suoi profondi misteri — studiamoci di delibare le dottrine del sommo Italiano Puccinotti sulle alienazioni mentali, massime sullo *smarrimento momentaneo*.

Dovette essere tremendo ed infernale il momento della mutilazione che ora noi vogliamo giudicare a tavolino nel silenzio delle passioni!

Gli pesava sull'animo il pensiero della separazione dalla famiglia, dalla patria, dalle più soavi affezioni, ma pur si rassegnava cristianamente, e potava nella vigna. In quell'atte passò la bella innamorata verso il suo podere, ovvero gli parve di vederla nella sua fantasia e temè di perderla per sempre — la ragione si eclissò, fu preso da un tremito convulsivo — e per istinto macchinale automatico, senza calcolo volitivo e con un furore transitorio la mano destra si scagliò sulla sinistra — ed in un attimo fu tronco l'anulare. Il Taurozzi cadde come corpo morto cade. Quando si destò, nuotava in un fiume di sangue, e si accorse allora d'essere stato in un tempo carnesfice, vittima, testimone, e giudice di se medesimo.

Il Pellegrino Rossi raccomanda a' giudici portare severa attenzione alle cause di tal genere, e si è una delle parti più formidabili del suo ministero. E, quando i fatti bastano a legittimare il dubbio, il più savio partito è di assolvere, rimettendo il giudizio ad epoca più rimota col *non costa*.

E Tacito, l' Aquila de' Storici, quest' insigne scrutatore del cuore lasciò scritto in sensi equipollenti:— *nihil ex rumore statuendum — relinquendum tempus quo senescat — plerumque innocentes recenti invidiae impares.*

Il vulgo segue a suo modo il senso ed il fatto, i dotti ed i giudici si arrestano dal pronunziare giudizi, e rispettano il confine della Divina giustizia che ha il dritto infallibile di scrutare i cuori ed i lombi essa sola.

Abbiamo finito di drammatizzare nella storia ideale, per venire alla storia reale del processo, alla tesi dell' innocenza.

2. L' innocenza è nitidamente provata con l' analisi della prova generica, dell' interrogatorio, del carico, del discarico, sia che si guardino isolatamente, sia che si mettano in equazione; e questo processo rassomiglia alla lancia miracolosa di Achille che ferisce e risana contemporaneamente.

Ed in un tempo onora il vostro zelo e la vostra giustizia, in quanto tende a rassicurare l' innocenza.

Il famigerato Senatoconsulto Silaniano e la nostra procedura penale non consentono poter inquerire *sulla specie*, se prima non costi dell' esistenza *materiale del reato*.

I periti sanitari, i nostri strenui Professori di S. Croce sul loro onore e coscienza dichiaravano— *essere permanente la mutilazione dell' ultima falange, e parte della seconda dell' anulare sinistro, con taglio diretto da sotto in sopra, da sinistra a destra, dal basso in alto in modo, che il dito presentasi più corto dalla parte dorsale, e più lungo*

dalla palmare con direzione obliqua a bordi regolarissimi, e con istrumento tagliente.

Non potere però giudicare se la ferita sia avvenuta per colpa o per caso, perchè essendo infinite le combinazioni di un individuo, infiniti ed inesplorabili i casi fortuiti, il loro giudizio sarebbe inesatto e precipitato.

In altri termini hanno assicurato il fatto palpabile dello storpio, ma non mai la causa delittuosa — in somma nella serie delle congetture hanno fatto credere alla causa *traumatica*, anzi che all' esistenza del reato.

Ma l' innocenza è presunta, il dolo si deve provare; dunque ne' sensi della scheda sanitaria debb'essere assolto il Taurozzi, senz' ulteriore indagine.

Ricalchiamo quelle parole eloquenti, *infinite combinazioni*, per ritenere, che il fatto singolo è compreso tra esse, ne' sensi dell' arte de' potatori.

Pensiamo, che fosse un omicidio; se nell' autopsia dichiarino i Chirurghi Settori, che non si sa definire, se la morte sia derivata da causa morbifera, o dolosa, potrebbesi processare il creduto omicida?

La scheda sanitaria è la pietra fondamentale, sulla quale si erge il processo, come un palagio non si può innalzare, senza lo strato solido delle fondamenta.

Il foro Francese rimpiange le sue vittime, per aver trascurato la prova del genere — ma nel nostro foro non evvi esempio di un innocente condannato, sotto l' egida del Senatoconsulto enunciato, e delle prische leggi del regno rammentate dal Nicolini.

E se il Magistrato è libero nell' esame delle prove, egli non può, che fare acquiescenza al criterio

scientifico de' Professori , confortato dalla religione del giuramento.

E noi confidenti osserviamo, che la falange de' nostri mutili presenta tagli diretti nelle loro dita , e non trasversali, e per lo più nelle intersezioni ossee, ciò ch' esprime la colpa e la scure — Un taglio trasversale che asporta due falangi, non può, che essere l' effetto del caso, anzi è l' unico e primo caso di questa specie di delitti in un giovinetto d'incesto e cuore muliebre, negato alla ferocia ed alla scure.

Egli nell' improvviso interrogatorio, cui non era preparato con istudio, vi rivelò ingenuamente la sua disgrazia, come gli era accaduta in quel dì malaugurato.

— *Che teneva l'anulare sinistro precedentemente punzecchiato da un chiodetto in atto di cucire scarpe , e che era ito a potare nella sua vigna.*

— *Che sebbene uso a potare negli anni andati, quest' anno potava la prima volta nel suo podere; non aveane l'abituale esercizio, che perfeziona il mestiere — Ch' era intento a potare una vecchia vite: ed ognuno sa che le viti vecchie hanno la spessezza de' frutici, la grossezza di un braccio, e fa d'uopo di un grosso tagliante potatoio, e di colpi violenti.*

— *Che vibrò forte un colpo da sopra in sotto, e per caso invece della vite si mozzò l'anulare, non avendo prove a provare la disgrazia* — E ben disse, perchè la disgrazia non si prova, e se l' avesse voluto provare, avrebbe seco portato due testimoni confidenti, per farli sentire a suo tempo nel dibattimento, come avrebbe fatto un uomo scaltro.

Inavvedutamente siamo arrivati allo scoglio , in cui si rompe la difesa — qui grida l'accusa, *che la*

perizia contraddice l'interrogatorio, e convince il prevenuto. Vediamo, se la è così veramente, ed accingiamoci a torre un'apparente antinomia tra il linguaggio tecnico de' Professori, ed il linguaggio volgare del giudicabile e de' testimoni, sull'identità del colpo trasversale, e sulla seguita direzione.

Queste preposizioni di sito, *sopra e sotto*, spesso esprimono pure il rapporto, come nella specie, e nella stessa guisa che un inquilino dicesi abitare sotto il terzo piano, e sopra il primo di un palagio.

I professori guardarono il dorso e la palma del dito, ed intesero diretto il colpo dalle falangi di sotto alla falange di sopra, e da sinistra a destra.

Il prevenuto nel suo interrogatorio, cui sono straniere le voci tecniche di *dorso e palma*, e simili, guardò la sua mano che vibrò il colpo inconsiderato sopra il dito anulare in sotto.

Ed il potatoio si maneggia in tutte le direzioni da sopra in sotto, da sotto in sopra, perpendicolarmente, orizzontalmente, trasversalmente, da dritta a sinistra, da sinistra a destra.

Ed in quell'attimo di rabida monomania, o disaccortezza non poté che rimaner mozzo l'anulare, perchè per una ragione fisiologica, tenendosi spiegato pel dolore della puntura precedente, non si stringeva con le altre dita, come avviene nello stato normale.

Ed ecco come la scienza viene soccorrevole alla spiegazione del caso funesto, e si concorda a capello con la voce dell'incoltato.

Ed ecco venire il drappello de' testimoni indicati dal Sindaco in un procedimento tutto di ufficio, e senza l'ordinario impulso di una denuncia qualunque.

Tutti quanti, sieno i vicini, sieno gli altri di udi-

ta, conformemente ci attestavano, *che si reputava una disgrazia, in quanto il Taurozzi reclutabile era di bassa taglia, ed il padre teneva in pronto i fondi pel deposito, se pure l'avesse obbligato il numero alto che aveva sortito, tanto è vero che non fu spedito nella prima ricezione del Consiglio.*

Non vi ha dubbio, che si disse pure, che gl'interessati parlavano di apposita mutilazione volontaria, ma fu un eco senza voce, in quanto nessuno seppe indicare altri ad attestarlo.

E questo pubblico di giurati aveva le sue ragioni a credere alla disgrazia pe' motivi cennati di bassa taglia e pronto deposito, ed anco perchè il Taurozzi padre è un uomo dabbene, godente la pubblica benevolenza, ed ha un altro figlio di dieci anni col timore di leve future.

E se in altre cause la pubblica voce accusatoria è sintoma di reità, nella specie questa voce concorde di giustificazione non si vorrà reputare criterio dell'innocenza?

Comparve infine l'interessato Iafelice, e noi lo repulsammo analogamente. Eppure lo stesso Iafelice obbliò l'interesse, e parlò il linguaggio inatteso del vero, dicendo, che i molti credevano alla disgrazia del Taurozzi. E la Riccitelli indicata dal Iafelice disse, che se non fosse stata la disgrazia, avrebbsi mozzato altro dito.

Ed i galantuomini ed i potatori dissero essere ordinarie simili disgrazie.

Ma non possiamo obbliare la deposizione del Luce-rino Alfonso de Maria il quale come per ordine provvidenziale era destinato alla dimostrazione dell'innocenza, e tantopiù ispira confidenza, come quegli che

viene dal carico — Dichiarò, *che il Taurozzi erasi punzecchiato l'anulare sinistro con un chiodetto qualche giorno precedente — Che non potendo lavorare in bottega si rese a potare nella vigna in un mattino — che dopo ne ritornò col dito anulare mozzo e sanguinante, conquistando la disgrazia e raccomandando farne mistero al padre il quale avrebbe potuto credere all'apparenza della colpa. Soggiunse, che il Taurozzi è mal pratico così nel proprio mestiere di calzolaio, che di potatore.*

Ecco dunque un testimone prossimo al fatto e confidente che segue la gita ed il ritorno, e raccoglie il conqesto, nè il discarico seppe scoprirlo, perchè serbò il segreto alla giustizia, nè fa dubitare della sua lealtà, perchè è di Lucera, e non tiene affatto relazioni di parentela, o intime confidenze in Rotello.

Non vi disse il Lucerino del contegno di Taurozzi, precedente o susseguente il fatto, e conviene crederlo tranquillo e rassegnato, come il contegno della disgrazia.

Ma si è mai inteso, che un cosoritto volesse a pien meriggio rendersi in un podere, cui rasenta una pubblica strada, ed ivi mutilarsi, nel fine di creare testimoni alla colpa? — non vorrebbe piuttosto nelle domestiche pareti soffogare il delitto ed il grido del dolore? E si mutilava l'anulare anco con la tema di non essere esentato, perchè all'esenzione vuolsi mutile due falangi almeno.

E avrebbe voluto ad *lasciviam* mutilarsi quasi nella vigilia della partenza, per portarne impresse e palpitanti le vestigia, invece di rendersi latitante e refrattario, per presentarsi tranquillo e guarito a miglior tempo, come usano gli scaltri.

Eccoci finalmente al discarico che pone l'ultimo suggello alla difesa di questo sventurato, non si sa come percosso dalla giustizia, mentre i veri rei menano vita spensierata e gaudente nell'ozio delle cantine.

I testimoni vi hanno attestato (e sono tra i più probi del comune)

» — Che il Taurozzi era di bassa taglia, aveva sortito il numero alto 121, e non era obbligato a marciare nella prima spedizione.

» — Che il padre teneva in pronto i fondi pel deposito, se pure vi fosse stato obbligato in processo di tempo.

» — Che la fa una vera disgrazia nell'atto di potare, che sono infiniti i casi fortuiti, e che il colpo fu dato da sopra la vite in sotto.

Finirono col fare il simulacro dell'atto materiale i potatori Pangia e Basilicata.

Chi potrebbe misurare le disgrazie del potatoio di quest'arma ancipite, suicida? Taluno inconsideratamente si ha ferito il braccio, altri la mano, altri l'addome — nè si addice alle sole viti, ma anche a' piccoli alberi con tagli anatomici e regolari — E fuvvi un tal Luigi Ciolla, che potando da sopra in sotto si smozzicò il naso, talchè se fosse stato requisito di leva, avrebbe fornito indizi di singolare reità, e meglio presunta, perchè più rara.

Perchè infine doveasi ridurre a quest'atto atroce, quando era almeno di dubbia taglia e fornito di mezzi, a quest'atto atroce e suicida, cui la disperazione può ridurre?

Ma vuoi di giusta misura attualmente, come noi stessi abbiamo visto nell'altra udienza — E noi ri-

spondiamo, che fortunamente la difesa tiene ragioni per ogni articolo—che un mese dietro mancava qualche linea, che attualmente all'età del maggiore sviluppo è cresciuto, e che si misura senza calze e senza capelli — che in peggior ipotesi si usano altri artifizi e regalie, ma non si sacrifica il dito più sacro, cui l'amore attacca l'anello, in un paesello Sibaritico, che si nutre di amorazzi, di giochi e commedie, e sdegnava la fierezza Sannitica de' Santacrocesi — E bene assolto Taurozzi, lo zelo della giustizia non sarà appagato, e l'esempio pubblico avrà a dolerare una disfatta !

E qui rispondiamo col Servan e Nicolini, *che si debbe paventare l'eccesso della virtù nel retto Magistrato, che i Giudici locali commossi vivamente dall'orrore del reato fingunt simul creduntque, e tutta contorcono la prova contra l'asserto reo con veemenza eguale alla buona fede, in cui sono, ed all'amore del bene pubblico, che solo hanno in mira.*

Ed ecco, come da virtuosi principii derivano men giuste sentenze, e l'eccesso dello zelo fa straripare dalla via della ragione, e della legge.

Ciò avemmo a ricordare ad altri giudici in altri tempi funesti, ma voi signor Giudice, a nessun altro secondo per mente e per cuore, che avete rintegrato questo Giudicato con la religione e con la sapienza, sapete ben rendervi superiore ad ogni attacco, ad ogni influenza che tenti scuotere l'indeclinabile indipendenza de' vostri poteri, e che possa deviare dall'orbita segnata nel giudiziario procedimento.

E se l'esempio pubblico voglia reclamare il sacrificio di una vittima espiatoria, e noi pure lo reclamiamo, usi a difendere la sventura e non la colpa, potrassi

scegliere nella falange de' nostri mutili, chè la condanna dell'innocente è il più atroce di tutti i misfatti.

Ed innocente è un giovinetto il quale si smozziò il dito senza dolo e per caso, ed essendo di bassa taglia non pregiudicò nè allo stato, nè al terzo, talchè mancando nella specie gli estremi sostanziali del *dolo* e del *danno*, gli elementi subbiettivi ed obbiettivi del reato, non può esservi luogo a pena, a mente delle diverse sanzioni statutarie, altra volta discusse lungamente.

Ragguardevole Signor Giudice,

Non vogliamo toccare le corde sensibili del vostro cuore, prospettando la desolazione della famiglia Taurozzi, e le piaghe cruento di quest' uomo dabbene che rimpiagne la perdita di un figlio precipitato anni dietro in un pozzo, che palpita sul destino del giudicabile, e teme per se spalancata la tomba, e per il figlio più picciolo la tutela e la miseria.

Noi imploriamo giustizia, e giustizia è l'assoluzione di questo disgraziato — ve la chiediamo a nome di una perizia scientifica, a nome dell'ingenuità del prevenuto, a nome delle giurate e concordati dichiarazioni de' testimoni, a nome del fungente da ministero pubblico, a nome dell'intero circondario, a nome del governo e della legge, che vuole non forme statarie, ma prove irrecusabili, — a nome di Dio, che solo scruta le coscienze.

S E N T E N Z A

Il Giudice Florindo d'Uva dichiarò il non costa,

essendosi il ministero pubblico rimesso alla giustizia: tolto l' *empara*, il Taurozzi fu escarcerato.

XXXXV

1.º Aprile 1859.

FLAVIANO VALLE

PREVENUTO DI PORTO D' ARMI E PERCOSSA.

Signor Giudice ornatissimo,

Senza proemio, perchè alla difesa suffraga il fatto ed il dritto nell' accordo il più santo.

L'asportazione della baionetta si traduce in un sogno, perchè nè il querelante Lalla, nè alcuno de' testimoni ne hanno fatto motto—tutti hanno concordemente dichiarato d' aver sospettato, che il Valle teneva ascosa l'arma nella tasca. Ma il sospetto è un giudizio temerario, ed un peccato di carità verso i nostri simili.

Dunque per questo carico non si debbe spendere altra parola, se non si voglia porre mente, che nel Regio Giudicato si è introdotto il mal costume di arricchire le querele di calunniosi episodi che svaporano nella pubblica discussione, e talora per qualche insinuazione burocratica.

Per lo carico della percossa inferita con una pietra, noi vogliamo credere ciecamente alla dichiarazione giurata dell' offeso, e del singolare testimone Cappiello—solo vogliamo sommettere al vostro cri-

terio, che il Lalla non istette un giorno in casa; e che facilmente potevasi diffinire lieve e di nessun pericolo, perchè il fatto vinde tutti i pronostici sanitari, e voi potete convincervi nella latitudine del vostro criterio contro la scheda.

Unica è la nostra tesi — *l'applicazione della Sovrana indulgenza del 10 gennaio ultimo*, contro l'avviso dell' egregio fungente da pubblico Ministero, il quale spiega uno zelo senza esempio.

Il nostro ragionamento si adagia su queste basi incrollabili:

1. *il testo del Decreto,*
2. *lo spirito,*
3. *la scuola ed il foro,*

1. Tutti sanno che la percossa pericolosa per gli accidenti va punita col primo grado di prigionia giusta l'articolo 359 delle leggi penali.

Ma l'articolo 5° dell'enunciato decreto abolisce l'azione penale pe' delitti punibili col primo o secondo grado di prigionia.

Dunque la fattispecie è testualmente compresa e tuffata nella fonte della Sovrana indulgenza per sua propria natura.

2. Ma il pubblico Ministero ripiglia, *che il Valle è gravato di doppia incolpazione — l'asportazione della baionetta e la percossa — e siccome l'asportazione è punita col 2° al 3° grado di prigionia, così il fatto è escluso dall' indulto.*

E noi rispondiamo, che la percossa e l'asportazione sono due reati distinti — che l'asportazione è chimerica — che la percossa fu accagionata non con la baionetta, per farne un reato complesso, bensì con la pietra — che pel reato inesistente non evvi pena — che

la percossa isolata naturalmente è punita col primo grado, epperchè è meritevole del favore dell' indulto.

Potrebbe essere subbietto di quistione il caso di una ferita commessa con arma propria, ovvero l' altro di una percossa grave per natura ad un tempo degna di qualche scusa o attenuazione, in quanto il Giudice ha una latitudine sino al 3° grado.

Ma si legga l' insieme del Decreto, e si vedrà chiaro che pel secondo articolo si è voluta una diminuzione di due anni di pene correzionali a pro de'condannati.

Si veggano i casi di esclusione nell' articolo sesto designati così pe' condannati che per gl' incolpati — nè tra questi evvi il caso di un' imputazione di due reati, de' quali l' uno fosse provato, e l' altro nò.

Ma chi mai ha pensato, che le querele stabilissero il grado delle pene, rendendo meritevoli, o immeritevoli i prevenuti di un Sovrano beneficio, e che questo dovesse soggiacere a' capricci de' denunzianti? Questa sofisteria è la più assurda irriverenza a' voleri del Principe, ed alla rettitudine del Magistrato, anzi noi la reputiamo di nuovo esempio nel foro, nè avremmo potuto sospettare, che per troppo zelo si volesse sbizzarrire in questo giudicato. *Incredibilia sed vera!* Lo zelo di giustizia vuole vincere la sovrana indulgenza !!

3. Ma consultiamo la scuola ed il foro, la storia, e la filosofia del dritto, che i nostri dotti criminalisti tuttogiorno svolgono nelle Corti superiori; nè vogliamo citare gli eloquenti avvocati, che sostengono la difesa, invece il Supremo Giureconsulto, Vindice della legge, il Pr. Generale Nicolini.

Ne' suoi dotti volumi è scritto, *doversi guardare il fatto principale nella sua natura, valdine il subbiet-*

to, il sostrato dell'azione, materia sceleris, e nell'attuale esame è la percossa pericolosa e senza veruna qualifica aggravante inviscerata alla percossa, capace di accrescerne la pena, come fosse la premeditazione, o l'arma e simili.

Il reato si liquida dietro la pubblica discussione con l'analisi delle prove, o sia *cognitionis subtilis diligentia* — l'errore e la calunnia non possono affatto alterare l'imputazione, nè la misura delle pene, graduate secondo i reati, *et iuxta probata*.

E queste teorie analoghe la Corte Suprema di Giustizia accoglieva ne' diversi arresti.

Che se pure qualche dubbio potesse rimanere, niente è più lodevole per un Magistrato, quanto *l'equità* che il Servan appellava il *sesto senso del giudice*, niente è più conveniente, quanto la missione di rassicurare ed assolvere sotto l'egida di un'amnistia reale, niente è più santo e più giusto, quanto il ripetere ciò che disse il giureconsulto Prisco Giavoleno.

Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus.

SENTENZA

Il Giudice F. d' Uva rigettò l'eccezione dell'indulto — dichiarò il *non costa* per l'arma, e condannò ad un mese di prigione per la percossa.

NOTA. F. Valle produsse appello alla Gran Corte Criminale, e l'appello sarebbe stato accolto infallibilmente, ma la Cancelleria riuscì a fargli accettare la remissione per lucrarne le indennità. . . .

14. Maggio 1859.

LUIGI IANIRI

PREVENUTO DI MUTILAZIONE VOLONTARIA.

Chiarissimo Signor Giudice,

Nell' attuale demoralizzazione delle reclute, che tutto richiama il rigore delle leggi peculiari, e la severità de' funzionari amministrativi e giudiziari, arduo è il ministero della difesa in queste cause nuove, benchè il reato scritto nel *Codice Teodosiano* abbia traversato diciotto secoli.

Ciò malgrado, in questo nobile arringo noi ci sentiamo incoraggiati da un sentimento di carità — e da un doppio sentimento di fiducia, l' uno che si adagia su' buoni caratteri differenziali di questa causa, e l' altro che riposa sulla vostra integrità e sapienza.

Nobilissimo veramente è il vostro ministero, in quanto emancipandosi dalla pressione amministrativa, tende a sceverare il vero dal falso, il caso dalla colpa, l' umanità dalla giustizia, il giudizio del vulgo ignorante dalle sane dottrine de' condottieri dello spirito umano.

Epperò senza proemio, o lenocini oratori, noi (pre-scindendo dall' eccezione d' incompetenza relativa) vi dimostreremo due assunti — l' ipotesi della reità — la tesi dell' innocenza.

1.º Assunto — *Nell' esistenza ipotetica del reato di mutilazione, l'azion penale è prescritta a mente dell' articolo 615 di procedura penale.*

2.º Assunto — *Luigi Ianiri è innocente, e merita la formola di plenaria assoluzione, per riflessi di fatto e di dritto.*

1.º Messi in equazione l' istruzione scritta ed orale, la scheda sanitaria, l'interrogatorio del prevenuto, il carico, ed il discarico, costa irreeusabilmente, che il fatto avvenne nel marzo 1857, valdire meglio, che due anni prima dell' attuale incriminazione, iniziata nel dechino del prossimo passato aprile.

Ebbene, se allora avvenne, e se la mutilazione è delitto, in quanto va retribuita con pena correzionale del minimum del 3º grado di prigionia, l'azione è spenta dalla prescrizione, pel testo espresso dell' articolo cennato.

Ed al testo risponde l' elemento storico, in quanto il rimedio è scritto nella romana sapienza, nelle leggi patrie, e nella concordanza de' codici dell' Europa civile.

La prescrizione, che Cassiodoro con belle espressioni nomò la *tutrice del genere umano*, copre con l' egida del tempo, non solo la proprietà ed il credito, ma anco il possesso della sicurezza e della buona fama, e de' più sacri sentimenti nella sociale convivenza.

E se nella ragion civile la prescrizione è un' eccezione facoltativa, cui puossi rinunziare per l' articolo 2126 leggi civili, nè può il Magistrato elevarla di uffizio, nella ragion penale è di ordine pubblico primario, non può la parte rinunziarvi, ed il Magistrato appena l' abbia costatato, debbe di uffi-

zio dichiarare estinta l'azione, anco nell'ingresso di un procedimento, fuori la presenza della parte ed in camera di Consiglio, sulle basi del processo istruttorio compilato.

Ragion della legge.

Il possesso della buona fama e della domestica pace converte in dritto il fatto, ed in verità se non reale, almeno di ordine pubblico, le costanti apparenze dell'innocenza.

Il consenso universale degli uomini si presta alla di lui sicurezza.

Breve d'altronde è la vita; ed il tempo, questo vecchio dio della favola che tiene in una mano l'orologio misuratore della vita, con l'altra la falce che inesorabilmente la tronca, disperde quasi sempre le prove di una giustificazione; talchè è dato al calunniatore avveduto velare le meditate menzogne.

Infatti nell'urgenza di questa causa, come avremmo noi potuto assicurarci dell'esistenza de' tinai e de' maccaronai di Larino per chiamarli a discarico dell'incolpato?

Come chiamare a discarico l'egregio Dottor Barbieri, il quale vide il caso impunibile, ed inefficace l'*autoplastia*, e finì col consigliare l'uso dell'unguento?

Si arroe la lunga durata del rimorso, l'insonnio, e la latitanza, il timore de' gendarmi e della giustizia, le pene dello spirito, che sono incomensurabili, e che tengono luogo di espiazione, e il marchio permanente del delitto, ed il vano pentimento.

Infine la stessa religione indetta l'oblio e la prescrizione delle offese.

Ma da qual punto si iniziò il tempo della prescrizione nella fattispecie? Non vi ha dubbio, dall'epoca del commesso reato, per il testo delle leggi, e la costante giureprudenza.

Poena crimen tenet comes, diceva il Venosino, e tra noi i privati gratuiti denunzianti, le parti interessate, i gendarmi, i Chirurghi, i funzionari locali sono chiamati a dare impulso al procedimento. Anzi non havvi bisogno di loro, v'è il Ministero pubblico che regge la polizia giudiziaria, ed giudici locali nel pieno e libero esercizio del loro dritto.

Non l'ignoranza del fatto, non l'assenza, nè la fuga del reo, nè la pubblica calamità valgono ad interrompere il corso della prescrizione.

Unico modo d'interromperla era l'istruzione, ma questa si è iniziata, quando erasi avverata la prescrizione irrevocabilmente.

Nè qualche eccentrico pirronista venga a dire, che il reato del Ianiri in questa leva ha inferito a' terzi il pregiudizio.

La mutilazione è un reato rapido che si compie in un attimo, come l'elettrica scintilla — e quasi il disegno ed il danno si compenetrano e s'incarnano insieme — e tutto si consumò il reato in quel maulaugurato giorno del marzo 1857.

Solo ne' reati *successivi*, al dire delle leggi francesi, che meglio l'insigne nostro Nicolini chiama, *abituale perseveranza nel reato*, può avere efficacia l'obbiezione. Per esempio nell'usurpazione, e nell'uso tardivo e sciente di una carta falsa, la prescrizione si computa dall'ultimo giorno dell'ingiusto possesso e dell'uso.

Nella fattispecie non hassi a contare numero di

anni, di mesi, e di giorni, nè di ore, ma di un minuto secondo impercettibile, quanto è il mozzare di un dito.

Il reo è carnefice, vittima, e testimone in un tempo, ed il danno alla sua integrità fisica, a' terzi, e allo stato è compiuto in quell'attimo, senza che l'imputato possa ricalcare in processo di tempo la torpe ferita. Solo rimane l'onta ed il rimorso; la riparazione, od il pentimento non giova affatto a queste anime di fango.

È ben ozioso perdersi in siffatte sofisterie, che son passate nella nostra fantasia, ma non trovano luogo nel pubblico; e rifugge da esse la legge e la mente del retto Magistrato.

Dunque concludiamo — tutti gli atti e le prove pongono il suggello al tempo, che la stessa scheda non ha saputo smentire, nè rivocare in dubbio.

Prescritta l'azione, ogni procedimento, ogni pena, ogni conseguenza giuridica crolla dalle basi.

Che se altre ragioni si volessero in soccorso del nostro assunto, la coscienza universale, la sicurezza de' nostri vecchi mutili, le misure del Consiglio di reclutazione, obblivioso de' fatti di antica data, e severo scrutatore de' fatti recenti, tolgono ogni dubbiezza a' più scrupolosi.

2. Assunto dell'innocenza.

L'unico scoglio che vuolsi credere insormontabile è la scheda sanitaria de' Professori di Rotello.

Eppure noi, senza derogare all'amicizia, non possiamo adottarne i divisamenti, anzi vogliamo contrapporre un esame libero indipendente, nè meno coscienzioso sotto diverse categorie.

È mestieri trascriverla, e leggerla, togliendo qualche errore materiale.

1. Noi sottoscritti Professori riuniti alla di lei presenza, e fatto chiamare il requisito di leva Luigi Ianiri il quale esponeva, che in marzo 1857, trovandosi in Larino ad apprendere il mestiere di maccheronaio, si rese un giorno nella bottega di un tinaro, ove lavorava suo fratello — Che ivi quasi per ischerzo prese un pezzo di legno per inchiodare e commettere due tavolette da formare il fondo di un tino, e nel dare un colpo diretto sul legno devì il grosso coltello, e lo colpì nel dito indice della sinistra, asportandone una falange e mezza.

Spiegava tenere il legno fissato tra l'indice ed il pollice, e battendo ferro e legno su di un corpo, esserne avvenuta la mutilazione: essersi palesato al Dottor Barbieri ed al suo principale, medicandosi con unguento di cera ed olio.

Visitato Ianiri, il supplente fissò tre quistioni.

1. Dà caratteri della mutilazione l'assertiva di Ianiri è vera o falsa? — 2. Poteva riunirsi il dito coi soccorsi dell'arte? — 3. Come ha potuto ciò avvenire?

Sulla prima dimanda—Supposto, che Ianiri avesse tenuto il pezzo tra le due dita vicine, dovea avvenire il troncamento di ambe le dita, e supposto, che le dita non fossero state in corrispondenza, la ferita doveva essere obliqua nell'indice, non già circolare come si osserva.

Dunque Ianiri ha mentito e cerca ingannare la giustizia.

Sulla seconda quistione.

— Il dito doveva guarirsi e riunirsi benissimo coi processi dell'arte prontamente invocati.

Sulla terza quistione.

— Il troncamento avvenne con aver isolato l'indice dalle altre dita della mano — che il grosso coltello da tinaro doveva essere tagliente ed affilato, che la direzione è stato perpendicolare, osservandosi la figura circolare della cicatrice.

Consequentemente giudichiamo, che Ianiri è l'autore del suo storpio per dolo, non per casualità, e che seguendo l'esempio degli altri, ha attentato alla sua conservazione, arrecando grave danno a' terzi, non che all'ordine sociale ».

Pare, che i Dottori avessero scritto, non secondo la scienza e la coscienza, ma sotto la dettatura di un agente di polizia.

Ecoane i rilievi critici, passando sullo stile e sulla materiale redazione che può essere opera dell'emanense in questa malaugurata scheda.

1. Snatura la ritologia giudiziaria con un metodo materiale arbitrario, radicalmente nullo.

E dapprima senza l'impulso di una denuncia, senza una cedola regolare per usciere, non si sa come e dove trovarsi riuniti supplente, cancelliere, tre professori, e l'incolpato Ianiri !

E come fosse un processo di falsità, o di frode si apre una contraddizione tra loro !

Ed in un foglio scritto e sottoscritto da' Professori è fuso e compendiato tutto il processo istruttorio !

E Ianiri è denunziante e denunziato in un tempo !

Nè si sa intendere, se sappia Ianiri sottoscrivere, non facendosene alcun motto !

Ed il Supplente di Rotello, comodo ed onesto masoia, si eleva a vedute di medicina legale, proponendo tre quistioni !

Ed un povero artigiano, balestrato improvvisamente

alla presenza del Supplente, e di una triade di Dottori decisi a contraddirlo, non è poca cosa, che abbia saputo ricordare il lugubre avvenimento !

Questo è un modo satanico di fare processi, che non si usa neanche ne' Consigli di Guerra — La scheda tiene luogo di denuncia, di cedola, di mandato di comparso, d'interrogatorio, di perizia, e non basta — v'è pure la prova specifica, anzi dispensa da ogni esame testimoniale sull' autor del reato — vi è la diffinizione, il giudizio penale del reato, la sentenza! . . .

Ma la nostra procedura penale diffinisce i diversi atti istruttori, e ne segna i confini che non è dato travalicare — Da questo sommariissimo processo potrebbe rampollare il caos, la luce non mai, e pare, che questo fatto volesse ricondurci alla barbarie de' passati secoli, surrogando a' giuramenti sulle tombe dei santi le divinazioni degli esperti !

2. Ciò è niente.

La scheda ferisce i canoni della logica comune, e si perde in diverse sofisterie.

Infatti prende il fenomeno per la causa, l'individuo per la classe, il fine per l'agente, conchiudendo aver Ianiri seguito l'esempio de' mutili ed il malvezzo dei tempi — ma Ianiri non era recluta nel 1857, nè quest' idrofobia si era allora sviluppata.

Fra i detti sofismi dottorali apertamente pompeggia l'argomento *ad ignorantiam*.

Qual Angelo buono, o tristo, quale Sibilla, quale potenza di animale magnetismo dopo due anni e mesi ha loro svelato, che Ianiri è stato l'unico autore materiale della mutilazione ? E si confusero l'ingenere, e la specie, il ministero de' sensi, e della ragione, lo storpio visibile, e l'autore coverto dal mistero !

I professori sono chiamati dalle leggi e dal magistrato ad assicurare l'ingenero, l'esistenza del reato — la prova specifica è serbata a' testimoni che dichiarano aver visto o inteso co' loro propri sensi — al giudice è serbata la diffinizione del reato.

L'intemperanza sofistica della scheda è di unico esempio nel foro, e merita essere messa tra le cause celebri del Pitaval, chè sventuratamente urta nel brocardico, *quod nimis probat nihil probat*.

3. *La scheda dà di cozzo alla Romana sapienza, in cui è scritto, pleraque casu, pauca consilio geruntur* — Dopo la sapienza di diciotto secoli insorgono i Dottori di Rotello a ritenere per convinzione il delitto, escludendo il caso!

4. *La scheda rinnega tutta la storia forense, che è surta a svelare i molti errori delle intemperanze Cerusiche.*

Nella causa famosa di Calas, in cui il boia aveva fatto da perito, erasi ritenuto il parricidio — in processo di tempo fu liquidato l'errore, e riparata la memoria del padre, per essersi scoperto il suicidio del figlio che dapprima giudicavasi impossibile da' periti.

In questa causa di parziale suicidio i Professori invece si rendono gratuiti testimoni della specie, ed escludono il caso e la mano di un terzo che avesse operato lo storpio. Ma dalla causa di Calas fin oggi è passato un secolo di civiltà progrediente.

5. *La scheda ferisce l'autorità degl' interpreti e la giureprudenza, le quali dichiarano, che nel dubbio si favorisce il reo, reo favendum* — che nell'esclusione del dubbio sta il criterio morale, e che debbe essere impossibile, che altri sia stato il reo — Come per argomento delle LL. CC. il caso si presume, il dolo e la mala fede hansi a provare.

6. La scheda ferisce le teorie della medicina legale.

Ne' reati di prova malagevole, come la mutilazione, il suicidio, lo stupro e simili, debbesi esprimere non giudizi ricisi ed irrecusabili *ex tripode*, bensì giudizi congetturali e dubitativi cui possa supplire e fecondare la specie, e sempre ne' cancelli del fatto, non mai dell'autore, spiegar la causa prossima, non mai la prima causa rimota.

Sono da marcarsi a caratteri di luce i prudenti consigli de' Foderè, Zacchia, Puccinotti e Ciccone in materie siffatte a' Chirurghi, mettendosi in accordo la scienza che incomincia dal dubitare per cercare il vero, e la coscienza che rifugge da giudizi temerari e fatali.

Vengano gl' insigni Maestri ad emendare i travia-
menti degl' imprudenti scolari di Rotello.

7. La scheda conculca il buon senso, la serie delle possibili contingenze, e la tecnologia de' tinai.

Non si sa, come i Professori siensi voluti tramutare in fabbri-tinari, mentre è vecchia massima, *tractant fabrilis fabri*.

Breve è la vita, e per toccare la perfezione sonosi separate le professioni, le arti, ed i mestieri, talchè il Magistrato civile e penale è spesso obbligato ad invocare i lumi da periti propri, ora il Chirurgo, ed il Chimico, ora l' Architetto, spesso l' Agrimensore, talvolta il guardaboschi, il cacciatore, il flebotomo, il veterinario, ed i fabbri diversi.

Chi saprebbe spiegare le svariatissime contingenze del potatoire e del tinaro, cui sono stranieri i Dottori?

Chi ha suggerito a' Professori la spiegazione del

fatto di Ianiri per le sole due ipotesi della *convergenza*, o della *divergenza delle dita*, per combattere il racconto di Ianiri, mal espresso o travisato?

Noi senza essere ne' Professori, nè tinai, e solo forniti del soccorso del senso comune, possiamo *infiingere* molteplici combinazioni.

— Potè essere, che non Ianiri, ma un terzo, forse il fratello tinaro l'abbia mutilato, nè dal reo ha mai la giustizia voluto sapere la verità con modi subdoli ed improvvisi di una scheda a vapore, meritevole di un brevetto d'invenzione per norma delle Corti Criminali.

— Potè essere, che nell'atto del colpo una forza estranea gli abbia dato un urto di deviazione, ripiegando l'indice sul pollice.

— Potè essere, che il corpo sottostante e resistente abbia vacillato sotto la pressione del colpo.

— Potè essere, che il pollice sia rimasto sotto il manico del grosso coltello, e l'indice solamente esposto al taglio. E veramente nel movimento naturale il pollice rimane abbassato costantemente.

— Potè essere, che il pezzo di legno picciolo di lunghezza avesse avuto tale grossezza da rimanere l'indice esposto al taglio, e ben lontano l'illeso pollice.

— Potè rimaner convulso e tremargli la terra sotto i piedi.

— Potè essere, che con la forza medicatrice della natura e col tempo la figura *obliqua* della ferita siasi resa quasi circolare, cresciuta la carne.

— Ma veramente la figura, come tuttora si vede è obliqua, e si spiega con la seconda ipotesi de' novelli Ippocrati. E bene, chi non vide chiaro la forma palpabile, potè elevarsi a vederne la causa! . . .

—Ma fra tante ipotesi ed altre immense, in quale legge divina ed umana è mai scritto, che debbesi accogliere l'ipotesi propizia all'accusa e fatale alla difesa? Ed in mezzo al macello della carne umana, anco i Professori dell'arte salutare, gli Avvocati, e i Giudici debbono farsi antropofaghi e carnefici? E si debbe condannare per divinazione?

Qualechesiesi il reato, le sane dottrine di logica, di legislazione, di medicina legale, di rito, di dritto sono intransigibili — Anzi ne' reati più gravi, o di prova malagevole il Beccaria, il Filangieri, ed il Rossi vogliono più nitide le prove. Le vuole il governo, perchè esclude le forme economiche e statarie de' popoli barbari; e noi non conosciamo norme eccezionali; una è la procedura vigente.

Dietro questa critica coscienziosa, che rimane della malaugurata scheda? nient'altro meno il fanatismo del volgo, e l'eccesso di uno zelo *acattolico*, perchè a Dio è serbato scrutare i cuori ed i lombi, a Dio, cui solo è dato veder tutto in un punto, lo spazio ed il tempo nella loro immensità.

Carico.

Tutti i testimoni sono stati concordi sul caso, sul tempo e sul luogo — qualcuno ha creduto al fine di farsi *scartare* dalle future leve; e tra questi ha ricalcato il tasto della pubblica voce, il Briareo di tutte queste cause, Nicola Sarni che spontaneamente si è offerto al Sindaco, epperò non merita fede.

Discarico.

Il discarico è rimasto strozzato, perchè malgrado la nostra reiterata insistenza e protesta, voi non avete voluto prorogare ad altro giorno la discussione pe' testimoni contumaci. I tre intesi vi hanno

costatato il caso, il tempo ed il luogo — il tinaio vi ha attestato verosimile il caso.

Interrogatorio.

Il prevenuto si riportava alla dichiarazione fusa nella scheda, e vi mostrava il dito storpio con figura *obliqua*, instando per una revisione di perizia.

Infine il sito esprime il caso, perchè l'avrebbe fatto appositamente *nell'intersezione ossea*, dove il dolore è men duro, e più facile la guarigione.

Ma chi ci ha condannato a giudicare Ianiri nel ginepraio delle ipotesi e delle induzioni di fatto? I felloni, gli omicidi, ed i ladri saran più fortunati de' mutili, sotto l'usbergo delle leggi e delle prove?

Eppure la mutilazione è un delitto minimo tra i più atroci misfatti, e si è ingenerata la massima di volere da essi la prova dell'innocenza non si sa come. *Incredibilia sed vera!* Se uccide il suo simile, vuolsi almeno due testimoni di veduta; se mozzasi il dito taluno, tocca a lui la dura prova dell'innocenza!

Ma sfidiamo l'accusa nel proprio trinceramento sotto l'usbergo della quistione di dritto, e ripudiamo le schede e le prove orali, rendendo unico culto alle leggi imperanti.

Giusta i Decreti regolatori sono quattro gli estremi sostanziali, cumulativamente quattro.

1. *Essere recluta,*
2. *Mutilarsi dopo l'ordine della leva,*
3. *Per fatto proprio e spontaneo,*
4. *Nel fine di esentarsi dal servizio militare, in danno altrui.*

Il fatto dedotto dall'accusa debbe incarnarsi nel-

l'ipotesi legale e combaciare perfettamente, talchè, se uno ne manchi, si avrà un peccato, un malefizio, un reato, diciamo così, logico, punibile non mai dal potere giudiziario.

Con la somma di questi estremi che formano *materiam sceleris* e danno il nome di legge, *mutazione volontaria della recluta*, si ha la somma di tutti gli elementi subbiettivi ed obbiettivi del reato, il dolo ed il danno, la coscienza e la libertà dell'azione delittuosa, di cui si è responsabile, il nocumento inferito a' terzi ed all'ordine sociale.

Chè in mezzo alle divergenze delle vetuste scuole e de' codici diversi il nostro codice che è reputato il migliore dell'Europa civile e che onora l'antica Italica sapienza, le pene retribuiscano i reati molteplici, secondo la gradazione del dolo e del danno presi insieme.

I due sistemi opposti di penalità, de' quali l'uno prendeva capo dalla scuola stoica Romana, *in maleficia voluntas spectatur*, l'elemento psichico, e l'altro dall'elemento etisologico, il danno, sonosi cristianamente armonizzati nelle nostre leggi penali, e temperati dall'attuale progresso.

Il *dolo* dunque ed il *danno* sono i due fattori integrati in giusta equazione, donde un principio supremo di penalità, che la pena non debba toccare il suo maggior grado, se non quando il danno risponda esattamente alla volontà del reo, e che si debba attenuarla a misura, che l'uno elemento scemi, o l'altro degradi.

Applicazione all'attuale causa.

Luigi Ianiri nacque il 28 maggio 1840 giusta l'atto di nascita esibito — nel marzo 1857 era appena di diciassette anni meno due mesi.

Dunque non avea la pienezza del discernimento, e la coscienza della responsabilità, che giusta l'articolo 66 LL. penali è fissata ad anni diciotto.

Nè avea la capacità di essere recluta, che è pure fissata ad anni diciotto; che anzi non potea essere reclutabile, se mai l'avesse voluto egli stesso per arruolamento volontario.

— Cade il primo estremo per *non essere recluta*.

Nè allora si era annunciata la leva, ed è questa la prima volta, che rendesi obbligatoria per lui giusta il Sovrano Rescritto del 1.º aprile 1859.

— Cade il *secondo estremo*, perchè questa leva non è anteriore, ma *posteriore alla mutilazione* di ben due anni ed un mese.

— E se l'interrogatorio del prevenuto, i testimoni confidenti, i vicini di casa, gli altri di pubblica voce, ed il discarico nulla hanno provato, invece hanno stabilito concordemente la verisimiglianza del caso, cade il terzo estremo della *volontà dolosa ed operativa*.

Nè conviene ridire della scheda, in quanto troppo dicemmo, e solo aggiugniamo, che se i Chirurghi non videro, ma sognarono, le loro magnetiche, soprannaturali, illogiche, sofistiche, erronee, liberticide ed acatoliche visioni non sono sufficienti alla condanna, massime pel conflitto con gli altri fonti di prove.

— E l'ultimo estremo infine cade per la contraddizione che nol consente, perchè se non si può essere disertore, senz'esser soldato, non cape in mente umana, *come si possa esentare dal servizio chi non è chiamato a servire, anco volendo*, e possa pregiudicare alla sorte delle reclute chi non era reclutabile.

Dunque tra per fatto e per dritto Ianiri non debbe confondersi co' rei, essendo risultato innocente.

Dunque, o *fuvi originariamente reato, e l'azione è prescritta* — o *non vi è reato, e debbe assolversi*. Non mai il *dilemma* ha potuto avere forza maggiore nella logica giudiziaria del nostro foro penale.

Prestantissimo Signor Giudice,

Ogni minuto di libertà che si toglie a quest' orfano giovinetto, ridotto a sostenere la famiglia co'suoi sudori, è un peso che gravita sulla vostra coscienza.

L' esempio pubblico è soddisfatto della condanna de' tristi, e ne saranno paghe le autorità eminenti ed il governo farà plauso — l' antropofagia è arrestata.

Ma la condanna di uno sciagurato che avesse scontato la pena col rimorso di un biennio, o fosse veramente, e legalmente innocente, farebbe fremere la giustizia, l' umanità, e la religione — Una pena criminale, venticinque mesi di carcere, e un servizio militare insulare di otto anni per insano giudizio !!!

Noi ne saremmo inconsolabili, perchè consiglieremo la spontanea presentazione ; però nell' acerbità della nostra missione dolorosa troveremo sempre conforto nella confidenza alle leggi, nell' indipendenza del Magistrato — ed in un più santo avvenire.

S E N T E N Z A

Il Giudice F. d'Uva, sorvolando sulle altre eccezioni, ritenne *il costa*, e condannò Ianiri a 25 mesi di prigionia in contraddizione del pubblico Ministero, edotto dalle cause precedenti ! si produsse appello alla Gran Corte Criminale.

NOTA. I vari mutili si fecero poscia condannare

in contumacia, ed ebbero miglior fortuna nella Corte Criminale.

Nè a noi conveniva più ricalcare questo tasto semi-politico in S. Croce, donde i soliti denunziati ebbero a scrivere contro l'egregio Giudice, e l'Avvocato, in quel torno di recrudescenza di polizia, e tra i sintomi precursori della rivoluzione, i quali ci chiamarono in Napoli. Qui seguendo l'indirizzo de' nostri maggiori, e le nostre aspirazioni, prendemmo a propugnare la causa della libertà, prestando ausilio alla stampa onesta ed indipendente.

Nel 1861 accettammo la patriottica missione demaniale nella provincia di Chieti, che si è ricordata con lode, massime nel giornale ufficiale di Napoli del 28 gennaio 1862, ed infine siamo tornati alla pacifica indipendenza della vita privata, e dei nostri peculiari interessi, bersagliati dal Pubblico Demanio giusta il cenno della Gazzetta de' Tribunali n.º 1735. 13 gennaio 1864 sotto l'usbergo della massima nobilissima di Tacito. *Liceat, inter abruptam contumaciam, et deforme obsequium, pergere* — Qui ci riportiamo agli articoli di fondo da noi scritti il 30 aprile, e 5 novembre 1863 nel Popolo d'Italia, relativamente alla Magistratura napoletana, articoli che riassumono la coscienza del paese — e ci fermiamo confidenti nella completa attuazione del Plebiscito a Roma, e dopo di aver visto il colmo della passata servitù, desideriamo alla patria l'apogeo della maggiore prosperità.

APPENDICE

QUISTIONE DI DRITTO PENALE

Il niego del pegno costituisce reato di frode giusta l'articolo 430 LL. penali? Sì.

*Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum,
et honorabile nomen eorum coram illo — Sal. 71.*

Ogni paese ha le sue malattie *endemiche*, e qualche vizio dominante: nel mandamento di domina sfortunatamente la mordacità dell'usura, che ha straricobito qualche famiglia sulle rovine di più centinaia di case.

Ne' suoi pensieri miscellanei il dotto nostro concittadino *Pasquale Borrelli* divideva i ladri in tre categorie, *ladri radicali, quadrati, e cubi* — i primi sono piccoli ladri, che rubano cose di piccolo valore, e vanno carcerati — i secondi rubano assai, e vanno impuniti — gli ultimi rubano, assassinano, e fanno la querela agli eredi delle loro vittime.

Io improntando questi arguti concetti, li applico agli usurai del detto mandamento.

Tra essi si distingue un famoso usuraio *cubo*, che tra le sue molteplici infamie usa spesso le svariate specie del nefando contratto, detto *Moatra*, nelle diverse contrattazioni di grani, oli, e danaro. Egli serba una monografia sulle usure, e tra le leggi

regolatrici de' vari popoli gli va a sangue la massima Ateniese, *usuram tantam, quantam voluerit foenerator*. Non guari giugneva all' impudente tracotanza di negare un pegno, consistente in un *mondo muliebre* di quasi due centinaia di ducati; e se ne menò scalpore nella provincia.

Consultato io dal debitore, il quale è un galantuomo, povero di mezzi, ma ricco d'onore, mi avviso essersi nel caso di una frode qualificata pel valore, e doversi indilatamente produrre formale querela, con costituzione di parte civile, sulle basi dei seguenti ragionari.

A' giudizi penali presiede la religione delle testimonianze — Si può essere condannato per qualche siasi genere di prove, ne' sensi della sapienza romana, *argumentis convictus, testibus superatus, voce etiam propria vitium, scelusque confessus*, nell' ambito immenso del criterio morale.

I principj dinamici, che governano l' istruzione delle prove ne' giudizi penali, sono diversi *toto coelo* da quelli che regolano le prove ne' giudizi civili. Non vi ha dubbio che l' articolo 1295 LL. civili, e l' articolo 430 n.º 1 ultimo comma LL. penali, concordemente negano la prova orale in fatto di *deposito volontario*. Ma le leggi si debbono mettere in equazione, ed intendersi nel loro insieme, dirimendosi ogni apparente antinomia, giusta il solenne responso del giureconsulto Celso, *In civile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare, vel respondere*, trascritto nella *L. 24 D. de legibus*.

Io convengo, che pel deposito volontario è negata la prova così in linea civile, che penale, lorquando

si eccede la cifra di ducati cinquanta — e chi vorrebbe dubitarne in faccia al testo espresso delle leggi?

Ma quest' unica eccezione ribadisce la regola dell'istruzione penale, tantopiù, se si ponga mente, che l' articolo 1302 LL. civili autorizza la prova per testimoni nelle obbligazioni nascenti da' delitti, e quasi-delitti. In somma l' eccezione di quest' articolo in materia civile diventa regola incorollabile in materia penale: ed in altri termini, nel rito civile la scrittura è la regola, e la prova per testimoni è l' eccezione — nel rito penale la prova per testimoni è la regola, e la scrittura è l' eccezione, nel caso del *deposito* eccedente i ducati cinquanta.

Nella fattispecie non si ha il caso del deposito, ma quello del pegno — e l' uno è diverso dall' altro, in quanto il deposito è contratto principale, ed il pegno è contratto accessorio e famulativo del contratto originario di *mutuo* — l' uno forma materia del titolo 12.º e l' altro del 18.º del 3.º libro delle leggi civili napoletane — l' uno è nell' interesse del deponente, e l' altro nell' interesse del creditore — il depositario custodisce per restituire in *specie*, l' altro o sia il mutuante può promuovere la vendita del pegno, per essere soddisfatto con privilegio in faccia a tutti i creditori.

Se il pegno è diverso dal deposito, e se pel deposito è esclusivamente interdetta la prova orale, il pegno rientra nella regola del rito penale. *Exceptio firmat regulam.*

L' articolo 63 LL. penali, che limita le scuse, può anco fornire argomenti a sostenere, che la fattispecie è virtualmente compresa tra i diversi reati di frode.

Ma vi è dippiù. Secondo lo spirito delle leggi civili, il divieto della prova testimoniale è di ordine pubblico, e d'interesse privato in un tempo, essendo il creditore tenuto a procurarsi la prova scritturale per regola — E perchè le leggi stesse la permettono nelle diverse eccezioni designate? — Per l'impossibilità di procurarsi la detta prova scritta. Ebbene il debitore bisognoso che con le lagrime implora un mutuo, come fosse un beneficio, è nella impossibilità morale di richiedere la scrittura del pegno al creditore burbanzoso il quale ad un menomo atto di diffidenza negherebbe il suo danaro.

Ma le leggi stesse infrenano la prova per testimoni alla cifra di ducati cinquanta, tenuto riflesso alla mala fede degli uomini, dirà taluno. Ed io rispondo, che nella fattispecie il debitore *certat de damno vitando, non de lucro captando*, e che nella prova del pegno il creditore immorale si avrà indissolubilmente anco la prova del suo credito — *ius suum unicuique tribuere*.

Spesso il ladro ruba per lo bisogno, per quella *malesuada turpis egestas*, ma l'usuraio è più tristo del ladro, in quanto infranse la buona fede del contratto, ed in mezzo alle sue ricchezze intese a succiare il sangue di un infelice che s'inchinò a lui, come al benefattore, e gli commise il pegno delle sue coniugali tenerezze, *il mondo muliebre*, sotto la pressione de' più urgenti bisogni dimestici.

Al debitore assassinato dalla pravità di un usuraio vorrassi negare la prova orale, ed accordare l'impunità ad un vile, stigmatizzato dall'universale esecrazione? Il non essersi redatta la scrittura fu per colpa del creditore, il quale si ebbe un pegno

triplo del mutuo, e fa d'uopo, che la colpa si paghi col rigore delle leggi.

La giureprudenza conta qualche arresto della Corte Suprema in questi sensi miei.

Nel caso attuale la frode è anco qualificata pel valore, perchè eccede i ducati cento giusta l'articolo 431, e va punita con la pena del secondo al terzo grado di prigionia, o confino, e con l'accessoria ammenda correzionale.

La restituzione del pegno, che sarà minutamente descritto nell'atto di querela e nella contraddizione tra le parti, non potrà che essere simultaneamente aggiudicata e con la personale coazione, nella sentenza correzionale da emettersi.

L'attualità infine si presta contro siffatta genia di vampiri borbonici, e se il Regio Giudice volesse con un cinismo imperdonabile, o respingere la querela, ovvero assolvere dopo il dibattimento, si può tentare in appello la Gran Corte Criminale, trattandosi della risoluzione di una quistione di dritto, giusta l'articolo 319 della procedura penale.

NOTA. — Su queste considerazioni, io diedi l'impulso alla querela.

La inattesa querela si ebbe, *instar incantamenti*, l'effetto di trarre le parti ad un plausibile accordo, innanti il Giudice, il quale usufruttando l'articolo 453 della procedura penale le aveva invitato ad una contraddizione innanti a lui, verso lo scorcio dell'ottobre 1860.

QUISTIONE DI DRITTO PENALE

Parricidio in flagranza di adulterio.

Sere dietro in un crocchio di distinti amici il discorso dalle attualità palpitanti di politica, si volse sulla pena di morte, e sul giuri napoletano, massime sulle attenuanti applicate alla causa dell'atroce assassinio, perpetrato in persona dell'orologiaio *Ruffa*; ciò che valse a svolgere la più grave polemica tra l'onorevole deputato Ranieri nel giornale il *Pungolo*, e l'emerito pubblicista Dumas nell'*Indipendente*. Ed il crocchio si scisse in diverse opinioni.

Si parlò del torrente degli opuscoli scritti per l'abolizione della pena di morte avverso l'opuscolo del *Vera*, e si convenne del merito eminente delle dottrine de' Professori napoletani e dell'inarrivabile eloquenza di *Vittor Ugo*.

Io mi feci lecito osservare, che, senza derogare alla stima de' valenti pubblicisti qualichesiensi italiani e stranieri, non sapeva persuadermi, come dopo avere il giuri napoletano affermato la *premeditazione, la prodizione, e le sevizie* nel cennato assassinio, aveva potuto nel contempo, e per la contraddizione che nol consente, applicare le *attenuanti*, le quali potevano serbarsi ad una causa meno trista, come una protesta avverso la pena di morte.

Fu allora, che un erudito Professore volle rammentare, che anco la Magistratura napoletana le aveva ammesso nella causa del parricidio, avvenuto in *Tufara* (Molise) verso lo scorcio del 1850 ed ammesso illegalmente ed arbitrariamente, mentre il caso al

postutto poteva raccomandarsi alla clemenza del Principe, essendo il parricidio il più atroce di tutti i misfatti nell' universale coscienza.

Io presi la difesa della magistratura di quei tempi, e promisi agli amici la pubblicazione di un mio cenno scritto relativamente alla quistione, (quando privatamente a' miei parenti ed amici dava qualche lezione di dritto e di filosofia) e tengo la parola, perchè a me pare, che l'adulterio del padre vince l'atrocità dello stesso parricidio.

Q u i s t i o n e

Il parricidio commesso in flagranza di adulterio cade sotto l' ipotesi dell' articolo 388 delle leggi penali napoletane ? Sì.

Io voglio svolgere la quistione con la calma della scuola, chè in mezzo al tumulto degli affetti di una causa così straordinaria, sarebbe ben difficile nel foro svolgere con ordine la serie degli argomenti di difesa.

Epperò fà d'uopo soggettarla all'analisi de' quattro elementi della giureprudenza, come si usa tra i dotti in quistioni gravissime, che interessano il foro, e nel contempo rimontare alla sintesi del più eminente principio etico.

E ben vale la pena di farlo in un tema che mette in collisione il sentimento de' dritti più sacri con i più santi doveri, l' *onore e la riverenza filiale*, nè io saprei divinare, se in questa terra d'esilio l'uomo possa per avventura trovarsi in un attrito più spaventevole, e se il mito, e il romanzo, il dramma, e la storia possano offrire un caso più lagrimevole di quest' ipotesi accademica, che pure si avverò una volta.

Io intendo dimostrare, che lungi dall'essere inescusabile il parricidio, merita di essere benignamente punito con pena correzionale, rientrando nell'ipotesi dell'articolo 388 dette leggi, sulle seguenti basi.

1. *Elemento didattico.*

L'enunciato articolo comprende per regola tutti i casi possibili, prendendo di mira la moglie infida, e l'adultero, tutti gli adulteri chiunque essi sieno, e provvede benigna alla sorte del marito omicida.

Unica è l'eccezione pel marito lenone nel secondo comma dell'articolo, e l'eccezione conferma la regola della mitezza della pena.

Ed il testo dell'articolo 388 sfolgorerà di novella luce, se si voglia mettere in riscontro con l'articolo 63 delle stesse leggi penali in cui è sancito, che nessuna pena può essere mitigata, che ne' casi e circostanze espresse delle leggi — con l'articolo 1. dette leggi, ove è detto, che ogni reato secondo la sua qualità sarà punito con pena criminale, correzionale, o di polizia — ed infine con l'articolo 8 delle leggi civili, che nelle cose odiose esige un'interpretazione restrittiva, ed in conseguente un'ampliamento di favore.

La lettera delle leggi è dunque favorevole allo sventurato marito, e quando il testo è chiaro — incontestabile, non puossi ricorrere a feroci ed odiose interpretazioni.

2. *Elemento esegetico.*

Scire leges, non est verba earum memoria tenere, sed vim et potestatem.

Distingue casus et conciliabis iura.

Inciivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare, vel respondere.

Premessi questi brocardici attinti dall'antica sa-

pienza italiana, agli avversari, i quali si tengono trincerati nel testo dell' articolo 385 dette leggi, che dichiara inescusabile il parricidio, potrà bellamente rispondere.

I reati hanno i loro caratteri differenziali nel loro ordine morale, come nell' ordine geologico, le rocce di transizione passano da una specie all' altra, per la disposizione de' diversi elementi.

Nell' ipotesi dell' articolo 385 (remissivo all' altro articolo 352) si tennero di mira diversi omicidi qualificati, e tra essi anco l' atrocissimo de' misfatti, il parricidio — il rapporto tra padre e figlio — la presunzione *iuris*, che dal lato del padre stesse la ragione, perchè l' amore discende.

Nell' ipotesi dell' articolo 388 il punto culminante è l' offesa del talamo coniugale — il rapporto tra il marito, e l' adultero — chiunque si fosse l' adultero — e fosse pure l' uomo il più ragguardevole, ed inviolabile per legge di natura, o per sociali convenienze, le quali non possono affatto derogare alla santità del talamo maritale.

Nè questa regola d' inescusabilità è così assoluta ed intransigibile, come vuolsi credere leggiermente, se vogliasi avvertire, che in molteplici casi la pena dello stesso parricidio può essere mitigata per la forza de' principi dinamici di dritto penale — per l' età del colpevole — per lo stato delle sue facoltà intellettuali — per l' eccesso dell' intenzione — pel moderamento d' incolpata tutela.

Perchè non dovrebbe essere scusato il parricidio dalla flagranza dell' adulterio? Hanno forse le leggi tolta la scusa al marito parricida, come l' hanno tolta espressamente al marito lenone? Potevano le leggi

prevedere un fatto così atroce, e di unico esempio? E se l'avessero per avventura previsto, avrebbero rinnegato lo sciagurato, sol perchè la moglie ed il padre lo rinnegarono?

Ma l'articolo 388 segnala meno una scusa, che un reato specifico, ed una legge di favore — anzi questa parola *scusa* è eliminata non senza ragione, ed è surrogata dalle altre — la *disposizione del presente articolo sarà applicabile a tutti i mariti, meno a' lenoni, i quali avessero favorito la prostituzione delle mogli.*

E l'argomento acquista il maggior peso, se si ponga mente, che è posto dopo l'articolo 385, passando dall'orrore che il parricidio ispira, alla commiserazione dovuta al marito disonorato.

Veramente questo stato è tremendo: non è il caso

- » Di quel sospetto rio, di quel timore,
- » Di quel martir, di quella frenesia,
- » Di quella rabbie detta gelosia,

descritta dall'Omero Ferrarese — nè è il caso di Valjean, che patisce una *tempesta sotto il cranio*, nella collisione de' suoi doveri, così bellamente tratteggiata da Vittor Ugo nel *romanzo de' miserabili* — ma è il caso di un abisso, che in un attimo improvvisamente si spalanca nanti l'inconsapevole marito, nell'inviolabile stanza delle sue voluttà.

In quell'istante il sangue sbalza al capo, i nervi ed i muscoli si convellono, gli occhi lampeggiano di fosca luce, la ragione si smarrisce, la coscienza si ecolissa, e la mano agisce per istinto macchinato. *Ira brevis furor.*

Quest'uomo inferito, come *Nembrod*, perde la

memoria di ogni rapporto, e non vedendo nella sorpresa, che l'assassino del suo onore, scoppia, come il fulmine, inconscio dell'esterminio. *Fata nolentem trahunt.*

L'onore che forma l'atmosfera della virtù, questo sentimento che è più nobile, più sacrosanto, e più dolce della vita, viene al figlio tolto dal padre che dovrebbe esserne il custode ed il vindice! Allora sì che l'improvviso supplizio del marito vince l'inferno di Dante.

A me pare, che la gravezza della provocazione ascenda in questa ragione aritmetica — l'adulterio dello straniero come 1 — dell'amico come 2 — del confidente come 4 — del congiunto come 8 — e del padre come 10 — e la graduazione della scusa debba ascendere in ragione geometrica 1 — 10 — 100 — 10000 — 100000.

La coscienza del genere umano non può, che associarsi a questa doppia proporzione, la quale, esasperando relativamente l'offesa, quasi giustifica la vendetta, e tende a prevenire tali nefandezze.

Dunque l'adulterio commesso dal padre, quest'adulterio incestuoso fornisce argomenti più forti alla difesa del figlio che l'uccide in flagranza.

E se le leggi l'avessero specialmente previsto, più che dichiararlo scusabile, l'avrebbero anzi dichiarato impunito, meno in grazia del marito, che in odio di un mostro di padre, sul cui capo avrebbero esasperato la pena dell'adulterio ad un tempo.

La stessa legittimità della difesa della vita che scusa per l'articolo 372 non vale meno di quella dell'onore in faccia agli stessi genitori. E sopra dell'onore e della vita degli uomini giganteggia

il *sensu morale* de' popoli quanti sono. E massime dopo che il cristianesimo ha santificato il costume, emancipando la donna, e sulle rovine del mondo pagano, e del sensismo utilitario, si è assiso il principio della *moralità* universale, incommutabile, assoluta, eterna.

Nè quest'apparente antinomia è unica tra l'articolo 385, e 388 d. l. ma si avvera pure tra l'articolo 353, e lo stesso articolo 388 secondo comma. E in quanto l'art. 353 punisce di morte l'omicidio commesso dal padre sul discendente, ed il secondo comma dell'articolo 388 punisce di pena correzionale il genitore, che uccide la figlia adultera colta in fallo.

Epperò, se il genitore può uccidere la figlia, e gode la scusa, ben può il figlio con identità di ragioni, anzi con ragion più forte uccidere il padre. Interroghiamo la coscienza nelle sue lotte gigantesche, ne' suoi profondi misteri, scendiamo nell'interno dell'anima, che serba spettacoli più grandiosi del mare, del cielo, e degli abissi, ed il cui linguaggio è infallibile, come il linguaggio di Dio: dalla stessa coscienza sgorga una fonte di compassione verso il più desolato de' figli.

3. *Elemento storico.*

È pregio dell'opera mostrare, come nello scorcio di un quadro, la serie delle più eclatanti nefandezze, ed il rigore delle leggi coercitive dell'incesto e dell'adulterio.

Così tutti potranno persuadersi, che il parricidio in esame è meno un misfatto, che un precoce supplizio, il quale nell'ordine provvidenziale previene la sanzione delle leggi positive, con la mano ultrice dell'offeso marito.

A Tieste che giacque con la cognata, Atreo imbandiva il pasto dell'incestuosa prole, e vuolsi, che il Sole per l'orrore ritorse il cocchio.

Edipo giacque per errore con la madre ed uccise il padre; e dopo sotto l'incubo del rimorso cavossi gli occhi.

Mirra arse d'amore pel padre, ed il fato l'atterrò al primo sospiro.

Passiamo dal mito alla storia.

Thamar giacque con Giuda suo suocero.

Loth giacque con le figlie, e lo stato d'ebbrezza potè scusarlo.

La sapienza biblica proclamò allora:

» *Si quis dormierit cum nuru sua, uterque moriatur, quia scelus operati sunt; sanguis eorum sit super eos. Levit. 20.*

Il codice Indiano di Manù sanciva ammende, mutilazioni, ed anco il *vivicomburio* dell'adultero in qualche caso, e secondo lo spirito di casta.

Le leggi Greche severe, quanto le Ebraiche, ed incise sù marmi dell'atrio dell'Arcopago, in fatto d'incesto, e di adulterio, assolvono da ogni pena il marito, che uccide l'adultero sul fatto — Ed, uno de' più grandi oratori, Lisia, dietro solenne giudizio fece assolvere Eufileto, il quale aveva ucciso l'adultero Eratostene colto in flagranza — Zaleuco, famoso legislatore di Locri volle, che l'adultero fosse abbacinato; e quando il figlio si rese reo d'adulterio, ad intercessione de' cittadini consentì, che a lui si cavasse un occhio, un altro al figlio.

La storia di Roma stigmatizza con tetri colori le incestuose tendenze di Augusto con la figlia — Il principe dell'eloquenza latina nella difesa di Mi-

lone ricorda, che Mario assolse da ogni pena un milite, il quale aveva ucciso un tribuno, solo perchè costui tentò abusarne — e dichiara essere stato quell'omicidio non solo giusto, ma necessario, *cum vi vis illata defenditur*.

Alla fantasia mitologica ed alla storia antica si associano il romanzo, la tragedia, e l'epopea. Omero cantò la guerra di Troia, che trasse l'origine dal ratto di Elena, e da rancori inciprigniti.

Dante dipinge l'infernale bufera delle donne carnali, Semiramide, Cleopatra, Elena, Elisa, Francesca da Rimini ed altre,

» Che la ragion sommettono al talento.

Alfieri e Pellico trattano tresche adulterine, e scene di sangue co' loro versi immortali.

Il Dritto Romano con la legge *Julia de adultèriis omnia probra coercuit*, e al dire del Venosino, *maculosum edomuit nefas*.

L'incesto, commesso nella linea discendentale o l'adulterio erauo puniti *poena gladii*. Ma la legge 24 *Digestis ad legem Juliam* al marito che colpiva in fallo l'adultero, dava il dritto di ucciderlo, o di arrestarlo e ritenerlo per il lasso di venti ore, nel fine di costatare il fatto, *rei testandae causa*, per esserne assolto.

Dionigi d' Alicarnasso narra, che sotto Tiberio fu condannata a morte un'adultera da una specie di consiglio di famiglia, *more maiorum*, giusta una legge delle dodici tavole, cui risponde la consuetudine de' Battas.

Il Dritto patrio, precise la costituzione *legum asperitate* puniva di pena capitale gli adulteri, ed in progresso di tempo col troncamento del naso.

Il dritto canonico, non meno severo, pone nella categoria de' delitti ecclesiastici l'incesto e l'adulterio, ed aggiugne l'anatema a' colpevoli.

Il dritto vigente del codice Italiano punisce con pena criminale l'incesto, e con pena correzionale l'adulterio; ed offre la mitigazione di una pena correzionale al padre ed al marito, che uccidano in flagranza gli adulteri giusta l'articolo 561.

Così pure i codici del mondo civile, che fanno la coscienza del genere umano.

Qui fa d'uopo avvertire, che per il corso di molti secoli e presso vari popoli fu preterita la pena del parricidio, quasi fosse stato un reato impossibile ad accadere.

Posteriormente dalla legge Pompeia fu punito di estremo supplizio il primo parricida *Lucio Ostio*, e cucito in un sacco di pelle bovina con una vipera, una scimia, un cane ed un gallo fu rotolato nei flutti del Tevere, per lo pubblico esempio.

Ma con ragione più forte non si è potuto mai prevedere un parricidio commesso in flagranza di adulterio. Eppure la Bibbia l'aveva preveduto e punendo di morte l'adulterio, dimenticava il parricidio.

Tempi recenti offrono enormezze sfuggite a' popoli più barbari, e vincono il mito, e il dramma, la storia antica, ed il romanzo.

È nota la storia della Beatrice de' Conti Cenci di Roma sullo scorcio del 1599: e tutto il mondo ebbe pietà di quella bella testa, recisa dal carnefice, pel parricidio di un mostro, il quale con le sue abominazioni non trova riscontri, non dico, tra gli uomini, ma tra i bruti. Muratori ne scrisse la storia lagrimevole — Reni ne fece il ritratto — il cele-

luc giuriconsulto Farinaccio ne scrisse la difesa — Shelley ne fece il soggetto di una tragedia imitata dal Nicolini — Guerrazzi ne scrisse un bel romanzo.

E verso il 1850, avvenne in Tufara, paesello del Sannio, il parricidio di un tale Michele Veredice, in atto, che giaceva con la nuora. Il patriziato e la plebe hanno pari lo enormezza!

» Ahi! dura terra, perchè non t'apristi?

Le figlie di Loti ubbrucarono il padre, e la Thamar con mentite sembianze ingannò il suocero; ma il Cenci e Veredice, questi due mostri umanti, a sangue freddo, e con maturo calcolo abusando, l'uno della figlia, e l'altro della nuora, violando il deposito dell'onore, che la natura, la religione, e le leggi gli affidavano!!!

E la natura, la religione e le leggi vorrebbero chiamarsi da' nostri avversari ad inferocire contro il figlio disgraziato?

» *Magnitudo et miseriarum exemplum atroc*

La famiglia, santuario di gioie ed affetti, fu pel Veredice un sepolcro di furie e di serpi, gli dovè santificare il Cielo una coltre mortuaria e la terra un abisso infernale.

4. *Blatamento polemico*

Bene si avvisarono i Magistrati all'ora di opporre il beneficio dell'articolo 738 ed il ricorso prodotto dal Pubblico Ministero avverso a decisione della Gran Corte Criminale di Molise fu respinto dalla Corte Suprema di giustizia malgrado le conclusioni dell'insigne Nicolini. Il quale non si sa intendere come volle essere intessute con la lettera dell'articolo 735 e contro quel sentimento di

umanità che irradia le sue opere, al cui commento invitava Vico, Dante, e le Muse.

Io fo plauso alla Corte di Molise ed alla Corte Suprema, che seppero interpretare co' loro pronunziati l' universale coscienza e la sapienza de' secoli, anzi pare, che il caso meritava di essere rassegnato alla clemenza sovrana dopo la condanna.

Mi sembra, che quelle veementi e nobili espressioni del Tullio contro la Sassia, madre del Larnate Cluenzio, possano trasportarsi al sozzo Veredice.

Egli fu tanto crudele, che nessuno può appellarlo padre; egli mutò le leggi della natura, ed i nomi del parentado, essendo stato rivale del figlio, marito della nuora, avo, e forse padre del nipote: non si ebbe di umano, che la forma, e fu nel fondo peggiore di una belva.

Invece il figlio era buono, riverente, onesto, e laborioso.

Il supplizio di tal uomo, come quello della Cenci, avrebbe fatto fremere l'umanità, detestare la giustizia, rinnegare le leggi, ed esecrare il Magistrato.

Dunque sotto il crogiuolo de' quattro elementi, il parricidio in esame debbe essere benignamente, e correzionalmente punito, anco a senso delle vigenti leggi Italiane — ed indipendentemente dalle circostanze attenuanti, ora attribuite alle Corti di Assise — e dalle teorie, tendenti ad eliminare l' assassinio legale detto pena di morte; di questa pena trascendente, immorale, demoralizzatrice, irreparabile, irremissibile, riprovata dalla ragione e dalla religione. Io pure fo voti, perchè al più presto venga radiata dal codice Italiano, (data prima la sicurezza a queste pro-

vince) e la ragione di stato renda un grande omaggio al Vangelo, ed alla coscienza.

Ma, se dovesse scarsi, si scarsi a' briganti, ed agli assassini pari a quelli di *Ruffa* il supremo supplizio, ed in questi casi eccezionali di pubblica sicurezza.

Questa solenne abolizione (preconizzata dal nostro Beccaria) sia come il suggello delle conquiste dell'antica civiltà Italiana, e non più nell'arvenire in queste contrade ridenti di tutti i doni di natura e del sorriso del Cielo apparisca il patibolo, *proclamandosi ad un tempo con la risurrezione delle nazioni l'inviolabilità della vita umana dalla vetta del Campidoglio.*

Viva intanto il disgraziato parricida una vita peggiore, che morte, con lento martirio cui manchi ancor il conforto degli affetti domestici; e la pietà delle leggi, e del Magistrato tema di gittarlo nella stessa fossa de' suoi assassini, da' quali lo ha diviso per sempre un rapidissimo momento di furore. Viva per lo raro esempio di quanto può ancora l'umana dequizia, e l'avversa fortuna in questa valle di pianto, ove gli uomini più spietati non gli potranno negare un palpito ed una lagrima che solo gli negarono una volta il padre e la moglie nelle loro sataniche enormezze.

Napoli 30 settembre 1863.

F I N E.

INDICE E CONFRONTO

DELLE LEGGI PENALI NAPOLETANE DEL 31 MAGGIO 1819, E
DELLE LEGGI ITALIANE DEL 30 NOVEMBRE 1859, QUI AP-
PLICATE IL 17 FEBBRAIO 1861.

Leggi Napolitane	Italiane	Reali	Pagine
Art. 468.	286.	Uso privato	5
445.	672.	Danno volontario.	12
174, 365.	258, 572.	Ingiurie.	17
168.	286.	Uso privato.	24
38.	non prevista.	Infrazione del mandato.	27
366. pro- cedura penale	286.	Furto semplice	34
417, 455.	622, 635.	Detto furto	36
Legge forestale vigen- te 21 agosto 1826.		Danno forestale	43
447.	676.	Equicidio.	46
.	Danno forestale	49
356.	544.	Verità grave	57
417.	622.	Furto semplice	65
356.	544.	Verità grave	68
450.	622.	Incidio	74
347.	521.	Contravvenzioni.	92
326.	486.	Adulterio	97
450.	456.	Spaccio d' armi	122
454.	457.	Asportazione d' armi	127
365.	372.	Ingiurie	132
.	Danno forestale	139
326.	468.	Adulterio	149
.	Danno forestale	151
.	Idem	159
.	Idem	166